

BOZZE DI STAMPA

5 agosto 2018

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la
dignità dei lavoratori e delle imprese (741)**

EMENDAMENTI

Art. 1.

1.1

**BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI,
MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR**

Sopprimere l'articolo.

1.2

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Sopprimere l'articolo.

1.3

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

Sostituire gli articoli da 1 a 3 con il seguente:

«Art. 1.

(Incentivi all'occupazione stabile e riduzione del cuneo fiscale)

1. Al fine di incentivare l'occupazione stabile, a decorrere dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge e per la durata dei successivi cinque anni, agli oneri contributivi per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato derivanti dalla trasformazione di contratti di lavoro a termine già attivati alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, si applicano le seguenti misure di riduzione:

a) trenta per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei primi dodici mesi dalla data di trasformazione del contratto; *b)* venti per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei dodici mesi successivi al periodo di cui alla lettera *a)*;

c) dieci per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei trentasei mesi successivi al periodo di cui alla lettera *b)*.

2. Al fine di promuovere il rilancio dei consumi, a decorrere dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, ai redditi da lavoro derivanti dai rapporti di cui al comma 1 le aliquote IRPEF stabilite dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono applicate con le seguenti riduzioni:

a) cinquanta per cento per la durata dei primi dodici mesi di rapporto lavorativo;

b) trenta per cento per la durata dodici mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera *a)*;

c) venti per cento per la durata dei trentasei mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera *b)*.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 2.000 milioni di euro annui si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 2.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono

stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

1.4

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato)

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19: il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: *a)* esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori; *b)* esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.

Dopo il comma 1, introdurre i seguenti:

"1-*bis*. L'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato, oltre che nelle ipotesi di cui al precedente comma 1, è consentita nelle ipotesi individuate nei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

1-*ter*. Nel caso in cui il contratto collettivo applicato al rapporto non disciplini ipotesi ulteriori a quelle di cui al precedente comma 1, queste possono essere pattuite per iscritto dalle parti avanti alle commissioni di certificazione, con facoltà del lavoratore di farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro"».

1.9

DE POLI, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, FLORIS

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi».

1.5

LA FORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Al comma 1, alla lettera 0a) premettere la seguente:

«00a) all'articolo 2:

1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le parole: "anche se il luogo in cui si esplica la prestazione è al di fuori della sede dell'impresa";

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Nell'ambito del comma precedente, sono comprese le prestazioni per le quali è previsto l'uso di mezzi propri, telefono, computer o qualsiasi altro dispositivo in grado di generare un trasferimento di dati o di voce necessario ad impartire le direttive per la esecuzione della prestazione"».

Conseguentemente: dopo la lettera 0a), aggiungere la seguente:

«0a.1) all'articolo 2, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Qualora sia riconosciuta la fattispecie di rapporto di lavoro subordinato ai sensi del presente articolo, la presunzione assoluta di subordinazione decorre fin dalla stipulazione del contratto, con la riqualificazione del collaboratore quale dipendente e l'applicazione della retribuzione minima prevista dal contratto collettivo nazionale di categoria applicato nel settore di riferimento rispetto al profilo di competenza e di esperienza analogo a quello del collaboratore"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Modifiche alle disposizioni in materia di rapporto di lavoro)».

1.6

LA FORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Al comma 1, alla lettera 0a) premettere la seguente:

«00a) all'articolo 2, comma 2, lettera b), dopo le parole: "albi professionali", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione delle collaborazioni giornalistiche, che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della pre-

sente disposizione, sono ricomprese nella fattispecie di cui al comma 1 del presente articolo. Per i rapporti di collaborazione giornalistica instaurati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione trova applicazione la previgente normativa fino alla rispettiva scadenza contrattuale e comunque non oltre il 31 dicembre 2018"».

1.7

PATRIARCA, NANNICINI, PARENTE, LAUS

Al comma 1, sopprimere la lettera 0a).

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera a), sostituire il numero 1-bis), con il seguente:

«1-bis) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. L'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato, oltre che nelle ipotesi di cui al precedente comma 1, è consentita nelle ipotesi individuate nei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

1-ter. Nel caso in cui il contratto collettivo applicato al rapporto non disciplini ipotesi ulteriori a quelle di cui al precedente comma 1, queste possono essere pattuite per iscritto dalle parti avanti alle commissioni di certificazione, con facoltà del lavoratore di farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro"»;

sopprimere le parole da: «2) al comma 2, primo e terzo periodo», fino alla fine dell'articolo.

1.8

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Al comma 1, lettera 0a), alinea, sostituire le parole: «è aggiunta la seguente:» con le seguenti: «sono aggiunte le seguenti:».

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, aggiungere il seguente capoverso: «d-quater alle collaborazioni rese in favore di società sportive per l'esecuzione di attività di controllo dei titoli di accesso degli spettatori agli impianti sportivi, l'instradamento degli stessi, la verifica del rispetto del regolamento d'uso dell'impianto, e di ogni altro servizio funzionale al regolare svolgimento degli eventi sportivi».

1.10

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 19:

1) comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i trentasei mesi, nel qual caso le ragioni della durata, connesse a specifiche esigenze di natura tecnica, produttiva, organizzativa o sostitutiva devono essere puntualmente indicate per iscritto nel contratto. Identica indicazione scritta dovrà essere apposta al contratto in caso di rinnovo o proroga che comportino una durata della prestazione di lavoro superiore a ventiquattro mesi"».

Conseguentemente, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 21:

1) prima del comma 1, è inserito il seguente:

"01. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1"».

1.11

NENCINI

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

1.14

PATRIARCA, NANNICINI, LAUS, PARENTE

Al comma 1, lettera a), il capoverso «1» è sostituito dal seguente:

«1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi. Le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono individuare negli accordi collettivi nazionali le condizioni cui subordinare l'apposizione del termine di durata».

Conseguentemente,

a) *al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso «1-bis»;*

b) *al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso «4», sopprimere il secondo periodo;*

e) *al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere il capoverso «01».*

1.20

NANNICINI, PATRIARCA, PARENTE, LAUS

Al comma 1, lettera a), numero 1, sostituire il capoverso: «1» con il seguente:

«1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine non superiore a ventiquattro mesi».

Conseguentemente,

a) *al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso: «1-bis»;*

b) *al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso «4», sopprimere il secondo periodo;*

c) *al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere il capoverso: «01».*

1.13

DE BERTOLDI, CIRIANI, BERTACCO

Al comma 1, lettera a), sostituire il punto 1) con il seguente:

«1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi"».

Conseguentemente, all'articolo 1, sopprimere:

a) *al comma 1, lettera a), il punto 3);*

b) *al comma 1, lettera b), il punto 1);*

c) *al comma 2 le parole da: «nonché» a «successivi al 31 ottobre 2018».*

1.19

PATRIARCA, NANNICINI, LAUS, PARENTE

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi"».

Conseguentemente:

a) *al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:*

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione"»;

b) *al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1.*

1.12

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi"».

Conseguentemente:

a) *al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:*

«3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione"»;

b) *al comma 1, sopprimere la lettera b).*

1.15

MODENA, FLORIS, CONZATTI, TOFFANIN, PEROSINO

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire il capoverso 1 con il seguente:

«1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di comprovate ragioni tecniche, produttive, organizzative, o sostitu-

tive ovvero nelle ipotesi previste dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del presente decreto».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 3, al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

1.16

LAUS, PATRIARCA, PARENTE, NANNICINI

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire il capoverso «1.» con il seguente: «1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi. In tale ipotesi gli accordi collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono individuare i casi da apporre al contratto».

1.17

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire il capoverso «1.» con il seguente:

«1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di specifici casi individuati dagli accordi collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

1.18

TIRABOSCHI, CONZATTI, PEROSINO, FLORIS, TOFFANIN

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

1.21

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire il capoverso 1 con il seguente:

«1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 3, capoverso 4 sopprimere l'ultimo periodo.

1.23

ROSSOMANDO, ZANDA, MISIANI, CIRINNÀ

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire il capoverso 1 con il seguente:

«1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. In presenza di specifiche condizioni individuate mediante la sottoscrizione di accordi collettivi nazionali da parte delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi».

1.22

NANNICINI, PATRIARCA, PARENTE, LAUS

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «1», sostituire l'alinea con il seguente: «Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:».

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «01», sopprimere il secondo periodo.

1.24

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1, sostituire le parole da: «Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto», fino a: «comunque non eccedente i ventiquattro mesi», con le seguenti: «Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i trentasei mesi».

1.25

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «dodici mesi fino alla fine della lettera», con le seguenti: «ventiquattro mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i trentasei mesi, nel qual caso le ragioni della durata, connesse a specifiche esigenze di natura tecnica, produttiva, organizzativa o sostitutiva devono essere puntualmente indicate per iscritto nel contratto. Identica indicazione scritta dovrà essere apposta al contratto in caso di rinnovo o proroga che comportino una durata della prestazione di lavoro superiore a ventiquattro mesi».

Conseguentemente, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 21, al comma 1, è premesso il seguente:

"01. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1"».

1.26

DE BERTOLDI, CIRIANI, BERTACCO

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «dodici mesi fino alla fine della lettera», con le seguenti: «ventiquattro mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i trentasei mesi, nel qual caso le ragioni della durata, connesse a specifiche esigenze di natura tecnica, produttiva, organizzativa o sostitutiva devono essere puntualmente indicate per iscritto nel contratto. Identica indicazione scritta dovrà essere apposta

al contratto in caso di rinnovo o proroga che comportino una durata della prestazione di lavoro superiore a ventiquattro mesi».

Conseguentemente, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 21, al comma 1, è premesso il seguente:

"01. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1"».

1.28

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1), primo periodo, sostituire le parole da: «dodici mesi», fino alla fine del capoverso comma 1, con le seguenti: «ventiquattro mesi».

Conseguentemente, al medesimo comma:

alla medesima lettera, sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione"»;

alla lettera b), sopprimere il numero 1.

1.29

CIRIANI, BERTACCO DE BERTOLDI

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1), primo periodo, sostituire le parole da: «dodici mesi», fino alla fine del capoverso comma 1, con le seguenti: «ventiquattro mesi».

Conseguentemente: al medesimo comma:

alla medesima lettera, sopprimere il numero 3), alla lettera b), sopprimere il numero 1);

al comma 2 sopprimere le parole: «ai rinnovi e».

1.30

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, RONZULLI, TESTOR

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «ventiquattro mesi».

Conseguentemente:

a) al medesimo capoverso, sopprimere le parole da Il contratto può avere fino alla fine del capoverso;

b) al numero 3, capoverso comma 4, sopprimere il secondo periodo;

c) alla lettera b), numero 1, sostituire il capoverso comma 01 con il seguente:

«01. Il contratto può essere liberamente prorogato, nel limite massimo di quattro proroghe, e rinnovato nei ventiquattro mesi».

1.27

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «ventiquattro mesi».

Conseguentemente, al medesimo comma, alla medesima lettera, medesimo capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: «Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, alla lettera b), numero 1), capoverso comma 01», e sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il contratto può essere prorogato solo nelle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1».

Conseguentemente, all'articolo 3 sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 14, al comma 2, alinea, sostituire le parole: «articoli 1 e 3, valutati in 17,2 milioni di euro per l'anno 2018, in 136,2 milioni di euro per l'anno 2019», con le seguenti: «articoli 1 e 3, valutati in 23,1 milioni di euro per l'anno 2018, in 193,5 milioni di euro per l'anno 2019».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «quanto a 5,9 milioni di euro per l'anno 2018 e a 7,4 milioni di euro per l'anno 2019», con le seguenti: «quanto a 11,8 milioni di euro per l'anno 2018 e a 27,4 milioni di euro per l'anno 2019».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «quanto a 10,8 milioni di euro per l'anno 2019» con le seguenti: «quanto

a 30,8 milioni di euro per l'anno 2019», *al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «42,5 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: 59,8 milioni di euro per l'anno 2019».*

1.31

DE BERTOLDI, CIRIANI, BERTACCO

Al comma 1, lettera a), numero 1), la parola: «dodici», è sostituita dalla seguente: «ventiquattro».

1.32

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1, secondo periodo, alinea, sostituire la parola: «ventiquattro», con la parola: «trentasei».

1.33

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera a), numero 1), capoverso «1.» sono soppresse le parole da: «, solo in presenza di almeno una», fino alla fine del capoverso;*

b) *alla lettera a), numero 3), capoverso «4.» è soppresso il secondo periodo;*

c) *alla lettera b), è soppresso il numero 1).*

1.35

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1, secondo periodo, alinea, sostituire le parole da: «almeno una fino alla fine del capoverso comma 1», con le seguenti: «comprovate ragioni tecniche, produt-

tive, organizzative, o sostitutive ovvero nelle ipotesi previste dai contratti collettivi di cui all'articolo 51».

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, numero 3, capoverso comma 4 sopprimere l'ultimo periodo.

1.34

PATRIARCA, NANNICINI, LAUS, PARENTE

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «1», alinea, secondo periodo, sostituire le parole da: «almeno una fino alla fine del capoverso», con le seguenti: «specifici casi individuati dagli accordi collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con riferimento agli accordi sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

1.36

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

Al comma 1, lettera a), numero 1, lettera a) sopprimere le parole: «e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori».

1.37

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso comma 1, secondo periodo, lettera a), sopprimere le parole: «estranee all'ordinaria attività».

Conseguentemente, al medesimo comma:

alla medesima lettera, medesimo capoverso, lettera b), sopprimere le parole: «e non programmabili»;

alla lettera b), numero 1, capoverso 01:

– sopprimere il primo periodo;

– secondo periodo, dopo le parole: «il contratto può essere prorogato» aggiungere le seguenti: «ovvero rinnovato».

1.38

PATRIARCA, LAUS, PARENTE, NANNICINI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso «1», lettera a), sopprimere le parole: «estranee all'ordinaria attività».

1.39

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1, secondo periodo, lettera a), sopprimere le parole: «estranee all'ordinaria attività».

Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso, lettera b), sopprimere le parole: «e non programmabili».

1.40

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1, sopprimere la lettera b).

1.41

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

Al comma 1, lettera a) numero 1), capoverso 1, sostituire la lettera b), con le seguenti:

«b) esigenze connesse ad incrementi temporanei e significativi dell'attività ordinaria;

b-bis) esigenze individuate dai contratti collettivi ai sensi dell'articolo 51».

1.42

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, PARENTE

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1, sostituire la lettera b) con le seguenti:

«b) esigenze connesse ad incrementi temporanei e significativi dell'attività ordinaria;

b-bis) esigenze individuate dai contratti collettivi ai sensi dell'articolo 51».

1.43

LAUS, NANNICINI, PATRIARCA, PARENTE

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) esigenze individuate dai contratti collettivi ai sensi dell'articolo 51».

1.45

PARENTE, PATRIARCA, NANNICINI, LAUS

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso 1, secondo periodo, lettera b), sopprimere le parole: «significativi e».

1.44

LA FORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1, secondo periodo, lettera b) sopprimere la parola: «, significativi».

1.46

PARENTE, PATRIARCA, NANNICINI, LAUS

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso 1, secondo periodo, lettera b), sostituire la parola: «significativi», con la seguente: «proporzionali».

1.47

PARENTE, PATRIARCA, NANNICINI, LAUS

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso 1, secondo periodo, lettera b), sopprimere le parole: «e non programmabili».

1.48

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso 1, lettera b), sopprimere le parole: «e non programmabili».

1.49

PATRIARCA, LAUS, PARENTE, NANNICINI

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1, lettera b), aggiungere, infine, le parole: «; per i contratti a termine stipulati dalle agenzie per il lavoro a scopo di somministrazione la condizione si integra e specifica tramite il riferimento al contratto commerciale di somministrazione sottoscritto con l'azienda utilizzatrice».

Conseguentemente all'articolo 2, sopprimere il comma 1-ter.

1.50

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso comma 1, secondo periodo, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «; per i contratti a termine stipulati dalle agenzie per il lavoro a scopo di somministrazione la condizione si integra e specifica tramite il riferimento al contratto commerciale di somministrazione sottoscritto con l'azienda utilizzatrice».

1.51

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i contratti a termine stipulati dalle

agenzie per il lavoro a scopo di somministrazione la condizione si integra e specifica tramite il riferimento al contratto commerciale di somministrazione sottoscritto con l'azienda utilizzatrice».

1.52

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) migliorare le capacità di inserimento professionale dei disoccupati/non occupati e di quanti sono in cerca di una prima occupazione».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «di cui al capo III», aggiungere le seguenti: «per quanto compatibile e ove non in contrasto con gli articoli da 30 a 40»;

b) dopo le parole: «di cui agli articoli», aggiungere la seguente: «21».

1.53

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1, dopo la lettera b), aggiungere, la seguente:

«b-bis) esigenze di natura organizzativa, anche temporanee, connesse all'attività ordinaria».

1.56

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1, secondo periodo, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) esigenze la cui tipologia è prevista dai contratti collettivi».

1.57

DE POLI, CONZATTI, FLORIS, PEROSINO, TOFFANIN

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«e) esigenze di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112».

1.54

PARENTE, LAUS, NANNICINI, PATRIARCA

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative su base nazionale».

1.55

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso comma 1, secondo periodo, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) nelle ipotesi individuate nei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni comparativamente più rappresentative».

1.58

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo il capoverso 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Il termine è elevato a ventiquattro mesi per le imprese che, nei dodici mesi precedenti, abbiano incrementato la propria forza lavoro attraverso assunzioni con contratti a tempo indeterminato. In tal caso, le imprese potranno stipulare contratti di lavoro subordinato con termine fino a ventiquattro mesi per un numero pari alle assunzioni con contratto a tempo indeterminato stipulate nei precedenti dodici mesi.

1-ter. Il termine è elevato a ventiquattro mesi per le imprese di nuova costituzione per la durata di anni cinque dall'inizio della loro attività».

1.59

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo il capoverso 1-bis, aggiungere, infine, il seguente:

«1-ter. In presenza di contratti collettivi, di cui all'articolo 51, che prevedano percorsi di stabilizzazione attraverso l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche liste, il contratto può essere liberamente rinnovato o prorogato anche in assenza delle condizioni di cui al comma 1), lettere a) e b), per la durata massima di ventiquattro mesi».

Conseguentemente, alla lettera a), numero 3), capoverso 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La specificazione delle esigenze di cui al comma 1 non è necessaria in caso di proroga o rinnovo dei contratti stipulati ai sensi del comma 1-bis» e alla lettera b), numero 1), capoverso 01, terzo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 2, aggiungere le seguenti: nonché i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 19, comma 1-bis».

1.60

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo il capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-ter. Nel caso di contratto a termine stipulato tra un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, e il lavoratore per l'invio di quest'ultimo in missione presso un'azienda utilizzatrice, il contratto commerciale è da considerarsi tra l'esigenza di cui alla lettera a) del comma 1».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «di cui al capo III», aggiungere le seguenti: «per quanto compatibile e ove non in contrasto con gli articoli da 30 a 40».

1.61

TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, FLORIS

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), dopo il capoverso 1-bis), inserire il seguente:*

«1-ter) al comma 2, primo periodo, le parole: "all'articolo 21, comma 2", sono sostituite con le seguenti: "all'articolo 21, comma 01"»;

b) *al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «01», terzo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 2 del presente articolo», inserire le seguenti: «nonché nelle ulteriori ipotesi di stagionalità individuate nei CCL».*

1.62

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2.

1.63

DE BERTOLDI, CIRIANI, BERTACCO

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "a tempo determinato" è aggiunto il seguente periodo: "nonché dei rapporti per l'esecuzione delle convenzioni aventi ad oggetto attività o servizi sociali d'interesse generale gestiti da organizzazioni di volontariato e da associazioni di promozione sociale ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117".».

1.64

NENCINI

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).

1.65

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).

1.66

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).

1.68

DE POLI, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, FLORIS

Sostituire il comma 1, lettera a), punto 3) con il seguente:

«3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione;».

1.67

NENCINI

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso 4, è sostituito dai seguenti:

«4. Al termine del contratto a tempo determinato della durata minima di dodici mensilità, il lavoratore interessato acquisisce un diritto di prelazione all'assunzione a tempo indeterminato nell'anno seguente la cessazione del rapporto. È fatto divieto al datore di lavoro di assumere nel periodo un altro lavoratore a tempo determinato.

4-bis. Al termine del contratto a tempo determinato della durata di 12 mesi, il datore di lavoro potrà assumere il lavoratore a tempo indeterminato con uno sgravio contributivo del trenta per cento per una durata di cinque anni. All'onere di cui al presente comma si provvede mediante le maggiori entrate derivanti da comma 4-ter.

4-ter. A decorrere dal 1 ° settembre 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 30 per cento a decorrere dal 2018"».

1.69

LAUS, NANNICINI, PATRIARCA, PARENTE

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso «4», secondo periodo, sostituire le parole da: «, la specificazione fino alla fine del capoverso» con le seguenti: «o di proroga dello stesso rapporto, qualora il termine complessivo ecceda i dodici mesi, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali è stipulato».

Conseguentemente, alla lettera b), numero 1), capoverso «01», sostituire i primi due periodi con il seguente: «Il contratto può essere rinnovato o prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1.»;

– al terzo periodo, sopprimere le parole: «e dal secondo periodo».

1.70

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), numero 3, capoverso «4.» l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «L'atto scritto contiene in caso di rinnovo o di proroga dello stesso rapporto, qualora il termine complessivo ecceda i 12 mesi, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali è stipulato.»;

b) alla lettera b), numero 1), capoverso «01» i primi due periodi sono sostituiti dal seguente:

«01. Il contratto può essere rinnovato o prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1.».

1.71

LA FORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) dopo l'articolo 19 è aggiunto il seguente:

"Art. 19-bis.

(Contratti di lavoro subordinato per collaboratori parlamentari)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, i contratti di lavoro subordinato stipulati tra i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e i rispettivi collaboratori, per le attività connesse con l'esercizio delle funzioni parlamentari, hanno di norma una durata pari

a quella della legislatura nel corso della quale essi sono instaurati. In tali casi, la data di scadenza dei contratti si intende coincidente con la data della prima riunione delle nuove Camere, di cui all'articolo 61, secondo periodo, della Costituzione. I contratti possono essere rinnovati alla loro scadenza, in caso di rielezione di un membro della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica presso la medesima Assemblea legislativa.

2. La durata dei contratti di cui al presente articolo può essere inferiore alla durata della legislatura nel corso della quale essi sono instaurati solo in presenza delle condizioni previste dall'articolo 19, comma 1, lettera a), e in ogni caso previo accordo tra le parti contraenti. I contratti di cui al presente comma sono rinnovabili alla loro scadenza.

3. I contratti di cui al presente articolo si risolvono di diritto in caso di cessazione anticipata dal mandato del membro della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica rispetto alla durata della legislatura.

4. I membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica che intendano avvalersi di collaboratori per le attività connesse con l'esercizio delle funzioni parlamentari non possono in ogni caso stipulare con i medesimi contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

5. Gli Uffici di Presidenza delle Camere, con proprie delibere adottate d'intesa tra loro, al fine di permettere che la nuova disciplina entri in vigore nella XVIII legislatura, disciplinano le modalità del pagamento diretto della retribuzione dei collaboratori nonché le modalità dell'assolvimento dei relativi oneri fiscali e previdenziali da parte dell'amministrazione della Camera alla quale appartiene il membro del Parlamento datore di lavoro, nei limiti delle somme destinate per tali specifiche finalità a ciascun membro del Parlamento dalle deliberazioni degli Uffici di Presidenza medesimi. Ferma restando la titolarità del rapporto di lavoro tra le parti contraenti, la responsabilità della Camera di appartenenza è limitata all'erogazione della retribuzione, in base al contratto stipulato tra il singolo membro del Parlamento e il proprio collaboratore, nonché all'assolvimento degli oneri accessori, nei limiti stabiliti, d'intesa tra loro, dagli Uffici di Presidenza delle Camere. La retribuzione del collaboratore deve corrispondere ad un equo compenso in conformità all'articolo 36 della Costituzione e, salvo diversa disposizione normativa più favorevole, non può essere inferiore ai minimi tabellari dei contratti collettivi nazionali di lavoro più affini rispetto alla natura dell'attività svolta.».

1.71a

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) dopo l'articolo 19, è aggiunto il seguente:

«Art. 19-bis - (Contratti di lavoro subordinato per collaboratori parlamentari). – 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, i

contratti di lavoro subordinato stipulati tra i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e i rispettivi collaboratori, per le attività connesse con l'esercizio delle funzioni parlamentari, hanno di norma una durata pari a quella della legislatura nel corso della quale essi sono instaurati. In tal i casi, la data di scadenza dei contratti si intende coincidente con la data della prima riunione delle nuove Camere, di cui all'articolo 61, secondo periodo, della Costituzione. I contratti possono essere rinnovati alla loro scadenza, in caso di rielezione di un membro della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica presso la medesima Assemblea legislativa.

2. La durata dei contratti di cui al presente articolo può essere inferiore alla durata della legislatura nel corso della quale essi sono instaurati solo in presenza delle condizioni previste dall'articolo 19, comma 1, lettera a), e in ogni caso previo accordo tra le parti contraenti. I contratti di cui al presente comma sono rinnovabili alla loro scadenza.

3. I contratti di cui al presente articolo si risolvono di diritto in caso di cessazione anticipata dal mandato del membro della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica rispetto alla durata della legislatura.

4. I membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica che intendano avvalersi di collaboratori per le attività connesse con l'esercizio delle funzioni parlamentari non possono in ogni caso stipulare con i medesimi contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

5. Gli Uffici di Presidenza delle Camere, con proprie delibere adottate d'intesa tra loro, al fine di permettere che fa nuova disciplina entri in vigore nella XVIII legislatura, disciplinano le modalità del pagamento diretto della retribuzione dei collaboratori nonché le modalità dell'assolvimento dei relativi oneri fiscali e previdenziali da parte dell'amministrazione della Camera alla quale appartiene il membro del Parlamento datore di lavoro, nei limiti delle somme destinate per tali specifiche finalità a ciascun membro del Parlamento dalle deliberazioni degli Uffici di Presidenza medesimi. Ferma restando la titolarità del rapporto di lavoro tra le parti contraenti, /a responsabilità della Camera di appartenenza è limitata all'erogazione della retribuzione, in base al contratto stipulato tra il singolo membro del Parlamento e il proprio collaboratore, nonché all'assolvimento degli oneri accessori, nei limiti stabiliti, d'intesa tra loro, dagli Uffici di Presidenza delle Camere. La retribuzione del collaboratore deve corrispondere ad un equo compenso in conformità all'articolo 36 della Costituzione e, salvo diversa disposizione normativa più favorevole, non può essere inferiore ai minimi tabellari dei contratti collettivi nazionali di lavoro più affini rispetto alla natura dell'attività svolta"».

1.72

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.73

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire il capoverso, «comma 01» con il seguente:

«01. Il contratto può essere rinnovato anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. Il contratto può essere prorogato liberamente nei limiti della durata complessiva di ventiquattro mesi. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1».

1.74

LAUS, NANNICINI, PATRIARCA, PARENTE

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso «01», sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, dopo le parole: il contratto può essere prorogato» aggiungere le seguenti: «ovvero rinnovato».

1.75

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «comma 01», sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente, al secondo periodo, dopo le parole: «il contratto può essere prorogato» aggiungere le seguenti: «ovvero rinnovato».

1.76

LAUS, PATRIARCA, PARENTE, NANNICINI

Al comma 1, lettera b), numero n capoverso «01», quarto periodo, dopo le parole: «attività stagionali» aggiungere le seguenti: «anche nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

1.78

DE POLI, CONZATTI, FLORIS, PEROSINO, TOFFANIN

Al comma 1, lettera b) numero 01, terzo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 2, del presente articolo» aggiungere le seguenti: «nonché per l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.».

1.77

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso comma «01», quarto periodo, dopo le parole: «attività stagionali» aggiungere le seguenti: «nonché per le ipotesi individuate dai contratti collettivi».

1.79

PARENTE, LAUS, PATRIARCA, NANNICINI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 24, comma 1, dopo le parole: "a tempo indeterminato" sono inserite le seguenti: "o a tempo determinato"».

1.80

PARENTE, LAUS, PATRIARCA, NANNICINI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.81

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.82

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI,
MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.83

LAUS, NANNICINI, PATRIARCA, PARENTE

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «centoventi giorni» con
le seguenti: «centocinquanta giorni».*

1.84

DE BERTOLDI, CIRIANI, BERTACCO

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«*c-bis*) all'articolo 29, al comma 2, dopo la lettera *d*) è inserita la
seguente:

"*e*) i rapporti per l'esecuzione delle convenzioni aventi ad oggetto
attività o servizi sociali d'interesse generale gestiti da organizzazioni di
volontariato e da associazioni di promozione sociale ai sensi del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117"».

1.85

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*1-bis*. Salvo diversa disposizione più favorevole prevista nei con-
tratti collettivi, il lavoratore che esegue uno o più contratti a tempo deter-
minato per un periodo complessivo di dodici mesi presso la stessa azienda,
ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato effettuate

dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate».

1.86

PATRIARCA NANNICINI, LAUS, PARENTE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente al 31 dicembre 2018».

1.87

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Al comma 2, sostituire le parole da: «di lavoro a tempo determinato fino alla fine del comma», con le seguenti: «stipulati dal 1° gennaio 2019».

1.88

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

Al comma 2, sostituire le parole da: «di lavoro a tempo determinato fino alla fine del comma», con le seguenti: «stipulati dal 1° gennaio 2019».

1.89

PARENTE, PATRIARCA, NANNICINI, LAUS

Al comma 2 sostituire le parole da: «successivamente fino alla fine del comma», con le seguenti: «, nonché alle proroghe e ai rinnovi, stipulati successivamente al 31 ottobre 2018».

1.90

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Al comma 2, sopprimere le parole da: «, nonché» fino alla fine del comma.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.91

ROSSOMANDO, ZANDA, MISIANI, CIRINNÀ

Al comma 2, sopprimere le parole: «, nonché ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018».

1.92

DE POLI

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «, nonché ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018».

1.93

PATRIARCA, NANNICINI, LAUS, PARENTE,

Al comma 2, sopprimere le parole da: «, nonché» fino alla fine del comma.

1.94

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Al comma 2, sopprimere le parole da: «, nonché» fino alla fine del comma.

1.95

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Al comma 2, sostituire le parole da: «, nonché» fino alla fine del comma, con le seguenti: «e ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso alla medesima data continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.96

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Al comma 2, sostituire le parole da: «, nonché» fino alla fine del comma, con le seguenti: «Con riferimento ai contratti a tempo determinato in corso e al loro relativo regime delle proroghe e dei rinnovi, si applica la normativa vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.97

LAUS, NANNICINI, PATRIARCA, PARENTE

Al comma 2, sostituire le parole: «successivi al 31 ottobre 2018» con le seguenti: «decorrenti dal 1° gennaio 2019».

1.99

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

Al comma 2, sostituire le parole: «31 ottobre 2018» con le seguenti: «1° gennaio 2019».

1.98

LAUS, PATRIARCA, PARENTE, NANNICINI

Al comma 2, sostituire le parole: «31 ottobre 2018» con le seguenti: «31 dicembre 2018».

1.100

PATRIARCA, LAUS, PARENTE, NANNICINI

Sopprimere il comma 3.

1.105

PAPATHEU

Al comma 3, sopprimere le parole: «stipulati dalle», e sostituirle con le seguenti: «in essere con e».

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Le pubbliche amministrazioni, in sede di proroga o rinnovo dei contratti di lavoro a termine, nei limiti dei posti vacanti in pianta organica, trasformano i contratti di lavoro a tempo determinato, in essere da oltre 60 mesi, in contratti di lavoro a tempo indeterminato e nel rispetto della anzianità di stipula del contratto a tempo determinato, se certificano l'impossibilità di garantire i servizi ordinari con il personale già contrattualizzato a tempo indeterminato.».

1.101

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 3, dopo le parole: «ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni», inserire le seguenti: «nonché ai contratti di lavoro a tempo determinato che hanno ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attività di ricerca scientifica stipulati dalle università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa.».

1.102

DE POLI, CONZATTI, FLORIS, PEROSINO, TOFFANIN

Al comma 3, dopo le parole: «contratti stipulati con le pubbliche amministrazioni» aggiungere le seguenti: «e ai contratti per l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112».

1.104

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

Al comma 3, dopo le parole: «dalle pubbliche amministrazioni» aggiungere le seguenti: «e ai contratti stipulati da imprese di subfornitura in attività produttive di cui alla legge 18 giugno 1998, n. 192».

1.103

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI

Al comma 3, dopo le parole: «dalle pubbliche amministrazioni», inserire le seguenti: «e dalle imprese start up innovative di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,».

1.106

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

Al comma 3, dopo le parole: «pubbliche amministrazioni» inserire le seguenti: «e dagli enti equiparati ad esse».

1.107

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Al comma 3 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le Pubbliche Amministrazioni dovranno comunque provvedere, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a indire procedure concorsuali, anche solo esclusivamente per titoli, ai sensi del decreto legislativo n. 75 del 2017, riservati ai dipendenti attualmente in servizio e assunti con contratti a tempo determinato, affinché la loro prestazione lavorativa per conto della Pubblica Amministrazione avvenga nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione. Le scadenze dei contratti in essere restano immutate. Nel caso di superamento dei termini massimi di proroga dei contratti a tempo determinato, gli interessati hanno comunque il diritto di partecipare ai concorsi».

1.108

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. A decorrere dal 1 ottobre 2018, allo scopo di rafforzare le misure finalizzate al lavoro stabile, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 107, della legge 27 dicembre 2017 a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, e con esclusivo riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di *part time*, stipulati per lavoratori di qualsiasi età antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, e trasformati, successivamente alla decorrenza della medesima data, in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto in misura totale, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.

3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 novembre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese corrispondenti a detti importi.

3-quater. Qualora le misure di cui al comma 3-ter non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al predetto comma 3-ter, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

1.109

PATRIARCA, PARENTE, LAUS

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 1, comma 108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la parola: "3.000" è sostituita dalla seguente: "5 .0000".

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 85 milioni a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del

Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre del 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2017».

1.110

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le società a controllo pubblico di cui all'articolo 25, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, a decorrere dal 1° luglio 2018 procedono a nuove assunzioni a tempo indeterminato, previo utilizzo degli elenchi delle rispettive regioni, dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ancora ricollocati, secondo le modalità gestionali attribuite all'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro dal predetto articolo 25».

1.111

PAPATHEU

Aggiungere il seguente comma:

«3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, alle pubbliche amministrazioni è consentito conferire a soggetti, già lavoratori privati o pubblici, collocati in quiescenza, incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici territoriali, ovvero all'interno di organi di amministrazione attiva o consultiva di enti pubblici, nazionali o locali, purché il lavoratore in quiescenza rinunci, contestualmente all'accettazione dell'incarico, al trattamento pensionistico durante lo svolgimento dell'incarico e senza diritto di recupero delle somme, salva fatta la disciplina di settore in materia di incarichi e cariche presso organi costituzionali, entro il limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Agli oneri derivanti si provvede mediante corrisponde riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Con decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione sono disciplinate le modalità attuative della presente disposizione».

ORDINI DEL GIORNO

G1.1

DE BERTOLDI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. recante «Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese»,

premesso che:

l'articolo 1 modifica la disciplina del contratto a tempo determinato, recato dal decreto legislativo n. 81 del 2015, introducendo le causali, e limita l'utilizzo dei contratti a tempo determinato;

considerato che:

in relazione a quanto stabilito dalle disposizioni del comma 1 del suesposto articolo, s'introducono alcune modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, con riferimento ai limiti di durata, ai limiti ed ai presupposti per i rinnovi e le proroghe, alla forma del contratto, al termine di decadenza per l'impugnazione del contratto medesimo;

considerato ancora che:

ai sensi della riforma del terzo settore, le organizzazioni di volontariato possono sottoscrivere convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale e che a tal fine, si rende opportuno prevedere, nell'ambito delle esclusioni specifiche dall'applicazione della disciplina sui contratti a tempo determinato, i rapporti per l'esecuzione delle convenzioni aventi ad oggetto attività o servizi sociali di interesse generale;

rilevato che:

le suesposte valutazioni intendono garantire la continuità nell'assolvimento delle funzioni di pubblico interesse al fine di evitare interruzioni nell'esecuzione delle convenzioni stipulate con lo Stato e le pubbliche amministrazioni, soprattutto con riguardo alle convenzioni in ambito sanitario ed assistenziale o emergenziale,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare ogni provvedimento utile, anche di carattere normativo, finalizzato a modificare il comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, al fine di escludere tra le disposizioni previste dal decreto-legge n. 87/2018, nella parte relativa alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, con riferimento ai limiti di durata, i rapporti per l'esecuzione delle convenzioni aventi ad oggetto attività o servizi sociali d'interesse generale gestiti da organizzazioni di volontariato e da associazioni di promozione sociale ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.

G1.2

DRAGO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (AS 741);

premesso che:

la *ratio* sottesa al decreto legge in esame, con specifico riferimento al Capo I, è intervenire con urgenza al fine di assicurare la tutela della dignità dei lavoratori e delle imprese, introducendo disposizioni per contrastare fenomeni di crescente precarizzazione in ambito lavorativo;

considerato che:

il Codice delle assicurazioni private, approvato con il decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, ha introdotto nel nostro ordinamento una disciplina organica delle attività volte all'accertamento e valutazione dei danni derivanti dalla circolazione, furto e incendio dei veicoli a motore e natanti;

con il Codice è stata altresì regolamentata l'attività dei periti assicurativi, anche attraverso l'istituzione di un apposito ruolo, al fine di garantire elevati standard di professionalità ed imparzialità nello svolgimento delle funzioni degli incaricati delle attività di accertamento e stima del danno, anche nell'interesse dell'utenza;

il settore delle assicurazioni è stato interessato, specie negli ultimi anni, dalla realizzazione di operazioni societarie aggregative fra le compagnie, le quali hanno determinato la contrazione del numero di operatori presenti sul mercato ed il conseguente aumento della forza contrattuale espressa da ognuno di essi. Ciò ha prodotto, come effetto, una graduale ed inesorabile riduzione dei compensi riconosciuti agli incaricati delle attività peritali, che hanno visto peggiorare giorno dopo giorno le condizioni di lavoro, a causa della necessità di ricercare continuamente nuove solu-

zioni, volte al contenimento dei costi di gestione, nonché allo scopo di mantenere un minimo livello di marginalità;

considerato altresì che:

il decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ha disposto, con l'art. 19-*quaterdecies*, comma 2, l'estensione a tutti rapporti di lavoro autonomo individuati dal titolo lii del libro quinto del Codice Civile, l'istituto del c.d. «equo compenso» di cui all'art. 13-*bis* della legge 31 dicembre 2012, n. 247, inizialmente introdotto in relazione all'esercizio della professione forense;

la concreta applicazione del citato istituto può avere un importante ruolo nell'ambito di un auspicato processo volto a riequilibrare i poteri espressi da due forze oggi contrapposte: i colossi assicurativi e bancari, da una parte, e i singoli professionisti, dall'altra;

il citato comma 2 dell'art. 19-*quaterdecies* del decreto legge 16 ottobre 2017 n. 148 ha disposto che i parametri ai quali affidare la definizione dell'equo compenso per i lavoratori autonomi diversi dagli avvocati, sono definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, decreti in relazione ai quali non sono stati ancora approntati i conseguenti decreti attuativi;

impegna il Governo:

ad emanare i decreti ministeriali di cui comma 2 dell'art. 19-*quaterdecies* del decreto legge 16 ottobre 2017 n. 148.

G1.3

PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» (AS 741);

premesso che:

il Capo I del decreto-legge in esame, reca misure per il contrasto al precariato;

considerato che:

in base al complesso normativo vigente in materia i cosiddetti lavori socialmente utili si distinguono in:

– lavori di pubblica utilità mirati alla creazione di posti di lavoro in particolare in nuovi bacini di impiego, della durata di 12 mesi, prorogabili al massimo per altri due periodi di 6 mesi;

– lavori socialmente utili mirati alla qualificazione di particolari progetti formativi volti alla crescita professionale in settori innovativi, della durata di 12 mesi;

– lavori socialmente utili per la realizzazione di progetti aventi obiettivi di carattere straordinario, della durata di 6 mesi, prorogabili al massimo per un periodo di 6 mesi, con priorità per i soggetti titolari di trattamenti previdenziali;

– prestazioni di attività socialmente utili da parte di lavoratori iscritti alle liste di mobilità, o percettori di altro trattamento speciale di disoccupazione o che godono di altro trattamento straordinario di integrazione salariale a zero ore;

considerato altresì che:

la figura dei lavoratori socialmente utili nasceva per coniugare all'esigenza degli enti locali di reclutare personale per lo svolgimento di compiti istituzionali la possibilità di offrire un impiego a categorie di cittadini a rischio esclusione;

la grande platea dei soggetti coinvolti nei progetti, era costituita oltre che da lavoratori con trattamenti di cassa integrazione e mobilità in scadenza, anche da giovani, diplomati e laureati in cerca di prima occupazione in aree ad emergenza occupazionale;

nel corso degli anni, gli LSU hanno sopperito alle carenze di organico nella realizzazione di attività e di servizi erogati dalla pubblica amministrazione, (segreteria, protocollo informatico, personale, e altro) acquisendo competenze notevoli, anche ad alto contenuto professionale, occupando sovente settori importanti degli enti (protezione civile e genio civile), garantendo turnazioni di lavoro ordinarie e straordinarie in ordine anche a situazioni di emergenza sul territorio;

è innegabile come questi lavoratori, così come, in parte, la categoria dei lavoratori precari nella pubblica amministrazione, siano stati spesso sfruttati da esponenti politici locali, i quali promettevano periodi più o meno brevi retribuiti a carico della finanza pubblica in cambio del voto; tali lavoratori avrebbero dovuto essere impiegati solo per alcuni anni mentre a tutt'oggi vi sono lavoratori socialmente utili il cui rapporto con le pubbliche amministrazioni dura anche da più di vent'anni;

nonostante nel corso degli anni siano stati posti in essere una serie di provvedimenti normativi volti a svuotare il bacino delle varie categorie di lavoratori socialmente utili, da ultimo il comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125), ancora oggi, molti lavoratori socialmente utili assicurano forza lavoro alle amministrazioni centrali e locali;

tali lavoratori tuttavia non hanno un contratto *scriptu sensu* di lavoro perché la legge impone che non si instauri alcun rapporto di lavoro, e, nonostante il loro impegno lavorativo ultradecennale non sia diverso dal personale cosiddetto di ruolo degli enti utilizzatori, per legge non hanno mai goduto di copertura previdenziale;

la situazione di grave precarietà di questi lavoratori, inserita spesso in contesti ad alto tasso di disoccupazione, di squilibrio sociale e grave crisi economica e produttiva rischia di far saltare i già tenui equilibri sociali;

impegna il Governo:

ad operare, nell'ambito delle proprie competenze, una precisa ricognizione circa lo stato di effettiva applicazione da parte delle Regioni di quanto disposto dal citato comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 e a porre in essere opportuni strumenti normativi e regolamentari al fine di assicurare l'applicazione di tale normativa da parte degli enti ancora inadempienti;

a riconoscere, tramite specifici strumenti normativi, i contributi figurativi, per il periodo di svolgimento della prestazione in LSU superiore a trentasei mesi, validi ai fini del diritto e della misura della pensione, provvedendo al reperimento delle necessarie risorse.

G1.4

AIROLA

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (AS 741),

premesso che:

il decreto-legge in esame dispone, al Capo I, delle misure a tutela della dignità dei lavoratori e delle imprese, introducendo disposizioni volte al sia al contrasto del fenomeno della crescente precarizzazione lavorativa sia della salvaguardia dei livelli occupazionali;

considerato che:

la riforma introdotta con il decreto legislativo n. 116 del 2017, in attuazione della delega conferita dalla legge 57 del 2016, ha proceduto ad una complessiva riforma della magistratura onoraria;

in conseguenza della riforma, l'incarico di magistrato onorario presenta le seguenti caratteristiche: ha natura inderogabilmente temporanea; non può essere svolta per più di due giorni a settimana; non determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego; non può in ogni caso essere esercitato per più di otto anni, anche non consecutivi, e cessa comunque al compimento dei 65 anni; prevede una indennità fissa da corrispondere ai magistrati onorari che esercitano funzioni giudiziarie pari ad euro 16.140 lordi e ai magistrati onorari che non esercitano funzioni giudiziarie viene prevista un'indennità fissa pari ad euro 12.912 escludendo la possibilità di cumulo tra le stesse disponendo, però, una indennità di risultato fino al 30% dell'indennità fissa connessa al raggiungimento degli obiet-

tivi; la malattia, l'infortunio e la gravidanza non comportano la cessazione dall'incarico ma la sospensione non viene computata ai fini dell'indennità;

impegna il Governo:

a valutare un possibile intervento a tutela della categoria dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari, profondamente danneggiati nella scorsa legislatura dall'approvazione di diversi provvedimenti, che hanno totalmente ignorato le istanze che provenivano da un settore fondamentale al fine di mantenere integro il sistema Giustizia in Italia.

G1.5

DE BONIS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (AS 741),

premesso che:

la *ratio* sottesa al decreto-legge in esame, con specifico riferimento al Capo I, è quella di intervenire con urgenza al fine di assicurare la tutela della dignità dei lavoratori e delle imprese, introducendo disposizioni per contrastare fenomeni di crescente precarizzazione in ambito lavorativo;

considerato che:

il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante: «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione», così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, fissa le norme destinate alla prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo; l'articolo 3 del citato provvedimento individua le categorie di soggetti cui si applicano le disposizioni antiriciclaggio, siano esse persone fisiche ovvero persone giuridiche;

è bene specificare che le disposizioni di cui Titolo II, Capo I, del citato decreto legislativo, reca «obblighi di adeguata verifica della clientela»;

ciò nonostante risulta al primo firmatario del presente atto di indirizzo uno smodato uso del contante al fine della aggiudicazione, a mezzo aste giudiziarie, di imprese agricole;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di verificare che l'applicazione delle disposizioni in materia di antiriciclaggio, con specifico riferimento alle attività professionali svolte su incarico dell'autorità giudiziaria, compresa l'ade-

guata verifica, contrasti efficacemente le attività illecite, anche nell'ambito delle procedure di aggiudicazione di beni e attività relativi alle imprese agricole;

a valutare altresì l'opportunità di promuovere l'adozione di provvedimenti volti a rendere più stringente la normativa di riferimento, con conseguente significativa riduzione dell'uso del contante nelle aste giudiziarie riguardanti l'acquisizione di aziende agricole.

G1.6

PATRIARCA, D'ALFONSO

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge in esame è finalizzato a introdurre misure a tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, mediante l'adozione di norme che dovrebbero contrastare il reiterato utilizzo di tipologie contrattuali diverse dai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

le disposizioni contenute nel presente provvedimento tuttavia non si applicano, stante la specificità del settore, ai contratti di lavoro stipulati dalla pubblica amministrazione;

allo scopo di assicurare una maggiore efficacia e omogeneità delle norme di cui al presente decreto-legge, si ritiene opportuno procedere all'estensione della deroga prevista per la pubblica amministrazione anche agli enti ad essa equiparati;

tale uniformazione della disciplina, garantirebbe, tra l'altro, una gestione quanto più organica possibile dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati con alcune delle migliori professionalità del mondo del lavoro italiano;

tra queste rientrano i lavoratori di Anpal servizi, società in house dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Anpal), il cui operato è indirizzato alla progettazione, alla realizzazione e alla gestione di attività ed interventi finalizzati allo sviluppo dell'occupazione sull'intero territorio nazionale, con particolare riguardo alle aree territoriali depresse ed ai soggetti svantaggiati del mercato del lavoro,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, sin dal primo provvedimento legislativo utile, di esentare gli enti equiparati alla pubblica amministrazione dall'applicazione delle disposizioni introdotte dal presente decreto-legge in materia di contratti di lavoro a tempo determinato.

G1.7

D'ALFONSO, PATRIARCA

Il Senato,

premessò che:

il decreto-legge in esame è finalizzato a introdurre misure a tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, mediante l'adozione di norme che dovrebbero contrastare il reiterato utilizzo di tipologie contrattuali diverse dai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

contrariamente agli obiettivi enunciati dal Governo, alcune disposizioni contenute nel presente provvedimento corrono il rischio di provocare distorsioni del mercato del lavoro ed effetti negativi sul fronte occupazionale;

in materia di lavoro a tempo determinato, una delle maggiori criticità è rappresentata dalla reintroduzione delle cosiddette causali in caso di rapporti lavoro superiori a 12 mesi e di proroghe e rinnovi dei contratti;

l'eccessivo irrigidimento della disciplina, con l'inserimento di condizioni eccessivamente specifiche e non facilmente individuabili, molto probabilmente provocherà un incremento del contenzioso e una conseguente minore disponibilità delle imprese a ricorrere a tale tipologia contrattuale, con inevitabili ripercussioni negative in termini di posti di lavoro;

al fine di contrastare tale possibilità e di rendere il più omogeneo possibile il quadro legislativo di riferimento, si reputa necessario operare con maggiore gradualità e propensione alla condivisione del percorso legislativo;

in particolar modo, in tema di individuazione delle causali da inserire nei contratti, è auspicabile che non vada disperso il prezioso contributo che può essere apportato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, la cui visione organica della struttura e delle dinamiche di questo ambito del mondo del lavoro può contribuire a rendere maggiormente efficaci le disposizioni del decreto-legge,

impegna il Governo:

ad adoperarsi, a decorrere dal primo provvedimento legislativo utile, allo scopo di consentire ai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, l'individuazione delle causali necessarie ai rinnovi e alle proroghe dei contratti a tempo determinato.

G1.8

PATRIARCA, D'ALFONSO

Il Senato,

premessò che:

il decreto-legge in esame è finalizzato a introdurre misure a tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, mediante l'adozione di

norme che dovrebbero contrastare il reiterato utilizzo di tipologie contrattuali diverse dai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

l'assenza di misure realmente incisive in materia di incentivi all'assunzione mediante contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, rappresenta una lacuna che rischia di compromettere l'efficacia del provvedimento in esame, generando effetti controproducenti in tema di occupazione;

si reputa necessario favorire ogni disposizione utile a facilitare la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in contratti di lavoro a tempo indeterminato, anche attraverso la previsione di misure di disincentivo in caso di mancata conversione dei rapporti di lavoro,

impegna il Governo:

ad adoperarsi, a decorrere dal primo provvedimento legislativo utile, allo scopo di prevedere la corresponsione a favore dei lavoratori impiegati con contratto a tempo determinato per un periodo non inferiore a sei mesi e per i quali il datore di lavoro non provveda alla trasformazione in contratto a tempo indeterminato, di una «indennità», definita buonuscita compensatoria, a carico del datore di lavoro e non assoggettata a contributo previdenziale.

G1.9

ANASTASI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (AS 741),

premessi che:

l'articolo 1 del decreto-legge in esame riduce la durata massima del contratto di lavoro a termine, portandola dai 36 mesi, previsti dalla normativa vigente, a 12, definendo al contempo alcune ipotesi in cui il contratto può avere una durata superiore, nel rispetto di un limite massimo di 24 mesi;

il medesimo articolo stabilisce che la sussistenza dei contratti a termine sia legata ad esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, o ad esigenze di sostituzione di altri lavoratori o connessa ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria;

inoltre, l'articolo 2, comma 01, modificando l'articolo 29, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, esclude dal campo di applicazione della disciplina del lavoro a orario ridotto e flessibile, anche i rapporti di lavoro istaurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84;

considerato che:

l'articolo 326 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, disciplina la formazione dei contratti di arruolamento del personale marittimo stabilendo che: «il contratto a tempo determinato e quello per più viaggi non possono essere stipulati per una durata superiore ad un anno; se sono stipulati per una durata superiore, si considerano a tempo indeterminato. Se, in forza di più contratti a viaggio, o di più contratti a tempo determinato, ovvero di più contratti dell'uno e dell'altro tipo, l'arruolato presta ininterrottamente servizio alle dipendenze dello stesso armatore per un tempo superiore ad un anno, il rapporto di arruolamento è regolato dalle norme concernenti il contratto a tempo indeterminato. Agli effetti del comma precedente, la prestazione del servizio è considerata ininterrotta quando fra la cessazione di un contratto e la stipulazione del contratto successivo intercorre un periodo non superiore ai sessanta giorni»;

con interpello 24/2014 il Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali era intervenuto in risposta a un quesito avanzato da Fedarlinea in ordine alla possibile applicazione della disciplina sul contratto di lavoro a termine di cui all'allora vigente decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, recante: «Attuazione della direttiva 1999I70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES», ai contratti di arruolamento a tempo determinato ed «a viaggio», previsti nel settore marittimo dagli articoli 325 e 326 del summenzionato Codice della Navigazione;

in tale contesto il Ministero aveva negato la possibilità di tale applicazione, in quanto «l'art. 326 stabilisce dei limiti evidentemente più rigorosi rispetto a quelli previsti dalle norme di diritto comune di cui al D.Lgs. n. 368/2001 (...) Nel settore del lavoro marittimo trova applicazione la disciplina contemplata in materia di contratto a termine dal Codice della Navigazione, da intendersi come disciplina speciale rispetto a quella di diritto comune»;

a dispetto di quanto nel paragrafo precedente, sembrerebbe diffusa la pratica di rinnovi di contratti a tempo determinato per impiegati nel settore marittimo e compagnie navali, pur nel rispetto del termine di sessanta giorni fra un'assunzione a termine e l'altra, al fine di celare prestazioni lavorative continuate alle dipendenze dello stesso datore di lavoro, eludendo di fatto l'applicazione delle norme sul contratto a termine previste dal Codice della Navigazione e rendendo impossibili le assunzioni a tempo indeterminato;

impegna il Governo:

anche alla luce della nuova disciplina sui contratti di lavoro a termine, a valutare l'opportunità di intervenire in materia con un'organica revisione del Titolo IV «Del contratto di arruolamento – Capo I Della formazione del contratto» del Codice della Navigazione, al fine di scongiu-

rare il reiterarsi delle pratiche in premessa e favorire la stabilizzazione degli impiegati del settore marittimo.

G1.10

NASTRI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. recante Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese,

premessò che:

il decreto trae la sua motivazione dalla straordinaria necessità e urgenza, nel tentativo di contrastare il fenomeno della crescente precarizzazione in ambito lavorativo, introducendo una serie di limiti alle tipologie contrattuali, sforzando di arginare le cosiddette «delocalizzazioni», affinché le aziende destinatarie di incentivi e aiuti restituiscano quanto ricevuto a fronte di un trasferimento delle attività produttive;

considerato che:

il fenomeno del pendolarismo, interessa una vasta platea di lavoratori con contratti di lavoro a termine i cosiddetti precari, che specie nel settore scolastico o della pubblica amministrazione, sono costretti a spostarsi quotidianamente per raggiungere il posto di lavoro;

considerato ancora che:

l'efficienza nel sistema dei trasporti rappresenta un requisito fondamentale per assicurare ai cittadini il diritto alla mobilità, in particolare nei confronti del fenomeno del pendolarismo sempre più diffuso nel Nord-Italia e in particolare nella regione Piemonte essendo direttamente interessato dalla qualità delle reti infrastrutturali e dai servizi di trasporto pubblico;

rilevato che:

il crescente numero di utenti che quotidianamente si spostano per motivi professionali o di studio, da una città all'altra o verso altre regioni, utilizzando i principali sistemi di trasporto su gomma e ferro, confermano che la domanda di trasporto locale, aumenta in tutta Italia sul fronte della quantità, a differenza della qualità dei servizi offerti che si rivelano essere scarsamente competitivi;

l'esigenza di monitorare costantemente lo spostamento e i flussi dei pendolari, che coinvolge una vastissima platea di lavoratori, professionisti e studenti universitari, (sebbene la materia del trasporto pubblico locale sia di competenza regionale, ma ciononostante rappresenta uno dei principali servizi pubblici tutelato anche a livello costituzionale) risulta urgente ed indispensabile, al fine di migliorare l'efficienza della mobilità per tutti i cittadini di spostarsi nel territorio nazionale con pari opportunità,

accedendo a un servizio che garantisca condizioni economiche e qualitative favorevoli;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare ogni provvedimento utile, anche di carattere normativo, finalizzato all'istituzione di un osservatorio permanente per i diritti dei pendolari, con funzioni consultive presso l'Autorità dei Trasporti, in grado di rappresentare il diritto degli utenti pendolari.

EMENDAMENTI

1.0.1

LAUS, PATRIARCA, PARENTE, NANNICINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. Salvi gli effetti derivanti dall'applicazione del minimale contributivo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, il periodo prestato con contratto di lavoro a tempo parziale è da considerarsi utile per intero ai fini dell'acquisizione del diritto al trattamento pensionistico. Per i contratti di lavoro a tempo parziale conclusi prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, il riconoscimento dell'anzianità contributiva utile ai soli fini del diritto al trattamento pensionistico con riferimento a periodi interamente non lavorati avviene mediante domanda da presentare all'Inps entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I trattamenti pensionistici liquidati per effetto del riconoscimento di anzianità contributiva per periodi interamente non lavorati non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione. La predetta disposizione si applica anche ai trattamenti pensionistici già maturati alla data di entrata in vigore della presente disposizione senza diritto alla corresponsione di arretrati"».

1.0.2

LAUS, NANNICINI, PARENTE, PATRIARCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Istituzione del salario minimo orario)

1. Al fine di dare attuazione al diritto di ogni lavoratore a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e di-

gnitosa, come sancito dall'articolo 36 della Costituzione, è istituito il salario minimo orario.

2. Per salario minimo orario si intende la retribuzione oraria minima che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore.

3. Il valore orario del salario di cui al comma 2 non può essere inferiore a nove euro al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e si applica a tutti i rapporti aventi per oggetto una prestazione lavorativa.

4. Il salario minimo orario è incrementato al 1° gennaio di ogni anno in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati definita dall'Istituto nazionale di statistica.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono individuati, previo accordo con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale:

a) i contratti di importo inferiore a nove euro a cui estendere le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, nonché i casi di esclusione dall'applicazione del salario minimo orario;

b) le modalità di incremento dei salari di importo superiore al salario minimo orario.

6. Le pubbliche amministrazioni non stipulano contratti né erogano contributi o finanziamenti se i soggetti con cui instaurano rapporti o a cui erogano benefici retribuiscono i propri lavoratori con compensi di importo inferiore al salario minimo orario.

7. Il mancato rispetto di quanto stabilito dal comma 6 comporta la nullità del contratto o l'esclusione dai benefici.

8. Il datore di lavoro che, in violazione delle disposizioni in materia di salario minimo orario di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, corrisponde al lavoratore compensi inferiori al salario minimo orario, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro cinquemila ad euro quindicimila.

9. Fatte salve le condizioni contrattuali di miglior favore, per i rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore della legge, il salario minimo orario si applica al livello retributivo inferiore e si procede altresì all'aumento proporzionale dei livelli retributivi superiori, secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale di cui al comma 5, fino ai successivi rinnovi».

Art. 1-bis.

1-bis.1

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1-bis. - (*Incentivi ai rapporti di lavoro stabile*). – 1. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati che

assumono a tempo indeterminato lavoratori impiegati a tempo determinato per almeno diciotto mesi è riconosciuto l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8,060 euro su base annua, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.

2. L'esonero di cui al comma precedente spetta ai datori di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, soggetti che, al 31 luglio 2018, abbiano svolto la propria attività lavorativa mediante contratti a tempo determinato per un periodo di durata complessiva pari ad almeno 18 mesi. L'esonero è riconosciuto anche nel caso in cui i periodi di lavoro a tempo determinato siano stati svolti presso un altro datore di lavoro, anche in somministrazione, e non convertiti in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

3. Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l'esonero di cui al comma 1 sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione.

4. Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

5. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 1, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore ai sensi del comma 3.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 1.500.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 1, 1-bis, della legge n. 196 del 2009 ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sopra il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle age-

volazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari all'importo di cui al precedente periodo».

1-bis.2

ROSSOMANDO, ZANDA, MISIANI, CIRINNÀ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1-bis. - (*Incentivi per la trasformazione a tempo indeterminato dei contratti a tempo determinato*). – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di favorire la trasformazione a tempo indeterminato dei contratti di lavoro a tempo determinato, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, riguardante le assunzioni di lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dei lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato, è riconosciuto in misura totale, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, ed a prescindere dall'età anagrafica del lavoratore».

1-bis.4

PARENTE, PATRIARCA, NANNICINI, LAUS

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, allo scopo di rafforzare le misure finalizzate all'occupazione stabile dei giovani, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, e con riferimento alle assunzioni di giovani di età inferiore ai trenta anni, con rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto in misura totale, per un periodo massimo di quarantotto mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.

1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 di-

cembre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese corrispondenti a detti importi.

1-ter. Qualora le misure di cui al comma 1 non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al predetto comma 1, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

1-bis.7

PATRIARCA, NANNICINI, PARENTE, LAUS

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, allo scopo di rafforzare le misure finalizzate all'occupazione stabile dei giovani, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, e con riferimento alle assunzioni di giovani di età inferiore ai trenta anni, con rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto in misura totale, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.

1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 novembre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese corrispondenti a detti importi.

1-ter. Qualora le misure di cui al comma 1 non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni e delle detra-

zioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al predetto comma 1, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

1-bis.5

PARENTE, PATRIARCA, NANNICINI, LAUS

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, allo scopo di rafforzare le misure finalizzate al lavoro stabile, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 107, della legge 27 dicembre 2017 a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, e con esclusivo riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di *part time* stipulati per lavoratori di qualsiasi età antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, e trasformati, successivamente alla decorrenza della medesima data, in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto in misura totale, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.

1-bis. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2.100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 novembre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese corrispondenti a detti importi.

1-ter. Qualora le misure di cui al comma 1 non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2019, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al predetto comma 1, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

1-bis.6

PATRIARCA, NANNICINI, PARENTE, LAUS

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, allo scopo di rafforzare le misure finalizzate al lavoro stabile, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 107, della legge 27 dicembre 2017 a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, e con esclusivo riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di part time stipulati per lavoratori di qualsiasi età antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, e trasformati, successivamente alla decorrenza della medesima data, in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto in misura totale, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.

1-bis. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2.100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 novembre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese corrispondenti a detti importi».

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

1-bis.8

PARENTE, PATRIARCA, NANNICINI, LAUS

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, allo scopo di rafforzare le misure finalizzate all’occupazione stabile dei giovani, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, e con riferimento alle assunzioni di giovani di età inferiore ai trenta anni, con rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto in misura totale, per un periodo massimo di quarantotto

mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.

1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 dicembre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese corrispondenti a detti importi».

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

1-bis.9

PATRIARCA, NANNICINI, PARENTE, LAUS

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, allo scopo di rafforzare le misure finalizzate all'occupazione stabile dei giovani, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, e con riferimento alle assunzioni di giovani di età inferiore ai trenta anni, con rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto in misura totale, per un periodo massimo di quarantotto mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.

1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 novembre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese corrispondenti a detti importi».

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

1-bis.10

SICLARI, PEROSINO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privato che negli anni 2019 e 2020 assumono lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Tale esonero si applica anche ai datori di lavoro che negli anni 2019 e 2020 convertono i contratti a tempo determinato in essere con i lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, valutato in 48 milioni di euro per l'anno 2019, 189 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 e 10 milioni a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche.

1-bis.3

PATRIARCA, NANNICINI, PARENTE, LAUS

Al comma 1, sostituire le parole da: «Al fine» fino a: «trentacinquesimo anno di età» con le seguenti: «Allo scopo di rafforzare le misure finalizzate all'occupazione stabile, ai datori di lavoro privato che negli anni 2019 e 2020 che assumono lavoratori di qualsiasi età, con esclusione del settore agricolo, dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico,» e sostituire la parola: «3000» con la seguente: «8060».

Conseguentemente dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 5 .500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razio-

nalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 novembre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese corrispondenti a detti importi.

1-ter. Qualora le misure di cui al comma 2 non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al comma 1, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

Conseguentemente sopprimere i commi 2 e 3.

1-bis.11

PATRIARCA, NANNICINI, PARENTE, LAUS

Al comma 1 sostituire la parola: «trentacinquesimo» con la seguente: «trentesimo».

1-bis.12

PATRIARCA, NANNICINI, PARENTE, LAUS

Al comma 1 sostituire la parola: «trentasei» con la seguente: «quarantotto».

1-bis.13

LAUS, NANNICINI PATRIARCA, PARENTE

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

1-bis.16

PARENTE, NANNICINI, PATRIARCA, LAUS

Al comma 3, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «centoventi giorni».

1-bis.18

PATRIARCA, NANNICINI, PARENTE, LAUS

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

1-bis.19

PATRIARCA, NANNICINI, PARENTE, LAUS

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019, allo scopo di favorire lo sviluppo della ricerca e lo stabile inserimento nel mondo del lavoro dei ricercatori, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dei dottori di ricerca con titolo riconosciuto con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con esclusione dei contratti di apprendistato, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 novembre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese corrispondenti a detti importi.

3-quater. Qualora le misure di cui al comma 3-ter non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al predetto comma 3-bis, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

1-bis.20

LAUS, PATRIARCA, NANNICINI, PARENTE

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«*3-bis.* A decorrere dal 1° gennaio 2019, allo scopo di favorire lo sviluppo della ricerca e lo stabile inserimento nel mondo del lavoro dei ricercatori, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dei dottori di ricerca con titolo riconosciuto con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con esclusione dei contratti di apprendistato, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma *3-bis*, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 dicembre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese corrispondenti a detti importi».

1-bis.21

PARENTE, PATRIARCA, NANNICINI, LAUS

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019, allo scopo di favorire lo sviluppo della ricerca e lo stabile inserimento nel mondo del lavoro dei ricercatori, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dei dottori di ricerca con titolo riconosciuto con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con esclusione dei contratti di apprendistato, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 novembre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese corrispondenti a detti importi».

1-bis.22

PATRIARCA, NANNICINI, PARENTE, LAUS

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Qualora le misure di cui al comma 1 non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al comma 1, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevenendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

1-bis.23

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-bis. Alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, comma 100 le parole: "del 50 cento" sono sostituite con le seguenti: "del 100 per cento" e le parole: "pari a 3.000 euro" sono sostituite con le seguenti: "pari a 6.000 euro".

6-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1.000 milioni di euro annui si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 1.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

1-bis.24

PATRIARCA, NANNICINI, PARENTE, LAUS

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Al comma 100 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "del 50 cento" sono sostituite con le seguenti: "del 100 per cento" e le parole: "pari a 3.000 euro" sono sostituite con le seguenti: "pari a 6.000 euro".

6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 1.000 milioni di euro annui si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 1.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

1-bis.25

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Al comma 100 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, comma 100, le parole: "del 50 cento" sono sostituite con le seguenti: "del 75 per cento" e le parole: "pari a 3.000 euro" sono sostituite con le seguenti: "pari a 4.500 euro".

6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 500 milioni di euro annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

1-bis.26

PARENTE, NANNICINI, PATRIARCA, LAUS

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Al comma 100 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, comma 100, le parole: «del 50 cento» sono sostituite con le seguenti: «del 75 per cento» e le parole: «pari a 3.000 euro» sono sostituite con le seguenti: «pari a 4.500 euro».

6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 500 milioni di euro annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

1-bis.27

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° settembre 2018, per i contratti di apprendistato di cui all'articolo 41, comma 2, lettera a) e c) del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 stipulati a decorrere dalla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro privati uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n.296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.

6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5.560.000 euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del "Fondo speciale di parte corrente" iscritto ai fini del bilancio triennale 2018-2020 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

1-bis.28

LAUS, NANNICINI, PATRIARCA, PARENTE

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° settembre 2018, per i contratti di apprendistato di cui all'articolo 41, comma 2, lettere a) e c) del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 stipulati a decorrere dalla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro privati uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.

6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5.560.000 euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del "Fondo speciale di parte corrente" iscritto ai fini del bilancio triennale 2018-2020 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

ORDINE DEL GIORNO

G1-bis.1

ROMAGNOLI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» (AS 741);

premesso che:

l'articolo 1-*bis* del decreto-legge in esame prevede un esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privato che assumono lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, al fine di promuovere e favorire l'occupazione giovanile stabile;

considerato che:

appare utile e opportuno prevedere la possibilità di attuare misure volte a favorire l'assunzione di lavoratori di età superiore ai 35 anni;

impegna il Governo:

a prevedere, compatibilmente con le risorse economiche che nel futuro si renderanno disponibili, il riconoscimento, per i datori di lavoro privato, di misure volte a favorire l'assunzione di lavoratori al di sopra del trentacinquesimo anno di età, in linea con lo spirito del decreto-legge 12 luglio 2018, n.87, che ha come obiettivo la tutela della dignità dei lavoratori e il contrasto dei fenomeni di crescente precarizzazione in ambito lavorativo.

EMENDAMENTI

1-bis.0.100 (già 1-bis.14)

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI,
MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.1.

(Incentivo all'occupazione stabile)

1. Con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati alla data di conversione in legge del presente decreto-legge, le somme restituite in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 2, comma 30, della legge, 28 dicembre 2012, n. 92 sono maggiorate del cinque per cento».

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 2, secondo periodo, pari a 300 milioni di euro annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1-bis.0.101 (già 1-bis.15)

PATRIARCA, NANNICINI, PARENTE, LAUS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.1.

(Incentivo all'occupazione stabile)

1. Con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le somme restituite in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 2, comma 30, della legge, 28 dicembre 2012, n. 92 sono maggiorate del cinque per cento».

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 2, secondo periodo, pari a 300 milioni di euro annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati»;

al titolo sostituire le parole: «incremento contribuzione contratto a tempo determinato» con le seguenti: «incentivo alla stabilizzazione del rapporto lavorativo».

1-bis.0.7

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.1.

(Incentivi all'occupazione stabile e riduzione del cuneo fiscale)

1. Al fine di incentivare l'occupazione stabile, a decorrere dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge e per la durata dei successivi cinque anni, agli oneri contributivi per i rapporti di lavoro a tempo

indeterminato derivanti dalla trasformazione di contratti di lavoro a termine già attivati alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, si applicano le seguenti misure di riduzione:

a) trenta per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei primi dodici mesi dalla data di trasformazione del contratto;

b) venti per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei dodici mesi successivi al periodo di cui alla lettera *a)*;

e) dieci per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei trentasei mesi successivi al periodo di cui alla lettera *b)*.

2. Al fine di promuovere il rilancio dei consumi, a decorrere dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, ai redditi da lavoro derivanti dai rapporti di cui al comma 1 le aliquote IRPEF stabilite dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono applicate con le seguenti riduzioni:

a) cinquanta per cento per la durata dei primi dodici mesi di rapporto lavorativo;

b) trenta per cento per la durata dodici mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera *a)*;

c) venti per cento per la durata dei trentasei mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera *b)*.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 2.000 milioni di euro annui si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 2.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

1-bis.0.8

PATRIARCA, NANNICINI, PARENTE, LAUS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.1.

(Incentivi all'occupazione stabile e riduzione del cuneo fiscale)

1. Al fine di incentivare l'occupazione stabile, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per la durata dei successivi cinque anni, agli oneri contributivi per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato derivanti dalla trasformazione di contratti di lavoro a termine già attivati alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, si applicano le seguenti misure di riduzione:

a) trenta per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei primi dodici mesi dalla data di trasformazione del contratto;

b) venti per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei dodici mesi successivi al periodo di cui alla lettera a);

e) dieci per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei trentasei mesi successivi al periodo di cui alla lettera b).

2. Al fine di promuovere il rilancio dei consumi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai redditi da lavoro derivanti dai rapporti di cui al comma 1 le aliquote IRPEF stabilite dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono applicate con le seguenti riduzioni:

a) cinquanta per cento per la durata dei primi dodici mesi di rapporto lavorativo;

b) trenta per cento per la durata dodici mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera a);

c) venti per cento per la durata dei trentasei mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera b).

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 2.000 milioni di euro annui si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 2.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono

stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

1-bis.0.9

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.1.

(Incentivi all'occupazione stabile e riduzione del cuneo fiscale)

1. Al fine di incentivare l'occupazione stabile, a decorrere dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge e per la durata dei successivi cinque anni, agli oneri contributivi per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato derivanti dalla trasformazione di contratti di lavoro a termine già attivati alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, si applicano le seguenti misure di riduzione:

a) venticinque per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei primi dodici mesi dalla data di trasformazione del contratto;

b) quindici per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei dodici mesi successivi al periodo di cui alla lettera *a)*;

c) dieci per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei trentasei mesi successivi al periodo di cui alla lettera *b)*.

2. Al fine di promuovere il rilancio dei consumi, a decorrere dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, ai redditi da lavoro derivanti dai rapporti di cui al comma 1 le aliquote IRPEF stabilite dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono applicate con le seguenti riduzioni:

a) quaranta per cento per la durata dei primi dodici mesi di rapporto lavorativo;

b) venticinque per cento per la durata dodici mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera *a)*;

c) quindici per cento per la durata dei trentasei mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera *b)*.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1.500 milioni di euro annui si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione,

esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 1.500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

1-bis.0.10

PARENTE, NANNICINI, PATRIARCA, LAUS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.1.

(Incentivi all'occupazione stabile e riduzione del cuneo fiscale)

1. Al fine di incentivare l'occupazione stabile, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per la durata dei successivi cinque anni, agli oneri contributivi per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato derivanti dalla trasformazione di contratti di lavoro a termine già attivati alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, si applicano le seguenti misure di riduzione:

a) venticinque per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei primi dodici mesi dalla data di trasformazione del contratto;

b) quindici per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei dodici mesi successivi al periodo di cui alla lettera *a)*;

c) dieci per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei trentasei mesi successivi al periodo di cui alla lettera *b)*.

2. Al fine di promuovere il rilancio dei consumi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai redditi da lavoro derivanti dai rapporti di cui al comma 1 le aliquote IRPEF stabilite dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono applicate con le seguenti riduzioni:

a) quaranta per cento per la durata dei primi dodici mesi di rapporto lavorativo;

b) venticinque per cento per la durata dodici mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera *a)*;

c) quindici per cento per la durata dei trentasei mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera b).

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1.500 milioni di euro annui si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 1.500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

1-bis.0.6

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.1.

(Incentivi per contratti a tempo indeterminato)

1. Alle imprese e i datori di lavoro che assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2019, è riconosciuto per un periodo sperimentale di diciotto mesi, l'esenzione dal versamento dei contributi previdenziali, entro l'importo di 3.500 euro annui.

2. Agli oneri finanziari della presente disposizione si provvede, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, di esclusione e di favore fiscali di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla tabella 1 dello stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione sono modificati, soppressi o ridotti, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 300 milioni di euro per l'anno 2019. Ove la disposizione del primo periodo non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

1-bis.0.12

NANNICINI, PARENTE, PATRIARCA, LAUS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.1.

(Riduzione strutturale del costo del lavoro e del cuneo fiscale per i nuovi assunti Fiscalizzazione totale degli oneri sociali impropri)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, per i nuovi assunti da un datore di lavoro privato con contratto di lavoro a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, l'aliquota di contribuzione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) a carico del lavoratore è ridotta di un punto percentuale, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Per le assunzioni ammesse all'incentivo di cui al comma 1, i datori di lavoro, ove non già esenti, sono esonerati dal versamento del contributo per il finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare (ex C.U.A.F.). Le relative prestazioni sono erogate, alle condizioni vigenti, a valere sulla Gestione degli interventi assistenziali (GIAS).

3. Per le assunzioni ammesse agli incentivi all'occupazione giovanile di cui all'articolo I-bis e all'articolo 1, commi da 100 a 108 e 893, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'aliquota ridotta e l'esonero contributivo di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal mese successivo a quello di scadenza dei predetti incentivi.

4. L'aliquota ridotta e l'esonero contributivo di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nei casi di conversione, successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato e di trasformazione di un contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato.

5. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi del presente articolo e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2019, 850 milioni di euro per l'anno 2020, 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, 1.500 a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 novembre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese corrispondenti a detti importi. Qualora le misure di cui al secondo periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle

Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al primo periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

1-bis.0.1

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.1.

(Incentivi in favore degli apprendisti assunti con contratto a tempo indeterminato)

1. Con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato decorrenti dal 1° settembre 2018 e non oltre il 31 dicembre 2023 a seguito di contratti di apprendistato di cui all'articolo 41, comma 2, lettera a) e c) del capo V del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 è riconosciuto l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero di cui al presente comma rappresenta una dote contributiva in capo all'apprendista per la successiva assunzione a tempo indeterminato e la sua fruizione è garantita presso qualsiasi datore di lavoro che sottoscriva il rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10.368.000 euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del "Fondo speciale di parte corrente" iscritto ai fini del bilancio triennale 2018-2020 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

1-bis.0.4

PATRIARCA, NANNICINI, PARENTE, LAUS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.1.

(Incentivi all'occupazione degli adulti over 55)

1. Alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 101 è aggiunto il seguente:

"101-bis. L'esonero spetta, altresì, con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata ai sensi dei commi da 100 a 108 e da 113 a 115, abbiano compiuto il cinquantaciquesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nei tre anni precedenti".

2. L'esonero di cui al comma 101-bis della legge 27 dicembre 2017 n. 205, si applica ai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato attivati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3. Agli oneri derivanti dal comma 101-bis della legge 27 dicembre 2017, n. 205 pari a 1.000 milioni di euro annui si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 1.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

1-bis.0.5

LAUS, NANNICINI, PATRIARCA, PARENTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.1.

(Incentivi all'occupazione degli adulti over 50)

1. Alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 101 è aggiunto il seguente:

"101-bis. L'esonero spetta, altresì, con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata ai sensi dei commi da 100

a 108 e da 113 a 115, abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nei tre anni precedenti".

2. L'esonero di cui al comma 101-*bis* della legge 27 dicembre 2017 n. 205, si applica ai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato attivati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3. Agli oneri derivanti dal comma 101-*bis* della legge 27 dicembre 2017, n. 205 pari a 1.000 milioni di euro annui si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 1.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

1-bis.0.2

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.1.

(Incentivi all'occupazione degli adulti aver 50)

1. Alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 101 è aggiunto il seguente:

"101-*bis*. L'esonero spetta, altresì, con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata ai sensi dei commi da 100 a 108 e da 113 a 115, abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo datore di lavoro nei tre anni precedenti".

2. L'esonero di cui al comma 101-*bis* della legge 27 dicembre 2017 n. 205, si applica ai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato attivati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3. Agli oneri derivanti dal comma 101-*bis* della legge 27 dicembre 2017, n. 205 pari a 1.000 milioni di euro annui si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione com-

plessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 1.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

1-*bis*.0.3

PATRIARCA, NANNICINI, PARENTE, LAUS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.1.

(Incentivi all'occupazione dei giovani under 30)

1. Alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 101 è aggiunto il seguente:

"101-*bis*. L'esonero spetta, altresì, con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata ai sensi dei commi da 100 a 108 e da 113 a 115, non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nei tre anni precedenti".

2. L'esonero di cui al comma 101-*bis* della legge 27 dicembre 2017 n. 205, si applica ai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato attivati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3. Agli oneri derivanti dal comma 101-*bis* della legge 27 dicembre 2017, n. 205 pari a 1.000 milioni di euro annui si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 1.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

1-bis.0.11

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.1.

(Proroga delle agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno)

1. Le disposizioni di cui dall'articolo 1, commi 893 e 894, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 relative alle agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno sono ulteriormente prorogate per l'anno 2019.

2. Ai fini di cui al comma 1 i programmi operativi nazionali cofinanziati dal Fondo sociale europeo ed i programmi operativi complementari possono introdurre per l'anno 2019, nell'ambito degli specifici obiettivi previsti dalla relativa programmazione, misure complementari volte all'assunzione di giovani entro i 35 anni di età o con almeno 35 anni, a condizione che non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna».

1-bis.0.16

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.1.

(Sgravio contributivo per garantire l'inserimento nel mercato del lavoro di donne vittime di violenza di genere o domestica)

1. Al fine di garantire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro a donne vittime di violenza di genere o domestica, ai datori di lavoro ed alle cooperative sociali che, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, decorrenti dal 1° gennaio 2019, assumono donne vittime di violenza di genere o domestica, debitamente certificate dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio, di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi e nel limite massimo di un importo pari a 3.250 euro su base annua, un contributo a titolo di sgravio delle aliquote per l'assicurazione obbliga-

toria previdenziale ed assistenziale dovute relativamente alle suddette lavoratrici, entro il limite di spesa di 3 milioni di euro per il 2019, di 4,2 milioni di euro per il 2020, di 6,4 milioni di euro per il 2021, e di 7,5 milioni di euro a decorrere dal 2022, a valere su quota parte dei maggiori introiti derivanti dalla disposizione di cui al successivo comma 3.

2. Ai fini di cui al precedente comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i criteri di assegnazione dello sgravio di cui al comma 1 e di ripartizione delle risorse di cui al successivo comma 3.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata a decorrere dal 1° gennaio 2019 la misura del *payout* sull'ammontare delle vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)* del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate erariali pari a circa 3 milioni di euro per l'anno 2019, 4,2 milioni di euro per l'anno 2020, 6,4 milioni di euro per l'anno 2021, e di 7,5 milioni di euro a decorrere dal 2022».

1-bis.0.17

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.1.

(Esonero contributivo per favorire l'occupazione femminile stabile nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna)

1. Al fine di favorire l'occupazione femminile stabile e dignitosamente retribuita e di contrastare lo squilibrio occupazionale di genere nei diversi territori e settori occupazionali del Paese è istituito presso la Presidenza del Consiglio – Dipartimento per le Pari Opportunità un fondo denominato "Fondo per promuovere l'occupazione femminile" con una dotazione pari a circa a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, alimentato dal maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al successivo comma 3.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2019, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, i datori di lavoro che assumono donne nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, sono esonerati, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, dal versamento del 40 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei medesimi, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo pari

a 3.250 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. Ai relativi oneri pari a 195 milioni di euro nel 2019, 312 milioni nel 2020, 267 milioni nel 2021 e in 300 milioni a decorrere dal 2022, si provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno, di quota parte del maggior gettito derivante al Fondo di cui al comma 1 dalla disposizione di cui al successivo comma 4.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 2018, sono stabilite le modalità di fruizione dell'esonero di cui al precedente comma 2.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la misura del *payout* applicato all'ammontare delle vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)* del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate erariali pari a circa 300 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2019».

1-bis.0.18

SICLARI, PEROSINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.1.

(Esonero contributivo per favorire le imprese in crisi)

1. Al fine di attenuare gli effetti della crisi ed evitare licenziamenti economici, alle imprese, che negli ultimi due esercizi abbiano subito una consistente riduzione del fatturato ovvero degli utili, è riconosciuto, per un periodo massimo di quarantotto mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con inclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per i dipendenti a tempo indeterminato già assunti alla data del 31 dicembre 2017.

2. Con Decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali e dello sviluppo economico, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge saranno determinate le soglie percentuali di riduzione del fatturato ovvero degli utili da considerare consistenti.

3. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutato in 18 milioni di euro per il 2018, 23,5 milioni di euro per l'anno 2019, 51,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 e 9,8 milioni a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte cor-

rente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche».

1-bis.0.19

SICLARI, PEROSINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.1.

(Esonero contributivo per favorire le imprese che investono nelle Regioni del Sud Italia)

1 .Al fine di attenuare di rilanciare gli investimenti nelle Regioni del Sud Italia, alle imprese che investono in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna nei settori turistico ed agroalimentare, è riconosciuto, per un periodo massimo di 72 mesi dall'inizio dell'attività di investimento, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con inclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, fino alla concorrenza dell'intero investimento realizzato.

2. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutato in 23,5 milioni di euro per l'anno 2018, 51,8 milioni di euro per il 2018, 34,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 e 14 milioni a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche».

1-bis.0.13

PATRIARCA, NANNICINI, LAUS, PARENTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.1.

(Norme in materia di estensione delle tutele al lavoro tramite piattaforme digitali)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 1 è sostituito con il seguente: "1. A far data dal 1 gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. In mancanza di accordi collettivi di cui al comma 2, lettera a) e a far data dal 1 gennaio 2019, la disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nei casi in cui le modalità di esecuzione sono organizzate dal committente attraverso strumenti o procedure informatizzate"».

1-bis.0.14

NANNICINI, PARENTE, PATRIARCA, LAUS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.1.

(Buonuscita compensatoria)

1. In caso di mancata trasformazione in contratti a tempo indeterminato dei contratti a tempo determinato e dei contratti di somministrazione a tempo determinato, i datori di lavoro privati sono tenuti al pagamento di un'indennità denominata "buonuscita compensatoria", non assoggettata a contribuzione previdenziale, di importo pari a due giorni dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni mese successivo al sesto mese d'anzianità di servizio. Per le frazioni di mese d'anzianità di servizio, la buonuscita è riproporzionata di conseguenza e le frazioni di giorno sono arrotondate all'unità. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la buonuscita compensatoria è assimilata al trattamento di fine rapporto».

1-bis.0.15

NANNICINI, PARENTE, PATRIARCA, LAUS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.1.

(Buonuscita compensatoria)

1. In caso di mancata trasformazione in contratti a tempo indeterminato dei contratti a tempo determinato, conclusi anche per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, compresi i periodi di missione, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato, i datori di lavoro privati sono tenuti al pagamento di un'indennità denominata "buonuscita compensatoria", non assoggettata a contribuzione previdenziale, di importo pari a due giorni dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni mese successivo al sesto mese d'anzianità di servizio. Per le frazioni di mese d'anzianità di servizio, la buonuscita è riproporzionata di conseguenza e le frazioni di giorno sono arrotondate all'unità. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la buonuscita compensatoria è assimilata al trattamento di fine rapporto».

1-bis.0.20

LONARDO, TOFFANIN, CONZATTI, FLORIS, PEROSINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.1.

(Fondo di solidarietà aziendale)

1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo di solidarietà aziendale, con una dotazione pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, finalizzato all'agevolazione delle imprese che assumono persone che abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età, prive di impiego e che non percepiscono misure di sostegno al reddito.

2. Il Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua la tipologia dell'agevolazione di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità per l'accesso alla stessa.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 2.

2.1

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

Sopprimere l'articolo.

2.2

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Sopprimere l'articolo.

2.3

PARENTE, NANNICINI, PATRIARCA, LAUS

Al comma 01, capoverso comma 2, dopo le parole: «di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223,», aggiungere le seguenti: «di lavoratori assunti a tempo indeterminato,».

2.4

PATRIARCA, NANNICINI, LAUS, PARENTE

Sostituire il comma 02 con il seguente:

«2. All'articolo 31, comma 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo le parole: "limiti quantitativi individuati dai contratti collettivi applicati dall'utilizzatore" aggiungere le parole: ", in ogni caso senza eccedere il 15 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di riferimento."».

Conseguentemente,

- a) *sopprimere il comma 1;*
 - b) *sopprimere il comma 1-ter.*
-

2.5

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

Al comma 02, capoverso comma 2 dopo le parole: «di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223,»; aggiungere le seguenti: «di lavoratori assunti a tempo indeterminato,».

2.6

PATRIARCA, NANNICINI, PARENTE, LAUS

Al comma 1, dopo le parole: «rapporto di lavoro tra» aggiungere la seguente: «singolo».

Conseguentemente al medesimo comma, sostituire le parole da: «alla disciplina» fino alla fine del periodo con le seguenti: «, per quanto compatibile, alla disciplina di cui al Capo III. Nell'ambito di tale rapporto, le disposizioni previste dagli articoli 19, commi 1, 2, 3, e 21 sono riferite limitatamente a ciascun utilizzatore. Sono escluse in ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 23 e 24».

2.7

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

Al comma 1, alla parola: «somministratore» premettere la seguente: «singolo».

Conseguentemente al medesimo comma sostituire le parole da: «è soggetto alla disciplina» fino alla fine del periodo con le seguenti: «è soggetto, per quanto compatibile, alla disciplina di cui al Capo III. Nell'ambito di tale rapporto, le disposizioni previste dagli articoli 19, commi 1, 2, 3, e 21 sono riferite limitatamente a ciascun utilizzatore. Sono escluse in ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 23 e 24».

2.8

LAUS, NANNICINI, PATRIARCA, PARENTE

Al comma 1, dopo le parole: «di cui al Capo III» aggiungere le seguenti: «per quanto compatibile e ove non in contrasto con gli articoli da 30 a 40;».

Conseguentemente al medesimo comma, sostituire le parole: «21, comma 2,» con le seguenti: «19, 21,».

2.9

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «di cui al Capo III» inserire le seguenti: «per quanto compatibile e ove non in contrasto con gli articoli da 30 a 40;»;*

b) *dopo le parole: «di cui agli articoli» inserire le seguenti: «19, 21».*

2.10

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

Al comma 1, sostituire da: «delle disposizioni fino alla fine» con le seguenti: «delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, e delle dispo-

sizioni di cui agli articoli 21, comma 01, primo periodo, e commi 2, 23 e 24».

2.11

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

Al comma 1, dopo le parole: «con esclusione delle disposizioni» inserire le seguenti: «in materia di condizioni causali di cui agli articoli 19, commi 1 e 4, e 21, comma 01, nonché delle disposizioni».

2.12

PATRIARCA

Al comma 1, dopo le parole: «con esclusione delle disposizioni» inserire le seguenti: «in materia di condizioni causali di cui agli articoli 19, commi 1 e 4, e 21, comma 01, nonché delle disposizioni».

2.13

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

Al comma 1, dopo le parole: «con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli» aggiungere le seguenti: «19, commi 1 e 4».

2.14

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

Al comma 1, sostituire le parole: «articoli 21, comma 2, 23 e 24» con le seguenti: «articoli 19, comma 2, 23 e 24».

2.15

PATRIARCA, NANNICINI, PARENTE, LAUS

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui agli articoli 21, comma 2» con le seguenti: «in materia di condizioni causali di cui agli articoli 19,

commi 1 e 4, e 21, comma 01 e di riassunzione di cui all'articolo 21, comma 2, nonché delle disposizioni di cui agli articoli».

2.16

PARENTE, NANNICINI, PATRIARCA, LAUS

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui agli articoli 21, comma 2» con le seguenti: «in materia di condizioni causali di cui agli articoli 19, commi 1 e 4, e 21, comma 01, nonché delle disposizioni di cui agli articoli».

2.17

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Al comma 1, dopo le parole: «di cui agli articoli», aggiungere le seguenti: «19, comma 1».

2.18

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Al comma 1, dopo le parole: «di cui agli articoli», aggiungere le seguenti: «19, comma 2».

2.19

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1.1 All'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, al secondo periodo, alle parole: "Tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto" sono premesse le seguenti: "Con esclusione del licenziamento,"».

2.20

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1.1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, e dall'articolo 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, l'utilizzatore può ricorrere al contratto di somministrazione a tempo determinato soltanto se ricorrono le causali previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1) del presente decreto».

2.0.1

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2.1.

(Disciplina del lavoro accessorio)

1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative nel settore del lavoro domestico che non danno luogo, nel corso di un anno civile e con riferimento alla totalità dei committenti, a più di dieci giornate lavorative al mese.

2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese per il settore di cui al comma 1, nel limite complessivo di sette giornate per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.

3. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono disciplinate le modalità di acquisto dei buoni».

2.0.2

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2.1.

Disciplina del lavoro accessorio nel turismo)

1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative nel settore del turismo che non danno luogo, nel corso di un anno civile e con riferimento alla totalità dei committenti, a più di dieci giornate lavorative al mese.

2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, nel settore di cui al comma 1, nel limite complessivo di sette giornate per anno civile, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

3. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso:

- a) le aziende che impiegano fino a quindici dipendenti;
- b) le aziende che impiegano più di quindici dipendenti esclusivamente in favore di soggetti disoccupati, percettori di trattamenti pensionistici o inoccupati.

4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui alla presente legge sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo esso di soggiorno.

5. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti imprenditori e professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più *carnet* di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio. I committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni presso le rivendite autorizzate.

6. Per il valore nominale dei buoni orari di cui al comma 1 si fa riferimento alla retribuzione stabilita per prestazioni di natura analoga da parte dei rispettivi contratti nazionali di lavoro. In assenza di questi ultimi, il valore nominale è fissato in per ogni ora lavorativa prestata.

7. I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione e per un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi, a comunicare alla direzione territoriale del lavoro competente e all'INPS, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, l'orario di termine del lavoro ed il luogo della prestazione.

8. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 11. Il compenso è esente da qualsiasi

imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

9. Fermo restando quanto disposto al comma 10, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene un importo, a titolo di rimborso spese, tale che il valore nominale di ogni buono lavoro emesso sia di euro 11,00 esclusivamente nei casi di mancanza o inapplicabilità dei contratti collettivi nazionali di lavoro. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

10. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, impiegate nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari.

11. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con proprio decreto il concessionario del servizio e regola i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 9 e delle relative coperture assicurative e previdenziali.»

2.0.3

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2.1.

(Modifica dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300)

1. L'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente: "Art. 18. - *(Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo)*. - 1. Per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro, il regime di tutela nel caso di licenziamento individuale illegittimo è disciplinato dal presente articolo.

2. Il giudice ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro con la sentenza con la quale:

a) dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108, ovvero intimato per ritorsione o rappresaglia, ovvero ancora in concomitanza col matrimonio ai sensi dell'articolo 35 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o in violazione dei divieti di licenziamento di cui all'articolo 54, commi 1, 6, 7 e 9, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, o perché riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge o determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell'articolo 1345 del codice civile;

b) annulla il licenziamento in quanto accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa adottati dal datore di lavoro per insussistenza del fatto contestato, ovvero perché esso non è stato commesso dal lavoratore o comunque non è a lui imputabile, ovvero perché non costituisce infrazione rilevante sul piano disciplinare, ovvero perché rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dell'articolo 2106 del codice civile ovvero sulla base dei contratti collettivi o dei codici disciplinari applicabili;

c) dichiara inefficace il licenziamento perché intimato in forma orale, o per mancanza della motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n. 604, o perché la condotta è stata contestata al lavoratore in modo generico o non immediato, o per violazione della procedura di cui all'articolo 7 della presente legge.

3. Il giudice, con la sentenza di cui al comma 2, condanna il datore di lavoro anche al risarcimento del danno subito dal lavoratore a causa del licenziamento di cui sia stata accertata l'illegittimità, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato inoltre, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, maggiorati degli interessi nella misura legale.

4. La contribuzione dovuta ai sensi dell'ultimo periodo del comma 3 è pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dal licenziamento illegittimo e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative. In quest'ultimo caso, qualora i contributi afferiscano ad altra gestione previdenziale, essi sono imputati d'ufficio alla gestione corrispondente all'attività lavorativa svolta dal dipendente licenziato, con addebito dei relativi costi al datore di lavoro.

5. Con la sentenza di cui al comma 2, il giudice condanna altresì il datore di lavoro al pagamento di una somma da corrispondere al lavoratore in caso di inosservanza o di ritardo nel procedere all'effettiva reintegrazione. Tale somma non può essere inferiore alla retribuzione globale di fatto dovuta per il periodo di mancata reintegrazione e non è ripetibile anche in caso di successiva riforma del provvedimento di reintegrazione.

6. Il giudice applica la medesima disciplina di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 nell'ipotesi in cui accerti il difetto di giustificazione del licenziamento intimato, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, per inidoneità fisica o psichica del lavoratore, ovvero nel caso in cui il licenziamento sia stato intimato in violazione dell'articolo 2110, secondo comma, del codice civile.

7. Nei casi di cui al comma 2, lettera *a*), il giudice condanna il datore di lavoro oltre che al pagamento delle sanzioni di legge previste per l'omessa contribuzione di cui ai commi 3 e 4, anche al pagamento al Fondo pensioni lavoratori dipendenti di una somma variabile da una a tre mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, sulla base del comportamento da lui mantenuto in relazione al licenziamento, anche in sede processuale, e alla dimensione dell'impresa. Nel caso di licenziamento discriminatorio, il giudice ordina altresì la pubblicazione della sentenza di reintegrazione ai sensi dell'articolo 120 del codice di procedura civile.

8. La tutela prevista contro i licenziamenti illegittimi ai sensi del comma 2, lettera *a*), si applica anche ai dirigenti.

9. Qualora il datore di lavoro occupi fino a quindici dipendenti, nel caso in cui il giudice accerti:

a) con riferimento al comma 2, lettera *b*), che il fatto contestato ai fini del licenziamento rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa di particolare gravità, ovvero;

b) con riferimento al comma 2, lettera *c*), che ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa, ma il licenziamento è inefficace per una delle ragioni ivi indicate, il giudice stesso, valutate ed esplicitate le specifiche condizioni ambientali e relazionali in cui dovrebbe svolgersi il rapporto di lavoro:

1) applica la disciplina reintegratoria di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, oppure;

2) condanna il datore di lavoro a reintegrare il lavoratore ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 5, o, in mancanza, a versare al lavoratore, a titolo di risarcimento del danno, una somma commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello della sentenza, che non potrà in ogni caso essere inferiore a cinque mensilità della predetta retribuzione, nonché un'ulteriore somma forfettaria pari a quindici mensilità di tale retribuzione.

10. Nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il giudice, acquisite d'ufficio le informazioni e osservazioni delle associazioni sindacali registrate che hanno partecipato alla procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604:

a) applica la disciplina reintegratoria di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 nell'ipotesi in cui accerti l'insussistenza delle ragioni poste a base del licenziamento ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604;

b) nelle altre ipotesi in cui accerti che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo oggettivo, o nel caso in cui il datore di lavoro non dimostri di non poter ragionevolmente utilizzare il dipendente interessato in altre mansioni equivalenti o, in mancanza, inferiori, col limite del rispetto della dignità del lavoratore, può, tenuto conto della capacità economica del datore di lavoro:

1) applicare la disciplina reintegratoria di cui ai commi 2, 3, 4 e 5;

2) in alternativa e con obbligo di specifica motivazione di tale scelta, dichiarare risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condannare il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di quarantotto mensilità, ovvero tra un minimo di sei e un massimo di trentasei per i datori di lavoro che occupino più di quindici dipendenti, dell'ultima retribuzione globale di fatto;

c) qualora, nel corso del giudizio, accerti che il licenziamento è stato determinato dalle ragioni di cui al comma 2 o al comma 6, applica le relative tutele.

11. Ai fini della determinazione dell'indennità risarcitoria di cui al comma 10, lettera *b)*, numero 2), il giudice tiene conto oltre che della capacità economica dell'impresa, delle condizioni sociali e familiari del lavoratore nonché di quelle del mercato locale del lavoro, delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento delle parti nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, desumibile anche dal verbale redatto in sede di commissione provinciale di conciliazione.

12. In tutti i casi in cui il giudice abbia ordinato, ai sensi dei commi che precedono, la reintegrazione, al lavoratore è data la facoltà, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto, di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza, o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione. Salvo il caso in cui il lavoratore abbia richiesto la predetta indennità sostitutiva, il rapporto di lavoro si intende risolto qualora non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro.

13. Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purché effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione

maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente articolo.

14. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.

15. L'ordinanza di cui al comma 14 può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma, del codice di procedura civile. L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.

16. Il lavoratore che intenda agire in giudizio al fine di ottenere il provvedimento di cui al comma 2 è tenuto ad esperire preventivamente il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile.

17. Nei casi di condanna del datore di lavoro alla trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato e nei casi di condanna alla trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato nei confronti dell'utilizzatore o del somministratore si applicano i commi 3 e 4 del presente articolo.

18. All'articolo 2, comma 1, primo periodo, della legge 3 aprile 2001, n. 142, le parole: "con esclusione dell'articolo 18 ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo" sono sostituite dalle seguenti: "ivi compreso l'articolo 18, il quale si applica anche ogni volta che all'annullamento della delibera di esclusione del socio consegua l'annullamento del suo licenziamento".

19. Il presente articolo, ad eccezione dei commi 10, 11, 17 e 18, si applica anche ai lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni.

2. Il regime di tutela previsto dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applica anche ai contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e a quelli per i quali non sono ancora decorsi i termini per l'impugnazione del licenziamento».

Art. 2-bis.

2-bis.1

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Sopprimere l'articolo.

2-bis.2

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2-bis. - (*Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali*). – 1. L'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è sostituito dai seguenti:

"Articolo 54-bis - (*Disciplina del lavoro occasionale. Definizione e campo di applicazione*). – 1. Sono attività occasionali, indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata, le attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro e siano rese entro un limite di 700 ore nel corso di un anno civile. Le attività occasionali possono essere svolte in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, e nell'ambito delle attività senza fine di lucro. I valori sono annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

2. Per le attività di cui al comma 1 non è necessaria la stipulazione di un contratto scritto, salvo l'obbligo di registrazione su di una apposita piattaforma informatica del Ministero del lavoro, nella quale devono essere indicati a cura del datore di lavoro o committente:

a) le generalità e il codice fiscale del committente, nonché del prestatore;

b) il giorno o i giorni in cui si colloca la prestazione;

c) la sua durata complessiva;

d) la retribuzione complessiva, che non può essere inferiore a 8,00 euro orari, dovendosi intendere compresi in tale importo gli eventuali ratei di tredicesima mensilità, di indennità di ferie, altre maggiorazioni e del trattamento di fine rapporto.

3. È vietato il ricorso al lavoro occasionale nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'utilizzo del lavoro occasionale è in ogni caso consentito per le attività di catering e per le attività formative, comprese le scuole di sci. Le disposizioni si applicano in agricoltura:

a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;

b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. 4. È vietato il

ricorso al lavoro occasionale da parte dei lavoratori che nei 6 mesi precedenti avevano un rapporto di lavoro subordinato con lo stesso datore di lavoro o committente.

5. Il ricorso al lavoro occasionale è consentito da parte di percettori di prestazione Naspi solamente dopo il terzo mese di disoccupazione.

Art. 54-ter. - (*Disciplina del rapporto*). – 1. Le prestazioni occasionali di cui all'articolo 54-bis sono soggette ai limiti di orario di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

2. Il compenso pattuito deve essere accreditato dal datore di lavoro o committente con cadenza mensile mediante bonifico bancario sul conto corrente del prestatore. Il contributo per l'assicurazione pensionistica e anti-infortunistica, determinata nella misura forfettaria del 33 per cento e interamente a carico del datore di lavoro o committente, è versata all'Inps entro 16 giorni dalla fine del mese di riferimento con F24.

3. Il compenso per le attività occasionali di cui all'articolo 54-bis è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro. È interamente compatibile e cumulabile con prestazioni di sostegno al reddito.

4. Il datore di lavoro o committente che faccia eseguire prestazioni eccedenti rispetto a quella registrata a norma dell'articolo 54-bis, comma 1, è punito con una sanzione amministrativa in misura da 500 euro a 1.000 euro.

5. Per le prestazioni occasionali di cui all'articolo 54-bis si applica quanto previsto in materia di libro unico del lavoro"».

2-bis.3

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2-bis. - (*Modifiche al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 20 aprile 2017, n. 49, in materia di disciplina del lavoro occasionale*). – L'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è sostituito dai seguenti:

"54-bis. – 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, nel corso di un anno civile e con riferimento alla totalità dei committenti, a più di dieci giornate lavorative al mese.

2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di sette giornate per anno civile, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:

a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate anche da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;

b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

4. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.

5. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso:

a) le aziende che impiegano fino a quindici dipendenti;

b) le aziende che impiegano più di quindici dipendenti esclusivamente in favore di soggetti disoccupati, percettori di trattamenti pensionistici o inoccupati.

6. Le organizzazioni sindacali non possono ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio.

7. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui alla presente legge sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

8. È vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

54-ter. – 1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti imprenditori e professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio. I committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni orari anche presso le rivendite autorizzate.

2. Per il valore nominale dei buoni orari di cui al comma 1 si fa riferimento alla retribuzione stabilita per prestazioni di natura analoga da parte dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro. In assenza di questi ultimi, il valore nominale è fissato in 8,50 euro per ogni ora lavorativa prestata. Nel settore agricolo il valore nominale del buono orario è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali.

3. I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, prima dell'inizio della pre-

stazione e per un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi, a comunicare alla direzione territoriale del lavoro competente e all'INPS, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, l'orario di inizio e di termine del lavoro ed il luogo della prestazione.

4. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 7. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

5. Fermo restando quanto disposto al comma 6, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene un importo, a titolo di rimborso spese, tale che il valore nominale di ogni buono lavoro emesso sia di euro 11,00 esclusivamente nei casi di mancanza o inapplicabilità dei contratti collettivi nazionali di lavoro. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

6. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, impiegate nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari.

7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con proprio decreto il concessionario del servizio e regola i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali"».

2-bis.4

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2-bis. - (Modifiche alla disciplina del lavoro accessorio). – 1. L'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è sostituito dal seguente: "Art. 54-bis. - (Lavoro accessorio). – 1. Entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo è ammessa la possibilità di acquisire

prestazioni di lavoro accessorio, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 7.000 euro;

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, fermo restando quanto stabilito dal comma 10, a compensi di importo complessivamente non superiore a 7.000 euro;

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 3.500 euro;

d) per ciascun prestatore, per le attività di cui al decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, a compensi di importo complessivo non superiore a 7.000 euro.

2. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

4. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

5. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

6. Possono prestare attività di lavoro occasionale:

a) disoccupati ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

b) casalinghe, studenti e pensionati;

c) disabili e soggetti in comunità di recupero;

d) lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

7. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso:

a) le persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa, per le seguenti prestazioni:

1) piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;

2) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;

3) insegnamento privato supplementare;

b) gli altri utilizzatori fermo restando le esclusioni di cui al comma 9;

c) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:

1) nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;

2) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;

3) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;

4) per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.

8. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera b), i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti:

a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;

b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;

c) persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo.

9. Il ricorso al carnet di buoni lavoro è vietato:

a) da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;

b) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.

10. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 8, gli importi di cui al comma 1, lettera b), relativi agli utilizzatori di cui al comma 7 lettere b) e c) sono ridotti a 5.000 euro.

11. Per l'accesso alle prestazioni di cui al presente articolo, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979,

n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, di seguito denominata «piattaforma informatica INPS», che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con esclusione della facoltà di compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le operazioni volte all'accesso al carnet di buoni lavoro di cui al comma 10, la registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.

12. Ciascun utilizzatore di cui al comma 7 può acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS con le modalità di cui al comma 11, ovvero presso gli uffici postali, un carnet nominativo prefinanziato, denominato «Carnet Buoni Lavoro».

13. Mediante il Carnet Buoni Lavoro, è erogato, secondo le modalità di cui al presente articolo, il contributo di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b, della legge 28 giugno 2012, n. 92, per l'acquisto di servizi di *baby-sitting*, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.

14. Ciascun Carnet Buoni Lavoro contiene titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un'ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilito nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.

15. Attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, l'utilizzatore, entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica.

16. Con riferimento a tutte le prestazioni rese nell'ambito del Carnet Buoni Lavoro nel corso del mese, l'INPS provvede, nel limite delle somme previamente acquisite a tale scopo dagli utilizzatori, al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante sull'anagrafica del prestatore ovvero, in mancanza della registrazione del conto corrente bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste italiane Spa. Gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a carico del prestatore. Attraverso la piattaforma informatica di cui al comma 11, l'INPS provvede altresì all'accREDITAMENTO dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva del presta-

tore e al trasferimento all'INAIL, il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo rendicontato.

17. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le parti sociali, trasmette alle Camere una relazione sullo sviluppo delle attività lavorative disciplinate dal presente articolo."».

2-bis.5

CIRIANI, BERTACCO, BERTOLDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2-bis. - (*Disciplina del lavoro accessorio*). – 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative rese nei settori agricoli, del turismo e del lavoro domestico che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese per i settori di cui al comma 1, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:

a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate dai soggetti di cui al comma 2, nonché da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;

b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di con-

versione del presente decreto sono disciplinate le modalità di acquisto dei buoni».

2-bis.6

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2-bis. - (*Disciplina del lavoro accessorio*). – 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese nei settori del lavoro domestico, agricolo e del turismo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:

a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;

b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

3. I compensi percepiti dal lavoratore sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di acquisto dei buoni. Fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al presente comma si applica, in quanto compatibile, la previgente disciplina del lavoro accessorio di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. L'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è soppresso».

2-bis.7

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2-bis. - (*Disciplina del lavoro accessorio*). – 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative rese nei settori agricoli, del turismo e del lavoro domestico che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese per i settori di cui al comma 1, nel limite complessivo di 3 .000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:

a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate dai soggetti di cui al comma 2, nonché da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;

b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto sono disciplinate le modalità di acquisto dei buoni».

2-bis.9

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2-bis. - (*Modifiche alla disciplina del lavoro accessorio in agricoltura*). – 1. Al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 54-bis, comma 14 sopprimere la lettera b);

b) dopo l'articolo 54-*bis* aggiungere il seguente: "Art. 54-*ter.* - (*Lavoro accessorio in agricoltura*). - *1.* Si intendono prestazioni di lavoro accessorio in agricoltura le attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.

2. Ai fini di cui al presente articolo al lavoro accessorio in agricoltura si applicano le disposizioni previste per i soggetti di cui all'articolo 54-*bis*, comma 6, lettera *a*).

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano:

a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;

b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui all'articolo 49 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno».

2-bis.8

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2-*bis.* - (*Lavoro accessorio*). - *1.* Ai fini della presente legge, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative rese nei confronti degli imprenditori dei settori agricoltura, turismo, ivi compresi i pubblici esercizi e lo spettacolo, commercio e servizi, artigianato e piccola e media impresa, che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per

compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.

2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, nel limite complessivo di 3 .000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

3. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui al comma 1 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

4. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti acquistano, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.

5. In attesa della emanazione del decreto di cui al comma 4, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

6. I committenti sono tenuti, almeno sessanta minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni. Con decreto del Ministro del lavoro e della politiche sociali possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

7. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 10, successivamente all'accREDITAMENTO dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

8. Fermo restando quanto disposto dal comma 9, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 18 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 2 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

9. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari.

10. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regola i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 8 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003».

2-bis.10

NASTRI, CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2-bis. - (*Lavoro accessorio nei settori dell'agricoltura e del turismo*). – 1. Ai fini della presente legge, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative rese nei confronti degli imprenditori dei settori agricoltura e turismo, ivi compresi i pubblici esercizi e lo spettacolo, che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.

2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai

sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

3. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui al comma 1 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

4. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.

5. In attesa della emanazione del decreto di cui al comma 4, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

6. I committenti imprenditori del settore turismo, ivi compresi i pubblici esercizi e lo spettacolo, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno sessanta minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

7. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 10, successivamente all'accREDITAMENTO dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

8. Fermo restando quanto disposto dal comma 9, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali

all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 33 5, in misura pari al 18 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 2 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

9. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari.

10. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regola i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 8 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e e) e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003».

2-bis.11

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2-bis. - (*Lavoro accessorio nei settori dell'agricoltura e del turismo*). – 1. Ai fini della presente legge, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative rese nei confronti degli imprenditori dei settori agricoltura e turismo, ivi compresi i pubblici esercizi e lo spettacolo, che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.

2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione fi-

gurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

3. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui al comma 1 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

4. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.

5. In attesa della emanazione del decreto di cui al comma 4, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

6. I committenti imprenditori del settore turismo, ivi compresi i pubblici esercizi e lo spettacolo, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno sessanta minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

7. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 10, successivamente all'accredito dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

8. Fermo restando quanto disposto dal comma 9, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 18 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in

misura pari al 2 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

9. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari.

10. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regola i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 8 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003».

2-bis.12

DE BERTOLDI, CIRIANI, BERTACCO

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 6, dopo la lettera *b-bis*) sono aggiunte le seguenti:

"b-ter) le imprese agricole per lo svolgimento di attività di carattere stagionale ovvero delle attività agricole svolte in favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b-quater) le imprese dei settori turistico-alberghiero e ricettivo, di ristorazione e pubblici esercizi, per prestazioni a carattere stagionale"».

Conseguentemente, la lettera e) è soppressa.

2-bis.13

NASTRI, CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 6, dopo la lettera *b-bis*) sono aggiunte le seguenti:

"b-ter) le imprese agricole per lo svolgimento di attività di carattere stagionale ovvero delle attività agricole svolte in favore dei soggetti

di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b-quater) le imprese dei settori turistico-alberghiero e ricettivo, di ristorazione e pubblici esercizi, per prestazioni a carattere stagionale"».

Consequentemente, la lettera c) è soppressa.

2-bis.14

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

Al comma 1, prima della lettera a) aggiungere la seguente:

«0.a) al comma 6, dopo la lettera b-bis) sono aggiunte le seguenti:

"*b-ter)* le imprese agricole per lo svolgimento di attività di carattere stagionale ovvero delle attività agricole svolte in favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b-quater) le imprese dei settori turistico-alberghiero e ricettivo per prestazioni a carattere stagionale"».

2-bis.19

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a). al comma 7, alinea, dopo le parole: "prestazione occasionale" sono inserite le seguenti: "nel limite massimo di spesa di 12.000 euro per anno civile"».

2-bis.20

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 7, dopo la lettera d), è inserita la seguente:

"*d-bis)* per piccoli lavori di manutenzione"».

2-bis.15

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a). dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche agli enti non commerciali e alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali connesse all'organizzazione di servizi sociali e assistenziali estivi, residenziali e semiresidenziali, di accompagnamento socio-pedagogico per persone portatrici di handicap, nonché di servizi, anche estivi, di assistenza socio-pedagogica ai bambini"».

2-bis.18

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a). dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche agli enti senza scopo di lucro esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali connesse all'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative"».

2-bis.17

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a). dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"7-bis. Per le attività emergenziali svolte dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 7, lettera b), non si applica il limite di importo di cui al comma 1, lettera b). Fermi restando gli altri limiti e vincoli previsti dal presente articolo, esclusivamente per le attività connesse alle esigenze temporanee o eccezionali previste dal comma 7, agli enti senza scopo di lucro non si applica la disposizione di cui al comma 14, lettera a)"».

2-bis.16

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a). dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

"7-bis. I comuni e le associazioni o cooperative, incaricate dagli stessi, di organizzare attività ludiche per l'infanzia o per l'assistenza agli anziani, possono ricorrere alle prestazioni di cui al presente articolo per compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro"».

2-bis.21

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) al comma 14, la lettera b) è soppressa».

2-bis.22

DE BERTOLDI, CIRIANI, BERTACCO

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «, ad eccezione» sono inserite le seguenti: «delle imprese artigiane, di servizi, commerciali, turistiche e».

2-bis.23

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 1, lettera c) dopo le parole: «, ad eccezione» sono inserite le seguenti: «delle imprese artigiane, di servizi, commerciali, turistiche e».

2-bis.24

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «aziende alberghiere e delle» con le seguenti: «imprese».

2-bis.25

DE BERTOLDI, CIRIANI, BERTACCO

Al comma 1 lettera e) dopo le parole: «delle aziende alberghiere» inserire le seguenti: «, della ristorazione e dei pubblici esercizi».

2-bis.26

NASTRI, CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Alla lettera e), dopo la parola: «alberghiere», inserire le seguenti: «della ristorazione e pubblici esercizi».

2-bis.27

TIRABOSCHI, TOFFANIN, PEROSINO, FLORIS

Al comma 1 lettera c) dopo le parole: «ad eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo,» inserire le seguenti: «dei pubblici esercizi che operano nel settore della ristorazione e delle aziende relative ai settori dell'estetica, barbieri, parrucchieri e artigianato,».

2-bis.28

DE BERTOLDI, CIRIANI, BERTACCO

Al comma 1, lettera c), la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: «quindici».

2-bis.29

ROSSOMANDO, MISIANI, CIRINNÀ

Al comma 1, lettera e) sopprimere il punto 1).

2-bis.30

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

Al comma 1 lettera f) sostituire le parole: «divenuta irrevocabile» con la parola: «consolidata» «perfezionata».

2-bis.31

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è inserito il seguente:

"Art. 54-ter.

(Disciplina delle prestazioni occasionali per le imprese fino a 15 dipendenti)

1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti imprenditori acquistano uno o più *carnet* di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.

2. Possono fare ricorso al lavoro accessorio le imprese con numero pari o inferiore a 15 dipendenti svolgenti servizio di noleggio con conducente e le imprese con numero pari o inferiore a 15 dipendenti svolgenti attività di acconciatore e parrucchiere.

3. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 5, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

4. Il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli

infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regola i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003"».

ORDINI DEL GIORNO

G2-bis.1

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 2-bis, introdotto nel corso dell'esame in Commissione in sede di conversione del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, introduce una serie di modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali di cui all'articolo 54-bis del D.L. 50/2017;

tra le principali novità, l'articolo in esame prevede: la non applicazione del divieto di ricorrere al contratto di prestazione occasionale per le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori; un ampliamento del novero dei soggetti tenuti a comunicare la data di inizio e il monte orario complessivo presunto, comprendendovi non solo l'imprenditore agricolo – come attualmente previsto – ma anche l'utilizzatore, l'azienda alberghiera o la struttura ricettiva, che opera nel settore del turismo, nonché gli enti locali e stabilendo che, per tali soggetti, l'arco temporale della durata della prestazione, con riferimento quindi all'utilizzo dei *voucher*, non deve essere superiore ai di 10 giorni – in luogo degli attuali 3 previsti dalla legislazione vigente;

molti enti locali, per garantire i servizi socio-assistenziali ai cittadini, si avvalgono di cooperative sociali e organizzazioni non lucrative di utilità sociale per l'organizzazione di servizi aggiuntivi sociali e assistenziali per persone portatrici di *handicap*, nonché di servizi aggiuntivi di assistenza socio-pedagogica ai bambini, in determinati periodi dell'anno, quindi per esigenze temporanee ed eccezionali come possono essere i centri estivi;

un problema simile si pone anche per le esigenze temporanee o eccezionali degli enti senza scopo di lucro che organizzano manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative che potrebbero andare in deroga alla disciplina sulle prestazioni occasionali, al pari delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del comma 7 dell'articolo 54-bis del D.L. 50/2017;

impegna il Governo:

ad estendere l'utilizzo delle prestazioni occasionali, nel prossimo provvedimento utile, anche agli enti non commerciali e alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale che organizzano, anche per conto dei comuni, i servizi sociali e assistenziali e socio-pedagogici illustrati in premessa, nonché a prevedere una deroga alla disciplina delle prestazioni oc-

casionali per enti senza scopo di lucro che organizzano manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative, come indicato in premessa.

G2-bis.2

ROMAGNOLI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» (AS 741);

premessò che:

l'articolo 2-*bis* del decreto-legge in esame prevede disposizioni per favorire il lavoratore nell'ambito delle prestazioni occasionali, nei limiti della normativa e delle categorie previste;

considerato che:

nel corso di questi anni sono emerse numerose problematiche riguardanti abusi circa il corretto utilizzo del contratto di prestazione occasionale, che hanno esposto il lavoratore a possibili retribuzioni cosiddette «in nero», con conseguenze chiaramente penalizzanti in materia dei diritti sul lavoro;

impegna il Governo:

ad attivarsi per attuare tutte le misure più opportune al fine di evitare il possibile ripetersi di fenomeni di abuso nei confronti dei lavoratori, sia verificando la possibilità di successive modifiche normative, sia disponendo controlli più efficaci e stringenti di concerto con le competenti autorità territoriali, sia utilizzando tutte le misure tecnologiche possibili da attuarsi nel processo di gestione ed emissione del contratto di prestazione occasionale, anche prevedendo, tra l'altro, il più opportuno aggiornamento tecnologico dei processi gestionali sin qui attuati.

EMENDAMENTI

2-bis.0.1

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-ter.

(Misure di sostegno alla conciliazione tra vita professionale e vita privata dei lavoratori e delle lavoratrici)

1. Al fine di rendere stabile a decorrere dal 1° gennaio 2019 il regime sperimentale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 80, una quota pari 35 milioni di euro in ragione annua delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, è destinata al riconoscimento di misure premiali per quei datori di lavoro che, nell'ambito di politiche di promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata dei lavoratori e delle lavoratrici, stipulano contratti collettivi aziendali sulla base dei modelli previsti dal decreto di cui all'articolo 25, comma 2 del richiamato decreto legislativo, e che prevedono nell'ambito della loro azienda particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro quali *part-time* reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, banca delle ore, orario concentrato, progetti che prevedano un rafforzamento del welfare aziendale attraverso l'offerta di asili o servizi di *baby-sitting*, o programmi ed azioni volti a favorire il reinserimento dei lavoratori e delle lavoratrici dopo un periodo di congedo parentale o per motivi comunque legati ad esigenze di conciliazione, aventi priorità nel caso di disabilità ovvero con a carico prole minore fino a dodici anni di età, o fino a quindici anni in caso di affidamento o di adozione, ovvero con a carico persone disabili o non autosufficienti, ovvero persone affette da documentata grave infermità.

2. Agli oneri derivanti da quanto previsto dal comma 1, pari a 35 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede quota parte a valere sulle risorse del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come rifinanziato dalla disposizione di cui al comma 3.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la misura del *payout* applicato all'ammontare delle vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico

di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate erariali pari a circa 35 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2019».

2-bis.0.2

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-ter.

(Misure premiali per la rimozione delle discriminazioni salariali)

1. Al fine di contrastare lo squilibrio di genere nei diversi territori e settori occupazionali e di rimuovere il divario retributivo e le disparità di trattamento tra i dipendenti e sostenere la genitorialità, promuovendo una cultura di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e di maggiore condivisione dei compiti di cura dei familiari all'interno della coppia, è istituito presso la Presidenza del Consiglio – Dipartimento per le Pari Opportunità un fondo denominato "Fondo per promuovere l'occupazione femminile" con una dotazione iniziale pari a circa a 20 milioni di euro a decorrere dal 2019, finanziato con le risorse rinvenienti dalla disposizione di cui al successivo comma 3.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2019 alle imprese che attuano un piano di azioni volto alla rimozione del divario retributivo e delle disparità di trattamento tra i propri dipendenti è riconosciuta una misura premiale nella forma di un credito d'imposta pari al 50 per cento delle relative spese sostenute, entro un limite di spesa annuo per l'erario di 10 milioni di euro. Qualora a seguito di due verifiche annuali successive a quella che ha permesso di accedere al beneficio di cui al presente comma si rilevino violazioni del piano di azioni, all'impresa si applica la sanzione prevista dall'articolo 41 del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

3. Ai fini di cui al comma 2 le imprese private sono tenute, annualmente, a comunicare ai propri lavoratori, alle rappresentanze sindacali e agli organismi di parità previsti dal codice di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006:

a) la composizione e la struttura di tutte le componenti della remunerazione individuale di ciascun lavoratore senza alcun altro dato anagrafico e di riconoscimento, a esclusione del sesso, nonché il livello e il tipo di lavoro, che mostrano le differenze tra le retribuzioni medie di base e il totale dei salari di uomini e di donne suddiviso per mansione e tipo di lavoro;

b) le differenze tra i salari di partenza di uomini e di donne in materia di ingresso, promozione e retribuzione correlata alle indennità;

c) i criteri e le procedure adottati per la determinazione di ogni elemento della retribuzione che contribuisce al reddito complessivo, delle componenti accessorie del salario, delle indennità anche collegate alla performance, dei pagamenti discrezionali, dei *bonus* e di ogni altro beneficio in natura ovvero di qualsiasi altra erogazione a favore del lavoratore che ha effettuato la richiesta.

4. All'onere derivante da quanto previsto dai precedenti commi 2 e 3, pari a 10 milioni di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2019, si provvede quota parte a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 come alimentato dal maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al successivo comma 5.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la misura del *payout* applicato all'ammontare delle vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate erariali pari a circa 10 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2019».

2-bis.0.3

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-ter.

(Istituzione del salario orario minimo legale)

1. Al fine di dare attuazione al diritto di ogni lavoratore a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla propria famiglia un'esistenza libera e dignitosa, come sancito dall'articolo 36 della Costituzione, nei settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e, comunque, a beneficio dei lavoratori la cui retribuzione sia inferiore a quella prevista dai contratti collettivi applicabili, stipulati dalle medesime organizzazioni, è istituito, in via sperimentale, il salario minimo legale quale retribuzione oraria minima che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore subordinato .

2. I contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 1 possono in ogni caso stabilire retribuzioni orarie minime diverse da quelle definite mediante l'applicazione del salario orario minimo legale.

3. Al fine di determinare l'importo del salario minimo legale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con de-

creto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali è istituita la Commissione per il salario minimo legale. Essa è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed è inoltre composta dal Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, dal Presidente dell'Istituto nazionale di statistica, dal Presidente dell'INPS, da sette rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, da quattro professori universitari nelle materie di riferimento o esperti di comprovata esperienza e professionalità nel campo delle politiche e delle istituzioni del mercato del lavoro. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e i Presidenti dei suddetti enti possono delegare propri rappresentanti. La Commissione, oltre alla determinazione e all'aggiornamento periodico dell'importo del salario minimo legale, esprime indicazioni sul livello dei salari nel mercato del lavoro italiano e formula orientamenti, proposte e indirizzi per la promozione di politiche salariali coerenti con le esigenze di tutela della dignità dei lavoratori e di promozione e sostegno delle iniziative economiche. La Commissione è rinnovata con cadenza triennale.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali si provvede annualmente, con decorrenza dal 1 gennaio di ogni anno, ad aggiornare l'importo del salario minimo legale sulla base delle indicazioni della Commissione di cui al comma 3.

5. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il datore di lavoro è soggetto alla sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore, nonché al ristoro del danno economico determinato ai lavoratori.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai contratti di lavoro stipulati o rinnovati successivamente alla data della sua entrata in vigore».

2-bis.0.6

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-ter.

(Misure per favorire l'occupazione femminile stabile e per contrastare lo squilibrio di genere nei diversi settori occupazionali)

1. Al fine di incentivare l'occupazione femminile stabile e dignitosamente retribuita, di salvaguardare la dignità della donna sui luoghi di lavoro ed in ambito domestico, di contrastare lo squilibrio di genere nei diversi territori e settori occupazionali e di sostenere la genitorialità, promuovendo una cultura di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e di maggiore condivisione dei compiti di cura dei familiari all'interno della

coppia, è istituito presso la Presidenza del Consiglio –Dipartimento per le Pari Opportunità un fondo denominato «Fondo per promuovere l’occupazione femminile» con una dotazione pari a circa a 205 milioni di euro per l’anno 2019, 361,2 milioni per l’anno 2020, 318 milioni di euro per l’anno 2021 e 352 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, finanziato con le risorse rinvenienti dalla disposizione di cui al successivo comma 10.

2. Il Fondo di cui al precedente comma 1 è volto a finanziare, sotto forma di credito d’imposta o di esonero contributivo, quei datori di lavoro che promuovono le azioni positive, di cui ai successivi commi da 3 a 8, volte ad eliminare le disparità di genere nell’accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa, a garantire l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro a donne vittime di violenza ed a favorire, anche mediante l’adozione di particolari forme di flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro, l’equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi.

3. Al fine di promuovere forme di occupazione femminile stabile, superando gli attuali squilibri territoriali, i datori di lavoro che assumono donne nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2019, sono esonerati, per un periodo massimo di dodici mesi, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, dal versamento del 40 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei medesimi, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo pari a 3.250 euro su base annua. L’esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. Ai relativi oneri pari a 195 milioni di euro nel 2019, 312 milioni nel 2020, 267 milioni nel 2021 e in 300 milioni a decorrere dal 2022, si provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno, di quota parte del maggior gettito derivante al Fondo di cui al comma 1 dalla disposizione di cui al successivo comma 10.

4. Al fine di garantire l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro a donne vittime di violenza di genere o domestica, alle cooperative sociali ed ai datori di lavoro che, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, decorrenti dal 1° gennaio 2019, assumono donne vittime di violenza di genere o domestica, debitamente certificate dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, di cui all’articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, è attribuito, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di un importo pari a 3.250 euro su base annua, un contributo a titolo di sgravio delle aliquote per l’assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute relativamente alle suddette lavoratrici assunte, entro il limite di spesa per l’erario di 1,6 milioni di euro per il 2019, di 4,2 milioni di euro per il 2020, di 6,4 milioni di euro per il

2021, e di 7,5 milioni di euro a decorrere dal 2022, a valere su quota parte dei maggiori introiti derivanti al Fondo di cui al comma 1 dalla disposizione di cui al successivo comma 10. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i criteri di assegnazione e di ripartizione delle risorse di cui al presente comma.

5. Al fine di rendere stabile a decorrere dal 1° gennaio 2019 il regime sperimentale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 80, una quota pari 35 milioni di euro in ragione annua delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, ed a valere sul Fondo di cui al comma 1 del presente articolo, è destinata al riconoscimento di misure premiali per quei datori di lavoro che, nell'ambito di politiche di promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata dei lavoratori e delle lavoratrici, stipulano contratti collettivi aziendali sulla base dei modelli previsti dal decreto di cui all'articolo 25, comma 2 del richiamato decreto legislativo, e che prevedono nell'ambito della loro azienda particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro quali part time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, banca delle ore, orario concentrato, progetti che prevedano un rafforzamento del welfare aziendale attraverso l'offerta di asili o servizi di baby-sitting, o programmi ed azioni volti a favorire il reinserimento dei lavoratori e delle lavoratrici dopo un periodo di congedo parentale o per motivi comunque legati ad esigenze di conciliazione, aventi priorità nel caso di disabilità ovvero con a carico prole minore fino a dodici anni di età, o fino a quindici anni in caso di affidamento o di adozione, ovvero con a carico persone disabili o non autosufficienti, ovvero persone affette da documentata grave infermità.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2019 alle imprese che attuano un piano di azioni volto alla rimozione del divario retributivo e delle disparità di trattamento tra i propri dipendenti è riconosciuta una misura premiale nella forma di un credito d'imposta pari al 50 per cento delle relative spese sostenute, entro un limite di spesa annuo per l'erario di 10 milioni di euro. Qualora a seguito di due verifiche annuali successive a quella che ha permesso di accedere al beneficio di cui al presente comma si rilevino violazioni del piano di azioni, all'impresa si applica la sanzione prevista dall'articolo 41 del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

7. Ai fini di cui al precedente comma 6 le imprese private sono tenute, annualmente, a comunicare ai propri lavoratori, alle rappresentanze sindacali e agli organismi di parità previsti dal codice di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006:

a) la composizione e la struttura di tutte le componenti della remunerazione individuale di ciascun lavoratore senza alcun altro dato anagrafico e di riconoscimento, a esclusione del sesso, nonché il livello e il tipo di lavoro, che mostrano le differenze tra le retribuzioni medie di base e il

totale dei salari di uomini e di donne suddiviso per mansione e tipo di lavoro;

b) le differenze tra i salari di partenza di uomini e di donne in materia di ingresso, promozione e retribuzione correlata alle indennità;

c) i criteri e le procedure adottati per la determinazione di ogni elemento della retribuzione che contribuisce al reddito complessivo, delle componenti accessorie del salario, delle indennità anche collegate alla performance, dei pagamenti discrezionali, dei bonus e di ogni altro beneficio in natura ovvero di qualsiasi altra erogazione a favore del lavoratore che ha effettuato la richiesta.

8. Agli oneri derivanti da quanto previsto dai precedenti commi 6 e 7, pari a 10 milioni di euro in ragione annua si provvede quota parte a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 come finanziato dalla disposizione di cui al successivo comma 10.

9. Ai complessivi oneri finanziari derivanti dal presente articolo, pari a 205 milioni di euro per l'anno 2019, 361,2 milioni per l'anno 2020, 318 milioni di euro per l'anno 2021 e 352 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al successivo comma 10.

10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la misura del payout applicato all'ammontare delle vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate erariali pari a 205 milioni di euro per l'anno 2019, 361,2 milioni per l'anno 2020, 318 milioni di euro per l'anno 2021 e 352 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022».

2-bis.0.4

PAPATHEU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-ter.

(Fondo di solidarietà aziendale)

1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo di solidarietà aziendale, con una dotazione pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, finalizzato all'agevolazione delle imprese che assumono persone che abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito

del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2-bis.0.5

D'ARIENZO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-ter.

1. Al comma 2, dell'articolo 21, del decreto legislativo 150/2015 è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. I lavoratori stagionali, gli insegnanti della scuola di ogni ordine e grado titolari di rapporti di lavoro a tempo determinato e i collaboratori scolastici titolari di rapporti di lavoro a tempo determinato beneficiari delle prestazioni a sostegno del reddito di cui al comma 1, hanno facoltà di sottoscrivere il patto di servizio in modalità telematica «attraverso le funzionalità messe a disposizione sui portali lavoro istituzionali utilizzati dalle singole regioni in cooperazione applicativa con il sistema informativo unitario delle politiche per il lavoro.

In assenza di suddette funzionalità messe a disposizione dalle singole regioni, i lavoratori di cui al comma 2 bis contattano i centri per l'impiego con le modalità definite da questi, entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 1 e, in mancanza, sono convocati dal centro per l'impiego entro il termine stabilito con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, per stipulare il patto di servizio di cui all'articolo 20, solo qualora intendano cambiare tipologia e settore di lavoro ovvero entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 1 in assenza di rioccupazione entro predetto termine».

Art. 3.

3.1

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Sopprimere l'articolo.

3.2

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI,
MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

Sopprimere l'articolo.

3.3

DE BERTOLDI, CIRIANI, BERTACCO

Sopprimere il comma 1.

3.4

NENCINI

Sopprimere il comma 1.

3.5

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI,
MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

Sopprimere il comma 1.

3.6

PATRIARCA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, le parole: "non superiore a ventiquattro mensilità" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a trentasei mensilità"».

3.7

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1.1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, le parole: "non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità. Alle minori entrate derivanti dal presente comma, valutate in 0,27 milioni di euro per l'anno 2018, in 1,11 milioni di euro per l'anno 2019, in 1,16 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1,15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."».

3.8

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Sostituire il comma 1-bis con i seguenti:

«1-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, le parole: "non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità".

1-ter. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, le parole: "non inferiore a due e non superiore a diciotto mensilità" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a quattro e non superiore a trentasei mensilità".

1-quater. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter, valutate in 0,54 milioni di euro per l'anno 2018, in 2,22 milioni di euro per l'anno 2019, in 2,32 milioni di euro per l'anno 2020 e in 2,30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupa-

zione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.9

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI

Sopprimere il comma 2.

3.10

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Sopprimere il comma 2.

3.11

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

Sopprimere il comma 2.

3.12

PATRIARCA, NANNICINI, LAUS, PARENTE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Dopo l'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 è inserito il seguente:

"Art. 21-bis.

(Buonuscita compensatoria)

1. In caso di mancata offerta di un contratto a tempo indeterminato, entro trenta giorni dalla scadenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore un'indennità denominata «buonuscita compensatoria», non assoggettata a contribuzione previdenziale, di ammontare pari

a due giorni dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni mese successivo al sesto mese d'anzianità di servizio, come determinata ai sensi del comma 2. Per le frazioni di mese d'anzianità di servizio, la buonuscita è riproporzionata di conseguenza e le frazioni di giorno sono arrotondate all'unità. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la buonuscita è assimilata al trattamento di fine rapporto.

2. Al computo dell'anzianità di servizio ai fini della determinazione della buonuscita compensatoria concorrono tutti i periodi effettivi di lavoro a tempo determinato svolti in favore dello stesso datore, anche in somministrazione, in regime di lavoro intermittente ovvero nell'ambito di una successione di contratti conclusi per lo svolgimento di qualunque mansione e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro."».

3.16

DE POLI, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, FLORIS

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione. L'aumento di cui al precedente periodo non è progressivo e non si applica ai rinnovi dei contratti per le attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

3.17

DE POLI, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, FLORIS

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione. L'aumento di cui al precedente periodo non si applica in modo progressivo ai rinnovi dei contratti per le attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

3.13

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è aumentato di 0,5 punti percentuali in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione. L'aumento di cui al precedente periodo non si applica ai rinnovi dei contratti per le attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

3.14

DE POLI, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, FLORIS

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è aumentato di 0,5 punti percentuali in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione. L'aumento di cui al precedente periodo non si applica ai rinnovi dei contratti per le attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.»

3.15

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione. L'aumento di cui al precedente periodo non è progressivo e non si applica ai rinnovi dei contratti per le attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

3.18

LAUS, PATRIARCA, PARENTE, NANNICINI

Al comma 2, sostituire le parole da: «in occasione di» fino alla fine del comma, con le seguenti: «in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione. L'aumento non si applica ai rinnovi dei contratti per le attività stagionali, individuate con decreto del Ministro

del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 nonché nelle ipotesi individuate nei contratti collettivi. All'onere derivante dall'attuazione del precedente periodo, valutato in tre milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.19

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

Al comma 2, sostituire le parole da: «in occasione di» fino alla fine del comma, con le seguenti: «in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione. L'aumento non si applica ai rinnovi dei contratti per le attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

3.20

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGGI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

Al comma 2, sostituire le parole: «in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione» con le seguenti: «a partire dal primo rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione, e tale contributo così maggiorato trova applicazione per tutti i successivi rapporti a tempo determinato tra le medesime parti».

3.21

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI

Al comma 2, sopprimere le parole: «, anche in regime di somministrazione».

3.23

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Al comma 2, sostituire le parole: «anche in regime di somministrazione» con le seguenti: «ad esclusione dei rinnovi del contratto di lavoro

in somministrazione in caso di assegnazione presso un diverso utilizzatore».

3.24

PARENTE, PATRIARCA, NANNICINI, LAUS

Al comma 2, sostituire le parole: «, anche in regime di somministrazione» con le seguenti: «ad esclusione del contratto di lavoro in somministrazione in caso di assegnazione presso un diverso utilizzatore».

3.25

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

Al comma 2, sostituire le parole: «anche in regime di somministrazione» con le seguenti: «ad esclusione dei rinnovi del contratto di lavoro in somministrazione in caso di assegnazione presso un diverso utilizzatore».

3.22

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Al comma 2, sostituire le parole: «anche in regime di somministrazione» con le seguenti: «ad esclusione dei rinnovi del contratto di lavoro in somministrazione».

3.26

PARENTE, PATRIARCA, NANNICINI, LAUS

Al comma 2, sostituire le parole: «, anche in regime di somministrazione» con le seguenti: «ad esclusione dei rinnovi del contratto di lavoro in somministrazione».

3.27

RONZULLI, FLORIS, CONZATTI, PEROSINO, TOFFANIN

Al comma 2, dopo la parola: «somministrazione» inserire le seguenti: «ad esclusione dei contratti per attività stagionali di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b)».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 5 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche.

3.29

MALLEGNI, CONZATTI, TOFFANIN, FLORIS, PEROSINO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché ai rinnovi di contratti stagionali stipulati per le attività di cui all'articolo 21, comma 2, d.lgs. 81/2015».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, valutato in 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.28

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI

Al comma 2, aggiungere, infine, le parole: «e alle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

3.30

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2, comma 30, della legge 28 dicembre 2012, n. 92, al datore di lavoro che trasforma il contratto a termine in contratto a tempo indeterminato è riconosciuto, a titolo di rimborso, un credito di imposta in proporzione all'ammontare dei contributi versati, per il medesimo lavoratore, ai sensi dell'articolo 2, comma 28 della medesima legge, nel limite massimo di spesa pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità attuative della disposizione di cui al periodo precedente».

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 2, secondo periodo, pari a 500 milioni di euro annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

3.35

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. La previsione di cui al precedente comma non si applica ai rinnovi dei contratti a tempo determinato sottoscritti per lo svolgimento delle attività stagionali individuate con il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché nelle ipotesi di stagionalità individuate dai contratti collettivi. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in tre milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.32

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai rinnovi dei contratti a tempo determinato sottoscritti per lo svolgimento delle attività stagionali individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi».

3.31

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 2, comma 29, lettera b), legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: "al 31 dicembre 2015)" sono soppresse».

3.33

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il comma 35 è aggiunto il seguente:

"35-bis. In ogni caso al fine di limitare l'abuso nell'utilizzo dell'istituto del tirocinio, è prevista una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro, conformemente alle previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, qualora non venga rispettata la sua finalità formativa, nonché il divieto di sostituzione dei lavoratori con contratti a termine e del personale nei periodi di malattia, maternità o ferie"».

3.34

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 24-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole: "entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione"».

ORDINI DEL GIORNO

G3.1

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni introdotte, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere la posticipazione dell'entrata in vigore delle stesse a decorrere dal nuovo anno al fine di offrire ai datori di lavoro e alle società di somministrazione un adeguato periodo transitorio;

a prevedere, al fine di riequilibrare il disposto normativo, misure volte a rendere strutturalmente meno costoso il rapporto di lavoro a tempo indeterminato al fine di provvedere effettivamente al contrasto al precariato e al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori.

G3.2

PATRIARCA, D'ALFONSO

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge in esame è finalizzato a introdurre misure a tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, mediante l'adozione di norme che dovrebbero contrastare il reiterato utilizzo di tipologie contrattuali diverse dai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

tale provvedimento non appare tuttavia coerente con le finalità e gli obiettivi enunciati dal Governo;

appare infatti evidente che l'irrigidimento delle disposizioni in materia di rapporti di lavoro a tempo determinato, se non accompagnato da incisive misure, economiche e normative, volte a favorire il ricorso ai contratti di lavoro stabili, potrebbe provocare risultati opposti rispetto agli obiettivi prefissati;

allo scopo di garantire la prosecuzione del ciclo di crescita avviato durante la scorsa legislatura, non è più differibile un intervento strutturale volto ad attenuare il carico contributivo dei datori di lavoro che assumano lavoratrici e lavoratori mediante contratti di lavoro a tempo indeterminato,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, sin dal primo provvedimento legislativo utile, di adottare misure finalizzate a intervenire sul cuneo fiscale, mediante una progressiva e strutturale riduzione delle aliquote previdenziali a carico del datore di lavoro che faccia ricorso a contatti di lavoro a tempo indeterminato.

EMENDAMENTI

3.0.1

NANNICINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3.1.

(Efficacia dei contratti collettivi aziendali)

1. I contratti collettivi aziendali hanno efficacia nei confronti di tutti i lavoratori e delle organizzazioni sindacali operanti all'interno delle unità produttive alle quali si riferiscono a condizione che:

a) siano stipulati con il consenso della maggioranza dei componenti delle rappresentanze sindacali unitarie costituite ai sensi degli accordi interconfederali vigenti;

b) per l'ipotesi in cui non sia stata costituita la rappresentanza sindacale unitaria, siano stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali costituite nell'ambito delle organizzazioni sindacali che, anche singolarmente, risultino destinatarie della maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori delle unità produttive a cui si riferisce il contratto collettivo aziendale.

2. Nei casi di cui al comma 1, il contratto dovrà essere sottoposto, a fini di validità ed efficacia, a consultazione ove ciò sia richiesto entro 10 giorni dalla notizia della sua stipulazione:

a) da almeno una organizzazione sindacale che sia firmataria del contratto collettivo nazionale applicato nelle unità produttive e che risulti destinataria di almeno il 5 per cento delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori delle unità produttive a cui si riferisce il contratto collettivo aziendale;

b) oppure da almeno il 20 per cento dei lavoratori occupati nelle unità produttive a cui si riferisce il contratto collettivo aziendale.

3. Per la validità della consultazione di cui al comma 2 è necessaria la partecipazione del 50 per cento più uno degli aventi diritto al voto. Hanno diritto di voto tutti i lavoratori iscritti al libro unico del lavoro al tempo dello svolgimento della consultazione. L'accordo è respinto con il voto contrario espresso della maggioranza semplice dei votanti.

4. L'avvio della procedura di consultazione di cui al comma 2 deve essere comunicato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

5. Ai fini di cui al comma 1 lettera *b*) e comma 2 lettera *a*) si fa riferimento alle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori delle unità produttive al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui avviene la stipulazione del contratto collettivo aziendale. Su richiesta delle organizzazioni sindacali operanti in azienda, il datore di lavoro comunica i dati sui contributi sindacali entro quindici giorni dalla richiesta. Tali dati sono altresì allegati al contratto collettivo aziendale, a cura del datore di lavoro, al momento della sua stipulazione.

6. Durante il periodo di vigenza degli accordi di cui alla presente legge, il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali operanti in azienda, non possono assumere iniziative o comportamenti, ivi compresa l'organizzazione o il coordinamento di azioni collettive, diretti a violare, impedire o limitare l'applicazione o l'osservanza dei suddetti accordi.

7. Nel caso in cui iniziative e comportamenti quali quelli indicati ai commi precedenti vengano comunque posti in essere, la parte che li subisce ne dà immediata comunicazione alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio.

8. Al datore di lavoro che ponga in essere comportamenti o iniziative rientranti in quelle contemplate dai commi 6 e 7 si applica una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 10.000,00 a un massimo di euro 300.000,00 a seconda della gravità della violazione, della dimensione dell'impresa, della recidiva e degli effetti sul sistema delle relazioni sindacali all'interno dell'azienda. Il relativo importo è versato dal datore di lavoro al fondo di previdenza complementare dell'impresa o, in mancanza, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

9. Nei confronti delle rappresentanze sindacali unitarie o aziendali o delle organizzazioni sindacali operanti in azienda che assumano comportamenti o iniziative rientranti in quelle contemplate dai commi 6 e 7, sono sospesi i permessi sindacali retribuiti ovvero i contributi sindacali comunque trattenuti dalla retribuzione, ovvero entrambi, per la durata dell'astensione stessa e comunque per un ammontare economico complessivo non inferiore a euro 1.000,00 e non superiore a euro 30.000,00, tenuto conto della gravità della violazione, della recidiva e degli effetti sulla produttività dell'azienda. Il relativo importo è versato dal datore di lavoro al fondo di previdenza complementare dell'impresa o, in mancanza, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

10. La disciplina di cui all'articolo 28, della legge 20 maggio 1970, n. 300 si applica anche nel caso in cui il datore di lavoro rifiuti di avviare le trattative per la stipulazione o il rinnovo degli accordi di cui ai commi da 1 a 5 qualora la richiesta provenga: *a*) dalla maggioranza dei componenti delle rappresentanze sindacali unitarie; *b*) per l'ipotesi in cui non sia stata costituita la rappresentanza sindacale unitaria, dalla o dalle rappresentanze sindacali aziendali presenti nell'impresa che abbiano le caratteristiche di cui al comma 1, lettera *b*).

11. Le disposizioni di cui al comma precedente non impongono un obbligo a contrarre per il datore di lavoro.

12. L'Ispezzorato territoriale del lavoro competente:

a) entro 20 giorni dalla richiesta del datore di lavoro o dei soggetti individuati dai commi da 1 a 5, verifica la corretta rilevazione del numero delle deleghe relative ai contributi sindacali ai sensi del comma 1, lettera b);

b) vigila sul corretto svolgimento della procedura di consultazione di cui al comma 2, e a tale fine assume tutte le informazioni necessarie, ivi incluse quelle relative alle deleghe relative ai contributi sindacali;

c) nei 20 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui al comma 7 procede alla costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Entro 20 giorni dalla sua costituzione, il collegio, valutati i comportamenti e le iniziative di cui al comma 6, delibera, se del caso, le sanzioni di cui ai commi 8 e 9».

3.0.4

NANNICINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3.1.

(Istituzione di un Comitato consultivo nelle imprese)

1. Nelle imprese in qualsiasi forma costituite e organizzate, che occupino almeno trecento lavoratori è istituito un comitato consultivo composto pariteticamente da rappresentanti dei lavoratori e dell'impresa.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle imprese collegate, controllate o controllanti, ai sensi dell'articolo 2359 c.c., ovvero dirette e coordinate o che svolgono attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'articolo 2497 c.c., che occupino in Italia o all'estero, complessivamente considerate, almeno trecento lavoratori. Il comitato consultivo è istituito in ciascuna impresa che occupi almeno trentacinque lavoratori.

3. I contratti aziendali di cui alla presente legge o, in mancanza, i contratti collettivi nazionali di cui all'articolo 51 del D.lgs 81 del 15 giugno 2015, disciplinano la composizione, le procedure di nomina dei componenti, i requisiti di eleggibilità e il procedimento elettorale del comitato consultivo.

4. L'organo di governo delle imprese nelle quali è istituito un comitato consultivo trasmette ogni sei mesi al medesimo comitato una relazione illustrativa della situazione economica, finanziaria, produttiva e occupazionale dell'impresa stessa. Sulle relazioni periodiche di cui al presente comma il comitato consultivo esprime un parere preventivo e non vincolante.

5. Il comitato consultivo è titolare dei diritti di informazione e consultazione previsti dal d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 25. In particolare, il co-

mitato può formulare osservazioni e raccomandazioni sulle proposte di deliberazione dell'impresa nella quale è costituito concernenti:

a) la cessazione o il trasferimento di aziende o di parti importanti delle medesime, le fusioni e le incorporazioni, i nuovi insediamenti e la costituzione di rapporti di cooperazione con altre società;

b) le limitazioni, gli ampliamenti o le modifiche delle attività aziendali, le riconversioni produttive e le modificazioni dell'organizzazione aziendale e del lavoro che comportino rilevanti conseguenze sull'occupazione e sulla mobilità dei lavoratori.

6. I componenti del comitato consultivo sono vincolati al segreto professionale, a norma dell'articolo 622 del codice penale, sulle notizie riservate di cui siano venuti a conoscenza per ragione di tale ufficio.

7. Al comitato consultivo si applica la disciplina prevista dagli articoli 5, 6 e 7 d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 25.

8. Alle imprese che abbiano istituito un comitato consultivo si applica l'articolo 1, comma 189 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

9. Le disposizioni di questo articolo non si applicano qualora siano stati istituiti uno o più comitati aziendali europei».

3.0.3

PATRIARCA, NANNICINI, LAUS, PARENTE, TARICCO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3.1.

(Disposizioni per la riduzione del cuneo fiscale sull'occupazione)

1. Al fine di promuovere l'occupazione stabile, per tutti i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, una quota pari a un punto percentuale per l'anno 2019, a due punti percentuali per l'anno 2020, a tre punti percentuali per l'anno 2021 e a quattro punti percentuali a decorrere dall'anno 2022 dell'aliquota di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per la parte a carico del lavoratore, è posta a carico della fiscalità generale.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2.400 milioni di euro per l'anno 2019, a 4.800 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.200 milioni di euro per l'anno 2021 e a 9.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 novembre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese corrispondenti a detti importi.

3. Qualora le misure di cui al comma 2 non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al comma 1, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

3.0.6

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3.1.

(Contrasto alle false cooperative)

1. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "da altre amministrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali o dall'Agenzia delle entrate ovvero da altre amministrazioni da individuare con il decreto di cui al presente comma";

b) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche con riguardo all'individuazione di categorie di cooperative o di settori economici verso i quali esercitare con urgenza l'azione di vigilanza".

2. L'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, è sostituito dal seguente:

"3. In caso di particolari esigenze le ispezioni possono essere effettuate anche da altri funzionari del Ministero dello sviluppo economico e, sulla base delle intese e delle convenzioni di cui all'articolo 7, comma 2, da funzionari di altre amministrazioni che abbiano frequentato i corsi di cui al citato articolo 7, comma 3".

3. L'articolo 6 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, è sostituito dal seguente:

"Art. 6. - *(Dichiarazione sostitutiva)* 1. Nel caso in cui l'ente cooperativo non sia stato sottoposto a vigilanza secondo le cadenze e le modalità stabilite dal presente decreto, lo stesso ente è tenuto a trasmettere al Ministero dello sviluppo economico e all'associazione cui eventualmente

aderisce, insieme con la comunicazione di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, una dichiarazione, sottoscritta dal presidente dell'ente medesimo e, per asseverazione, dall'organo di controllo.

2. Se l'organo di controllo non è stato istituito, la sottoscrizione per asseverazione è apposta da un revisore contabile esterno, scelto tra i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali dei conti.

3. Nella dichiarazione di cui al comma 1 sono indicati, oltre agli estremi identificativi dell'ente cooperativo e del legale rappresentante:

- a) l'iscrizione all'Albo nazionale degli enti cooperativi;
- b) nelle cooperative di lavoro, la corrispondenza tra i rapporti di lavoro formalmente stipulati e le prestazioni effettivamente svolte dai soci, nonché la corresponsione ai soci lavoratori del trattamento economico previsto dagli articoli 3 e 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142;
- c) gli estremi del versamento del contributo dovuto ai fondi di mutualità nazionale, ai sensi degli articoli 8 e 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, o, in difetto, le motivazioni per il mancato versamento;
- d) il numero dei soci, come risultante dal libro dei soci;
- e) l'eventuale raccolta di prestito sociale ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e dalle istruzioni della Banca d'Italia.

4. Alla dichiarazione sostitutiva devono essere allegati l'ultimo bilancio approvato, con l'indicazione degli estremi dell'avvenuto deposito presso il registro delle imprese, nonché copia del versamento del contributo biennale di revisione previsto dalle norme vigenti.

5. L'ente cooperativo che procede alla dichiarazione sostitutiva deve contestualmente formulare la richiesta prevista dall'articolo 2, comma 5.

6. Le eventuali dichiarazioni sostitutive prodotte devono essere indicate nel verbale di revisione o di ispezione straordinaria.

7. La copia della dichiarazione sostitutiva presentata, unitamente alla ricevuta dell'avvenuta notifica, può essere utilizzata, da parte dell'ente cooperativo, ai fini della richiesta di agevolazioni o di provvedimenti di favore alla pubblica amministrazione.

8. Qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, si applicano gli articoli 75 e 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445".

4. L'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, è sostituito dal seguente:

"5. Nel caso in cui l'ente cooperativo non abbia ancora ottenuto la revisione secondo le scadenze e le modalità stabilite dal presente decreto, deve formulare esplicita richiesta al Ministero dello sviluppo economico ovvero, nel caso di enti cooperativi aderenti alle associazioni, a queste ultime".

5. Qualora lo scioglimento di un ente cooperativo sia disposto entro due anni dalla sua iscrizione all'Albo nazionale degli enti cooperativi, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, il Ministero dello sviluppo economico deve comunicare la relativa notizia entro trenta giorni all'Agenzia delle entrate anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175».

3.0.5

PATRIARCA, NANNICINI, LAUS, PARENTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3.1.

(Misure di contrasto al fenomeno della falsa cooperazione)

1. Al fine di contrastare il fenomeno della falsa cooperazione, mediante il potenziamento del sistema di vigilanza e il rafforzamento delle sanzioni per il mancato rispetto del carattere mutualistico prevalente, all'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente:

"5-*bis*. Agli enti cooperativi che non ottemperino alla diffida impartita in sede di vigilanza senza giustificato motivo ovvero non ottemperino agli obblighi previsti dall'articolo 2545-*octies* del codice civile è applicata una maggiorazione del contributo biennale pari a quattro volte l'importo dovuto. Le procedure per l'applicazione della maggiorazione del contributo sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo".

2. Gli importi derivanti dalle maggiorazioni contributive versate a titolo sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 12, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, sono integralmente destinati al finanziamento delle spese relative all'attività di vigilanza sugli enti cooperativi e alla formazione dei revisori di società cooperative, secondo i criteri e le modalità individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo».

3.0.7

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3.1.

(Disposizioni per il contrasto alle false cooperative)

1. Il comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, è sostituito dal seguente:

"5. Nel caso in cui l'ente cooperativo non abbia ancora ottenuto la revisione secondo le scadenze e le modalità stabilite dal presente decreto, deve formulare esplicita richiesta al Ministero dello sviluppo economico ovvero, nel caso di enti cooperativi aderenti alle associazioni, a queste ultime"».

3.0.2

NANNICINI, PATRIARCA, PARENTE, LAUS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3.1.

(Sostegno all'occupabilità dei beneficiari del Rel. Accesso all'assegno di ricollocazione)

1. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "I beneficiari del Rel per i quali il progetto personalizzato preveda la stipula del patto di servizio di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, accedono all'assegno di ricollocazione anche in deroga alle condizioni di cui all'articolo 23, comma 1, del medesimo decreto n. 150 del 2013. In caso di successo occupazionale, l'importo dell'assegno individuale di ricollocazione per i beneficiari del Rel è riconosciuto in misura maggiorata del 100 per cento"».

3.0.8

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3.1.

(Super deduzione del costo del lavoro)

1. Ai fini della determinazione dell'utile d'impresa, per le aziende del settore servizi il costo del lavoro che eccede il 25 per cento del valore del fatturato della azienda, può essere dedotto al 200 per cento.

2. Per le aziende del settore manifatturiero, ai fini della determinazione dell'utile d'impresa, il costo del lavoro che eccede il 20 per cento del valore del fatturato dell'azienda, può essere dedotto al 200 per cento».

Art. 3-bis.

3-bis.300

D'ARIENZO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3-bis. - (Facoltà assunzionali delle regioni). – 1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi da 733 a 799 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le regioni possono esercitare le proprie facoltà assunzionali per rafforzare gli organici dei centri per l'impiego utilizzando interamente e senza vincoli i trasferimenti statali, previsti dalla normativa vigente in materia».

3-bis.3

LONARDO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«2. Al fine di migliorare le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Unificata e le principali rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori, sono stabilite le modalità per l'istituzione, all'interno dei Centri per l'Impiego, di una sezione riguardante i lavoratori agricoli.

3. Presso i Centri per l'impiego di cui al comma 2, è istituito un registro dei lavoratori extracomunitari cui possono iscriversi anche i cittadini stranieri che hanno chiesto e ottenuto il permesso di soggiorno.

4. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

3-bis.1

D'ARIENZO

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Le Regioni redigono un programma di visite e incontri presso le aziende del territorio al fine di maturare relazioni funzionali a migliorare il rapporto domanda/offerta di lavoro».

3-bis.2

D'ARIENZO

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il rafforzamento degli organici dei Centri per l'Impiego favorisce anche la costituzione di staff dedicati alla collocazione nel mercato del lavoro dei richiedenti da incentivare con apposite misure premiali».

ORDINE DEL GIORNO

G3-bis.1

D'ALFONSO, PATRIARCA

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 3-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso le Commissioni competenti, dispone l'obbligo per le regioni – per il triennio 2019-2021 di destinare una quota delle proprie facoltà assunzionali al rafforzamento degli organici dei Centri per l'impiego, al fine di garantirne la piena operatività;

l'articolo 11, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, prevede che l'organizzazione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro a livello regionale e delle Province Autonome debba garantire livelli essenziali di prestazioni anche mediante strumenti di coordinamento interistituzionali volti ad assicurare l'opportuna e pertinente condivisione di procedure amministrative e di modelli operativi;

l'omogeneità su tutto il territorio nazionale delle prestazioni che devono essere assicurate ai cittadini in cerca di occupazione rappresenta un obiettivo ineludibile per una moderna organizzazione e gestione delle politiche attive per il lavoro e per assicurare pari opportunità a tutti i cittadini interessati, qualunque sia la regione di riferimento,

impegna il Governo:

ad avviare – con riferimento alle competenze professionali degli operatori e alle risorse oggettivamente disponibili – una tempestiva ed approfondita verifica affinché in ogni centro per l'impiego siano assicurati servizi integrati ed appropriati funzionali all'orientamento specialistico e individualizzato degli interessati, da realizzare mediante l'implementazione di tecniche adeguate, quali il bilancio delle competenze, allo specifico fine di verificare l'adeguatezza del profilo personale individuale alle effettive richieste del mercato del lavoro di riferimento, operando al fine di promuovere l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro.

EMENDAMENTO

Art. 3-ter.

3-ter.100 (già 3-ter.0.3)

PATRIARCA, NANNICINI, LAUS, PARENTE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3-ter. - (*Monitoraggio*) – 1. Al fine di monitorare lo stato di attuazione degli interventi e delle misure di cui al presente capo, nonché gli effetti occupazionali e finanziari derivanti dalla loro applicazione e di valutarne gli effetti sull'efficienza del mercato del lavoro e sull'occupabilità dei cittadini, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, istituisce un database, consultabile, su richiesta, anche da parte del mondo scientifico e accademico, contenente le comunicazioni obbligatorie, i dati relativi alle posizioni contributive previdenziali dei lavoratori, nonché i dati relativi alle attivazioni, trasformazioni e cessazioni dei rapporti di lavoro».

ORDINE DEL GIORNO

G3-ter.1

PATRIARCA, D'ALFONSO

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge in esame è volto a introdurre misure a tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, mediante l'adozione di norme che dovrebbero contrastare il reiterato utilizzo di tipologie contrattuali diverse dai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

alcune delle disposizioni contenute nel presente provvedimento tuttavia appaiono inefficaci e poco adeguate ad assicurare una riduzione delle forme contrattuali meno stabili;

al fine di evitare conseguenze distorsive sul mercato del lavoro e ripercussioni negative sul versante dell'occupazione, si ritiene necessario predisporre una puntuale e dettagliata ricognizione degli effetti che le norme del decreto-legge provocheranno in materia di contratto a tempo determinato, in modo tale da poter apportare le eventuali modifiche legislative,

impegna il Governo:

in sede di relazione annuale al Parlamento da parte del Ministro dei lavoro e delle politiche sociali sugli effetti occupazionali e finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni in tema di contratti di lavoro, prevista dall'articolo 3-ter del decreto-legge oggetto di esame, a evidenziare, in particolare gli andamenti occupazionali e l'entità del ricorso al contratto a tempo determinato e al contratto di somministrazione a tempo determinato, ripartito per fasce d'età, sesso, qualifiche professionali, aree geografiche, durata dei contratti, dimensioni e tipologia di impresa e ogni altro elemento utile per una valutazione complessiva del nuovo sistema di regolazione di tali rapporti di lavoro in relazione alle altre tipologie contrattuali, tenendo anche conto delle risultanze delle comunicazioni di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro ricavate dal sistema informativo delle comunicazioni obbligatorie già previsto dalla legislazione vigente.

EMENDAMENTI

3-ter.0.1

PAPATHEU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-quater.

(Disposizioni per la riforma del sistema delle politiche attive del lavoro, la promozione dell'occupazione, l'inserimento lavorativo, la tutela della dignità dei lavoratori inoccupati, disoccupati e irregolari)

1. Le disposizioni normative in oggetto si prefiggono l'obiettivo di promuovere un effettivo collegamento tra misure di sostegno al reddito per gli inoccupati o disoccupati e quelle volte alla loro collocazione o ricollocazione nel mercato del lavoro. Il collegamento, oggettivamente esistente, tra le politiche passive a quelle attive necessita la creazione di un sistema di servizi per l'impiego capillare ed efficace, operante su standard nazionali omogenei e sistemi informativi integrati. Allo scopo di assicurare tutele uniformi, legate alla storia contributiva dei lavoratori, si propone la razionalizzazione della normativa in materia di integrazione salariale al fine di favorire il coinvolgimento attivo di quanti siano espulsi dal mercato del lavoro ovvero siano beneficiari di ammortizzatori sociali. A tal fine si introduce nell'ordinamento giuridico il reddito di cittadinanza, disciplinato dai seguenti punti:

«1. Il reddito di cittadinanza è istituito in attuazione dei principi fondamentali di cui agli articoli 2, 3, 4, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 38 della Costituzione nonché dei principi di cui all'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

2. il reddito di cittadinanza è finalizzato a contrastare la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale, a garantire il diritto al lavoro, la libera scelta del lavoro, nonché a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione, alla cultura attraverso politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento sociale di tutti i soggetti in pericolo di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.

3. Il reddito di cittadinanza è istituito, a decorrere 1° gennaio 2019, in tutto il territorio nazionale allo scopo di contrastare il lavoro nero e sottrarre i cittadini al ricatto del lavoro sotto pagato, eliminare la precarietà, nel rispetto della dignità della persona, contribuendo alla redistribuzione della ricchezza.

4. Il reddito di cittadinanza è parte del sistema delle assicurazioni sociali obbligatorie di cui all'articolo 1886 del codice civile; e partecipa al sistema di solidarietà complessiva delle casse previdenziali.

5. Per le finalità di cui al punto 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, istituisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito fondo denominato "Fondo per il reddito di cittadinanza".

6. Ai fini dell'accesso al reddito di cittadinanza di cui alla presente legge, si intende per:

a) reddito di cittadinanza: l'insieme delle misure volte al sostegno del reddito per tutti i soggetti residenti nel territorio nazionale che hanno un reddito inferiore alla soglia di rischio di povertà, come definita alla lettera h);

b) "beneficiario": qualunque soggetto che, in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, ottiene i benefici del reddito di cittadinanza;

c) "soggetti fruitori dei servizi di politica attiva del lavoro": i beneficiari di cui alla lettera b) in età lavorativa e tutti i soggetti non beneficiari del reddito di cittadinanza identificabili nelle categorie dei disoccupati, inoccupati, sottoccupati, cassaintegrati, esodati;

d) "struttura informativa centralizzata": la rete informativa utilizzata per la condivisione e l'aggiornamento di un archivio informatico destinato alla raccolta e alla gestione dei dati necessari per i procedimenti di cui alla presente legge;

e) "sistema informatico nazionale per l'impiego": la banca dati di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99;

f) "fascicolo personale elettronico del cittadino": l'insieme dei dati disponibili e riferiti al cittadino, raccolti dalla pubblica amministrazione dalle strutture riconosciute o convenzionate dalla pubblica amministrazione, aventi ad oggetto: l'anagrafica, le competenze acquisite nei percorsi di istruzione e di formazione, i dati contenuti nel libretto formativo elettronico del cittadino, i dati della borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché i dati messi a disposizione dal cassetto fiscale e dal cassetto previdenziale, rispettivamente dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

g) "libretto formativo elettronico del cittadino": documento in formato elettronico che integra il libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, aggiorna i dati presenti nella borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 276 del 2003, e del sistema informatico nazionale per l'impiego;

h) "soglia di rischio di povertà": il valore convenzionale, calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nel rispetto delle disposizioni del quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee sul reddito e sulle condizioni di vita (RU-SILC), di cui al regolamento (CE) n. 1177 /2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno

2003, definito secondo l'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea, pari ai 6/10 del reddito mediano equivalente familiare, al di sotto del quale un nucleo familiare, composto anche da un solo individuo, è definito povero in termini relativi, ossia in rapporto al livello economico medio di vita locale o nazionale;

i) "reddito familiare ai fini del reddito di cittadinanza": il reddito netto medio mensile derivante da tutti i redditi percepiti in Italia o all'estero, anche sotto la forma di sostegno del reddito, al momento della presentazione della domanda, da parte del richiedente e degli appartenenti al suo nucleo familiare; è escluso dal suddetto computo quanto percepito a titolo di trattamenti pensionistici di invalidità o di forme di sostegno del diritto allo studio;

l) "nucleo familiare"; il nucleo composto dal richiedente, dai soggetti con i quali convive e dai soggetti considerati a suo carico. I soggetti con i quali convive il richiedente sono coloro che risultano componenti del nucleo familiare dallo stato di famiglia. I coniugi appartengono sempre al medesimo nucleo familiare, anche se residenti separatamente; l'appartenenza al medesimo nucleo familiare cessa soltanto in caso di separazione giudiziale o di omologazione della separazione consensuale ovvero quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli. I figli minori di coniugi non conviventi fanno parte del nucleo familiare al quale appartiene il genitore con il quale convivono. Per le famiglie che non sono comprese nella presente definizione si applica quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. I familiari maggiori di anni diciotto fino al compimento del venticinquesimo anno di età possono essere compresi nel calcolo dei componenti del nucleo familiare, qualora siano studenti in possesso di regolare qualifica o diploma professionale riconosciuti e utilizzabili a livello nazionale e dell'Unione europea, compresi nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, o titolari di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado utile per l'inserimento nel mondo del lavoro, ovvero frequentino corsi per il conseguimento di uno dei predetti titoli o qualifiche o siano iscritti presso un centro per l'impiego e seguano il percorso di inserimento lavorativo previsto dalla presente legge, o siano affetti da disabilità tali da renderli inabili allo studio e al lavoro;

m) "Fondo per il reddito di cittadinanza": il Fondo di cui al comma 5, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di garantire l'erogazione dei benefici di cui alla presente legge;

n) "bilancio di competenze": il metodo di intervento e consulenza di processo in ambito lavorativo e di orientamento professionale per adulti, consistente in un percorso volontario mirato a promuovere la riflessione e l'auto riconoscimento delle competenze acquisite nei diversi contesti di vita, al fine di rendere possibile il trasferimento e l'utilizzazione nella ridefinizione e riprogettazione del proprio percorso formativo e lavorativo;

o) "registro nazionale elettronico delle qualifiche": l'elenco delle qualifiche riconosciute a livello nazionale ed europeo, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di garantire il riconoscimento delle competenze, favorire la registrazione in formato elettronico delle qualifiche, implementare il libretto formativo del cittadino e il fascicolo personale elettronico del cittadino, semplificare la stesura del piano formativo individuale, collegare in formato elettronico le qualifiche alle comunicazioni obbligatorie;

p) "salario minimo orario": la retribuzione oraria minima che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore;

q) "tessera sanitaria nazionale": il sistema attraverso il quale si effettuano tutte le registrazioni previste dalla presente legge.

7. Il reddito di cittadinanza garantisce al beneficiario, qualora sia unico componente di un nucleo familiare, il raggiungimento, anche tramite integrazione, di un reddito annuo netto calcolato secondo l'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea, pari ai 6/10 del reddito mediano equivalente familiare, quantificato per l'anno 2014 in euro 9.360 annui e in euro 780 mensili.

8. Il reddito di cittadinanza garantisce al nucleo familiare il raggiungimento, anche tramite integrazione, di un reddito annuo netto, quantificato sulla base della soglia di povertà di cui al presente comma, commisurato al nucleo familiare secondo la sua composizione tramite la scala di equivalenza OCSE modificata di cui all'allegato 1 alla presente legge.

9. La misura del reddito di cittadinanza di cui, ai punti 7 e 8 è fissata sulla base dell'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea. Essa, in ogni caso, non può essere inferiore al reddito annuo di 9.360 euro netti. Il valore è aggiornato annualmente secondo l'indice generale di variazione delle retribuzioni orarie contrattuali.

10. L'erogazione del reddito di cittadinanza è posticipata di un numero di mesi calcolabile secondo la formula di cui all'allegato 3 della presente legge.

11. La misura del reddito di cittadinanza di cui ai punti 7 e 8 per i lavoratori autonomi, è calcolata mensilmente sulla base del reddito familiare, comprensivo del reddito da lavoro autonomo del richiedente certificato dai professionisti abilitati che sottoscrivono apposita convenzione con l'INPS per l'assistenza ai beneficiari del reddito di cittadinanza. Nei casi di crisi aziendale irreversibile e certificata, previa chiusura della partita IVA, si attiva per l'imprenditore un piano di ristrutturazione del debito a trent'anni e l'imprenditore diviene soggetto beneficiario del reddito. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è predisposto il sistema di accesso e di controllo dei redditi per i lavoratori autonomi richiedenti.

12. Ai fini dell'accesso al reddito di cittadinanza si considera il reddito familiare dichiarato al momento della richiesta secondo le modalità previste dalla presente legge.

13. Il richiedente, in caso di esito positivo delle verifiche svolte da parte delle strutture preposte, ha diritto a ricevere esclusivamente la quota di reddito di cittadinanza a lui spettante, calcolata secondo gli allegati 1, 2 e 3 alla presente legge.

14. L'accettazione della domanda di reddito di cittadinanza presentata dal componente di un nucleo familiare comporta, per i componenti maggiorenni del medesimo nucleo, il diritto a ricevere l'erogazione diretta della quota loro spettante secondo i criteri stabiliti negli allegati 1, 2 e 3, previa ottemperanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge.

15. La quota del reddito di cittadinanza riferita ai figli minori a carico spetta, suddivisa in parti eguali, a entrambi i genitori, fatte salve diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria.

16. Il reddito di cittadinanza non costituisce reddito imponibile e non è pignorabile.

17. Hanno diritto al reddito di cittadinanza tutti i soggetti che hanno compiuto il diciottesimo anno di età, risiedono nel territorio nazionale, percepiscono un reddito annuo calcolato ai sensi del comma 7, e che sono compresi in una delle seguenti categorie:

a) soggetti in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea;

b) soggetti provenienti da Paesi che hanno sottoscritto convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.

18. Non hanno diritto al percepimento del reddito di cittadinanza tutti i soggetti che si trovano in stato detentivo per tutta la durata della pena.

19. Per i soggetti maggiori di anni diciotto, fino al compimento del venticinquesimo anno di età, costituisce requisito per l'accesso al beneficio, il possesso di una qualifica o diploma professionale riconosciuto e utilizzabile a livello nazionale e dell'Unione europea, compreso nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, o di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado utile per l'inserimento nel mondo del lavoro, ovvero la frequenza di un corso o percorso di istruzione o di formazione per il conseguimento di uno dei predetti titoli o qualifiche.

20. Nei casi di nucleo familiare con un solo componente inferiore ai venticinque anni, che svolge in modo esclusivo attività di studente, comprovata mediante attestato di frequenza, il reddito di cittadinanza è erogato a condizione che il reddito del nucleo familiare di origine, compreso il richiedente, sia inferiore alla soglia di povertà relativa.

21. Il Governo stipula convenzioni con gli Stati esteri per l'adozione di procedure che consentano di verificare se i richiedenti di cui al punto 17, lettere *a)* e *b)*, siano beneficiari di altri redditi negli Stati di origine o, qualora in possesso della cittadinanza italiana, in altri Stati esteri.

22. Ai fini dell'efficace svolgimento delle procedure di informatizzazione, gestione, controllo ed erogazione del reddito di cittadinanza, e dell'implementazione della struttura informativa centralizzata, del sistema informatico nazionale per l'impiego, del fascicolo personale elettronico del

cittadino nonché del libretto formativo elettronico del cittadino, sono attribuite, nei limiti delle rispettive risorse disponibili, le seguenti funzioni:

a) lo Stato, attraverso i Ministeri competenti, garantisce l'attuazione e il funzionamento della struttura informativa centralizzata e del sistema informatica nazionale per l'impiego; promuove e coordina le azioni di sistema e i programmi nazionali di politica attiva del lavoro; definisce i livelli essenziali delle prestazioni dei centri per l'impiego e in accordo con le regioni interviene per regolarne le attività; in accordo con le regioni stabilisce i requisiti per l'accreditamento dei soggetti autorizzati a erogare servizi per la formazione e per il lavoro, sulla base di standard nazionali uniformi e gestisce con le regioni i sistemi e le reti per l'orientamento e l'apprendimento permanente;

b) le regioni, in coordinamento con i centri per l'impiego, e i comuni favoriscono, d'intesa con i Ministeri competenti per materia, le politiche attive del lavoro nonché la nascita di nuove realtà imprenditoriali attraverso lo scambio di buone pratiche e incentivano a tal fine iniziative fra i comuni stessi, anche consorziati tra loro; verificano il livello qualitativo dei servizi per l'impiego e dei servizi formativi erogati; verificano e garantiscono la corrispondenza tra fabbisogni professionali delle imprese e l'offerta formativa disponibile; gestiscono in coordinamento con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali i sistemi e le reti dell'orientamento, della formazione e dell'apprendimento permanente, garantendo il rispetto degli standard qualitativi uniformi stabiliti a livello nazionale; con i dati in loro possesso, rilevati attraverso gli osservatori regionali del mercato del lavoro e delle politiche sociali e con le informazioni fornite dagli operatori accreditati verificano la distribuzione del reddito e la struttura della spesa sociale, predispongono statistiche sulla possibile platea dei beneficiari, alimentano le banche dati della struttura informativa centralizzata; assistono e coordinano i centri per l'impiego nello svolgimento delle politiche attive nel rispetto dei livelli di qualità delle prestazioni stabiliti a livello nazionale; utilizzano i dati degli osservatori territoriali e dell'osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali per programmare l'offerta formativa e per interrompere i finanziamenti delle iniziative formative che non rispondono in modo efficace alle esigenze occupazionali per le quali sono state avviate, con particolare riferimento al rispetto di quanto previsto al punto 56;

c) i comuni svolgono le procedure per l'accesso ai benefici di cui alla presente legge in favore dei soggetti per i quali è necessario attivare percorsi di supporto e di inclusione sociale con particolare riguardo per le persone disabili e per i pensionati beneficiari ai sensi della presente legge. In tali casi, i servizi sociali, ove necessario, possono provvedere alla presentazione della richiesta al centro per l'impiego competente per territorio, utilizzando la struttura informativa centralizzata. In merito alla composizione del nucleo familiare, i comuni attraverso i propri servizi verificano l'esatta corrispondenza tra quanto dichiarato dai richiedenti, quanto riportato negli stati di famiglia e la reale composizione degli stessi nuclei familiari. I comuni implementano la stessa struttura informativa centraliz-

zata e il sistema informatico nazionale per l'impiego, con l'anagrafica dei soggetti residenti e domiciliati e con tutti i dati utili in loro possesso;

d) i centri per l'impiego ricevono le domande di accesso al reddito di cittadinanza e prendono in carico tutti i soggetti di cui al punto 6, lettere *b)* e *c)*. I centri per l'impiego gestiscono le procedure riferite al reddito di cittadinanza, coordinano le attività degli enti che partecipano allo svolgimento dei procedimenti, raccolgono i pareri da parte dei soggetti incaricati del controllo per ciascuna parte di loro competenza e nel caso di esito positivo, inviano, attraverso la struttura informativa centralizzata, all'INPS il parere favorevole all'erogazione del reddito di cittadinanza. Al fine dell'implementazione del libretto formativo elettronico del cittadino e del fascicolo personale elettronico del cittadino, i centri per l'impiego sono obbligati, attraverso la struttura informativa centralizzata, alla registrazione, nel sistema informatico nazionale per l'impiego, della scheda anagrafico-professionale del cittadino. I centri per l'impiego sono altresì tenuti al conferimento delle informazioni sui posti vacanti e alla gestione dell'incrocio della domanda e dell'offerta di lavoro. I centri per l'impiego integrano, attraverso la struttura informativa centralizzata; il sistema informatico nazionale per l'impiego con la raccolta sistematica dei dati disponibili nel collocamento mirato di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e rimuovono gli ostacoli che impediscono la piena accessibilità dei disabili ai servizi per l'impiego e all'incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro;

e) l'INPS, nell'ambito delle proprie competenze, svolge le attività di verifica e controllo dei dati dichiarati dai richiedenti e provvede, previo parere favorevole da parte del centro per l'impiego territorialmente competente, all'erogazione del contributo economico a ciascun beneficiario; condivide, attraverso la struttura informativa centralizzata, con i centri per l'impiego i dati relativi alle procedure di erogazione dei sussidi in gestione;

f) l'Agenzia delle entrate, nell'ambito delle proprie competenze, esegue le verifiche e i controlli sui dati dichiarati dai richiedenti ai fini dell'erogazione dei benefici di cui alla presente legge;

g) le direzioni regionali e territoriali del lavoro, nell'ambito delle rispettive competenze, alimentano la struttura informativa centralizzata con i dati in loro possesso e implementano il sistema informatico nazionale per l'impiego;

h) l'INPS e le aziende sanitarie locali (ASL), ognuna per le parti di propria competenza, nei casi di percettori di assegni d'invalidità e di reddito di cittadinanza provvedono ad effettuare controlli in ordine alla sussistenza dei requisiti di invalidità;

i) le agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché tutti i soggetti accreditati o autorizzati all'erogazione di interventi di politica attiva o ad attività di intermediazione, sono obbligati al conferimento delle informazioni relative ai posti di lavoro vacanti ed alla registrazione dei dati dei soggetti percettori delle politiche attive del lavoro, anche non beneficiari ai sensi della presente legge, nel sistema informatico nazionale per l'impiego;

l) le scuole di ogni ordine e grado, attraverso la struttura informativa centralizzata, implementano il fascicolo personale elettronico del cittadino con i dati relativi alla certificazione delle competenze degli studenti e con le informazioni relative all'assolvimento degli obblighi scolastici in riferimento al comma 103;

m) le agenzie formative accreditate e riconosciute dalla normativa vigente, sono obbligate a fornire ai centri per l'impiego ogni informazione riferita alla programmazione dei corsi e dei percorsi formativi. Le agenzie formative accreditate sono altresì obbligate, al fine dell'implementazione del fascicolo elettronico personale del cittadino, a registrare e rendere accessibili, tramite la struttura informativa centralizzata e il sistema informatico nazionale per l'impiego, i dati inerenti alla frequenza ai corsi e ai percorsi formativi, alla certificazione delle competenze e delle eventuali qualifiche conseguite, da parte di tutti i soggetti iscritti anche non beneficiari ai sensi della presente legge;

n) le università e gli istituti di alta formazione, sono obbligati, al fine dell'implementazione del fascicolo elettronico personale del cittadino, a registrare e rendere accessibili, tramite la struttura informativa centralizzata, i dati inerenti alla frequenza ai corsi e ai percorsi formativi, alla certificazione delle competenze e ai titoli conseguiti da parte di tutti i soggetti iscritti anche non beneficiari ai sensi della presente legge;

o) le ASL forniscono, attraverso la struttura informativa centralizzata, i dati relativi ai soggetti richiedenti e percettori del reddito di cittadinanza che già fluiscono di trattamenti pensionistici di invalidità e altresì procedono all'inserimento di tutti i dati disponibili nel fascicolo personale elettronico del cittadino.

23. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse disponibili, è istituito l'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali, presso il medesimo Ministero. L'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali, attraverso lo stretto scambio di informazioni con gli osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e delle politiche sociali e con i comuni, analizza l'evoluzione del mercato dell'occupazione e delle politiche sociali, con particolare riferimento ai settori di attività interessati al riequilibrio tra domanda e offerta di lavoro ed offre un sistema di informazione sulle politiche sociali e occupazionali per l'attuazione della presente legge e degli altri strumenti previsti dall'ordinamento, a tutela delle esigenze di carattere sociale e occupazionale. L'Osservatorio definisce, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le linee guida per l'attuazione di politiche attive volte al raggiungimento dell'efficienza dei sistemi di istruzione e formazione e collabora con il suddetto Ministero, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le regioni, alla programmazione dell'offerta formativa nazionale garantendone lo stretto collegamento al tessuto produttivo; monitora e valuta le iniziative formative avvalendosi degli osservatori regionali e provinciali e segnala

agli enti preposti le iniziative non efficaci sotto il profilo dell'impatto occupazionale.

24. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite le procedure per il coordinamento dell'attività degli enti di cui ai punti 22 e 23.

25. I soggetti di cui al punto 22, in ottemperanza alle disposizioni in materia di agenda digitale europea, secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e di scambio di dati definite dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, condividono attraverso la struttura informativa centralizzata le proprie banche dati al fine di favorire l'incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro; garantire un ampio riconoscimento delle competenze; favorire la registrazione in formato elettronico delle qualifiche; implementare in formato elettronico il libretto formativo del cittadino; collegare il formato elettronico delle qualifiche alle comunicazioni obbligatorie; pianificare l'integrazione del libretto formativo del cittadino nella costruzione del fascicolo personale elettronico del cittadino quale raccolta dei dati su istruzione, formazione e lavoro del cittadino ad uso della pubblica amministrazione; consentire ai cittadini e alle imprese l'uso di tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori dei servizi statali; favorire il monitoraggio longitudinale delle dinamiche del mercato del lavoro; fornire un sistema uniforme su tutto il territorio nazionale utile per tutti gli addetti ai lavori nell'ambito della pubblica amministrazione; fornire un modello di analisi sistemica per il monitoraggio e la verifica in tempo reale dei risultati raggiunti dai percorsi di politica attiva e passiva, di istruzione e formazione e dagli interventi promossi dalle amministrazioni pubbliche; agevolare la definizione di politiche pubbliche; consentire lo svolgimento delle procedure funzionali alla presente legge attraverso la cooperazione e l'interconnessione tra le banche dati dei soggetti di cui al punto 22. I dati essenziali, condivisi e utili all'attuazione della presente legge comprendono in via prioritaria: dati anagrafici, stato di famiglia, dati in possesso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche riferiti a eventuali trattamenti pensionistici, certificazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISBE), certificazione del reddito al netto delle imposte riferito all'anno in corso, dati in possesso dell'INPS, dati relativi ai beni immobili di proprietà, competenze certificate acquisite in ambito formale, non formale e informale, certificato di frequenza scolastica dello studente, certificazione del reddito di cittadinanza percepito. Le regioni, i centri per l'impiego, le direzioni territoriali per l'impiego, le agenzie accreditate di cui al decreto legislativo n. 276 del 2003, i centri di formazione accreditati, condividono attraverso la struttura informativa centralizzata tutti i dati utili all'attuazione della presente legge compresi quelli riferiti al sistema informatico nazionale per l'impiego.

26. I dirigenti delle amministrazioni pubbliche o degli enti pubblici, cui è conferito l'incarico di partecipare allo sviluppo della struttura informativa centralizzata, riferiscono trimestralmente al Ministero del lavoro e

delle politiche sociali sullo stato di avanzamento dei lavori finalizzati al completamento della medesima struttura informativa centralizzata. La non ottemperanza è sanzionata secondo le previsioni di cui ai punti da 97 a 104.

27. Tutti i soggetti identificati come soggetti autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni, e delle circolari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 13/SEGR/000440, del 4 gennaio 2007, e n. 13/SEGR/0004746, del 14 febbraio 2007, hanno l'obbligo di registrarsi, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel sistema informatico nazionale per l'impiego, e di trasmettere tutti i dati elaborati relativi agli utenti nonché in relazione alla domanda di lavoro, la specifica elencazione delle posizioni lavorative vacanti.

28. La struttura informativa centralizzata comprende i dati riferiti al fascicolo personale elettronico del cittadino ed al libretto formativo elettronico del cittadino, che sono istituiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza unificata e sentiti gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.

29. Le registrazioni inerenti al fascicolo personale elettronico del cittadino, al libretto formativo del cittadino, alla certificazione delle competenze acquisite in ambito formale, informale e non formale, ai dati messi a disposizione dal cassetto fiscale e dal cassetto previdenziale, rispettivamente, dell'Agenzia delle entrate e dell'INRS e di quanto previsto dalla presente legge, avvengono attraverso l'utilizzo della tessera sanitaria nazionale e del codice fiscale del cittadino.

30. I dati personali elaborati ai fini della presente legge sono trattati ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

31. Il soggetto interessato all'accesso ai benefici di cui alla presente legge formula la domanda di ammissione alle strutture preposte territorialmente competenti, di cui al punto 22, lettere *e*) e *d*), allegando:

a) copia della dichiarazione ISEE;

b) auto dichiarazione attestante i redditi percepiti nei dodici mesi precedenti la richiesta nonché i redditi certi, percepibili nei successivi dodici mesi, da parte del soggetto richiedente e da tutti i componenti del nucleo familiare di appartenenza, fatte salve le ipotesi di cui al punto 11;

c) ogni altra documentazione stabilita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

32. La sussistenza delle condizioni di cui ai punti da 17 a 21 è verificata e attestata dai soggetti di cui al punto 22, secondo la rispettiva competenza, attraverso la consultazione della struttura informativa centralizzata.

33. I soggetti di cui al punto 22 preposti alla ricezione della domanda possono riservarsi la facoltà di richiedere ulteriore documentazione com-

presa quella inerente ai redditi percepiti nei dodici mesi precedenti la richiesta nonché ai redditi certi, percepibili nei successivi dodici mesi, da parte del soggetto richiedente e da tutti i componenti del nucleo familiare di appartenenza.

34. Il soggetto interessato all'accesso ai benefici di cui alla presente legge, che usufruisce di trattamenti pensionistici di invalidità, è tenuto a sottoporsi a visita medica presso le strutture pubbliche di cui al punto 22, lettera competenti a certificare le condizioni di invalidità dichiarate.

35. Sui siti *internet* dei centri per l'impiego sono pubblicate le modalità e resi disponibili i modelli per la presentazione della richiesta.

36. Entro il trentesimo giorno dalla data della presentazione della domanda, il centro per l'impiego presso il quale è stata formulata l'istanza, tramite la consultazione delle banche dati collegate attraverso la struttura informativa centralizzata, accerta la sussistenza dei requisiti del richiedente e del suo nucleo familiare per l'accesso al reddito di cittadinanza e in caso di accoglimento della domanda, invia all'INPS per via telematica la disposizione di erogazione.

37. Il reddito di cittadinanza è erogato per il periodo durante il quale il beneficiario si trova in una delle condizioni previste ai punti da 17 a 21. Per il beneficiario maggiorenne in età non pensionabile, la continuità dell'erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata al rispetto degli obblighi di cui alla presente legge.

38. Il beneficiario, esclusi i soggetti in età pensionabile, deve fornire immediata disponibilità al lavoro presso i centri per l'impiego territorialmente competenti. I lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in quanto soggetti alle disposizioni previste dalla medesima legge nonché alle norme in materia di verifica e di accertamento dello stato di disoccupazione, in merito alla disponibilità al lavoro, non sono tenuti al rispetto di ulteriori obblighi rispetto a quelli previsti dalla suddetta legge n. 68 del 1999.

39. Il beneficiario, fornita la disponibilità di cui al punto 38, deve intraprendere, entro sette giorni, il percorso di accompagnamento all'inserimento lavorativo tramite le strutture preposte alla presa in carico del soggetto, ai punti 47 e da 52 a 58.

40. Il beneficiario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente agli enti preposti ogni variazione della situazione reddituale, patrimoniale, lavorativa, familiare che comporti la perdita del diritto a percepire il reddito di cittadinanza o che comporti la modifica dell'entità dell'ammontare del reddito di cittadinanza percepito. Il beneficiario, anche nel periodo in cui sussiste il diritto al beneficio, è tenuto a rinnovare annualmente la domanda di ammissione.

41. In coerenza con il profilo professionale del beneficiario, con le competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio di cui al punto 62, lettera *b*), sostenuto presso il centro per l'impiego, il beneficiario è tenuto ad offrire la propria disponibilità per la partecipazione a progetti gestiti dai comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svol-

gere presso il medesimo comune di residenza o presso quello più vicino che ne abbia fatto richiesta, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario stabilite dalla presente legge e comunque non superiore al numero di otto ore settimanali. La partecipazione ai progetti è facoltativa per disabili o soggetti non più in età lavorativa.

42. I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono tutte le procedure amministrative utili per l'istituzione dei progetti di cui al punto 41.

43. L'esecuzione delle attività e l'assolvimento degli obblighi del beneficiario previsti dal punto 41 sono subordinati all'attivazione dei progetti di cui al medesimo comma.

44. L'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui al punto 41 è attestato dai comuni, tramite l'aggiornamento della struttura informativa centralizzata.

45. I beneficiari del reddito di cittadinanza che provvedono all'assistenza di un parente, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono esclusi dagli obblighi di cui al punto 41.

46. I centri per l'impiego prendono in carico i soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza ed erogano i servizi finalizzati all'inserimento lavorativo. Essi provvedono altresì, nel corso del primo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pubblicizzare il diritto al beneficio del reddito di cittadinanza.

47. I centri per l'impiego cooperano con lo Stato attraverso i Ministeri, le regioni, gli enti locali, gli enti istituzionali e l'Agenzia del demanio per promuovere la nascita di nuove attività imprenditoriali. Tale cooperazione tiene conto delle caratteristiche produttive, commerciali ed economiche del territorio di riferimento al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei beneficiari e fruitori di servizi di politica attiva. I centri per l'impiego sono tenuti a istituire e sviluppare progetti e gruppi, di lavoro per la nascita di nuove imprese attraverso la valorizzazione delle competenze e delle attitudini dei beneficiari e dei fruitori dei servizi di politica attiva.

48. Al fine di realizzare obiettivi di sostenibilità e favorire la diversificazione dei benefici offerti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate le misure e i programmi volti al reinsediamento agricolo di aree remote da destinare ad un'agricoltura a basso impatto ambientale ed al turismo sostenibile, ivi compresa l'agricoltura sociale, rivolti ai beneficiari del reddito di cittadinanza, prevedendo opportuni percorsi di formazione. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali opera la ricognizione di tali aree in accordo con le regioni e i comuni e delega alle regioni e ai comuni medesimi l'attuazione dei suddetti percorsi di formazione.

49. L'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è sostituito dal seguente:

"Art. 66. - (*Affitto di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola*) – 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con decreto di natura non regolamentare da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del demanio, nonché su segnalazione dei soggetti interessati, individua i terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato non compresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da dare in concessione a cura dell'Agenzia del demanio. L'individuazione del bene non ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. Al suddetto decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

2. L'affittuario dei terreni di cui al comma 1 non può utilizzare i medesimi per fini non strettamente connessi all'esercizio di attività agricole e di miglioramento del fondo.

3. Ai fini di cui al presente articolo, per attività agricole si intendono:

a) l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;

b) la realizzazione di insediamenti imprenditoriali agricoli;

c) le attività di silvicoltura e di vivaistica.

4. I terreni di cui al comma 1 del presente articolo possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.

5. Al fine di promuovere il ricambio generazionale in agricoltura e di favorire il primo insediamento di nuove aziende agricole, è assegnata una quota non inferiore al 25 per cento del totale dei terreni attribuibili in affitto, individuati ai sensi del comma 1 del presente articolo, ai giovani agricoltori definiti dal regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

6. Al fine di promuovere l'inserimento lavorativo dei beneficiari del reddito di cittadinanza in agricoltura e di favorire l'insediamento di nuove aziende agricole, è assegnata, una quota non inferiore al 25 per cento del totale dei terreni attribuibili in affitto, individuati ai sensi del comma 1, ai beneficiari del reddito di cittadinanza tramite l'attuazione di progetti volti all'accompagnamento occupazionale e imprenditoriale opportunamente istituiti e gestiti dai centri per l'impiego in cooperazione con lo Stato e i Ministeri competenti, anche favorendo la costituzione di contratti di rete.

7. Ai contratti di affitto di cui al presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

8. I giovani imprenditori agricoli e i giovani agricoltori di cui al comma 5 e i beneficiari di cui al comma 6, affittuari dei terreni ai sensi

del presente articolo possono accedere ai benefici di cui al capo II del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.

9. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'Agenzia del demanio acquisisce preventivamente l'assenso all'affitto da parte degli enti gestori delle medesime aree.

10. Le regioni, le province e i comuni, anche su richiesta dei soggetti interessati possono affittare, per le finalità e con le modalità di cui al comma 1, i terreni agricoli e a vocazione agricola di loro proprietà, compresi quelli attribuiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.

11. Ai terreni affittati ai sensi del presente articolo non può essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola.

12. Le risorse derivanti dai canoni di affitto, al netto dei costi sostenuti dall'Agenzia del demanio per le attività svolte, sono destinate alla incentivazione, valorizzazione e promozione dell'agricoltura nazionale con priorità all'agricoltura biologica, nonché allo sviluppo delle piccole e micro imprese agricole. Gli enti territoriali destinano le predette risorse alla riduzione del proprio debito o alla valorizzazione e promozione dell'agricoltura locale".

50. Al fine di favorire la nascita di attività imprenditoriali di cui ai punti 47 e 48 e ai fini dello sviluppo occupazionale nei settori innovativi, dopo il comma 1 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"1-*bis*, È riservata una quota del 10 per cento del totale dei beni immobiliari di cui al comma 1, da destinare a progetti di sviluppo di start-up Innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché a progetti di sviluppo di incubatori certificati di cui all'articolo 25, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012".

51. È istituito il Fondo di garanzia per il finanziamento delle iniziative imprenditoriali legate al reddito di cittadinanza. Tale fondo sostiene le iniziative di cui ai punti 47 e 48 del presente comma e al comma 1-*bis* dell'articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, introdotto dal comma 50 del presente articolo, offrendo agli istituti di credito idonea garanzia per il finanziamento delle medesime attività. Il fondo è alimentato attraverso l'impegno annuale di una parte pari al 10 per cento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui al punto 5.

52. Le agenzie, iscritte all'albo informatico di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *c*), *d*) ed *e*), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché non iscritte tra quelle di cui alle lettere *a*) e *b*) del medesimo articolo, possono erogare i servizi di aiuto all'inserimento lavorativo

in seguito alla presa in carico da parte del centro per l'impiego del soggetto beneficiario di reddito.

53. Le agenzie di cui al comma 52, oltre a tutte le agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, pur escluse dalla possibilità di prendere in carico il soggetto, sono tenute al conferimento dei posti vacanti ed all'inserimento dei dati in loro possesso nella struttura informativa centralizzata e nel sistema informatico nazionale per l'impiego.

54. I centri per l'impiego e le agenzie di cui al punto 52, in relazione ai servizi erogati, procurano proposte di lavoro al beneficiario, tenendo conto delle capacità psico-fisiche, delle disabilità, delle mansioni precedentemente svolte, delle competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché dei suoi interessi e propensioni, emersi nel corso del colloquio, di cui al punto 62, lettera b).

55. I centri per l'impiego, al fine di agevolare la fruizione dei servizi, mettono a disposizione del beneficiario una pagina *web* personale nella quale l'utente visualizza le informazioni inerenti al proprio fascicolo personale elettronico del cittadino e può inserire il proprio curriculum, i dati e i documenti del complesso delle attività svolte per la ricerca di lavoro, oltre alle osservazioni in merito ai colloqui sostenuti ed alla congruità, di cui al comma 64, delle offerte di lavoro ricevute. I predetti dati confluiscono altresì nella struttura informativa centralizzata.

56. Le agenzie di cui ai punti 52 e 53 individuano attraverso la struttura informativa centralizzata, per l'assunzione di persone disoccupate o inoccupate, le candidature idonee a ricoprire le posizioni lavorative per le quali hanno ricevuto incarico da parte dei loro committenti.

57. Le agenzie formative accreditate forniscono ai beneficiari una formazione mirata, orientata verso i settori in cui è maggiore la richiesta di lavoro qualificato, secondo le indicazioni dell'Osservatorio nazionale e degli osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e delle politiche sociali di cui al punto 23. Le agenzie formative accreditate devono garantire l'occupazione per almeno il 40 per cento degli iscritti ai corsi che abbiano conseguito il titolo finale. Ai predetti fini formativi e di inserimento al lavoro, l'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali in accordo con gli osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e delle politiche sociali, di cui al punto 23, verificano e controllano l'attività delle agenzie formative e comunicano i dati ai Ministeri, alle regioni e agli enti competenti che revocano l'assegnazione di nuovi finanziamenti pubblici per le iniziative formative che non hanno raggiunto l'obiettivo occupazionale fissato.

58. Le agenzie formative accreditate hanno l'obbligo di prestare i propri servizi a qualsiasi cittadino che ne inoltri richiesta attraverso il centro per l'impiego. Le agenzie formative accreditate hanno inoltre l'obbligo di rendere pubblici, attraverso sistemi documentali, audio e video, i contenuti didattici dei propri percorsi formativi, nonché di registrare nella struttura informativa centralizzata e nel sistema informatico nazionale per l'impiego la certificazione delle competenze, la qualifica conseguita,

la frequenza ai corsi e ai percorsi formativi e tutte le informazioni in loro possesso sul soggetto iscritto.

59. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali istituisce un sistema di valutazione universale e trasparente, relativo alla qualità dei servizi offerti dalle agenzie formative. Tale strumento è utilizzato dall'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali per la valutazione dei percorsi e dei corsi formativi, è accessibile nel sito Internet del medesimo Ministero e tiene conto dei giudizi resi dagli utenti al termine di ciascun percorso formativo.

60. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge elabora e rende operativo il sistema informatico nazionale per l'impiego al fine di facilitare l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro temporaneo di tipo accessorio, consentendo al datore di lavoro di conferire i posti vacanti.

61. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso la struttura informativa centralizzata e il collegamento alle banche dati dell'INPS rende possibile l'acquisto e la registrazione del voucher online e rende altresì possibile la facoltà per il lavoratore di essere remunerato in modo tradizionale attraverso il riscatto del *voucher* presso gli uffici postali o in modo automatico online su proprio conto corrente o con altri sistemi di pagamento online.

62. Il beneficiario, in età non pensionabile e abile al lavoro, fatte salve le disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione alle proprie capacità è tenuto, pena la perdita del beneficio, a:

a) fornire disponibilità al lavoro presso i centri per l'impiego territorialmente competenti e accreditarsi sul sistema informatico nazionale per l'impiego;

b) sottoporsi al colloquio di orientamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;

c) accettare espressamente di essere avviato a un progetto individuale di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro;

d) seguire il percorso di bilancio delle competenze previsto nonché redigere, con il supporto dell'operatore addetto, il piano di azione individuale funzionale all'inserimento lavorativo;

e) svolgere con continuità un'azione di ricerca attiva del lavoro, secondo le modalità definite d'intesa con i servizi competenti, documentabile attraverso l'accesso dedicato al sistema informatico nazionale per l'impiego e con la registrazione delle azioni intraprese anche attraverso l'utilizzo della pagina web personale di cui al comma 54, sulla quale possono essere salvati i dati riferiti alle comunicazioni di disponibilità di lavoro inviate ed ai colloqui effettuati. L'azione documentata di ricerca attiva del lavoro non può essere inferiore a due ore giornaliere;

f) recarsi almeno due volte al mese presso il centro per l'impiego;

g) accettare espressamente di essere avviato ai corsi di formazione o riqualificazione professionale in tutti i casi in cui l'ente preposto al colloquio di orientamento e al percorso di bilancio delle competenze, rilevi carenze professionali o eventuali specifiche propensioni. Tali corsi si in-

tendono obbligatori ai fini della presente legge, salvi i casi di comprovata impossibilità, derivante da cause di forza maggiore;

h) sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all'assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate.

63. Il beneficiario in età non pensionabile e abile al lavoro o, qualora disabile, in relazione alle proprie capacità, perde il diritto all'erogazione del reddito di cittadinanza al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

a) non ottempera agli obblighi di cui al comma 62;

b) sostiene più di tre colloqui di selezione con palese volontà di ottenere esito negativo, accertata dal responsabile del centro per l'impiego attraverso le comunicazioni ricevute dai selezionatori o dai datori di lavoro;

c) rifiuta, nell'arco di tempo riferito al periodo di disoccupazione, più di tre proposte di impiego ritenute congrue ai sensi del comma 64 del presente articolo, ottenute grazie ai colloqui avvenuti tramite il centro per l'impiego o le strutture preposte di cui ai commi 22, 46 e da 52 a 58;

d) recede senza giusta causa dal contratto di lavoro, per due volte nel corso dell'anno solare;

e) non ottempera agli obblighi di cui al comma 41, nel caso in cui il comune di residenza abbia istituito i relativi progetti.

64. Ai fini della presente legge la proposta di lavoro è considerata congrua se concorrono i seguenti requisiti:

a) è attinente alle propensioni, agli interessi e alle competenze acquisite dal beneficiario in ambito formale, non formale e informale, certificate, nel corso del colloquio di orientamento, nel percorso di bilancio delle competenze e dagli enti preposti di cui ai commi 46 e da 52 a 58;

b) la retribuzione oraria è maggiore o uguale all'80 per cento di quella riferita alle mansioni di provenienza se la retribuzione mensile di provenienza non supera l'importo di 3.000 euro lordi;

c) fatte salve espresse, volontà del richiedente, il luogo di lavoro non dista oltre 50 chilometri dalla residenza del soggetto interessato ed è raggiungibile con i mezzi pubblici in un arco di tempo non superiore a ottanta minuti.

65. Il beneficiario, al fine di poter mantenere i benefici di cui alla presente legge, è tenuto ad accettare proposte di lavoro anche in deroga a quanto stabilito dal comma 64, lettera *a)*, qualora sia trascorso un anno di iscrizione al centro per l'impiego e il medesimo beneficiario non abbia accettato nessuna proposta di lavoro.

66. I lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono soggetti alle disposizioni previste dalla medesima legge nonché alle norme in materia di verifica e di accertamento dello stato di disoccupazione.

67. Sono esentate dall'obbligo della ricerca del lavoro e dagli obblighi di cui al comma 62 le madri, fino al compimento del terzo anno di età

dei figli, ovvero, in alternativa, i padri, su specifica richiesta o comunque nel caso di nucleo familiare monoparentale.

68. Ai fini della presente legge, la partecipazione del beneficiario a progetti imprenditoriali, promossi dal centro per l'impiego territorialmente competente ai sensi del comma 47, è alternativa ed equivalente all'assolvimento degli obblighi di formazione di cui al comma 62, lettere e), g) e h).

69. Il beneficiario del reddito di cittadinanza è libero di accettare proposte di lavoro non rispondenti ai principi di congruità di cui al comma 64.

70. Lo Stato, le regioni e i comuni riconoscono ad ogni cittadino il diritto all'abitazione quale bene primario collegato alla personalità e annoverato tra i diritti fondamentali della persona tutelati dall'articolo 2 della Costituzione, dall'articolo 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881, e dalla Carta sociale europea, riveduta, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 febbraio 1999, n. 30, sia per l'accesso all'alloggio sia nel sostegno al pagamento dei canoni di locazione.

71. I beneficiari del reddito di cittadinanza non proprietari di immobili ad uso abitativo e che sostengono i costi del canone di locazione dell'abitazione principale, qualora non percettori di altri incentivi per l'abitazione, hanno diritto a ricevere le agevolazioni riferite al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, come modificato dal punto 6 del presente articolo.

72. I benefici di cui alla presente legge sono erogati in rate anticipate entro il 10 di ciascun mese a decorrere dall'aprile 2017.

73. Ai beneficiari del reddito di cittadinanza proprietari di un'unità immobiliare adibita ad abitazione principale su cui grava un contratto di mutuo ipotecario, si estendono le disposizioni di cui ai commi 475 e seguenti dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

74. Il percepimento del reddito di cittadinanza costituisce requisito di accesso per le agevolazioni di cui ai punti 71 e 73. Il comune provvede ad aggiornare le banche dati attraverso la struttura informativa centralizzata con i dati inerenti l'accesso alle agevolazioni.

75. All'articolo 11, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dopo le parole: "di cui al comma 4" sono inserite le seguenti: "ed ai conduttori beneficiari del reddito di cittadinanza".

76. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 479 è inserito il seguente:

"479-bis. Il percepimento del reddito di cittadinanza costituisce requisito per l'accesso alla sospensione del pagamento delle rate di mutuo ipotecario di cui al comma 476".

77. Ai fini di cui ai punti da 1 a 5 del presente articolo e della relativa omogenea applicazione delle disposizioni su tutto il territorio nazio-

nale, i comuni, anche riuniti in consorzi, e le regioni erogano, compatibilmente con le loro risorse e nei limiti consentiti dal patto di stabilità, servizi integrativi a supporto dei beneficiari del reddito di cittadinanza attraverso:

- a) il sostegno alla frequenza scolastica nella fascia d'obbligo, in particolare per l'acquisto di libri di testo;
- b) il sostegno all'istruzione e alla formazione dei giovani, con particolare riferimento alla concessione di agevolazioni per l'acquisto di libri di testo e per il pagamento di tasse scolastiche e universitarie;
- c) il sostegno per l'accesso ai servizi sociali e socio-sanitari;
- d) il sostegno alla formazione e incentivi all'occupazione;
- e) il sostegno all'uso dei trasporti pubblici locali;
- f) il sostegno alla partecipazione alla vita sociale e culturale.

78. Al fine di coniugare gli obiettivi di efficacia della presente legge e di sostenere la diversificazione dei benefici offerti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto contenente misure volte a fornire agevolazioni per i costi delle utenze di gas, acqua, elettricità e telefonia fissa, attraverso la determinazione di relative tariffe sociali per i beneficiari della presente legge.

79. Al fine di promuovere l'accesso ai benefici di cui alla presente legge, i comuni, anche riuniti in consorzi in coordinamento con i centri per l'impiego, elaborano annualmente programmi di divulgazione e di assistenza in favore delle persone senza tetto o senza fissa dimora.

80. I programmi di cui al punto 79 contengono obbligatoriamente sia progetti finalizzati alla facilitazione dell'accesso per le persone senza tetto o senza fissa dimora ai benefici della presente legge, sia progetti complementari e finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita, alla riduzione del rischio di emarginazione nonché a percorsi virtuosi di autodeterminazione e integrazione sociale delle persone senza tetto o senza fissa dimora.

81. Al fine di verificare l'attuazione del presente articolo, i comuni, anche riuniti in consorzi, comunicano semestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali lo stato di attuazione dei programmi di cui al punto 79 e i risultati conseguiti.

82. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali predispone, con proprio decreto, il modello per le comunicazioni di cui al punto 81 e rende disponibile una pagina web nel sito internet del Ministero, sulla quale vengono pubblicati nel dettaglio i progetti attivi.

83. Il reddito di cittadinanza è erogato dall'INPS ed è riscosso dai beneficiari, su loro richiesta:

- a) presso qualsiasi ufficio postale, in contanti allo sportello;
- b) mediante accredito su conto corrente postale, su conto corrente o di deposito a risparmio o su carta prepagata.

84. Al fine di agevolare la fiscalità generale, l'importo mensile del reddito di cittadinanza è incrementato del 5 per cento in favore dei beneficiari che accettano di ricevere l'erogazione sulla carta prepagata nominativa di cui al comma 85, utilizzando almeno il 70 per cento dell'importo della mensilità precedente in acquisti effettuati tramite la medesima carta prepagata.

85. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui al comma 84, stipula una convenzione con la società Poste italiane Spa e con l'INPS, finalizzata all'erogazione del reddito di cittadinanza tramite una carta prepagata gratuita di uso corrente e alla predisposizione di uno strumento automatico utile per rilevare mensilmente l'ammontare della spesa effettuata tramite la medesima carta prepagata.

86. Al fine di promuovere l'emersione del lavoro irregolare, il beneficiario che segnala alla direzione territoriale del lavoro un'eventuale propria prestazione lavorativa pregressa qualificabile come irregolare, confermata dalle autorità ispettive competenti, riceve, per dodici mesi, una maggiorazione del reddito di cittadinanza nella misura del 5 per cento.

87. Al beneficiario che trova autonomamente un'occupazione che gli consenta di raggiungere un reddito superiore a quanto percepito annualmente in virtù della presente legge, è attribuito un premio commisurato in due mensilità del reddito di cittadinanza percepito, il premio viene corrisposto allo scadere del primo anno di attività lavorativa svolta in modo continuativo.

88. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile e in attesa dell'adozione di ulteriori misure, è istituito un incentivo mensile per i datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori destinatari dei benefici di cui alla presente legge.

89. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le imprese con meno di quindici occupati, che abbiano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro e che garantiscano incremento occupazionale attraverso l'assunzione di beneficiari di reddito di cittadinanza.

90. Le assunzioni di cui ai punti 88 e 89 devono comportare un incremento occupazionale netto per l'impresa beneficiaria dell'incentivo.

91. L'incentivo mensile di cui ai punti 88 e 89 è pari al reddito di cittadinanza percepito dal beneficiario al momento dell'assunzione, nel limite dell'importo di 600 euro mensili, corrisposti al datore di lavoro esclusivamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le regole vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura.

92. L'incentivo mensile di cui al punto 88 ha una durata massima di dodici mesi.

93. L'incremento occupazionale di cui al punto 90 è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi pre-

cedenti all'assunzione, il numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale è ponderato in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

94. L'incremento occupazionale di cui al punto 90 è considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, al medesimo soggetto titolare.

95. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è disciplinata la creazione di convenzioni tra le aziende e il fondo per il reddito di cittadinanza, finalizzate a favorire l'acquisto, da parte dei beneficiari, di beni e servizi la cui origine, produzione, distribuzione, vendita e riciclo rispettino principi legati allo sviluppo sostenibile ed alla tutela dei diritti della persona, del lavoratore e dell'ambiente.

96. Sono escluse dagli incentivi di cui al presente articolo, tutte le aziende che abbiano subito, nel triennio antecedente alla richiesta, qualsiasi tipo di sanzione derivante dall'accertamento dell'impiego di lavoratori in modo non regolare.

97. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente, accertato e illegittimo percepimento dei redditi di cittadinanza, gli enti preposti ai controlli ed alle verifiche trasmettono, entro dieci giorni dall'avvenuto accertamento, all'autorità giudiziaria la documentazione completa del fascicolo oggetto dell'accertamento medesimo. Al responsabile del procedimento che non ottempera a quanto previsto dalle disposizioni di cui al presente punto si applicano le sanzioni disciplinari previste dalla normativa vigente nonché la perdita totale di tutte le indennità di risultato.

98. L'accesso al reddito di cittadinanza è condizionato ad accertamento fiscale. Al predetto fine l'INPS e l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individuano l'esistenza di omissioni o difformità dei dati dichiarati rispetto agli elementi conoscitivi in possesso dei rispettivi sistemi informativi e provvedono alle relative comunicazioni al centro per l'impiego territorialmente competente nonché all'autorità giudiziaria.

99. Il beneficiario che rilascia dichiarazioni mendaci perde definitivamente il diritto al reddito di cittadinanza ed è tenuto altresì al rimborso di quanto percepito fino alla data della revoca del beneficio medesimo.

100. Chiunque, nell'ambito della procedura di richiesta di accesso ai benefici previsti dalla presente legge, con dolo, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero con dolo fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. L'inosservanza degli obblighi di cui al punto 40, qualora relativi ad un incremento del reddito, a seguito di seconda omessa tempestiva comunicazione, comporta la perdita di ogni beneficio di cui alla presente legge.

101. Il termine per la segnalazione di cui al punto 40 è di trenta giorni dalla data in cui si è verificato l'effettivo incremento del reddito.

102. Il beneficiario del reddito di cittadinanza che svolge contemporaneamente attività di lavoro irregolare perde definitivamente il diritto al beneficio ed è tenuto altresì al rimborso di quanto percepito fino alla data della revoca del beneficio medesimo.

103. In caso di erogazione del reddito di cittadinanza, la mancata frequenza dei corsi scolastici da parte del figlio minore a carico del beneficiario comporta una riduzione del reddito di cittadinanza parametrata sulla quota riferita al minore a carico in dispersione scolastica. Dopo il primo richiamo, la riduzione è pari al 30 per cento, aumentato al 50 per cento dopo il secondo richiamo; il terzo richiamo determina la definitiva revoca del beneficio per la relativa quota.

104. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le disposizioni per l'ottimizzazione dei processi funzionati alla realizzazione della struttura informativa centralizzata, all'erogazione del reddito di cittadinanza nonché al riordino dei servizi per l'impiego, altresì prevedendo in particolare:

a) meccanismi sanzionatori a carico del personale dirigenziale demandato alla gestione dei procedimenti di realizzazione della struttura informativa centralizzata, nei casi in cui non vi abbia diligentemente ottemperato, sulla base delle risultanze emerse dai dati monitorati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

b) meccanismi sanzionatori di carattere amministrativo per i soggetti di cui al comma 27, da applicare in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dal medesimo comma 27;

c) meccanismi sanzionatori a carico del personale dirigente degli uffici competenti nei casi di mancata osservanza dei termini temporali di cui al comma 36;

d) meccanismi sanzionatori a carico degli enti locali coinvolti nella gestione delle procedure di cui alla presente legge, in tutti i casi in cui non ottemperino diligentemente alle previsioni di cui alla presente legge con particolare riferimento ai commi 22, lettera c), 42, 47 e da 79 a 82.

104-bis. I commi da 106 a 143 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 sono soppressi.

105. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di 16.961 milioni di euro per l'anno 2019 e di 16.113 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede in parte mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla soppressione dall'articolo 1, commi da 106 a 143 della legge n. 205 del 2017 e per la restante parte ai sensi dei successivi commi del presente articolo.

106. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la spesa di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, deve essere ulteriormente ridotta per un ammontare complessivo non inferiore a 100 milioni di euro.

107. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione

degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alla legge del 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva del Giorno della memoria, e alla legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni e della attività culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

108. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante, ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati.

109. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente possedute dallo Stato.

110. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1. *I.* L'indennità spettante ai membri del Parlamento a nonna dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.

2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino l'importo lordo di euro 5.000.";

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2. *I.* Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare in misura non superiore all'importo lordo di euro tremilacinquecento, sulla base esclusiva degli effettivi giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni".

111. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:

- a) permesso di ricerca: 55.000 euro per chilometro quadrato;
- b) permesso di ricerca in prima proroga: 70.000 euro per chilometro quadrato;
- c) permesso di ricerca in seconda proroga: 60.000 euro per chilometro quadrato;
- d) concessione di coltivazione: 80.000 euro per chilometro quadrato;
- e) concessione di coltivazione in proroga: 85.000 euro per chilometro quadrato.

112. Nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il canone da versare è pari a 20.000 euro per chilometro quadrato.

113. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'aliquota di prodotto corrisposta allo Stato dai titolari di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in mare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 625 è stabilita, uniformemente, nella misura del 50 per cento della quantità di idrocarburi estratti.

114. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) i commi 2, 3, 6, 6-bis e 7 sono abrogati;
- b) al comma 8, primo periodo, le parole da: "e tenendo conto delle riduzioni" fino alla fine del periodo sono soppresse;
- c) al comma 12, le parole: "la Commissione di cui al comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie";
- d) al comma 14, le parole: "per il funzionamento della Commissione di cui al comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "per il funzionamento della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie".

115. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene applicata una sanzione pecuniaria di 4.000 euro per chilometro quadrato, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione.

116. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite del 82 per cento del loro ammontare.";
- b) al comma 5-bis le parole: "96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "82 per cento".

117. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.";

b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: "96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "82 per cento";

c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: "96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "82 per cento".

118. Le disposizioni di cui ai punti 116 e 117 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

119. Le modifiche introdotte dai commi 116 e 117 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

120. Al comma 41 la lettera b) è soppressa.

121. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2018-2020 d'intesa tra l'Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore a 250 milioni di euro annui del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d'uso equivalente degli immobili utilizzati.

122. Gli articoli 586, 992, 2229 e 2230 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è predisposto l'esaurimento del personale in ausiliaria entro i cinque anni successivi.

123. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2019, ciascun contribuente può destinare il 2 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore del Fondo di cui al comma 5; le suddette destinazioni sono stabilite esclusivamente sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, ovvero da quelli esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una scheda apposita.

124. A decorrere dall'anno 2019, gli organi costituzionali possono concorrere all'alimentazione del Fondo di cui al punto 5, deliberando autonomamente riduzioni degli stanziamenti dei propri bilanci per un importo annuo complessivo pari a 62.000.000 di euro. I risparmi deliberati

sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo.

125. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di pensione, erogata da enti previdenziali ovvero da organi, la cui attività è finanziata prevalentemente da risorse a carico del bilancio dello Stato, che svolgono attività retribuite a titolo di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, presso organi costituzionali, organi a rilevanza costituzionale, Ministeri, organi di governo degli enti territoriali e locali, tribunali amministrativi regionali, non possono percepire il trattamento pensionistico. I soggetti destinatari della presente lettera hanno l'obbligo di comunicare all'ente, che eroga il trattamento pensionistico, le attività svolte ed i relativi contratti. In caso di mancata comunicazione si applica una penale pari al 30 per cento del trattamento lordo annuo percepito. Le risorse derivanti dalla riduzione dei trattamenti pensionistici, nonché le relative penali, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato annualmente per essere riversate al Fondo di cui al comma 5.

126. La Banca d'Italia, nel rispetto delle norme statutarie e nell'ambito della partecipazione ad iniziative d'interesse pubblico e sociale, può concedere contributi a favore del Fondo di cui al punto 5.

127. A decorrere dall'anno 2018, i dividendi percepiti dall'INPS sulle partecipazioni al capitale della Banca d'Italia, sono destinati al Fondo di cui al comma 5, nella misura del 70 per cento.

128. Il comma 486 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dai seguenti:

"486. A decorrere dal periodo di imposta 2019, sugli importi lordi dei nuovi trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie è dovuto un contributo di solidarietà per scaglioni di importo, da calcolare applicando le seguenti aliquote progressive:

- a) fino a sei volte il minimo: aliquota 0,1 per cento;
- b) per la quota parte oltre undici volte il minimo fino a quindici volte il minimo: aliquota 5 per cento;
- c) per la quota parte oltre quindici volte il minimo fino a venti volte il minimo: aliquota 10 per cento;
- d) per la quota parte oltre venti volte il minimo fino a venticinque volte il minimo: aliquota 15 per cento;
- e) per la quota parte oltre venticinque volte il minimo fino a trentuno volte il minimo: aliquota 20 per cento;
- f) per la quota parte oltre trentuno volte il minimo fino a trentanove volte il minimo: aliquota 25 per cento;
- g) per la quota parte oltre trentanove volte il minimo fino a cinquanta volte il minimo: aliquota al 30 per cento;
- h) per la quota parte oltre cinquanta volte il minimo: aliquota 32 per cento.

486-bis. Ai fini dell'applicazione della trattenuta di cui al comma 486 è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario

centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del presente articolo".

129. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive sono decurtati della somma del 50 per cento e, in ogni caso, non possono risultare di importo superiore a tre volte il trattamento minimo dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS):

130. I vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale ovvero con altri redditi derivanti da trattamenti pensionistici.

131. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima di importo complessivo superiore a sei volte il trattamento minimo dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale.

132. Qualora l'importo totale del trattamento pensionistico o vitalizio e dei redditi da lavoro autonomo, dipendente o libero professionale superi la somma di cui al comma 129, la differenza è decurtata, nella misura del 50 per cento, a valere sul trattamento pensionistico o sul vitalizio.

133. L'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato.

134. A decorrere dal 1° gennaio 2019 la misura del canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata nel 6,2 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari. Una quota parte delle entrate derivanti dall'attuazione del presente punto, pari ai proventi eccedenti la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.a. ai sensi del comma 1020 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del comma 9-*bis* dell'articolo 19 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, confluisce nel Fondo di cui al comma 5.

135. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessun rimborso è dovuto per i costi sostenuti dagli operatori per le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazione ovvero di richieste di acquisizione di dati relativi al traffico telefonico da parte delle competenti autorità giudiziarie avanzate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le prestazioni effettuate a fronte di richieste avanzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi il vigente listino.

136. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, a fronte dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, la

detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ammessa per i contribuenti con reddito complessivo non superiore a euro 90.000 ovvero euro 120.000 per i contribuenti con carichi di famiglia.

137. Ai fini della razionalizzazione e del ridimensionamento delle spese per consumi intermedi per l'acquisto di beni, servizi e forniture sono adottate misure di riduzione delle spese delle amministrazioni pubbliche che prevedano anche l'introduzione di costi *standard* in tutti i settori di spesa e l'introduzione di tetti di spesa su base annua per ciascuna amministrazione interessata, e ulteriori misure di contenimento al fine di conseguire un risparmio complessivo non inferiore a 1,5 miliardi nel 2018 e a 2 miliardi a decorrere dall'esercizio 2019. Nell'ambito delle predette misure sono previste riduzioni, ulteriori rispetto a quelle già previste a legislazione vigente, dei corrispettivi indicati nelle convenzioni e negli accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali. Gli enti di cui al presente comma sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al presente comma, entro il 30 giugno di ogni anno, tutti gli enti di cui al primo periodo, definiscono e inviano alla società Consip spa l'elenco dei beni, servizi, prodotti e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'Associazione nazionale comuni italiani (CANCI) e l'Unione delle province d'Italia (CUPI). Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2017, la società Consip spa individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di *benchmarking*, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al quarto periodo.

138. Al di fuori delle modalità di approvvigionamento del comma 137, gli enti di cui al citato comma, possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali.

139. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge n. 196 del 2009 sono ridotti complessivamente, secondo criteri che salvaguardano le fasce più deboli della popolazione, per un importo pari a 5.000.000.000 di euro. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

140. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 apporre le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: "19 per cento" con le seguenti: "23 per cento";

b) sostituire le parole: "6 per cento" con le seguenti: "10 per cento".

141. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il beneficio del REI di cui al decreto legislativo 14 7 del 2017 non trova applicazione ed è sostituito dal reddito di cittadinanza di cui al comma 1. Conseguentemente le risorse complessivamente disponibili per il REI a valere sul Fondo della povertà sono destinate al finanziamento del reddito di cittadinanza.

142. Il fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004, così come modificato dal comma 625, è ulteriormente è ridotto di euro 360.000.000 per l'anno 2018, di euro 377.000.000 per l'anno 2019 e di euro 343.000.000 a decorrere dall'anno 2020. 143. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 è ridotto di euro 362.000.000 per l'anno 2019, di euro 48.000.000 per l'anno 2020, di euro 154.000.000 a decorrere dall'anno 2021.

ALLEGATO 1

Totale Componenti	Adulti (14+anni)	Ragazzi (<14 anni)	Scala OCDE modificata Relazione annuale Istat 2014		Erogazione (Relazione annuale Istat 2014)
			Coeff.	Importo annuale massimo erogabile (Euro)	Importo mensile massimo erogabile (Euro)
1	1	0	1	9.360	780
2	1	1	1,3	12.168	1.014
2	2	0	1,5	14.040	1.170
3	1	2	1,6	14.976	1.248
3	2	1	1,8	16.848	1.404
4	1	3	1,9	17.784	1.482
3	3	0	2	18.720	1.560
4	2	2	2,1	19.656	1.638
5	1	4	2,2	20.592	1.716
4	3	1	2,3	21.528	1.794
5	2	3	2,4	22.464	1.872
4	4	0	2,5	23.400	1.950
6	1	5	2,5	23.400	1.950
5	3	2	2,6	24.336	2.028
6	2	4	2,7	25.272	2.106
5	4	1	2,8	26.208	2.184
7	1	6	2,8	26.208	2.184
6	3	3	2,9	27.144	2.262
5	5	0	3	28.080	2.340
7	2	5	3	28.080	2.340
6	4	2	3,1	29.016	2.418
7	3	4	3,2	29.952	2.496
6	5	1	3,3	30.888	2.574
7	4	3	3,4	31.824	2.652
6	6	0	3,5	32.760	2.730
7	5	2	3,6	33.696	2.808

Totale Componenti	Adulti (14+anni)	Ragazzi (<14 anni)	Scala OCDE modificata Relazione annuale Istat 2014		Erogazione (Relazione annuale Istat 2014)
			Coeff.	Importo annuale massimo erogabile (Euro)	Importo mensile massimo erogabile (Euro)
7	6	1	3,8	35.568	2.964
7	7	0	4	37.440	3.120

ALLEGATO 2

(articolo 3, comma 5)

ALGORITMI PER IL CALCOLO DEL REDDITO DI CITTADINANZA PER CIASCUN BENEFICIARIO COMPONENTE DI UN NUCLEO FAMILIARE

Caso 1

Tutti i componenti percepiscono un reddito inferiore al reddito di cittadinanza potenziale

Ni = numero dei componenti il nucleo familiare

Sp = Valore della soglia di povertà indicato dalla tabella di cui all'allegato 1

Ra, Rb, Re, ... Ri = redditi dei componenti del nucleo familiare

Rf = Reddito familiare netto dato dalla somma dei redditi netti dei componenti il nucleo familiare: $Rf=Ra+Rb+Rc+ \dots Ri$

Rcf = reddito di cittadinanza del nucleo familiare calcolato sulla base del reddito familiare e della tabella di cui all'allegato 1

$Rcf= Sp-Rf$

Rcx = Reddito di cittadinanza potenziale

$Rcx = Sp/Ni$

Rca, Rcb, Rcc, Rci = reddito di cittadinanza del componente i-esimo del nucleo familiare

$Rci= Rcx-Ri$

Caso 2

Uno dei componenti del nucleo familiare percepisce un reddito netto superiore al reddito di cittadinanza potenziale

Ni = numero dei componenti il nucleo familiare

Sp = Valore della soglia di povertà indicato dalla tabella di cui all'allegato 1

Ra, Rb, Rc, ... Ri = redditi dei componenti del nucleo familiare

Rs = Reddito del componente del nucleo familiare che supera il reddito di cittadinanza potenziale del componente del nucleo familiare

Rf = Reddito familiare netto dato dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo familiare:

$Rf= Ra+Rb+Rc+Rs+ \dots Ri$

Rcf = reddito di cittadinanza del nucleo familiare calcolato sulla base del reddito familiare e della tabella di cui all'allegato 1

Rcf= Sp-Rf

Rcx = Reddito di cittadinanza potenziale

Rcx= Sp/Ni

Es=Extra reddito del componente che ha un reddito superiore al reddito di cittadinanza potenziale

Es= Rs-Rcx

Rca, Rcb, Rcc = Redditi di cittadinanza riferiti ai componenti *a*, *b*, *c* del nucleo familiare

Rei= reddito di cittadinanza del componente *i*-esimo del nucleo familiare

Rei= Rcx-(Ri+(Es/(N-1)))

Note.

1. Nel caso 2, il reddito di cittadinanza del componente *i*-esimo del nucleo familiare che percepisce un reddito inferiore al reddito potenziale è dato dal reddito potenziale diminuito della somma del reddito del componente *i*-esimo e dell'extrareddito del componente che supera il reddito potenziale ripartito tra gli altri familiari.

2. In tutti i casi, il componente del nucleo familiare che percepisce un reddito superiore al reddito potenziale non percepisce alcun reddito di cittadinanza.

ALLEGATO 3

N mesi= parte intera di $(Rfa - 3 Rdc)/(Rdc/4)$

N mesi= Numero di mesi di attesa per l'erogazione del reddito di cittadinanza

Rfa = Reddito familiare annuale netto (percepito nei 12 mesi precedenti la richiesta)

Rdc = Reddito di cittadinanza annuale netto (secondo tabella A allegato 1)».

3-ter.0.2

NANNICINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-quater.

(Norme in materia di sicurezza del lavoro)

1. All'articolo 76 comma 4-ter del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 dopo le parole: "articoli 572, 583-bis",

è aggiunto il seguente inciso: ", 589 e 590, commessi in violazione della normativa in materia di sicurezza del lavoro."

2. All'articolo 420 del codice di procedura penale, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:

"5. Il giudice, su richiesta della parte civile costituita ai fini del risarcimento dei danni cagionati dai reati di cui agli articoli 589 e 590 del Codice Penale, commessi in violazione della normativa in materia di sicurezza del lavoro, sentite le parti, qualora da un sommario accertamento risultino gravi indizi di responsabilità a carico dell'imputato, con ordinanza immediatamente esecutiva, provvede all'assegnazione, a carico delle parti civilmente responsabili, di una provvisionale pari a una percentuale variabile tra il 30 e il 50 per cento della entità del risarcimento liquidato con la sentenza".

3. Dopo l'articolo 491 del Codice di Procedura Penale, è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 491-bis.

(Provvisionale)

1. Il giudice, su richiesta della parte civile costituita ai fini del risarcimento dei danni cagionati dai reati di cui agli articoli 589 e 590 del Codice Penale, commessi in violazione della normativa in materia di sicurezza del lavoro, sentite le parti, qualora da un sommario accertamento risultino gravi indizi di responsabilità a carico dell'imputato, con ordinanza immediatamente esecutiva, provvede all'assegnazione, a carico delle parti civilmente responsabili, di una provvisionale pari ad una percentuale variabile tra il 30 e il 50 per cento della entità del risarcimento liquidato con sentenza".

4. Dopo l'articolo 25 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 25-bis.

(Regolarizzazione spontanea)

1. In relazione alle contravvenzioni di cui all'articolo 19, lettera *a*), il soggetto destinatario di obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza del lavoro, ha facoltà di presentare all'organo di vigilanza, entro il 31 dicembre 2018, un'apposita istanza di regolarizzazione spontanea diretta all'emanazione di un provvedimento di estinzione della contravvenzione, indicando per la regolarizzazione un termine non superiore a 180 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Tale termine è prorogabile, su apposita richiesta del contravventore, motivata in ragione della complessità o della oggettiva difficoltà dell'adempimento, ovvero

della sussistenza di specifiche circostanze, non imputabili al contravventore e tali da determinare un giustificato ritardo nella regolarizzazione".

5. L'organo di vigilanza, in accoglimento o diniego dell'istanza di cui al comma 4, emette provvedimento motivato, da comunicare immediatamente al Pubblico Ministero.

6. Al procedimento di regolarizzazione spontanea si applica l'articolo 20, commi 2, 3 e 4.

7. Decorsi centottanta giorni dalla scadenza del termine fissato per la regolarizzazione, l'organo di vigilanza verifica l'esatto adempimento della regolarizzazione spontanea.

8. A seguito dell'esatto adempimento di cui al comma 4, l'organo di vigilanza ammette il contravventore, nel termine massimo di trenta giorni, al pagamento di una somma pari a un decimo dell'importo edittale massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

9. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato per la regolarizzazione, l'organo di vigilanza comunica al Pubblico Ministero l'esatto adempimento della regolarizzazione spontanea.

10. A seguito dell'inadempimento della regolarizzazione spontanea, ed entro novanta giorni dal termine fissato per la medesima, l'organo di vigilanza comunica l'inadempimento al Pubblico Ministero e al contravventore.

11. Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del Codice di Procedura Penale, e sino alla data in cui il Pubblico Ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'articolo 21, commi 2 e 3.

12. Si applicano l'articolo 23, comma 3, e l'articolo 24, commi 1 e 2.

13. L'adempimento posto in essere successivamente al termine fissato per la regolarizzazione spontanea, ove congruo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 20, comma 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse rispetto a quelle indicate dall'organo di vigilanza, costituiscono elementi di valutazione per l'applicazione dell'articolo 162-bis del Codice Penale. In tale fattispecie, la somma da versare è ridotta a un ottavo dell'importo edittale massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

14. Le disposizioni normative di cui ai commi precedenti non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

3-ter.0.4

PATRIARCA, PARENTE, NANNICINI, LAUS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-quater.

(Istituzione dell'Autorità garante delle competenze acquisite in situazioni di apprendimento e di lavoro)

1. Al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera *m*) della Costituzione, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto di ogni persona al riconoscimento, alla portabilità e all'associazione univoca con la propria identità, delle competenze acquisite in tutte le fasi della vita in situazioni di apprendimento e di lavoro, è istituita la "Autorità Garante delle Competenze acquisite in situazioni di Apprendimento e di Lavoro" (AGCAL), di seguito denominata "Autorità", con sede in Roma.

2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito dal presidente e da due membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e del Ministro dello Sviluppo Economico, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. L'Autorità, in attuazione alla normativa europea, statale e regionale, promuove la declinazione in competenze dei titoli di studio, attestati, declaratorie contrattuali e di ogni altro atto correlato all'esercizio del diritto indicato nell'articolo 1, comma 1, e rilasciato dai soggetti competenti. L'autorità, con propri regolamenti, definisce le linee guida per la declinazione delle competenze, le modalità di verifica e le eventuali sanzioni in caso di inosservanza.

4. L'Autorità promuove la disponibilità di un "Sistema informativo per competenze", attraverso il concorso di informazioni provenienti da una pluralità di fonti, nel quale siano garantite la tracciabilità e visibilità delle competenze apprese in qualsiasi situazione di apprendimento, di esperienza lavorativa e non lavorativa, nei percorsi di studio, di ricerca e di mobilità nel lavoro. L'autorità attraverso propri regolamenti stabilisce il soggetto che gestisce il "Sistema informativo per competenze", gli *standard* comuni, le modalità di accesso, le modalità di verifica e controllo, recependo le raccomandazioni del Consiglio d'Europa del 23 novembre 2016, e promuovendo l'applicazione di soluzioni basate sull'evoluzione delle tecnologie digitali, quali i (*Learning*) *Digital Badges*, nonché la realizzazione di un'apposita Piattaforma per lo scambio di informazioni fra persone, operatori autorizzati, operatori accreditati, servizi per l'impiego, imprese, al fine di realizzare il sistema informativo per competenze.

5. L'Autorità promuove il fascicolo elettronico come la base di dati per il "Sistema informativo per competenze". L'Autorità, per assicurare che i requisiti del fascicolo elettronico di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 corrispondano all'esigenza della persona di raccogliere tutte le evidenze, le certificazioni, le attestazioni utili allo sviluppo del proprio profilo di competenze nelle diverse fasi di transizione nella vita lavorativa, provvede all'aggiornamento continuo dei requisiti del fascicolo.

6. L'Autorità, con propri regolamenti, elabora indirizzi e linee guida in materia di omogeneità dei linguaggi, di semplificazione delle procedure e degli standard per realizzare l'interoperabilità dei sistemi informativi esistenti in materia di istruzione, formazione e lavoro, al fine di realizzare l'obiettivo dell'effettiva disponibilità del diritto di cui all'articolo 3-*quater*, comma 1, nel pieno rispetto delle normative nazionali ed europee sulla tutela dei dati personali, favorendo l'utilizzo di soluzioni basate sull'evoluzione delle tecnologie digitali.

7. All'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità si provvede mediante un contributo di importo pari al 0,1 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dai soggetti autorizzati, in base alla normativa vigente, a gestire servizi finalizzati alla ricerca di lavoro o che sono autorizzati a realizzare servizi che promuovono l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, o comunque accreditati nell'ambito del sistema nazionale di certificazione delle competenze, così come definito nel decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13».

3-ter.0.5

PATRIARCA, NANNICINI, LAUS, PARENTE

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 3-ter. - (*Integrazione e accessibilità dei dati relativi alle carriere formative e professionali. Piattaforma telematica unificata delle banche dati pubbliche*) – 1. Al fine di consentire il monitoraggio e la valutazione indipendente degli effetti occupazionali e finanziari delle misure di politica economica e sociale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali una piattaforma telematica unificata delle basi di dati relative alle carriere formative e professionali individuali.

2. Attraverso la piattaforma di cui al comma 1 sono resi accessibili, in forma anonima e aggregata, nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali, tutti i dati amministrativi e campionari relativi ai percorsi formativi e professionali individuali, nonché alle prestazioni di assicurazione e assistenza sociali percepite a livello personale o familiare. Alla piattaforma possono accedere, a domanda, tutte le università e gli enti di ricerca pubblici e privati.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipula apposite convenzioni con l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, l'Agenzia delle entrate.

4. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della piattaforma e sugli effetti occupazionali e finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente capo».

3-ter.0.6

NENCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-quater.

(Estensione della platea dei beneficiari del Reddito di inclusione (REI))

1. All'articolo 3, comma 1, lettera *b*), n. 2, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, le parole: "euro 3.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 4.000".

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al successivo comma 3.

3. A decorrere dal 1° settembre 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 30 per cento a decorrere dal 2018"».

Art. 4.

4.1

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

Art.4. - *(Misure per il contrasto al precariato scolastico) – 1.* All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 108 sono inseriti i seguenti:

"108-*bis*. Fatto salvo quanto previsto dal comma 108, al fine di procedere ad un complessivo processo di riforma del reclutamento del personale scolastico e di eliminare le cause che determinano la formazione di precariato, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone un piano pluriennale di assunzioni, da attuare a partire dall'anno scolastico 2018-2019, per la copertura dei posti vacanti e disponibili di tutti gli insegnamenti, ivi compreso il sostegno, delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado di istruzione, che preveda anche la sostituzione integrale e costante del *turn over* mediante assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario, anche in deroga alle limitazioni di contingente delle dotazioni organiche di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni.

108-*ter*. Il piano pluriennale di assunzioni di cui al comma 108-*bis* persegue l'obiettivo dell'eliminazione dal precariato ai sensi del medesimo comma ed è volto al raggiungimento dei seguenti ulteriori obiettivi:

a) ripristino della facoltà assunzionale di personale a tempo indeterminato nella misura del cento per cento della spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente, in considerazione dell'avvenuta stabilizzazione dell'andamento demografico italiano;

b) riduzione dell'attuale divario anagrafico tra docente e discente, anche al fine di promuovere il pieno sviluppo delle potenzialità innovative della didattica;

c) ridefinizione dei criteri per la formazione delle classi e riduzione dell'attuale rapporto dimensionale tra alunni e docenti, in modo da configurare un numero di alunni per classe non superiore a venti, anche in considerazione della presenza di alunni disabili o stranieri;

d) rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di sostegno in deroga al limite previsto dall'articolo 15, commi 2 e 2-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, al fine di garantire la presenza di tutti i docenti di sostegno necessari al progetto didattico nonché l'assegnazione di docenti di sostegno per tutto l'orario richiesto dal medesimo progetto, fino a coprire interamente l'orario di permanenza a scuola dell'alunno o alunna disabili, se necessario, nonché di garantire l'inserimento di un solo alunno o alunna disabile per classe, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, e di un massimo di due alunne o alunni disabili per classe, nella scuola secondaria di primo e secondo grado;

e) elevazione dell'obbligo formativo fino al completamento dell'intero ciclo di istruzione secondaria superiore di secondo grado; ridefinizione dell'offerta didattica e formativa, al fine di consentire il pieno sviluppo della personalità degli individui, attraverso la definizione di programmi didattici innovativi, e di contrastare i fenomeni di dispersione sco-

lastica, disagio sociale e analfabetismo, garantendo dotazioni aggiuntive di personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario, attraverso:

1) elaborazione e la realizzazione di un programma di interventi e misure volte al contrasto dell'analfabetismo di ritorno, nonché del più generale svuotamento e declino delle competenze;

2) la reintroduzione e il potenziamento dell'insegnamento della storia dell'arte, in particolare nelle scuole dell'istruzione secondaria;

3) l'alfabetizzazione nella lingua italiana e l'inclusione linguistica e culturale degli alunni e delle alunne migranti, da perseguire mediante la previsione di un rapporto di almeno un docente ogni cinque alunni o alunne con necessità di prima alfabetizzazione e di almeno un docente ogni venti alunni o alunne di recente immigrazione, intendendosi per tali coloro che risiedono in Italia da meno di tre anni;

4) il potenziamento dell'insegnamento delle discipline storico-filosofiche, anche al fine di promuovere lo sviluppo della riflessione etica, del senso critico e dell'educazione civica, nonché di diffondere la consapevolezza nei confronti dei principi e dei valori costituzionali;

5) la promozione di modelli culturali e comportamentali inclusivi, consapevoli e sostenibili attraverso l'introduzione di materie di insegnamento quali educazione sentimentale, l'educazione socio-emotiva, l'educazione ambientale, educazione alimentare, nonché attraverso il potenziamento degli insegnamenti di diritto ed economia.

108-quater. Al piano pluriennale di assunzioni si provvede nei limiti delle risorse annualmente disponibili del Fondo per il finanziamento del piano pluriennale di assunzioni del personale scolastico, e con le seguenti modalità:

a) per la copertura del 50 per cento dei posti disponibili e vacanti assegnabili annualmente, attingendo dalle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami a posti e cattedre, ai sensi della normativa vigente, comprendendo a tal fine i vincitori e gli idonei;

b) per la copertura del restante 50 per cento dei posti disponibili, attingendo alle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, aggiornate ed integrate con l'inserimento del personale docente precario;

108-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da *108-bis* a *108-quater*, quantificato in 960 milioni di euro nel 2018 e 2.880 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma successivo.

108-sexies. A decorrere dal 1° settembre 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per

cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 28 per cento nel 2018 e nella misura del 32 per cento a decorrere dall'anno 2019"».

4.2

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. – 1. In deroga alla normativa vigente, al fine di tutelare le esigenze di razionalità ed economicità dell'azione amministrativa, i soggetti privi di titolo abilitante nelle classi di concorso per le quali non sono stati indetti periodicamente i necessari corsi abilitanti che hanno superato positivamente tutte le fasi delle procedure suppletive dei concorsi indetti con decreti del Direttore Generale n. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016 – Concorsi per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado e posti di sostegno, sono collocati nelle relative graduatorie di merito ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato.

2. Per i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

3. Al fine di perseguire il pubblico interesse all'economicità e alla speditezza dell'azione amministrativa nonché di evitare l'inutile dispendio di risorse pubbliche, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca avvia nuove procedure concorsuali subordinatamente all'avvenuta immissione in ruolo, nella stessa amministrazione, di tutti i soggetti che hanno sostenuto con successo prove concorsuali e collocati come idonei nelle proprie graduatorie».

4.3

LA FORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. – 1. In deroga alla normativa vigente, al fine di tutelare le esigenze di razionalità ed economicità dell'azione amministrativa, i soggetti privi di titolo abilitante nelle classi di concorso per le quali non sono stati indetti periodicamente i necessari corsi abilitanti che hanno superato positivamente tutte le fasi delle procedure suppletive dei concorsi indetti con decreti del Direttore Generale n. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016 – Concorsi per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado e posti di sostegno, sono collocati nelle relative graduatorie di merito ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato.

2. Per i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

3. Al fine di perseguire il pubblico interesse all'economicità e alla speditezza dell'azione amministrativa nonché di evitare l'inutile dispendio di risorse pubbliche, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca avvia nuove procedure concorsuali subordinatamente all'avvenuta immissione in ruolo, nella stessa amministrazione, di tutti i soggetti che hanno sostenuto con successo prove concorsuali e collocati come idonei nelle proprie graduatorie».

4.4

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. – 1. Al fine di stabilizzare il personale e assicurare la continuità didattica, sono istituite graduatorie di merito regionali o provinciali

(GMRP) sia per la scuola dell'infanzia che per la scuola primaria, cui possono accedere, previo superamento di una prova orale selettiva, i laureati in scienze della formazione primaria e i diplomati magistrali con titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 che negli ultimi otto anni abbiano svolto per almeno tre anni scolastici non meno di centoottanta giorni di servizio in ciascun anno scolastico.

2. Gli aspiranti che abbiano superato la prova orale sono collocati in graduatoria a seguito di valutazione dei titoli posseduti e del punteggio ottenuto nello svolgimento della prova orale, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) alla prova orale è riservato il 40 per cento del punteggio complessivo attribuibile;

b) nella valutazione dei titoli culturali posseduti è opportunamente valorizzato il possesso della laurea in scienze della formazione primaria.

3. Le GMRP sono utilizzate per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, una volta esaurite le graduatorie a esaurimento vigenti, destinando a detta procedura di assunzione il 50 per cento dei posti annualmente disponibili e fermo restando che l'ulteriore 50 per cento è destinato allo scorrimento delle graduatorie di merito del concorso.

4. I docenti assunti in base alle procedure previste dal presente articolo sono sottoposti a un periodo di formazione e prova ai sensi di quanto previsto dai commi 115 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107. L'anno di prova eventualmente superato, alla data di entrata in vigore della presente legge, è considerato valido ai fini dell'immissione in ruolo a seguito di scorrimento delle Graduatorie di Merito Regionali o Provinciali.

5. Al fine di tutelare la continuità didattica per gli alunni, il personale già assunto in ruolo a seguito di inserimento con riserva nelle graduatorie a esaurimento è mantenuto in servizio, quale supplente annuale, nel posto occupato nell'anno scolastico 2017/2018, fino alla pubblicazione delle graduatorie di cui al comma 1, lo stesso è ulteriormente mantenuto in servizio, al fine di garantire la continuità didattica, successivamente alla pubblicazione delle medesime graduatorie e sino all'assunzione in ruolo.

6. L'organico dell'autonomia, previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 6.250 unità per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021. Le unità dell'organico dell'autonomia possono inoltre essere destinate, da parte degli uffici scolastici regionali, all'istituzione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia statale. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a ripartire le unità dell'organico dell'autonomia di cui al presente comma tra scuola primaria e scuola dell'infanzia, prevedendo che il 30 per cento delle suddette unità sia destinato alla scuola dell'infanzia.

7. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a coprire tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto del personale amministrativo,

tecnico ed ausiliario (ATA) mediante l'utilizzo delle ordinarie procedure assunzionali.

8. Al fine di salvaguardare la funzionalità scolastica, previa domanda, il personale con funzioni di Dirigente Scolastico, in servizio con contratto a tempo indeterminato, è nella facoltà di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo e comunque non oltre l'avvenuto espletamento della procedura concorsuale indetta secondo le modalità di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

9. Nell'anno scolastico 2018/2019, in ciascuna istituzione scolastica di dimensioni superiori ai limiti di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che sia affidata in reggenza, è esonerato dall'insegnamento un docente individuato dal dirigente reggente tra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Ai docenti esonerati si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

10. Al comma 1, dell'articolo 18-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo le parole: "Per l'anno scolastico 2016/2017 e 2017/2018". sono aggiunte le seguenti: ", 2018/2019 e 2019/2020"».

4.5

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. - (*Reclutamento per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria*). – 1. Al fine di stabilizzare il personale e assicurare la continuità didattica, sono istituite graduatorie di merito regionali o provinciali (GMRP) sia per la scuola dell'infanzia che per la scuola primaria, cui possono accedere, previo superamento di una prova orale selettiva, i laureati in scienze della formazione primaria e i diplomati magistrali con titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 che negli ultimi otto anni abbiano svolto per almeno tre anni scolastici non meno di centottanta giorni di servizio in ciascun anno scolastico.

2. Gli aspiranti che abbiano superato la prova orale sono collocati in graduatoria a seguito di valutazione dei titoli posseduti e del punteggio ottenuto nello svolgimento della prova orale, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) alla prova orale è riservato il 40 per cento del punteggio complessivo attribuibile;

b) nella valutazione dei titoli culturali posseduti è opportunamente valorizzato il possesso della laurea in scienze della formazione primaria.

3. Le GMRP sono utilizzate per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, una volta esaurite le graduatorie a esaurimento vigenti, destinando a detta procedura di assunzione il 50 per cento dei posti annualmente disponibili e fermo restando che l'ulteriore 50 per cento è destinato allo scorrimento delle graduatorie di merito del concorso.

4. I docenti assunti in base alle procedure previste dal presente articolo sono sottoposti a un periodo di formazione e prova ai sensi di quanto previsto dai commi 115 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107. L'anno di prova eventualmente superato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è considerato valido ai fini dell'immissione in ruolo a seguito di scorrimento delle graduatorie di merito regionali o provinciali.

5. Al fine di tutelare la continuità didattica per gli alunni, il personale già assunto in ruolo, a seguito di inserimento con riserva nelle graduatorie a esaurimento, è mantenuto in servizio, quale supplente annuale, nel posto occupato nell'anno scolastico 2017/2018 fino alla pubblicazione delle graduatorie di cui al comma 1, lo stesso è ulteriormente mantenuto in servizio, al fine di garantire la continuità didattica, successivamente alla pubblicazione delle medesime graduatorie e sino all'assunzione in ruolo».

4.6

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGGI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. – 1. Al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2018/2019 e di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, al fine anche di contribuire a superare i numerosi contenziosi tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nonché di contemperare le esigenze dei soggetti portatori di interessi tra cui i docenti in possesso del solo diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, inseriti con riserva nella graduatoria ad esaurimento a decorrere dall'anno 2015, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispone distinte graduatorie provinciali per titoli, riservate al reclutamento nella scuola dell'infanzia e primaria e nei rispettivi posti di sostegno, cui attingere in subordine alle vigenti graduatorie ad esaurimento e agli elenchi dei vincitori del concorso bandito con decreti direttoriali 23 febbraio 2016, n. 105 (posti comuni) e n. 107 (posti di sostegno per l'infanzia e la primaria) per una quota delle assunzioni non superiore al 50 per cento dei posti vacanti e disponibili di cui all'articolo 401 del Testo Unico.

2. L'accesso alla predette graduatorie è riservato al personale non di ruolo, all'atto dell'iscrizione in graduatoria, nelle scuole statali per i rispettivi posti o gradi, sulla base dei seguenti criteri:

a) alla prima fascia, cui attingere prioritariamente, accedono, nelle regioni ove hanno svolto il concorso, i soggetti collocati nelle relative gra-

duatorie di merito del concorso di cui ai decreti direttoriali 23 febbraio 2016, n. 105 (posti comuni) e n. 107 (posti di sostegno per l'infanzia e la primaria) e non ricompresi nell'elenco dei vincitori;

b) alla seconda fascia, graduata sulla base della vigente tabella titoli relativa alla II fascia delle graduatorie di istituto, accedono:

I. i soggetti in possesso di abilitazione conseguita attraverso la laurea in scienze della formazione primaria;

II. I soggetti in possesso di abilitazione conseguita ai sensi degli articoli 194 e 197 del testo unico e del diploma sperimentale psicopedagogico (Brocca) conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002 che abbiano, per i rispettivi posti, superato con riserva il periodo di formazione e prova di cui al decreto ministeriale n. 850 del 2015;

III. I soggetti in possesso di abilitazione conseguita ai sensi degli articoli 194 e 197 del testo unico e del diploma sperimentale psicopedagogico (Brocca) conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002 che abbiano svolto almeno tre anni di insegnamento a decorrere dall'anno scolastico 2010/2011 ed entro l'anno scolastico 2017/2018 e subordinatamente alla frequenza e al superamento di un corso di aggiornamento professionale, presso i corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria, preposto all'accertamento degli *standard* professionali previsti dalla normativa e dal contratto vigente, ovvero di un esame orale basato sui medesimi quadri di riferimento;

c) alla graduatoria concernente i posti sul sostegno, accedono i soggetti in possesso della specifica specializzazione ai sensi della normativa vigente.

3. Ai fini dell'aggiornamento dei titoli e dell'accesso dei docenti abilitati in Scienze della Formazione primaria le graduatorie di cui al presente articolo sono aggiornate ogni due anni.

4. I soggetti di cui al comma 2, lettera *b)*, punto 3) possono iscriversi in soprannumero ai corsi di laurea in scienze della formazione primaria.

5. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, dell'articolo 400, del testo unico n. 297 del 1994, per i soggetti di cui al presente articolo i concorsi per titoli ed esami sono indetti con cadenza biennale, fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di concorsi, subordinatamente all'accertamento degli *standard* professionali previsti dalla normativa e dal contratto vigente. Le procedure concorsuali prevedono lo svolgimento di una prova orale di natura didattico-metodologica.

6. I soggetti immessi in ruolo con riserva entro l'anno scolastico 2017/18, che abbiano superato il periodo di formazione e prova ai sensi del decreto ministeriale n. 850 del 2015, sono confermati subordinatamente alla frequenza e al superamento di un corso di aggiornamento professionale, presso i corsi di laurea in Scienze della formazione primaria, finalizzato all'accertamento degli *standard* professionali previsti dalla normativa e dal contratto vigente, ovvero al superamento di un esame orale basato sui medesimi quadri di riferimento di cui al comma 2), lettera *b)*, sub *iii)*».

4.7

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA

Sopprimere i commi 1 e 1-bis.

Conseguentemente, al comma 1-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per garantire regolari assunzioni sia da graduatorie ad esaurimento sia da graduatorie di merito e graduatorie di merito regionali, l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento previsto per l'anno scolastico 2018-2019 è posticipato all'anno scolastico 2020-2021».

4.8

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Al comma 1, sostituire le parole: «Al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2018/2019 e la continuità didattica», con le seguenti: «Al fine di stabilizzare il personale e assicurare la continuità didattica,».

4.9

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Al comma 1, sostituire le parole: «Al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2018/2019», con le seguenti: «Al fine di stabilizzare il personale».

4.10

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Al comma 1, dopo le parole: «Al fine di assicurare», inserire le seguenti: «la stabilizzazione del personale, nonché».

4.11

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Al comma 1, alle parole: «l'ordinato avvio», premettere le seguenti: «la stabilizzazione del personale, nonché».

4.12

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Al comma 1, sostituire le parole da: «avvio dell'anno scolastico», fino alla fine del comma con le seguenti: «e completo svolgimento dell'anno scolastico 2018/2019 e di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, entro cui completare le procedure esecutive dei provvedimenti giurisdizionali che comportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o indeterminato, stipulati, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso le istituzioni scolastiche statali, con i docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, è elevato a 320 giorni decorrenti dalla data di comunicazione degli stessi al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

4.13

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Al comma 1, dopo le parole: «al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2018/2019», inserire le seguenti: «,di stabilizzare i docenti della scuola».

4.14

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Al comma 1, dopo le parole: «Al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2018/2019», inserire le seguenti: «, di stabilizzare il personale».

4.15

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA

Al comma 1, sostituire le parole da: «la continuità didattica», fino alla fine del comma con le seguenti: «nell'interesse degli alunni la continuità didattica del personale docente del primo e del secondo ciclo d'istruzione assunto a tempo indeterminato con la clausola di rescissione in quanto inserito nelle Graduatorie ad esaurimento con riserva, purché in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, ivi incluso il Diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 e il Diploma d'inse-

gnamento tecnico-professionale, nelle more dell'attivazione delle procedure concorsuali di cui al comma 1-*quater*, sono confermati nei ruoli tutti i docenti assunti che hanno superato l'anno di prova di cui all'articolo 1, commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con contestuale scioglimento della riserva e con decorrenza giuridica del 1° settembre dell'anno successivo alla conferma in ruolo. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal personale di cui al presente comma. Per lo stesso fine, relativamente ai contratti a tempo determinato da assegnare per le supplenze annuali o al termine delle attività didattiche per lo stesso anno scolastico 2018/2019, con Decreto del Ministro dell'istruzione e della ricerca da emanarsi entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è disposto l'aggiornamento e l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti in possesso di uno o più dei seguenti requisiti:

- 1) essere risultato vincitore o idoneo di concorsi precedenti;
- 2) aver conseguito l'abilitazione mediante laurea in Scienze della Formazione, percorso abilitante speciale (PAS) o Tirocinio formativo attivo (TFA) o analogo titolo abilitante conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
- 3) essere munito di diploma di scuola o istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002;
- 4) aver conseguito il diploma di insegnamento tecnico-professionale».

4.16

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Al comma 1, alle parole: «degli alunni», premettere le seguenti: «dei docenti, delle famiglie e».

4.17

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Al comma 1, alle parole: «degli alunni», premettere le seguenti: «delle famiglie e».

4.18

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Al comma 1, alle parole: «degli alunni», premettere le seguenti: «del corpo docente e».

4.19

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Al comma 1, dopo le parole: «nell'interesse degli alunni», inserire le seguenti: «dei docenti e delle famiglie».

4.21

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Al comma 1, dopo le parole: «nell'interesse degli alunni», aggiungere le seguenti: «e dei docenti».

4.22

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Al comma 1, alle parole: «degli alunni», aggiungere le seguenti: «dei docenti e».

4.20

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Al comma 1, dopo le parole: «nell'interesse degli alunni», aggiungere le seguenti: «del corpo docente».

4.23

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Al comma 1, dopo le parole: «nell'interesse degli alunni», inserire le seguenti: «e delle famiglie».

4.24

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Al comma 1, sostituire le parole da: «all'esecuzione delle decisioni giurisdizioni», fino alla fine del comma con le seguenti: «il personale già assunto in ruolo a seguito di inserimento con riserva nelle graduatorie a esaurimento è mantenuto in servizio, quale supplente annuale, nel posto occupato nell'anno scolastico 2017-2018, fino alla pubblicazione delle graduatorie di merito regionali o provinciali (GMRP) sia per la scuola dell'infanzia che per la scuola primaria che saranno istituite, lo stesso è ulteriormente mantenuto in servizio, al fine di garantire la continuità didattica, successivamente alla pubblicazione delle medesime graduatorie e sino all'assunzione in ruolo».

Conseguentemente:

al comma 1-bis, lettera a), dopo le parole: «30 giugno 2019», aggiungere le seguenti: «nonché per vincitori di concorso fino all'immissione in ruolo»;

al comma 1-bis, lettera b), dopo le parole: «30 giugno 2019», aggiungere le seguenti: «nonché per vincitori di concorso fino all'immissione in ruolo»;

al comma 1-octies, secondo periodo, sostituire le parole: «sino a 50», con le seguenti: «sino a 35».

4.25

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA

Al comma 1, sostituire la parola: «conseguito», con le seguenti: «e relativi indirizzi sperimentali conseguiti».

4.26

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA

Al comma 1, sostituire le parole: «dalla data di comunicazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», con le seguenti: «dal termine dell'anno scolastico 2018/2019».

4.27

CAUSIN, MALAN, FLORIS, CONZATTI, PEROSINO, TOFFANIN

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1.1. Nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, per il personale assunto in ruolo con riserva, è disposto il mantenimento in servizio e lo scioglimento della riserva con la decorrenza giuridica del 1° settembre dell'anno successivo alla conferma in ruolo. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal personale di cui al presente comma.

1.2. All'articolo 1, comma 96, lettera *b*), della legge 13 luglio 2015, n. 107, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Sono iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera *c*), della legge 27 dicembre 1996, n. 296, tutti i docenti in possesso di abilitazione all'insegnamento comunque conseguita, ivi compresi gli insegnanti in possesso di diploma magistrale abilitante conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002"».

4.28

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1.1. I docenti che abbiano prestato servizio nelle scuole secondarie di ogni tipo, con contratti a tempo determinato, su posti vacanti o disponibili fino alla fine dell'anno scolastico (30 giugno), per almeno 36 mesi, e in possesso della prescritta abilitazione, sono esonerati dalla partecipazione al "Concorso Transitorio" e inseriti in adeguata graduatoria ad esaurimento per l'immissione nel ruolo corrispondente, con precedenza rispetto agli esiti del suddetto "Concorso Transitorio"».

4.29

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I concorsi previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono banditi entro la data del 31 ottobre 2018».

4.30

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I concorsi previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono banditi entro la data del 30 novembre 2018».

4.31

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I concorsi previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono banditi entro la data del 31 dicembre 2018».

4.32

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA

Sostituire il comma 1-bis con i seguenti:

«1-bis. Nelle more dell'attivazione delle procedure concorsuali di cui al successivo comma 1-*quater*, sono inseriti nelle graduatorie ad esaurimento gli insegnanti precari in possesso di uno o più dei seguenti requisiti:

- 1) essere risultato vincitore o idoneo di concorsi precedenti;
- 2) aver conseguito l'abilitazione mediante laurea in Scienze della Formazione, percorso abilitante speciale (PAS) o Tirocinio formativo attivo (TFA) o analogo titolo abilitante conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
- 3) essere munito di diploma di scuola o istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002;
- 4) aver conseguito il diploma di insegnamento tecnico-professionale.

1-bis.1. Sono confermati nei ruoli i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento con riserva che hanno superato l'anno di prova nella scuola secondaria e primaria, dell'infanzia di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con contestuale scioglimento della riserva e con decorrenza giuridica del 1° settembre dell'anno successivo alla conferma in ruolo. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal personale di cui al presente comma».

4.33

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA

Al comma 1-bis, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) garantendo la continuità didattica del personale docente del primo e secondo ciclo di istruzione assunto a tempo indeterminato con la clausola di rescissione in quanto inserito nelle Graduatorie a esaurimento con riserva, purché in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, ivi incluso il Diploma Magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002. Nel caso di superamento del periodo di prova di cui all'articolo 1, commi 116 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche se intercorso successivamente alla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto, per il personale di ruolo assunto con riserva è disposto il mantenimento in servizio e lo scioglimento della riserva con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno successivo alla conferma in ruolo;».

4.35

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1-bis, lettera a), dopo le parole: «30 giugno 2019», aggiungere le seguenti: «, nonché per vincitori di concorso fino all'immissione in ruolo»;*

b) *al comma 1-bis, lettera b), dopo le parole: «30 giugno 2019», aggiungere le seguenti: «, nonché per vincitori di concorso fino all'immissione in ruolo»;*

c) *al comma 1-octies, secondo periodo, sostituire le parole: «sino a 50», con le seguenti: «sino a 35».*

4.36

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1-bis, lettera a), dopo le parole: «30 giugno 2019», aggiungere le seguenti: «, nonché per vincitori di concorso fino all'immissione in ruolo»;*

b) *al comma 1-bis, lettera b), dopo le parole: «30 giugno 2019», aggiungere le seguenti: «, nonché per vincitori di concorso fino all'immissione in ruolo».*

4.34

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA

Al comma 1-bis, lettera b), sostituire le parole: «con termine finale non posteriore al 30 giugno 2019», con le seguenti: «fino alla pubblicazione delle graduatorie di merito regionali. I docenti devono essere mantenuti in servizio fino all'assunzione in ruolo sullo stesso posto. L'anno di prova superato è considerato valido ai fini dell'immissione in ruolo a seguito dello scorrimento delle graduatorie di merito regionali».

4.37

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA

Dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:

«1-bis.1. Nel caso di superamento dell'anno di prova di cui all'articolo 1, commi 116 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per il personale docente assunto in ruolo con riserva è disposto lo scioglimento della riserva con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2019. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal personale di cui al presente comma.

1-bis.2. È disposto per l'anno scolastico 2018-2019, all'atto dell'aggiornamento, l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera e), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a domanda, di tutto il personale in possesso di abilitazione comunque conseguita entro la data di conversione del presente decreto».

4.38

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA

Al comma 1-ter, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Nelle more dell'attivazione delle procedure concorsuali di cui al successivo comma 1-quater, sono inseriti nelle graduatorie ad esaurimento gli insegnanti precari in possesso di uno o più dei seguenti requisiti: 1) essere risultato vincitore o idoneo di concorsi precedenti; 2) aver conseguito l'abilitazione mediante laurea in Scienze della Formazione, percorso abilitante speciale (PAS) o Tirocinio formativo attivo (TFA) o analogo titolo abilitante conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; 3) essere munito di diploma di scuola o istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002; 4) aver conseguito il diploma di insegnamento tecnico-professionale. Sono confermati nei ruoli i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento con riserva che hanno superato l'anno di prova nella scuola secondaria e primaria, dell'infanzia di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio

2015, n. 107, anche successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con contestuale scioglimento della riserva e con decorrenza giuridica del 1° settembre dell'anno successivo alla conferma in ruolo. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal personale di cui al presente comma».

4.39

BERARDI

Al comma 1-ter, dopo il primo periodo, inserire il seguente:

«Nelle more dell'attivazione delle procedure concorsuali di cui al successivo comma 1-*quater*, sono inseriti nelle graduatorie ad esaurimento gli insegnanti in possesso di uno o più dei seguenti requisiti: 1) essere risultato vincitore o idoneo di concorsi precedenti; 2) aver conseguito l'abilitazione mediante laurea in Scienze della Formazione, percorso abilitante speciale (PAS) o Tirocinio formativo attivo (TFA) o analogo titolo abilitante conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; 3) essere munito di diploma di scuola o istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002; 4) aver conseguito il diploma di insegnamento tecnico pratico».

4.40

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA

Al comma 1-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Si possono iscrivere nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente gli insegnanti in possesso di titolo abilitante di istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 e i laureati in scienze della formazione primaria».

4.42

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

All'articolo 4 apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1-*quater*, lettera b), dopo la parola: «straordinario» inserire le seguenti:* «per titoli ed esami»;

b) *Al comma 1-*quater*, lettera b), sostituire le parole:* «è soppressa al suo esaurimento», *con le seguenti:* «ha validità triennale»;

c) *Al comma 1-quinquies, lettera a), sopprimere le parole da: «purché», fino alla fine della lettera;*

d) *Al comma 1-quinquies, lettera b), sostituire le parole: «nel corso degli ultimi otto anni scolastici», con le seguenti: «dal 2014»;*

e) *Sopprimere il comma 1-octies.*

4.41

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA

Al comma 1-quater, lettera b), sostituire le parole: «in ciascuna regione», con le seguenti: «contestualmente in tutte le regioni d'Italia».

4.43

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Al comma 1-quinquies, lettera a), sopprimere le parole da: «purché i docenti», fino alla fine del periodo.

4.44

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Al comma 1-quinquies, lettera a), sostituire le parole da: «purché» fino alla fine della lettera con le seguenti: ». I titoli di laurea conseguiti all'estero sono validi purché comprensivi di almeno due annualità di tirocinio ovvero se l'aspirante ha maturato almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14 della legge 3 marzo 1999, n. 124 e successive modificazioni.

4.45

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Al comma 1-quinquies, lettera a) sopprimere le parole da: «nel corso» fino alle seguenti: «due annualità di».

4.46

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA

Al comma 1-quinquies, lettera b), sostituire le parole: «due annualità di servizio specifico, anche non continuative» con le seguenti: «180 giorni, anche non continuativi, di servizio specifico».

4.47

GALLONE, MALAN, CAUSIN, TOFFANIN, PEROSINO, FLORIS, CONZATTI

Al comma 1-quinquies, lettere a) e b), dopo le parole: «istituzioni scolastiche statali» aggiungere le seguenti: «e paritarie».

4.48

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA

Al comma 1-quinquies, lettera b), dopo le parole: «con valore di abilitazione» aggiungere le seguenti: «e relativi indirizzi sperimentali».

4.49

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA

Al comma 1-sexies, sostituire le parole: «di cui alle lettere a) e b) del comma 1-quinquies», nonché con le seguenti: «abilitanti richiesti purché in possesso».

4.50

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Al comma 1-octies, secondo periodo, sostituire le parole: «sino a 50» con le seguenti: «sino a 35».

4.51

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Al comma 1-octies, secondo periodo, sostituire le parole: «sino a 50» con le seguenti: «sino a 40».

4.52

LONARDO

Dopo il comma 1-undecies, inserire il seguente:

«1-duodecies. Al fine di garantire la continuità delle funzioni dirigenziali e di limitare il ricorso all'istituto di reggenza nelle istituzioni scolastiche, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire un concorso per l'accesso al ruolo di Dirigente scolastico con la modalità della valutazione di una prova orale di natura gestionale che non prevede punteggio minimo. Al concorso, bandito nelle sole regioni in cui le commissioni giudicatrici sono state destituite per capi di accusa, sono ammessi coloro che, avendo superato già le due prove scritte del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, hanno ancora contenzioso non passato in giudizio avverso la suddetta procedura concorsuale. La graduatoria sarà nazionale. Le procedure sono esperite a valere dei soli posti in organico vacanti e disponibili anche se oggetto di altre procedure concorsuali e comunque nell'ambito degli stanziamenti di bilancio destinati allo scopo e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

4.53

LONARDO

Dopo il comma 1-undecies, inserire il seguente:

«1-duodecies. Al fine di garantire la continuità delle funzioni dirigenziali e di limitare il ricorso all'istituto di reggenza nelle istituzioni scolastiche, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire un concorso per l'accesso al ruolo di Dirigente scolastico con la modalità della valutazione di una prova orale di natura gestionale che non prevede punteggio minimo. Al concorso, organizzato su base regionale e interregionale, con graduatoria finale nazionale, sono ammessi coloro che, già ammessi a partecipare alle prove concorsuali del concorso bandito con decreto direttoriale del Mini-

stero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, hanno ancora contenzioso non passato in giudizio avverso la suddetta procedura concorsuale. Le procedure sono esperite a valere dei soli posti in organico vacanti e disponibili anche se oggetto di altre procedure concorsuali e comunque nell'ambito degli stanziamenti di bilancio destinati allo scopo e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

4.54

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI, VALENTE

Dopo il comma 1-undecies aggiungere il seguente:

«1-duodecies. Al fine di tutelare la continuità didattica per gli alunni, il personale già assunto in ruolo a seguito di inserimento con riserva nelle graduatorie a esaurimento è mantenuto in servizio, quale supplente annuale, nel posto occupato nell'anno scolastico 2017/2018, fino alla pubblicazione delle graduatorie di cui al comma 1, lo stesso è ulteriormente mantenuto in servizio, al fine di garantire la continuità didattica, successivamente alla pubblicazione delle medesime graduatorie e sino all'assunzione in ruolo».

4.55

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Dopo il comma 1-undecies aggiungere il seguente

«1-duodecies. Al fine di salvaguardare la funzionalità scolastica, previa domanda, il personale con funzioni di Dirigente Scolastico, in servizio con contratto a tempo indeterminato, è nella facoltà di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo e comunque non oltre l'avvenuto espletamento della procedura concorsuale indetta secondo le modalità di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni».

4.56

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Dopo il comma 1-undecies aggiungere il seguente:

«1-duodecies. Nell'anno scolastico 2018/2019, in ciascuna istituzione scolastica di dimensioni superiori ai limiti di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che sia affidata in reggenza, è esonerato dall'insegnamento

un docente individuato dal dirigente reggente tra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Ai docenti esonerati si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

4.57

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Dopo il comma 1-undecies aggiungere il seguente:

«1-duodecies. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a coprire tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) mediante l'utilizzo delle ordinarie procedure assunzionali».

4.58

VERDUCCI, MALPEZZI, IORI, RAMPI

Dopo il comma 1-undecies aggiungere il seguente:

«1-duodecies. Al comma 1 dell'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo le parole: "Per l'anno scolastico 2016/2017 e 2017/2018" sono aggiunte le seguenti: ", 2018/2019 e 2019/2020"».

4.59

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI, VALENTE

Dopo il comma 1-undecies aggiungere il seguente:

«1-duodecies. L'organico dell'autonomia, previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 6.250 unità per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.

1-terdecies. Le unità dell'organico dell'autonomia di cui al comma 1-duodecies possono inoltre essere destinate, da parte degli uffici scolastici regionali, all'istituzione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia statale.

1-quaterdecies. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a ripartire le unità dell'organico dell'autonomia di cui al comma 1-duodecies tra scuola primaria e scuola dell'infanzia, destinando il 30 per cento delle predette unità alla scuola dell'infanzia».

ORDINE DEL GIORNO

G4.1

MALAN, SICLARI

Il Senato,

nel corso dell'esame dell'A.S. 741,

impegna il Governo:

ad inserire nel primo provvedimento d'urgenza appropriato norme che consentano ai singoli istituti scolastici, attraverso gli organi collegiali scolastici nel caso degli istituti pubblici, misure che consentano di considerare subito requisito di accesso ai servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la presentazione della documentazione di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73.

EMENDAMENTI

4.0.1

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4.1.

(Proroga opzione donna)

1. Al fine di prorogare il regime di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, la facoltà ivi prevista è estesa anche alle lavoratrici che maturano i requisiti previsti dal medesimo comma, entro il 31 dicembre 2019 ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui al predetto regime sperimentale.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della proroga si provvede a valere sulle risorse residue e fino a concorrenza del relativo fabbisogno con quota parte delle maggiori risorse derivanti dalle disposizioni di cui al successivo punto 3.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b*), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate».

4.0.2

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4.1.

1. Al fine di assicurare la regolare amministrazione della giustizia e l'ordinato svolgimento dei processi penali e civili i magistrati onorari in servizio come giudici onorari di tribunale, vice procuratori onorari o giu-

dici di pace alla data di entrata in vigore della presente legge permangono nel possesso delle rispettive funzioni fino al raggiungimento dell'età pensionabile, salvo il venir meno dei requisiti di idoneità, valutati con verifiche di professionalità a cadenza quadriennale.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le incompatibilità, le guarentigie e il trattamento giuridico, economico, previdenziale e assistenziale previsti per gli altri magistrati ordinari dell'ordine giudiziario».

4.0.4

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4.1.

1. Alle piccole e medie imprese che avviano la propria attività nei territori periferici delle città con più di cinquecentomila abitanti e che assumono personale residente da almeno cinque anni nella medesima zona periferica sono riconosciuti i benefici attribuiti alle imprese operanti nelle zone franche urbane ai sensi dell'articolo 1, comma 340, della legge n. 296 del 2006.

2. Ai fini dell'attribuzione dei benefici alle singole imprese, i comuni di cui al comma 1 individuano le zone periferiche dei propri territori e al 31 dicembre di ciascun anno le comunicano al Ministero dello sviluppo economico».

4.0.3

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4.1.

1. Alle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, a quelle destinate alla pesca, alla acquacoltura, alle attività produttive ad essa connesse, alle attività sportive, nonché a quelle destinate ad approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto, attualmente in essere, è riconosciuta l'estensione della durata della concessione per settantacinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Il comune deve comunicare ai titolari delle concessioni demaniali l'estensione della durata della concessione demaniale per il periodo di cui al comma 1».

4.0.5

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4.1.

(Regime speciale per il commercio sulle aree pubbliche)

1. Al decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"g) al commercio sulle aree pubbliche";

b) all'articolo 16:

1) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al commercio sulle aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114";

c) l'articolo 70 è soppresso.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono nulli gli effetti derivanti dall'intesa in sede di Conferenza unificata, 5 luglio 2012, n. 83/CU e tutti gli atti connessi e conseguenti».

4.0.6

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4.1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni di modifica del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legi-

slativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di abrogare il "minor prezzo" tra i criteri di aggiudicazione degli appalti».

4.0.7

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4.1.

(Delega al Governo per l'introduzione della flat tax sui redditi incrementali)

1. Al fine di agevolare gli obblighi contabili dei contribuenti, nel rispetto dei principi costituzionali, in particolare quelli espressi agli articoli 3 e 53 della Costituzione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per l'introduzione di *flat tax* al 15 per cento e il conseguente adeguamento della normativa tributaria, in conformità ai seguenti criteri:

a) innalzamento del tetto di fatturato per usufruire del regime forfettario;

b) introduzione della *flat tax* al 15 per cento sui redditi incrementali delle persone fisiche, estendendola anche alle società di persone sottoposte a IRI;

c) applicazione di un'aliquota IRES del 15 per cento sui redditi incrementali delle società di capitali.

2. Agli oneri previsti al comma 1 si fa fronte con i risparmi di spesa derivanti dalle agevolazioni fiscali per le imposte sui redditi e alle maggiori entrate conseguenti al maggior gettito proveniente dall'emersione spontanea della base imponibile».

4.0.8

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4.1.

1. In attuazione del principio di cui all'articolo 36 della Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in

vigore del presente decreto, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni per l'istituzione di un salario minimo orario applicabile a tutte le categorie di lavoratori e lavoratrici, in cui la retribuzione minima non sia fissata dalla contrattazione collettiva».

4.0.9

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4.1.

(Nona salvaguardia esodati)

1. I requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano, a domanda, ai lavoratori e alle lavoratrici che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 e non inseriti nelle otto salvaguardie anteriori, fino ad un numero pari a 6.000 soggetti. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i requisiti di accesso alla nona salvaguardia, senza introdurre paletti temporali e comprendendo coloro che hanno sottoscritto accordi di incentivo all'esodo prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Agli oneri derivanti dalla nona salvaguardia che si quantificano in 329 milioni di euro si provvede ai sensi del comma 3.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, di esclusione e di favore fiscali di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla tabella 1 dello stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione sono modificati, soppressi o ridotti, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 329 milioni di euro per l'anno 2019. Ove la disposizione del primo periodo non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

4.0.10

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4.1.

1. Al fine di riconoscere maggiore flessibilità in uscita dal mondo del lavoro viene introdotto l'istituto denominato "quota 41" che consente a lavoratori e lavoratrici la possibilità di andare in pensione con l'unico requisito di quarantuno anni di contributi versati, a prescindere da ulteriori criteri anche anagrafici.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, di esclusione e di favore fiscali di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla tabella 1 dello stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione sono modificati, soppressi o ridotti, al fine di assicurare maggiori entrate a copertura della manovra per l'anno 2019. Ove la disposizione del primo periodo non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

4.0.11

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4.1.

1. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 33 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"1-ter. Al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, i centri per l'impiego promuovono la costituzione di una rete di contatti con le imprese, le società, i consorzi, le cooperative, gli studi associati, gli studi professionali, le fondazioni e le associazioni e svolgono, in particolare, attività di ricerca e di selezione di personale provvedendo a trasmettere periodicamente ai soggetti costituenti la rete i profili professionali del personale selezionato ritenuto idoneo allo svolgimento delle attività richieste.

1-*quater*. I servizi competenti sono tenuti a predisporre apposite procedure di monitoraggio e di valutazione delle prestazioni erogate ai fini della verifica della conformità ai livelli essenziali delle prestazioni;

b) dopo l'articolo 33 è inserito il seguente:

"Art. 33-bis.

(Personale dei servizi competenti)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le prestazioni erogate dai servizi per l'impiego devono essere svolte da personale in possesso di diploma di laurea o di attestato di qualifica nel settore della formazione o della gestione delle risorse umane ovvero di titoli equipollenti.

2. Per il personale già operante presso i servizi competenti non in possesso dei titoli abilitanti di cui al comma 1, l'amministrazione competente provvede ad erogare un apposito contributo per la copertura dei costi necessari al loro conseguimento.

3. In sede di contrattazione collettiva può essere altresì prevista l'erogazione di un ulteriore incentivo economico sulla parte variabile della retribuzione da corrispondere al personale addetto alle attività di ricerca e di selezione di personale dei centri per l'impiego.

4. Al personale è inoltre riconosciuta una specifica indennità commisurata al conseguimento degli obiettivi stabiliti con un apposito piano annuale. L'indennità è corrisposta in funzione alla collocazione dei lavoratori iscritti nella misura massima del 75 per cento per le assunzioni a tempo indeterminato concluse, anche a seguito di trasformazione di precedenti rapporti di lavoro a tempo determinato, e nella restante parte del 25 per cento per l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato. Nel computo delle assunzioni a tempo determinato non sono compresi i rapporti stagionali del settore agricolo"».

4.0.12

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4.1.

(Statuto partecipativo dei lavoratori alla gestione e agli utili d'impresa)

1. In conformità all'articolo 46 della Costituzione, le imprese, in qualsiasi forma costituite, che occupano più di cinquanta lavoratori, possono adottare uno statuto partecipativo che preveda piani di intervento

dei lavoratori dipendenti nella gestione dell'impresa, l'istituzione di forme di partecipazione dei lavoratori agli utili e l'accesso privilegiato dei dipendenti dell'impresa al possesso di azioni o quote di capitale dell'impresa stessa. Lo statuto partecipativo è adottato sulla base di un accordo sindacale stipulato con le rappresentanze sindacali firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nelle imprese medesime o con i rispettivi organi di coordinamento, ovvero, in mancanza, per effetto di una proposta aziendale, comunicata preventivamente alle organizzazioni sindacali provinciali di categoria e approvata, decorsi almeno trenta giorni dalla comunicazione, a scrutinio segreto dalla maggioranza dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato».

Art. 4-bis.

4-bis.1

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente

«1-bis. I concorsi previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono banditi entro la data del 31 ottobre 2018».

4-bis.2

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente

«1-bis. I concorsi previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono banditi entro la data del 30 novembre 2018».

4-bis.3

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I concorsi previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono banditi entro la data del 31 dicembre 2018».

4-bis.0.1

MALPEZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-ter.

1. Al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2018/2019 e di salvaguardare e valorizzare la professionalità acquisita negli anni dal personale Assistente Amministrativo utilizzato nel profilo di Direttore Servizi Generali e Amministrativi, ai sensi delle disposizioni vigenti sulla sostituzione del personale del medesimo profilo professionale, con l'obiettivo anche di contribuire a superare e limitare i contenziosi con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché di contemperare le esigenze dei soggetti portatori di interessi come sopra individuati e quelli dei candidati alla procedura concorsuale di cui alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispone distinte graduatorie provinciali permanenti per titoli, riservate al reclutamento dei Direttori S.G.A. delle Istituzioni Scolastiche, cui attingere per una quota delle assunzioni non superiore al 50 per cento dei posti vacanti e disponibili così come determinati nel Decreto Interministeriale di Determinazione dell'Organico di Diritto per l'anno scolastico 2018/19.

2. L'accesso alle graduatorie di cui al comma 1 è riservato al personale Assistente Amministrativo, in servizio con contratto a tempo indeterminato che, all'atto dell'iscrizione in graduatoria, abbia maturato il requisito di aver prestato n. 2 anni di servizio da Direttore Servizi Generali e Amministrativi prestati a partire dall'anno scolastico 2000/2001.

3. Le Graduatorie Provinciali permanenti, costituite ai sensi del comma 1, sono aggiornate biennialmente e utilizzate per le immissioni nei ruoli di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi nella quota del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili di ogni anno scolastico.

4. Le medesime Graduatorie Provinciali permanenti sono utilizzate anche per le operazioni di sostituzione del Direttore SGA che dovessero rendersi necessarie per sopraggiunte disponibilità in organico di Diritto e di Fatto.

5. In prima applicazione, nell'anno scolastico 2018/19, si procede alla nomina con decorrenza O 1/09/2018, degli aspiranti utilmente inclusi nelle Graduatorie Provinciali per un numero di posti pari al 50 per cento dei posti vacanti e disponibili. Contestualmente, sono attivati corsi di formazione, da svolgersi nel medesimo anno scolastico 2018/19, strutturati secondo le modalità e i programmi previsti per il personale neo assunto del profilo di Direttore Servizi Generali e Amministrativi.

6. Per i successivi anni scolastici il MIUR procede a programmare e mettere in atto la formazione di un congruo numero di aspiranti inclusi in graduatoria al fine delle immissioni in ruolo per gli anni scolastici successivi».

4-bis.0.2

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-ter.

(Disposizioni in materia di organico scolastico)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 sono disposte assunzioni a tempo indeterminato del personale docente e Ata nelle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado su tutti i posti vacanti e disponibili. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dovrà, inoltre, provvedere alla ricognizione di tutti i posti disponibili in organico di fatto al fine di verificare l'effettiva presenza su di essi di un titolare e, ove questo non sussista, alla tempestiva assegnazione del posto in organico di diritto, immediatamente utile per le operazioni di immissione in ruolo.

2. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 è ripristinata l'organizzazione degli organici della scuola primaria prevista dall'articolo 4 legge 5 giugno 1990 n. 148, secondo moduli organizzativi costituiti da tre insegnanti su due classi nell'ambito del plesso di titolarità o di plessi diversi del circolo; qualora ciò non sia possibile sono utilizzati nel plesso di titolarità secondo moduli costituiti da quattro insegnanti su tre classi. Sono pertanto abrogate tutte le disposizioni contrastanti.

3. Dopo il comma 135-*quater*, articolo 1, legge 13 luglio 2015 n. 107, è inserito il seguente comma 135-*quinquies*: "Il comma 2 articolo 15 del decreto-legge 12 settembre 2013 n. 104, coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2013 n. 128, è soppresso. Al comma 2-*bis* articolo 15 del decreto-legge 12 settembre 2013 n. 104, coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2013 n. 128, eliminare le seguenti parole: Il numero dei posti risultanti dall'applicazione del primo periodo non può comunque risultare complessivamente superiore a quello derivante dall'attuazione del comma 2.'. Conseguentemente, è abrogato il comma 75, articolo 1 legge 13 luglio 2015 n. 107".

4. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 le graduatorie di circolo e d'istituto di cui all'articolo 5 decreto ministeriale 13 giugno 2007 n. 131 sono trasformate in graduatorie per ambiti territoriali di cui al comma 66 articolo 1 legge 13 luglio 2015 n. 107. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è previsto un aggiornamento annuale per gli aspiranti già inseriti nelle tre fasce e un aggiornamento semestrale per tutti i docenti che conseguono l'abilitazione o il titolo d'accesso successivamente alla scadenza dell'aggiornamento annuale. Detti inserimenti semestrali avverranno in coda agli aspiranti già inseriti. Al primo aggiornamento annuale utile, gli aspiranti inseriti in coda saranno collocati nella fascia di pertinenza sulla base del punteggio e dei titoli posseduti».

4-bis.0.3

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-ter.

1. Sono prorogati anche per gli aspiranti che hanno in corso un contenzioso avverso il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l'accesso al corso intensivo per accesso al ruolo di Dirigente scolastico ai sensi del comma 87 eseguenti, i termini per la partecipazione ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive di cui al comma 87 e seguenti. Dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015 n. 107, da disciplinare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

4-bis.0.4

DE POLI, FLORIS, PEROSINO, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Capo I-ter

MISURE FINALIZZATE ALLA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO DI
SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE E DEL CON-
TROLLO DEI PORTI

Art. 4-ter.

*(Disposizioni in materia di personale appartenente
al Corpo delle Capitanerie di porto)*

1. Al fine di mantenere i livelli di efficienza e di capacità operativa delle Capitanerie di porto – Guardia costiera, in relazione alle attività di soccorso in mare, nonché di vigilanza e controllo dei porti, il personale del Corpo delle Capitanerie di porto già reclutato ai sensi dell'articolo 21 lettere *a)* e *c)* del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che, dopo il servizio di rafferma, non sia decaduto dal diritto di attivare la tutela giurisdizionale in relazione alla procedura bandita dal Ministero dei Trasporti in data 24 agosto 2007, ai sensi dell'articolo 1, comma 519,

legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed in attuazione della Direttiva n. 7 del 30 aprile 2007 del Ministero per le riforme e le innovazioni nelle Pubbliche Amministrazioni, viene richiamato in servizio permanente, entro il 1° Settembre 2018, in deroga all'articolo 6551 nel grado di cui all'articolo 628, comma 1, lettera *e*), e ruolo di cui all'articolo 812, comma 1, lettera *n*), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ove viene iscritto con decorrenza dalla data di assunzione in servizio di prima nomina.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico della ricostruzione carriera e degli arretrati sino all'effettiva reintegrazione in servizio, detratto *l'aliunde perceptum*, fino all'anno 2018 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 589 della legge 27 dicembre 2017, n. 205; dall'anno 2019 nell'ambito degli ordinari stanziamenti dei pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti».

Art. 5.

05.1

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 05.

(Definizioni)

1. Per "aiuto di Stato" s'intendono:

- a)* agevolazioni fiscali previste per la categoria produttiva o per il territorio;
- b)* erogazioni dirette per incentivazione di innovazioni tecnologiche;
- c)* sgravi contributivi per le nuove assunzioni;
- d)* utilizzo a favore dei lavoratori dipendenti di procedure di mobilità;
- e)* agevolazioni tariffarie per il trasporto di merci.

Gli "aiuti di Stato" sono considerati tali quando essi corrispondano alla riduzione del quindici per cento dei costi totali rilevati dai bilanci del quinquennio in esame.

2. Per Stato s'intendono le Amministrazioni Centrali, gli Enti Regioni, gli Istituti finanziari il cui capitale sociale sia totalmente in possesso di un Ente Statale».

05.2

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 05.

(Misure per l'attrazione di nuovi investimenti esteri nel territorio nazionale)

1. Al fine di sostenere le iniziative di attrazione di nuovi investimenti esteri in Italia, in particolare nelle aree territoriali del Mezzogiorno, il Ministro dello sviluppo economico adotta con proprio decreto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un Piano per l'attrazione di nuovi investimenti esteri in Italia. Il Piano di cui al presente comma è adottato dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro per il sud e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo.

2. Il Piano di cui al comma 1 prevede in particolare le azioni, con le relative dotazioni finanziarie, finalizzate, nel rispetto della normativa comunitaria, al sostegno ad iniziative di promozione delle opportunità di investimento in Italia, nonché le modalità di accompagnamento e di assistenza degli investitori esteri in Italia.

3. Tramite apposita convenzione, da stipularsi tra il Ministero dello sviluppo economico e l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, entro sessanta giorni dall'approvazione del Piano di cui al comma 1, sono definiti:

- a) gli obiettivi aggiuntivi attribuiti all'ICE-Agenzia per favorire l'attrazione di nuovi investimenti esteri;
- b) i risultati attesi;
- c) le risorse finanziarie e il relativo utilizzo.

4. L'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane provvede all'attuazione del Piano di cui al comma 1 nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali, tenuto conto della convenzione di cui al comma 3 e delle intese raggiunte sulle azioni contenute nel medesimo Piano. Essa svolge all'estero l'attività di attrazione di nuovi investimenti in Italia attraverso la propria rete estera che opera nell'ambito delle rappresentanze diplomatiche e consolari Italiane e predisporre, in favore degli investitori esteri, un portale di accesso

contenente le informazioni sulle aree territoriali e i distretti produttivi, sulle procedure e le agevolazioni per la realizzazione degli investimenti nel territorio nazionale e sulle figure professionali specializzate a disposizione per favorire e accompagnare la realizzazione di tali investimenti.

5. Sulle attività di cui al comma 4, l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane trasmette ogni anno alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sugli interventi svolti e sulle azioni realizzate per l'attrazione di nuovi investimenti esteri.

6. Presso il Ministero dello sviluppo economico, è istituito un apposito Comitato con il compito di favorire, attraverso il coordinamento tra le diverse amministrazioni centrali e locali interessate, la realizzazione del Piano di cui al comma 1. Il Comitato è composto da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, che lo presiede, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo e da un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Ai componenti del Comitato non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento del Comitato di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. Una quota pari al 10 per cento della dotazione del Fondo di cui all'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è destinato, annualmente, all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

5.1

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (*Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di contributi pubblici*). – 1. Le disposizioni che stabiliscono la concessione di sostegni pubblici, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modificazioni, prevedono contestualmente i casi e le modalità per la revoca e la restituzione dei sostegni medesimi nei casi di delocalizzazione degli oggetti dell'intervento di sostegno».

5.2

FERRARI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (*Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di contributi pubblici*). – 1. Fatti salvi i vincoli derivanti dai trattati internazionali, le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un contributo pubblico in conto capitale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123, che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora la produzione di uno o più prodotti interessata dal contributo venga delocalizzata in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di concessione del contributo. In caso di decadenza, l'amministrazione erogatrice del contributo pubblico, anche se priva di articolazioni periferiche, accerta e irroga, secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo del contributo fruito.

2. Fuori dai casi previsti dal comma 1 e fatti salvi i vincoli derivanti dalla normativa europea, le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un contributo pubblico in conto capitale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123, che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi specificamente localizzati ai fini dell'attribuzione di un beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora la produzione di uno o più prodotti interessata dal contributo venga delocalizzata dal sito incentivato in favore di unità produttiva situata al di fuori dell'ambito territoriale del predetto sito, in ambito nazionale, dell'Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico Europeo, entro cinque anni dalla data di concessione del contributo.

3. I tempi e le modalità per il controllo del rispetto del vincolo di cui ai commi 1 e 2, nonché per la restituzione dei benefici fruiti in caso di accertamento della decadenza, sono definiti da ciascuna amministrazione con propri provvedimenti volti a disciplinare i bandi e i contratti relativi ai contributi di propria competenza. L'importo del beneficio da restituire per effetto della decadenza è, comunque, maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione o fruizione del contributo.

4. Per i benefici già concessi o banditi, nonché per gli investimenti agevolati già avviati, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, resta ferma l'applicazione della disciplina vigente anteriormente alla medesima data, inclusa, nei casi ivi previsti, quella di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

5. Si applica l'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Per i contributi pubblici in conto capitale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123, con-

cessi da Amministrazioni centrali dello Stato, gli importi restituiti ai sensi del presente articolo affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, nel medesimo importo, all'amministrazione titolare della misura e vanno a incrementare le disponibilità della misura stessa.

6. Ai fini del presente decreto, per delocalizzazione si intende il trasferimento della produzione di uno o più prodotti interessata dal contributo dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria del contributo pubblico o di altra impresa con la quale vi sia rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile».

5.3

FERRARI

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «aiuto di stato» con le seguenti: «sostegno pubblico».

5.4

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «aiuto di Stato» fino alla fine del comma, con le seguenti: «contributo pubblico in conto capitale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123, che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora la produzione di uno o più prodotti interessata dal contributo venga delocalizzata in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di concessione del contributo. In caso di decadenza, l'amministrazione erogatrice del contributo pubblico, anche se priva di articolazioni periferiche, accerta e irroga, secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo del contributo fruito».

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire le parole da: «aiuto di Stato» fino alla fine del comma con le seguenti: «contributo pubblico in conto capitale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123, che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi specificamente localizzati ai fini dell'attribuzione di un beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora la produzione di uno o più prodotti interessata dal contributo venga delocalizzata dal sito incentivato in favore di unità produt-

tiva situata al di fuori dell'ambito territoriale del predetto sito, in ambito nazionale, dell'Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di concessione del contributo»;

sostituire il comma 3 con il seguente: «3. I tempi e le modalità per il controllo del rispetto del vincolo di cui ai commi 1 e 2, nonché per la restituzione dei benefici fruiti in caso di accertamento della decadenza, sono definiti da ciascuna amministrazione con propri provvedimenti volti a disciplinare i bandi e i contratti relativi ai contributi di propria competenza. L'importo del beneficio da restituire per effetto della decadenza è, comunque, maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione o fruizione del contributo;

al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «gli aiuti di Stato» con le seguenti: «i contributi pubblici in conto capitale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123»;

sostituire il comma 6, con il seguente: «Ai fini del presente decreto, per delocalizzazione si intende il trasferimento della produzione di uno o più prodotti interessata dal contributo dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria del contributo pubblico o di altra impresa con la quale vi sia rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile».

5.6

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «aiuto di Stato» fino alla fine del comma, con le seguenti: «contributo pubblico in conto capitale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123, che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora la produzione di uno o più prodotti interessata dal contributo venga delocalizzata in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di concessione del contributo. In caso di decadenza, l'amministrazione erogatrice del contributo pubblico, anche se priva di articolazioni periferiche, accerta e irroga, secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo del contributo fruito».

5.9

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «aiuto di Stato», fino alla fine del comma, con le seguenti: «contributo pubblico in conto capitale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123,».

5.10

FERRARI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «aiuto di Stato» con le seguenti: «contributo pubblico in conto capitale di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123».

5.5

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «aiuto di Stato» fino alla fine del comma, con le seguenti: «sostegno pubblico, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modificazioni, che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora l'attività economica specificamente interessata dallo stesso o il bene o l'investimento produttivo oggetto del beneficio o una loro parte vengano delocalizzati in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di concessione del beneficio».

Conseguentemente:

al comma 2 sostituire le parole da: «aiuto di Stato» fino alla fine del comma con le seguenti: «sostegno pubblico, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modificazioni, che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi specificamente localizzati ai fini dell'attribuzione di un beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora l'attività economica specificamente interessata dallo stesso o il bene o l'investimento produttivo oggetto del beneficio o una loro parte vengano delocalizzati dal sito incentivato in favore di unità produttiva situata al di fuori dell'ambito territoriale del predetto sito, in ambito nazionale, dell'Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di concessione del beneficio»;

sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Alla revoca e alla restituzione dei sostegni pubblici nei casi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, e all'articolo 9, commi 4, 5 e 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modificazioni»;

sostituire il comma 4 con il seguente: «4. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i commi 60 e 61 sono soppressi»;

sopprimere i commi 5 e 5-bis;

al comma 6 sostituire le parole da: «o di una sua parte» fino alla fine del comma con le seguenti: «ovvero dei beni oggetto dell'investimento agevolato o di una loro parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto».

5.7

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «aiuto di Stato» fino alla fine del comma, con le seguenti: «sostegno pubblico, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modificazioni, che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora l'attività economica specificamente interessata dallo stesso o il bene o l'investimento produttivo oggetto del beneficio o una loro parte vengano delocalizzati in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di concessione del beneficio».

5.8

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «aiuto di Stato» fino alla fine del comma, con le seguenti: «sostegno pubblico, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modificazioni.».

5.11

FERRARI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «qualora l'attività economica interessata dallo stesso o una sua parte» con le seguenti: «qualora l'attività economica specificamente interessata dallo stesso o il bene o l'investimento produttivo oggetto del beneficio o una loro parte vengano delocalizzati».

5.12

FERRARI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «l'attività economica interessata dallo stesso o una sua parte» con le seguenti: «la produzione di uno o più prodotti interessata dal contributo».

5.13

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANINI, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, RONZULLI, TESTOR

Al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: «l'attività economica interessata dallo stesso o una sua» con le seguenti: «il bene o l'investimento produttivo oggetto del beneficio o una loro».

Conseguentemente:

dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «In caso di delocalizzazione parziale, il beneficio è revocato in misura proporzionale»;

al secondo periodo, sostituire le parole: «da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito» con le seguenti: «non superiore a due volte l'importo dell'aiuto revocato»;

al comma 2:

1) al primo periodo, sostituire le parole: «attività economica interessata dallo stesso o una sua» con le seguenti: «il bene o l'investimento produttivo oggetto del beneficio o una loro»;

2) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «In caso di delocalizzazione parziale, il beneficio è revocato in misura proporzionale»;

sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Ai fini del presente decreto, per delocalizzazione si intende il trasferimento dei beni oggetto dell'investimento agevolato o di una loro parte

dal sito produttivo in cui si trovano ad altro sito, da parte del soggetto beneficiario dell'aiuto».

5.14

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «l'attività economica interessata dallo stesso o una sua» con le seguenti: «il bene o l'investimento produttivo oggetto del beneficio o una loro».

Conseguentemente:

al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «l'attività economica interessata dallo stesso o una sua» con le seguenti: «il bene o l'investimento produttivo oggetto del beneficio o una loro»;

sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Ai fini del presente decreto, per delocalizzazione si intende il trasferimento dei beni oggetto dell'investimento agevolato o di una loro parte dal sito produttivo in cui si trovano ad altro sito, da parte del soggetto beneficiario dell'aiuto».

5.15

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «l'attività economica interessata dallo stesso o una sua» con le seguenti: «il bene o l'investimento produttivo oggetto del beneficio o una loro».

5.16

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «l'attività economica» con le seguenti: «la struttura produttiva».

5.17

FERRARI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «attività economica» con le seguenti: «unità produttiva».

5.18

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo spazio economico europeo».

5.19

FERRARI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «conclusione dell'iniziativa agevolata», con le seguenti: «concessione dello stesso».

5.20

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e tale delocalizzazione determini una riduzione del livello occupazionale dell'impresa che ha beneficiato degli aiuti».

5.21

FERRARI

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine, le seguenti parole: «e tale delocalizzazione determini una riduzione del livello occupazionale dell'impresa che ha beneficiato degli aiuti».

5.22

FERRARI

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «In caso di delocalizzazione parziale, il beneficio è revocato in misura proporzionale».

5.23

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Oltre alla decadenza dal beneficio, l'amministrazione titolare della misura di aiuto, anche se priva di articolazioni periferiche, che accerta l'assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito».

5.24

FERRARI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «l'amministrazione titolare della misura di aiuto» con le seguenti: «l'amministrazione erogatrice del contributo pubblico».

5.25

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO

Al comma 2 sostituire le parole da: «aiuto di Stato» fino alla fine del comma con le seguenti: «sostegno pubblico, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modificazioni, che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi specificamente localizzati ai fini dell'attribuzione di un beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora l'attività economica specificamente interessata dallo stesso o il bene o l'investimento produttivo oggetto del beneficio o una loro parte vengano delocalizzati dal sito incentivato in favore di unità produttiva situata al di fuori dell'ambito territoriale del predetto sito, in ambito nazionale, dell'Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio eco-

nomico europeo, entro cinque anni dalla data di concessione del beneficio».

5.26

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO

Al comma 2, sostituire le parole da: «aiuto di Stato» fino alla fine del comma con le seguenti: «contributo pubblico in conto capitale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123, che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi specificamente localizzati ai fini dell'attribuzione di un beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora la produzione di uno o più prodotti interessata dal contributo venga delocalizzata dal sito incentivato in favore di unità produttiva situata al di fuori dell'ambito territoriale del predetto sito, in ambito nazionale, dell'Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di concessione del contributo».

5.27

FERRARI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «aiuto di Stato» con le seguenti: «contributo pubblico in conto capitale di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123».

5.28

FERRARI

Al comma 2, sostituire le parole: «qualora l'attività economica interessata dallo stesso o una sua parte», con le seguenti: «qualora l'attività economica specificamente interessata dallo stesso o il bene o l'investimento produttivo oggetto del beneficio o una loro parte vengano delocalizzati».

5.29

FERRARI

Al comma 2, sostituire le parole: «l'attività economica interessata dallo stesso o una sua parte» con le seguenti: «la produzione di uno o più prodotti interessata dal contributo».

5.30

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «l'attività economica interessata dallo stesso o una sua», con le seguenti: «il bene o l'investimento produttivo oggetto del beneficio o una loro».

5.31

FERRARI

Al comma 2 sopprimere le parole: «o una sua parte».

5.32

FERRARI

Al comma 2, sostituire le parole: «di conclusione dell'iniziativa o del completamento dell'investimento agevolato» con le seguenti: «della concessione dello stesso».

5.33

FERRARI

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «In caso di delocalizzazione parziale, il beneficio è revocato in misura proporzionale».

5.34

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Sono escluse dalla sanzione amministrativa pecuniaria le imprese localizzate in aree colpite da calamità riconosciute con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

5.35

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzia alle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese del 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE».

5.37

FERRARI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Alla revoca e alla restituzione dei sostegni pubblici nei casi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, e all'articolo 9, commi 4, 5 e 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modificazioni».

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

5.36

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Alla revoca e alla restituzione dei sostegni pubblici nei casi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, e all'articolo 9, commi 4, 5 e 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modificazioni».

5.38

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I tempi e le modalità per il controllo del rispetto del vincolo di cui ai commi 1 e 2, nonché per la restituzione dei benefici fruiti in caso di accertamento della decadenza, sono definiti da ciascuna amministrazione con propri provvedimenti volti a disciplinare i bandi e i contratti relativi ai contributi di propria competenza. L'importo del beneficio da restituire per effetto della decadenza è, comunque, maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione o fruizione del contributo».

5.39

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «da ciascuna amministrazione», fino alla fine del periodo con le seguenti: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

5.40

FERRARI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «alle misure di aiuto» con le seguenti: «ai contributi».

5.41

FERRARI

Al comma 3, al secondo periodo, sostituire le parole: «dell'aiuto» con le seguenti: «del contributo».

5.42

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i commi 60 e 61 sono soppressi».

5.43

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Tutti i lavoratori addetti all'unità produttiva o all'attività economica delocalizzata ai sensi del comma 1 del presente articolo, sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148».

Conseguentemente, al comma 6, sopprimere le parole: «o di una sua parte».

5.44

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Sopprimere il comma 5.

5.45

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «gli aiuti di Stato», con le seguenti: «i contributi pubblici in conto capitale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123».

5.46

FERRARI

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «gli aiuti di Stato», con le seguenti: «i contributi pubblici in conto capitale ai sensi

dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123».

5.47

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Sopprimere il comma 5-bis.

5.48

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

«5-ter. Al fine di sostenere l'occupazione e lo sviluppo economico delle aree territoriali interessate dal fenomeno della delocalizzazione delle attività produttive, il Ministro dello sviluppo economico adotta con proprio decreto, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un Piano per l'attrazione di nuovi investimenti esteri nei siti produttivi in disuso a seguito di delocalizzazione di attività produttive. Il Piano di cui al presente comma è adottato dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro per il sud e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo. Il Piano prevede le azioni, con le relative dotazioni finanziarie, finalizzate, nel rispetto della normativa comunitaria, al sostegno ad iniziative di promozione delle opportunità di investimento nei siti produttivi in disuso a seguito di delocalizzazione di attività produttive, nonché le modalità di accompagnamento e di assistenza degli investitori. L'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali, provvede all'attuazione del Piano nel rispetto dell'apposita convenzione, da stipularsi con il Ministero dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dall'approvazione del Piano».

5.51

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Ai fini del presente decreto, per delocalizzazione si intende il trasferimento dei beni oggetto dell'investimento agevolato o di una loro parte

dal sito produttivo in cui si trovano ad altro sito, da parte del soggetto beneficiario dell'aiuto».

5.53

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Ai fini del presente decreto, per delocalizzazione si intende il trasferimento della produzione di uno o più prodotti interessata dal contributo dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria del contributo pubblico o di altra impresa con la quale vi sia rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile».

5.50

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Ai fini del presente decreto per delocalizzazione si intende esclusivamente il decentramento di principali attività e segmenti di impresa».

5.49

FERRARI

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. Ai fini del presente decreto, per delocalizzazione si intende il trasferimento dell'attività economica specificamente incentivata ovvero dei beni oggetto dell'investimento agevolato o di una loro parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto.

6-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i commi 60 e 61 sono soppressi».

5.52

FERRARI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Ai fini del presente decreto, per delocalizzazione si intende il trasferimento dell'attività economica specificamente incentivata ovvero dei beni oggetto dell'investimento agevolato o di una loro parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto».

5.54

FERRARI

Al comma 6, sostituire le parole: «di attività economica o di una sua parte» con le seguenti: «della produzione di uno o più prodotti interessata dal contributo».

5.55

FERRARI

Al comma 6 sostituire le parole: «attività economica», con le seguenti: «unità produttiva» e le parole: «dal sito produttivo incentivato», con le seguenti: «dal sito incentivato».

5.56

FERRARI

Al comma 6 sopprimere le parole: «o di una sua parte».

5.57

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 6 sostituire le parole da: «o di una sua parte», fino alla fine del comma con le seguenti: «ovvero dei beni oggetto dell'investimento agevolato o di una loro parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto».

5.58

FERRARI

Al comma 6, sostituire le parole: «dell'aiuto», con le seguenti: «del contributo pubblico».

5.59

FERRARI

Al comma 6 aggiungere in fine, le seguenti parole: «e vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario dell'aiuto o incentivo».

5.60

FERRARI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dall'articolo 1 comma 56, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del predetto articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, è integrata di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

6-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

5.61

FERRARI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Al fine di prevenire e contrastare fenomeni di delocalizzazione produttiva attraverso interventi di sostegno agli investimenti nazionali e all'occupazione, il "Fondo di reindustrializzazione" di cui alla Delibera CIPE numero 14, del 28 febbraio 2018 è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

6-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispon-

dente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

5.62

FERRARI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Al fine di prevenire e contrastare la delocalizzazione delle attività produttive e di promuovere il *Made in Italy*, all'articolo 1, comma 202, quinto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sostituire le parole: "nonché a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e a 3 milioni di euro per l'anno 2020" con le seguenti: "nonché a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020".

6-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e a 47 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

5.63

FERRARI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. All'articolo 1, comma 40, della legge 27 dicembre sostituire le parole, ovunque ricorrano: "66 milioni" con le seguenti: "116 milioni".

6-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

ORDINI DEL GIORNO

G5.1

D'ALFONSO, PATRIARCA

Il Senato,

premessi che:

numerose imprese, nel contesto della globalizzazione dei mercati e di una sempre più pervasiva divisione internazionale del lavoro, scelgono di concentrare le attività al di fuori del territorio nazionale sulla base di valutazioni di convenienza economica;

con il decreto in esame il Governo ha ritenuto opportuno intervenire per arginare il fenomeno della cosiddetta delocalizzazione, ossia lo spostamento di attività o di processi produttivi, o delle loro fasi, nel territorio di altri Stati per ottenere vantaggi competitivi, derivanti da un minor costo della manodopera e da una minore regolamentazione del mercato del lavoro, ovvero altri benefici, soprattutto in termini fiscali;

il decreto dedica quattro diverse misure a questo tema: all'articolo 5, una norma di portata generale è volta a introdurre limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti agli investimenti produttivi; l'articolo 6 dispone la decadenza dalla fruizione di specifici benefici per le imprese che, avendo usufruito di aiuti di Stato, non abbiano garantito il mantenimento di determinati livelli occupazionali; infine, due norme sono dedicate ai temi specifici dell'iperammortamento (all'articolo 7, che subordina l'applicazione dell'iperammortamento fiscale alla condizione che il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese riguardi strutture produttive situate nel territorio nazionale) e del credito d'imposta ricerca (all'articolo 8, che esclude dal credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo taluni costi di acquisto di beni immateriali connessi ad operazioni infragruppo);

nell'analisi dell'impatto sull'economia nazionale del fenomeno della delocalizzazione occorre però distinguere i processi funzionali di internazionalizzazione dell'attività d'impresa dalle delocalizzazioni «selvagge», al fine di attuare le migliori misure in favore delle imprese nazionali che operano scelte da sostenere in un'ottica di crescita del sistema-Paese: esiste, infatti, un forte legame tra l'articolazione internazionale della produzione e il successo aziendale;

lo sviluppo delle catene globali del valore e la capacità di inserimento in esse da parte delle imprese italiane è un fattore chiave di sviluppo; un processo di internazionalizzazione tende a migliorare sensibilmente la *performance* economica dell'impresa che lo attua, anche in virtù del cosiddetto *learning by offshoring*, i cui vantaggi competitivi riguar-

dano, tra le altre cose, una maggiore penetrazione dei mercati e l'accesso a nuove competenze, in grado di aumentare la qualità del prodotto e generare diversificazione produttiva;

numerosi studi empirici dimostrano che sostenere il passaggio verso le forme più evolute di internazionalizzazione, ossia società controllate estere (multinazionali italiane) o a controllo estero (multinazionali estere in Italia) ha effetti positivi sul valore aggiunto delle imprese e sull'occupazione, con un notevole miglioramento della produttività;

in tema di delocalizzazione è pertanto necessario definire norme in grado di consentire di distinguere chiaramente i comportamenti opportunistici, da sanzionare, dalle fisiologiche scelte imprenditoriali, che possono piuttosto determinare dei vantaggi competitivi per l'economia nazionale,

impegna il Governo:

a definire in modo più equilibrato il regime sanzionatorio per le delocalizzazioni al di fuori del territorio dell'Unione europea, al fine di scongiurare un approccio eccessivamente punitivo che renderebbe le imprese italiane meno competitive, in particolare escludendo dal recupero dell'iperammortamento i casi in cui i beni agevolati siano temporaneamente destinati a stabili organizzazioni all'estero di imprese residenti nel territorio dello Stato.

G5.2

D'ALFONSO, PATRIARCA

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese, all'articolo 5 si occupa di limiti alle delocalizzazioni delle imprese beneficiarie di aiuti,

impegna il Governo:

a prevedere che le disposizioni sulla delocalizzazione, che inaspriscono norme già previste dal nostro ordinamento, con particolare riferimento ai commi 60 e 61 della Legge di stabilità 2014, non sortiscano l'effetto di disincentivare la possibilità di investimenti stranieri nel nostro Paese.

G5.3

D'ALFONSO, PATRIARCA

Il Senato,

premessi che:

numerose imprese, nel contesto della globalizzazione dei mercati e di una sempre più pervasiva divisione internazionale del lavoro, scelgono di concentrare le attività al di fuori del territorio nazionale sulla base di valutazioni di convenienza economica;

con il decreto in esame il Governo ha ritenuto opportuno intervenire per arginare il fenomeno della cosiddetta delocalizzazione, ossia lo spostamento di attività o di processi produttivi, o delle loro fasi, nel territorio di altri Stati per ottenere vantaggi competitivi, derivanti da un minor costo della manodopera e da una minore regolamentazione del mercato del lavoro, ovvero altri benefici, soprattutto in termini fiscali;

il decreto dedica quattro diverse misure a questo tema: all'articolo 5, una norma di portata generale è volta a introdurre limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti agli investimenti produttivi; l'articolo 6 dispone la decadenza dalla fruizione di specifici benefici per le imprese che, avendo usufruito di aiuti di Stato, non abbiano garantito il mantenimento di determinati livelli occupazionali; infine, due norme sono dedicate ai temi specifici dell'iperammortamento (all'articolo 7, che subordina l'applicazione dell'iperammortamento fiscale alla condizione che il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese riguardi strutture produttive situate nel territorio nazionale) e del credito d'imposta ricerca (all'articolo 8, che esclude dal credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo taluni costi di acquisto di beni immateriali connessi ad operazioni infragruppo);

nell'analisi dell'impatto sull'economia nazionale del fenomeno della delocalizzazione occorre però distinguere i processi funzionali di internazionalizzazione dell'attività d'impresa dalle delocalizzazioni «selvagge», al fine di attuare le migliori misure in favore delle imprese nazionali che operano scelte da sostenere in un'ottica di crescita del sistema-paese: esiste infatti, un forte legame tra l'articolazione internazionale della produzione e il successo aziendale;

lo sviluppo delle catene globali del valore e la capacità di inserimento in esse da parte delle imprese italiane è un fattore chiave di sviluppo; un processo di internazionalizzazione tende a migliorare sensibilmente la *performance* economica dell'impresa che lo attua, anche in virtù del cosiddetto *learning by offshoring*, i cui vantaggi competitivi riguardano, tra le altre cose, una maggiore penetrazione dei mercati e l'accesso a nuove competenze, in grado di aumentare la qualità del prodotto e generare diversificazione produttiva;

numerosi studi empirici dimostrano che sostenere il passaggio verso le forme più evolute di internazionalizzazione, ossia società controllate estere (multinazionali italiane) o a controllo estero (multinazionali

estere in Italia) ha effetti positivi sul valore aggiunto delle imprese e sull'occupazione, con un notevole miglioramento della produttività;

è pertanto opportuno non solo contrastare in modo oculato i fenomeni di delocalizzazione produttiva, sanzionando i comportamenti opportunistici, ma anche favorire le scelte imprenditoriali di internazionalizzazione produttiva che portano vantaggi competitivi per l'economia nazionale;

nel 2017 si è chiuso il primo triennio del Piano straordinario per la promozione del *made in Italy* e l'attrazione degli investimenti, Istituito con il decreto-legge n. 133 del 2014, con risorse stanziare pari a 374 milioni di euro, suddivisi in quote di 140 milioni di euro nel 2015, 86 milioni di euro nel 2016 e 148 milioni di euro nel 2017; con la legge di bilancio 2018 il Governo ha stanziato risorse – per un totale 230 milioni di euro – destinate a finanziare il piano per un secondo triennio, negli anni 2018-2020,

impegna il Governo:

ad incrementare le risorse destinate per il triennio 2018-2020 al Piano straordinario per la promozione del *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, valutando l'opportunità di prevedere un orizzonte temporale più ampio per il sostegno alle azioni di promozione del *Made in Italy* nell'ottica di rendere strutturale l'intervento.

G5.4

D'ALFONSO, PATRIARCA

Il Senato,

premesso che:

con il decreto in esame il Governo ha ritenuto opportuno intervenire con lo scopo dichiarato di arginare il fenomeno della cosiddetta delocalizzazione, ossia lo spostamento di attività o di processi produttivi, o delle loro fasi, nel territorio di altri Stati per ottenere vantaggi competitivi, dal momento che numerose imprese, nel contesto della globalizzazione dei mercati e di una sempre più pervasiva divisione internazionale del lavoro, hanno scelto di concentrare le attività al di fuori del territorio nazionale sulla base di valutazioni di convenienza economica;

il decreto dedica quattro diverse misure a questo tema: all'articolo 5, una norma di portata generale è volta a introdurre limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti agli investimenti produttivi; l'articolo 6 dispone la decadenza dalla fruizione di specifici benefici per le imprese che, avendo usufruito di aiuti di Stato, non abbiano garantito il mantenimento di determinati livelli occupazionali; infine, due norme sono dedicate ai termini specifici dell'iperammortamento (all'articolo 7,

che subordina l'applicazione dell'iperammortamento fiscale alla condizione che il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese riguardi strutture produttive situate nel territorio nazionale) e del credito d'imposta ricerca (all'articolo 8, che esclude dal credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo taluni costi di acquisto di beni immateriali connessi ad operazioni infragruppo);

l'impostazione in materia di politica industriale adottata dal Governo nel provvedimento in esame appare particolarmente problematica e, nei fatti, controproducente, poiché muove da un approccio semplicistico e fortemente punitivo, da cui risulta un testo poco chiaro, inefficiente e potenzialmente foriero di una gran mole di contenziosi;

le misure di cui all'articolo 5 mancano della necessaria chiarezza nella definizione delle condizioni e dei presupposti per l'applicazione delle misure di recesso dai benefici e di quelle sanzionatorie poiché, in linea generale, non si opera una chiara distinzione tra processi di delocalizzazione incontrollati e «selvaggi», volti a sfruttare in maniera opportunistica gli strumenti agevolativi e gli aiuti economici, dai casi di limitato rilievo economico o dai processi virtuosi di internazionalizzazione delle imprese;

la distinzione tra i processi di internazionalizzazione dell'attività d'impresa da eventuali comportamenti opportunistici per chi sposta la produzione in altri paesi è un tema peraltro già affrontato dal Governo Prodi con il decreto legislativo n. 123 del 1998, che detta i principi che regolamentano gli interventi pubblici di sostegno alle attività produttive e riguarda tutte le forme di sostegno, come incentivi e contributi, prevedendone la revoca nei confronti delle imprese che cedano i beni acquistati con l'aiuto pubblico o li utilizzino per scopi o in siti produttivi diversi da quelli per i quali il sostegno è stato concesso;

il provvedimento in esame, inoltre, interviene integrando e irrigidendo la normativa europea in materia di aiuti di Stato, e in particolare quelli a finalità regionale, che potrebbe finire con il penalizzare soprattutto le piccole e medie imprese;

gli evidenti problemi di interpretazione correlati con il tenore della disciplina dettata dall'articolo 5 del provvedimento, in particolare con l'utilizzo dell'espressione «aiuto di Stato», sono stati riconosciuti anche dal parere di maggioranza approvato nella Commissione Attività produttive; appare necessario specificare meglio quando si debba parlare di delocalizzazione, evitando che vengano puniti spostamenti solo di parti dell'attività di impresa funzionali a processi di internazionalizzazione che migliorano e sostengono la competitività delle imprese italiane e che portano vantaggi competitivi per l'economia nazionale;

lo sviluppo delle catene globali del valore e la capacità di inserimento in esse da parte delle imprese italiane è un fattore chiave di sviluppo; un processo di internazionalizzazione tende a migliorare sensibilmente la *performance* economica dell'impresa che lo attua, anche in virtù del cosiddetto *learning by offshoring*, i cui vantaggi competitivi riguardano, tra le altre cose, una maggiore penetrazione dei mercati e l'accesso

a nuove competenze, in grado di aumentare la qualità del prodotto e generare diversificazione produttiva,

impegna il Governo:

a chiarire i termini temporali, le condizioni e i presupposti per l'applicazione delle misure di recesso dai benefici e di quelle sanzionatorie in caso di delocalizzazione produttiva, specificando in modo puntuale le tipologie di contributi pubblici di sostegno che rientrano nella nozione di «aiuto di Stato» e che possono essere oggetto di revoca, al fine di non ingenerare una mole enorme di contenziosi e con l'obiettivo di distinguere in maniera più efficace i fenomeni di delocalizzazione «selvaggia» dai casi che riguardano processi virtuosi di internazionalizzazione della produzione.

G5.5

AUDDINO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» (AS 741);

premesso che:

l'articolo 5 contiene norme volte a introdurre limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti;

in particolare, il comma 1 dispone che le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio stesso qualora l'attività economica interessata o una parte di essa venga delocalizzata in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio Economico europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata;

il comma 2 dispone che, le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi specificamente localizzati ai fini dell'attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio stesso qualora l'attività economica interessata o una parte di essa venga delocalizzata dal sito incentivato in favore di unità produttive situate al di fuori dell'ambito territoriale del predetto sito, in ambito nazionale, dell'Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa o del completamento dell'investimento agevolato;

considerato che:

i limiti di cui all'articolo 5 non si applicano ai trasferimenti aziendali operanti all'interno dell'Unione europea e negli Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo;

impegna il Governo:

a prevedere meccanismi di premialità per le imprese che, mantenendo le aree funzionali nel territorio italiano, assicurano stessi livelli occupazionali entro limiti temporali prestabiliti.

G5.6

D'ALFONSO, PATRIARCA

Il Senato,

premessi che:

con il decreto in esame il Governo ha ritenuto opportuno intervenire per arginare il fenomeno della cosiddetta delocalizzazione, ossia lo spostamento di attività o di processi produttivi, o delle loro fasi, nel territorio di altri Stati per ottenere vantaggi competitivi, derivanti da un minor costo della manodopera e da una minore regolamentazione del mercato del lavoro, ovvero altri benefici, soprattutto in termini fiscali;

negli ultimi anni tuttavia si è assistito anche a una positiva inversione di tendenza, testimoniata dalla crescita, sia in Italia che nei principali Paesi industrializzati a livello europeo ed internazionale, del fenomeno del (*back*) *reshoring*, ossia il ritorno delle imprese che avevano precedentemente delocalizzato i propri asset organizzativi ed industriali, attraverso la rilocalizzazione domestica (parziale o totale) di attività svolte all'estero (direttamente o presso fornitori),

impegna il Governo:

a promuovere, nel solco delle strategie e dei programmi europei per la reindustrializzazione e per assicurare una crescita inclusiva, iniziative a livello europeo volte a favorire la rilocalizzazione delle imprese, e, a livello nazionale, a prevedere politiche per la rilocalizzazione delle imprese che operino per creare un sistema-Paese sempre più favorevole alla nascita e allo sviluppo di impresa, innovativa e di qualità, rafforzando a tal fine il percorso già tracciato con Piano Impresa 4.0, in particolare rifinanziando le misure specifiche dell'iperammortamento e del superammortamento e rendendo permanente il credito per la formazione 4.0.

G5.7

D'ALFONSO, PATRIARCA

Il Senato,

impegna il Governo:

a promuovere, nel solco delle strategie e dei programmi europei per la reindustrializzazione e per assicurare una crescita inclusiva, iniziative a livello europeo volte a favorire la rilocalizzazione delle imprese, e, a livello nazionale, a prevedere politiche per la rilocalizzazione delle imprese che operino per creare un sistema-Paese sempre più favorevole alla nascita e allo sviluppo di impresa, innovativa e di qualità, rafforzando a tal fine il percorso già tracciato con Piano Impresa 4.0, in particolare rifinanziando le misure specifiche dell'iperammortamento e del superammortamento e rendendo permanente il credito per la formazione 4.0.

G5.8

TURCO

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (AS 741),

premesso che:

il decreto legge in esame prevede la necessità di introdurre disposizioni per contrastare i fenomeni di crescente precarizzazione in ambito lavorativo, mediante interventi sui processi di delocalizzazione, a salvaguardia dei livelli occupazionali;

considerato che:

a regolare il settore dei *call center* vi è unicamente l'articolo 24-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge n. 134 del 2012, recante misure a sostegno della tutela dei dati personali, della sicurezza nazionale, della concorrenza e dell'occupazione nelle attività svolte da *call center*;

considerato inoltre che:

nel settore dei *call center* si registra il ricorso a pratiche di delocalizzazione in Paesi comunitari e non comunitari al fine di conseguire rilevanti risparmi in termini di costo del lavoro;

che le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici decidono, con sempre maggiore frequenza, di affidare lo svolgimento dei propri servizi a un *call center* esterno;

che quello dei *call center* è un settore *labour intensive* in cui il fattore umano non può essere sostituito da processi di automazione;

impegna il Governo:

ad intraprendere tutte le misure necessarie al fine di garantire che le amministrazioni pubbliche, le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, le società controllate dagli enti locali che siano organismi di diritto pubblico comprese quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, i concessionari di beni e servizi pubblici e le aziende private che esternalizzano propri servizi a un call center esterno affidino detti servizi solo in favore di aziende che non abbiano delocalizzato in tutto o in parte le proprie attività, anche mediante affidamento ad operatori terzi, fuori del territorio dello Stato italiano, sia che si tratti di Stati membri dell'Unione Europea sia che si tratti di altri Stati esteri.

G5.9

D'ALFONSO, PATRIARCA

Il Senato;

in sede di esame dell'AS 741,

impegnano il Governo:

al fine di prevenire e contrastare fenomeni di delocalizzazione produttiva attraverso interventi di sostegno alle micro, piccole e medie imprese, a destinare maggiori risorse per potenziare le misure volte alla concessione di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cosiddetti investimenti «Industria 4.0» previsti dallo strumento agevolativo della «Nuova Sabatini», istituito dall'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, innalzando a tal fine le risorse previste dall'articolo 1, comma 40; della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

G5.10

AUDDINO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» (AS 741);

premesso che:

l'articolo 5 contiene norme volte a introdurre limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti;

in particolare, il comma 1 dispone che le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di un aiuto di

Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio stesso qualora l'attività economica interessata o una parte di essa venga delocalizzata in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio Economico europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata;

il comma 2 dispone che, le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi specificamente localizzati ai fini dell'attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio stesso qualora l'attività economica interessata o una parte di essa venga delocalizzata dal sito incentivato in favore di unità produttive situate al di fuori dell'ambito territoriale del predetto sito, in ambito nazionale, dell'Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa o del completamento dell'investimento agevolato;

considerato che:

il comma 6 dell'articolo 5 definisce delocalizzazione il trasferimento dell'attività economica specificamente incentivata o di una sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto o di altra impresa con la quale vi sia un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359 cc.;

impegna il Governo:

ad assicurare che ai fini dell'applicazione del succitato articolo 5 del decreto, nella definizione di delocalizzazione dell'impresa rientri non solo il trasferimento dell'attività produttiva, ma anche il trasferimento di qualunque area funzionale dell'azienda, quali, a titolo esemplificativo, amministrazione e finanza, risorse umane, *marketing*, ricerca e sviluppo, *planning*, controllo e qualità.

G5.11

D'ALFONSO, PATRIARCA

Il Senato,

premessi che:

numerose imprese, nel contesto della globalizzazione dei mercati e di una sempre più pervasiva divisione internazionale del lavoro, scelgono di concentrare le attività al di fuori del territorio nazionale sulla base di valutazioni di convenienza economica;

con il decreto in esame il Governo ha ritenuto opportuno intervenire per arginare il fenomeno della cosiddetta delocalizzazione, ossia lo spostamento di attività o di processi produttivi, o delle loro fasi, nel territorio di altri Stati per ottenere vantaggi competitivi, derivanti da un mi-

nor costo della manodopera e da una minore regolamentazione del mercato del lavoro, ovvero altri benefici, soprattutto in termini fiscali;

il decreto dedica quattro diverse misure a questo tema: l'articolo 5, una norma di portata generale è volta a introdurre limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti agli investimenti produttivi; l'articolo 6 dispone la decadenza dalla fruizione di specifici benefici per le imprese che, avendo usufruito di aiuti di Stato, non abbiano garantito il mantenimento di determinati livelli occupazionali;

infine, due norme sono dedicate ai temi specifici dell'iperammortamento (all'articolo 7, che subordina l'applicazione dell'iperammortamento fiscale alla condizione che il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese riguardi strutture produttive situate nel territorio nazionale) e del credito d'imposta ricerca (all'articolo 8, che esclude dal credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo taluni costi di acquisto di beni immateriali connessi ad operazioni infragruppo);

in tema di delocalizzazione è pertanto necessario definire norme in grado di creare un percorso virtuoso nel caso in cui un'impresa operante nel territorio italiano e beneficiaria di aiuti di Stato abbia intenzione di delocalizzare dal sito incentivato prevedendo che l'impresa che delocalizza si impegni a favorire il trasferimento della proprietà ad un acquirente che garantisca la continuità produttiva e occupazionale;

per raggiungere l'obiettivo della tutela occupazionale nelle imprese beneficiarie di aiuti, prima di revocare i contributi alle imprese che hanno delocalizzato, si può infatti esperire una strada alternativa, trovando un altro soggetto imprenditoriale che garantisca la continuità aziendale e produttiva, nonché il mantenimento dei livelli occupazionali; se questo non accade, allora è opportuno procedere con la revoca del contributo,

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a favorire la continuità produttiva e occupazionale prevedendo un intervento normativo che consenta alle imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di aiuti di Stato e successivamente delocalizzato la propria produzione dal sito incentivato con conseguente riduzione o messa in mobilità del personale, di non essere obbligate alla restituzione del contributo nel caso in cui si impegnino a trovare un nuovo acquirente che garantisca la continuità aziendale e produttiva e il mantenimento dei livelli occupazionali dell'impresa stessa, prevedendo altresì che, in caso di mancato rispetto di tale impegno, siano previste opportune condizioni, quali la restituzione delle somme ricevute e il pagamento di una sanzione in proporzione al fatturato, finalizzando le somme così recuperate all'incremento della sezione speciale del Fondo destinata al rafforzamento della struttura produttiva, riutilizzo di impianti produttivi e rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa per la crescita sostenibile previsto dall'articolo 23, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 83.

G5.12

D'ALFONSO, PATRIARCA

Il Senato,

premessi che:

con il decreto in esame il Governo ha ritenuto opportuno intervenire per arginare il fenomeno della cosiddetta delocalizzazione, ossia lo spostamento di attività o di processi produttivi, o delle loro fasi, nel territorio di altri Stati per ottenere vantaggi competitivi, derivanti da un minor costo della manodopera e da una minore regolamentazione del mercato del lavoro, ovvero altri benefici, soprattutto in termini fiscali;

il decreto dedica quattro diverse misure a questo tema: all'articolo 5, una norma di portata generale è volta a introdurre limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti agli investimenti produttivi; l'articolo 6 dispone la decadenza dalla fruizione di specifici benefici per le imprese che, avendo usufruito di aiuti di Stato, non abbiano garantito il mantenimento di determinati livelli occupazionali; infine, due norme sono dedicate ai temi specifici dell'iperammortamento (all'articolo 7, che subordina l'applicazione dell'iperammortamento fiscale alla condizione che il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese riguardi strutture produttive situate nel territorio nazionale) e del credito d'imposta ricerca (all'articolo 8, che esclude dal credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo taluni costi di acquisto di beni immateriali connessi ad operazioni infragruppo);

per sostenere il sistema produttivo nazionale e l'occupazione sul territorio nazionale, soprattutto giovanile, è necessario creare un ecosistema – sul piano fiscale, amministrativo e infrastrutturale – maggiormente favorevole all'attività imprenditoriale, e in particolare alla nascita di nuove imprese, innovative e con forti potenzialità di crescita, in grado di attrarre investimenti,

impegna il Governo:

a incentivare la nascita e lo sviluppo delle *start-up*, attraverso interventi di semplificazione burocratica, di digitalizzazione e di sostegno alla ricerca, nonché mediante il rafforzamento delle misure fiscali a favore degli investimenti.

G5.13

CIRIANI, DAL MAS, PITTONI, STABILE

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 741 di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese,

premessi che:

a decorrere dal 28 agosto 2015 è entrata in vigore la legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) la quale all'articolo 10 prevede il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

a decorrere dal 10 dicembre 2016 è entrato in vigore il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 (Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) il quale all'articolo 3 prevede la riduzione del numero delle Camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazioni delle sedi e del personale;

il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell'8 agosto 2017 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2017 ha ridotto le circoscrizioni territoriali delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura al numero di 60 prevedendo per la Regione FVG due circoscrizioni come indicato da Unioncamere nella nota n. 12872 dell'8 giugno 2017;

il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018, nelle sue premesse, considerava comunque accettabile la richiesta pervenuta dalla Regione FVG per la costituzione di un'unica circoscrizione camerale regionale pur posticipando il suo accoglimento alla previa costituzione del nuovo ente camerale Pordenone-Udine;

la CCIAA Venezia Giulia ha promosso ricorso incidentale avanti al TAR Lazio, tuttora pendente, per l'annullamento della parte di decreto relativo alla relazione illustrativa che accetta la richiesta della Regione FVG;

la Corte Costituzionale con sentenza n. 65 del 1982, rigettando il ricorso del Governo avverso lo «Stato giuridico e trattamento economico del personale delle Camere di Commercio, industria ed artigianato del Friuli Venezia Giulia», ha affermato che «gli enti pubblici locali operanti nelle materie di competenza propria delle Regioni, pur restando concettualmente distinti dagli enti strumentali o para-regionali, sono in vario senso assoggettati ai poteri regionali di supremazia, prestandosi dunque a venir riordinati e riorganizzati dalle Regioni medesime»;

considerato che:

lo Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia (art. 4 numeri 2-6 e 7) attribuisce alla Regione competenza legislativa primaria nelle materie dell'agricoltura ed artigianato, industria e commercio: in tutte le materie oggetto di attività delle Camere di Commercio;

lo Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia (art. 65) prevede che con decreti legislativi, sentita la Commissione paritetica, si stabiliscano le norme di attuazione dello Statuto;

la legge delega per il riordino delle Camere di Commercio (art. 10) prevede che nella ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle Ca-

mere di Commercio si debba tener conto delle «specificità geo-economiche dei territori»;

con il D.Lgs. 252/2001, sentita la Commissione paritetica e vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, del Ministro per gli affari regionali e del IVIISE, in attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia sono state trasferite alle Camere di Commercio le funzioni ed i compiti degli uffici provinciali dell'industria, del Commercio e dell'artigianato;

con D.Lgs. 256/2001 seguendo la stessa procedura si erano trasferite alle Camere di Commercio del FVG funzioni e compiti degli uffici metrici provinciali;

nel mese di ottobre 2017 è stata presentata la proposta di legge nazionale n. 16 per ottenere per la Regione FVG la competenza legislativa esclusiva in tema di ordinamento delle Camere di Commercio;

le Camere di commercio sono uno strumento importante per accompagnare e sostenere le imprese italiane per promuovere le economie territoriali, anche in ambito internazionale e per assicurare trasparenza, sicurezza e legalità dell'agire economico;

il Consiglio regionale ha recentemente approvato (26 luglio 2018) una mozione con la quale si chiedeva al Governo, per il tramite della Giunta regionale del FVG, di assumere l'iniziativa affinché venisse emanato un decreto legislativo che attribuisca alla Regione FVG competenza in materia di organizzazione territoriale e quindi legislativa esclusiva per quanto concerne l'ordinamento delle Camere di Commercio;

impegna il governo:

a valutare la possibilità di adottare, in attuazione delle norme statutarie e sentita la Commissione paritetica, le opportune iniziative volte ad attribuire alla regione FVG competenza in materia di organizzazione territoriale, e quindi legislativa esclusiva, per quanto concerne l'ordinamento delle Camere di Commercio.

EMENDAMENTI

5.0.1

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 5-bis.

1. È istituito il "marchio Italia" ai prodotti realizzati in Italia in ogni fase della loro lavorazione e con l'utilizzo di materie prime esclusivamente italiane.

2. In favore delle aziende le cui produzioni ottengono il "marchio Italia" come elemento di radicamento sui territori e come misura di contrasto alla delocalizzazione sono concesse misure di agevolazione fiscale.

3. L'istituzione del marchio e le modalità per l'ottenimento dello stesso, nonché le misure di agevolazione fiscale di cui al comma 2 sono individuati e disciplinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico».

5.0.2

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. In favore delle aziende che adottano "statuti partecipativi" come elemento di radicamento sui territori e come misura di contrasto alla delocalizzazione sono concesse misure di agevolazione fiscale.

2. Le misure di agevolazione fiscale di cui al comma 1 sono individuate e disciplinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico».

5.0.3

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 5-bis.

1. Il comma 10 dell'articolo 24-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è sostituito dal seguente: "10. È fatto divieto alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di procedere ad affidamenti di servizi in favore di operatori economici che hanno localizzato, anche mediante affidamento a terzi, l'attività di call center fuori del territorio nazionale"».

Art. 6.

6.1

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (*Garanzie alla continuità produttiva e occupazionale delle imprese beneficiarie di aiuti*). – 1. Le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di aiuti di Stato ai sensi del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123, non possono delocalizzare la propria produzione dal sito incentivato presso uno Stato, anche appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione o messa in mobilità del personale, prima di aver trovato un nuovo acquirente che garantisca la continuità aziendale e produttiva, nonché il mantenimento dei livelli occupazionali dell'impresa stessa.

2. Nel caso di mancato rispetto di tale obbligo, le imprese interessate dovranno restituire i contributi ricevuti negli ultimi cinque anni, con applicazione degli interessi legali.

3. Le somme di cui al comma precedente confluiscono alla sezione speciale del Fondo destinata al rafforzamento della struttura produttiva, riutilizzo di impianti produttivi e rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa per la crescita sostenibile previsto dall'articolo 23, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 83».

6.2

FERRARI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (*Garanzie alla continuità produttiva e occupazionale delle imprese beneficiarie di aiuti*). – 1. Le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di aiuti di Stato ai sensi del Decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123, non possono delocalizzare la propria produzione dal sito incentivato presso uno Stato, anche appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione o messa in mobilità del personale, prima di aver trovato un nuovo acquirente che garantisca la continuità aziendale e produttiva, nonché il mantenimento dei livelli occupazionali dell'impresa stessa.

2. Nel caso di mancato rispetto di tale obbligo, le imprese interessate dovranno restituire i contributi ricevuti negli ultimi cinque anni, con applicazione degli interessi legali.

3. Le somme di cui al comma precedente confluiscono alla sezione speciale del Fondo destinata al rafforzamento della struttura produttiva, riutilizzo di impianti produttivi e rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa per la crescita sostenibile previsto dall'articolo 23, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 22 giugno 2012 n. 83».

6.5

FERRARI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «aiuto di stato» con le seguenti: «sostegno pubblico, quali credito d'imposta, bonus fiscale, secondo i criteri e le procedure previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, concessione di garanzia contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato».

6.7

FERRARI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «aiuto di stato» con le seguenti: «sostegno pubblico, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123,».

6.6

FERRARI

Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: «aiuto di stato» con le seguenti: «credito d'imposta, secondo i criteri e le procedure previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341,».

6.8

FERRARI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «aiuto di stato» con le seguenti: «credito d'imposta, bonus fiscale, secondo i criteri e le procedure previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341,».

6.9

FERRARI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «aiuto di stato» con le seguenti: «concessione di garanzia contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato».

6.3

FERRARI

Al comma 1, dopo le parole: «aiuto distato» inserire le seguenti: «a favore dell'occupazione di cui agli articoli 14, 17, 32 e 33 del Regolamento (CE) n. 651/2014» e sostituire le parole: «fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo» con le seguenti: «a seguito della procedura avviata ai sensi dell'articolo 4o24 della legge n. 223/1991».

Conseguentemente, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'applicazione della decadenza di cui al comma precedente, la riduzione percentuale deve essere calcolata prendendo quale iniziale livello occupazionale di riferimento il numero complessivo dei lavoratori occupati a tempo indeterminato in azienda a seguito dell'ultima assunzione effettuata con i benefici di cui al comma 1».

6.4

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, RONZULLI, TESTOR

Al comma 1, dopo le parole: «aiuto di Stato», inserire le seguenti: «a favore dell'occupazione di cui agli articoli 14,17, 32 e 33 del Regolamento (CE) n. 651/2014» e sostituire le parole: «fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo», con le seguenti: «a seguito della procedura avviata ai sensi dell'articolo 4 o 24 della legge n. 223 del 1991».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'applicazione della decadenza di cui al comma precedente, la riduzione percentuale deve essere calcolata prendendo quale iniziale livello occupazionale di riferimento il numero complessivo dei lavoratori occupati a tempo indeterminato in azienda a seguito dell'ultima assunzione effettuata con i benefici di cui al comma 1».

6.10

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO

Al comma 1, dopo le parole: «aiuto di Stato», aggiungere le seguenti: «, a favore dell'occupazione di cui agli articoli 14,17, 32 e 33 del Regolamento (CE) n. 651/2014,».

Conseguentemente:

al medesimo comma, sostituire le parole: «fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo», con le seguenti: «a seguito della procedura avviata ai sensi dell'articolo 4 o 24 della legge n. 223 del 1991».

dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Ai fini dell'applicazione della decadenza di cui al comma precedente, la riduzione percentuale deve essere calcolata prendendo quale iniziale livello occupazionale di riferimento il numero complessivo dei lavoratori occupati a tempo indeterminato in azienda a seguito dell'ultima assunzione effettuata con i benefici di cui al comma 1».

6.11

FERRARI

Al comma 1, dopo le parole: «aiuto di Stato», inserire le seguenti: «a favore dell'occupazione di cui agli articoli 14, 17, 32 e 33 del Regolamento (CE) n. 651/2014» e sostituire le parole: «fuori dei casi riconducibili

bili a giustificato motivo oggettivo», *con le seguenti*: «a seguito della procedura avviata ai sensi dell'articolo 4 o 24 della Legge n. 223 del 1991».

6.12

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 1, dopo le parole: «, aiuto di Stato», *aggiungere le seguenti*: «, a favore dell'occupazione di cui agli articoli 14, 17, 32 e 33 del Regolamento (CE) n. 651/2014,».

6.13

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 1, sostituire le parole: «fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo», *con le seguenti*: «, a seguito della procedura avviata ai sensi dell'articolo 4 o 24 della legge n. 223 del 1991».

6.14

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 1, dopo le parole: «giustificato motivo oggettivo», *aggiungere le seguenti*: «o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa non impugnati o per i quali, se impugnati, il giudice accerti la sussistenza degli estremi del licenziamento».

6.15

FERRARI

Al comma 1 sostituire le parole: «al 50 per cento» *con le seguenti*: «alla metà» *e ove ricorrono le parole*: «beneficio» *con le seguenti*: «finanziamento da parte dello Stato italiano».

6.17

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO

Al comma 1, sostituire le parole: «nei cinque anni successivi alla data di completamento dell'investimento», con le seguenti: «nei due anni successivi alla data di ottenimento del beneficio».

6.18

FERRARI

Al comma 1, sostituire le parole: «nei cinque anni successivi alla data di completamento dell'investimento», con le seguenti: «nei cinque anni successivi alla data di concessione dello stesso».

6.19

FERRARI

Al comma 1 sostituire le parole: «nei cinque anni successivi» con le seguenti: «nei due anni successivi» e le parole: «superiore al 10 per cento», con le seguenti: «superiore al 20 per cento».

6.16

FERRARI

Al comma 1 sostituire le parole: «nei cinque anni successivi», con le seguenti: «nei due anni successivi».

6.20

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO

Al comma 1, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «30 per cento».

6.21

FERRARI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'applicazione della decadenza di cui al comma precedente, la riduzione percentuale deve essere calcolata prendendo quale iniziale livello occupazionale di riferimento il numero complessivo dei lavoratori occupati a tempo indeterminato in azienda a seguito dell'ultima assunzione effettuata con i benefici di cui al comma 1».

6.23

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'applicazione della decadenza di cui al comma precedente, la riduzione percentuale deve essere calcolata prendendo quale iniziale livello occupazionale di riferimento il numero complessivo dei lavoratori occupati a tempo indeterminato in azienda a seguito dell'ultima assunzione effettuata con i benefici di cui al comma 1».

6.22

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai fini della valutazione dell'impatto occupazionale, di cui al comma 1, si fa riferimento agli accordi di programma intercorsi tra l'impresa, le parti sociali, l'amministrazione centrale o locale al momento della concessione dei benefici. Per la valutazione successiva dei livelli occupazionali occorrenti per il buon andamento dell'attività produttiva, si fa riferimento ai piani industriali e alle informazioni che l'impresa deve fornire ai rappresentanti dei lavoratori ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 25 del 6 febbraio 2007».

6.24

FERRARI

Al comma 2 sostituire le parole: «dei benefici», con le seguenti: «finanziamenti goduti dalle imprese sia italiane che straniere».

6.25

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le somme di cui al comma 2 confluiscono alla sezione speciale del Fondo destinata al rafforzamento della struttura produttiva, riutilizzo di impianti produttivi e rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa per la crescita sostenibile previsto dall'articolo 23, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 83».

6.26

PARENTE, PATRIARCA, NANNICINI, LAUS

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si intendono escluse le agevolazioni contributive, retributive e fiscali legate ad assunzioni, contratti di apprendistato, premi produttivi ed altri elementi variabili della retribuzione».

ORDINE DEL GIORNO

G6.1

CAMPAGNA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» (AS 741);

premesso che:

l'articolo 6 del decreto legge in esame reca disposizioni in merito alla salvaguardia dei livelli occupazionali;

considerato che:

l'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, ha previsto che le risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possano essere destinate dalle medesime Regioni alla prosecuzione, senza soluzione di continuità del trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di 12 mesi, per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa;

pur rientrando nella predetta area di crisi industriale complessa, circa 21 ex operai dell'indotto Fiat Termini Imerese, ad oggi, non percepisce il sostegno al reddito da oltre 18 mesi;

tale esclusione deriva dalla mancata applicazione della Circolare n. 34 del 04.11.2016 che prevede una proroga della mobilità in deroga anche per l'anno 2017 per tutti i lavoratori provenienti da una mobilità ordinaria e/o in deroga senza interruzione;

al contrario, erroneamente, il Dipartimento del lavoro della Regione Siciliana, ha inserito i 21 ex operai dell'indotto Fiat Termini Imerese nella lista da inviare al Ministero del Lavoro per la concessione della mobilità in deroga per le aree di crisi complessa art. 53-ter, che prevede come requisito essenziale che tutti i lavoratori appartenenti all'area di crisi complessa che alla data del 1° gennaio 2017, risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria e/o in deroga, possono beneficiare di altri 12 mesi di mobilità in deroga;

con riferimento ai predetti 21 ex operai, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha respinto la domanda in quanto, per una differenza di sole 24 ore, questi ultimi non erano in possesso dei necessari requisiti;

tale situazione ha creato un'inspiegabile disparità di trattamento tra i vari soggetti destinatari della predetta normativa;

impegna il Governo:

a verificare la possibilità di porre in essere opportuni interventi normativi volti a tutelare i lavoratori di cui in premessa, assicurando loro il riconoscimento degli ammortizzatori sociali.

EMENDAMENTI

Art. 7.

7.1

FERRARI

Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «ceduti a titolo oneroso» e: «la cessione a titolo oneroso o».

7.2

FERRARI

Al comma 2, dopo le parole a: «titolo oneroso», ovunque ricorrono, inserire le seguenti: «a soggetti economici aventi sede all'estero».

7.3

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

Al comma 2, sopprimere le parole da: «o destinati a strutture» fino a: «impresa».

7.4

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

Al comma 2, sostituire le parole da: «si procede» fino alla fine con le seguenti: «Restano valide le maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi di imposta».

7.5

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai casi in cui i beni agevolati siano temporaneamente destinati a stabili organizzazioni all'estero di imprese residenti nel territorio dello Stato».

7.6

FERRARI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, dopo le parole: «presente decreto» aggiungere le seguenti:* «, ad esclusione degli investimenti per i quali, alla medesima data, risulti un ordine accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.»;

b) *al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo:* «Le disposizioni del comma 2 non si applicano altresì ai casi in cui i beni agevolati siano destinati a stabili organizzazioni all'estero di imprese residenti nel territorio dello Stato, come definite dall'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, con esclusione dei casi in cui sia stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 168-ter del medesimo decreto».

7.7

FERRARI

Al comma 3, dopo le parole: «presente decreto» aggiungere le seguenti: «, ad esclusione degli investimenti per i quali, alla medesima data, risulti un ordine accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione».

7.8

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, RONZULLI, TESTOR

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione degli investimenti per i quali, alla medesima data, risulti un ordine accet-

tato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione».

7.9

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «, ad esclusione degli investimenti per i quali, alla medesima data, risulti un ordine accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione».

7.10

FERRARI

Al comma 4, le parole: «Le disposizioni del» *sono sostituite con le seguenti:* «Al fine di coordinare le nuove disposizioni con la disciplina già introdotta nella legge di bilancio, le norme di cui al».

7.11

FERRARI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del comma 2 non si applicano altresì ai casi in cui i beni agevolati siano destinati a stabili organizzazioni all'estero di imprese residenti nel territorio dello Stato, come definite dall'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, con esclusione dei casi in cui sia stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 168-ter del medesimo decreto».

7.12

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del comma 2 non si applicano altresì ai casi in cui i beni agevolati siano destinati a stabili organizzazioni all'estero di imprese residenti nel territorio dello Stato, come definite dall'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, con esclusione dei

casi in cui sia stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 168-ter del medesimo decreto».

7.13

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Le imprese italiane ed estere possono interpellare l'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per chiedere la disapplicazione del presente articolo, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi.

4-ter. L'Amministrazione può disapplicare il presente articolo, qualora le imprese italiane ed estere dimostrino, con l'istanza di cui al comma 4-bis, e mediante idonea documentazione, che la delocalizzazione sia dovuta a valide ragioni economiche, ivi incluso lo stato di difficoltà economico-finanziario in cui possono trovarsi temporaneamente».

7.0.1

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Le imprese italiane ed estere possono interpellare l'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per chiedere la disapplicazione dei precedenti articoli 5 e 7, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi.

2. L'Amministrazione può disapplicare i precedenti articoli 5 e 7, qualora le imprese italiane ed estere dimostrino, con l'istanza di cui al comma 1 del presente articolo, e mediante idonea documentazione, che la delocalizzazione sia dovuta a valide ragioni economiche, ivi incluso lo stato di difficoltà economico-finanziario in cui possono trovarsi temporaneamente».

Art. 8.

8.2

FERRARI

Al comma 1 sostituire le parole: «Si considerano appartenenti al medesimo gruppo», con le seguenti: «Sono da considerarsi appartenenti allo stesso gruppo».

8.1

FERRARI

Sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Credito d'imposta ricerca e sviluppo per acquisto da fonti esterne dei beni immateriali».

8.0.1

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura).

1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al Decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi

compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento».

8.0.2

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura)

1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento».

8.0.3

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura)

1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento

dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al Decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento».

8.0.4

MISIANI, NANNICINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Remunerazione variabile degli amministratori e dei dirigenti di imprese in crisi)

1. Al fine di responsabilizzare gli amministratori e i dirigenti delle imprese che a causa delle situazioni di crisi o difficoltà sono costrette momentaneamente a contrarre o sospendere la propria attività e che richiedono l'intervento dello Stato per le integrazioni salariali dei propri dipendenti ai sensi della disciplina in materia di ammortizzatori sociali di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 11 e di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 per il medesimo periodo di concessione dei sussidi e delle integrazioni, sui compensi operati sotto forma di *bonus* e di *stock options* attribuiti ai membri del consiglio di amministrazione e dell'alta dirigenza, è applicata un'aliquota addizionale del 10 per cento. L'aliquota addizionale è altresì applicata, per un intero esercizio, qualora nell'esercizio precedente siano stati effettuati licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro.

2. L'aliquota addizionale di cui al comma 1 si applica sull'ammontare del compenso di cui al medesimo comma 1 che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione.

3. L'aliquota addizionale di cui al comma 1 è trattenuta dal sostituto d'imposta al momento di erogazione dei compensi di cui al medesimo comma 1 e, per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, è disciplinata dalle disposizioni vigenti in materia di imposte sul reddito.

4. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo 1 sono versate a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere rassegnate al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-

legge novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

8.0.5

NANNICINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Misure a tutela del mantenimento del tessuto imprenditoriale e dei livelli occupazionali)

All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera *c-bis*), è aggiunta la seguente lettera:

"d) interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e a dare continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali";

b) dopo il comma 3-ter, è aggiunto il seguente:

"3-quater. Per le finalità di cui al comma 2, lettera d), possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base di apposita convenzione, degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'articolo 111-*octies* delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti.

Gli importi del trattamento di fine rapporto richiesti dai lavoratori e destinati alla sottoscrizione di capitale sociale delle cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-*quater* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei lavoratori medesimi.

Le misure di favore previste dall'articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto legislativo n. 346, del 31 ottobre 1990 e dall'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 22 dicembre 1986, si applicano nei casi di cessione di azienda di cui all'articolo 23, comma 3-*quater*,

del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, successive modificazioni ed integrazioni. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze stabilisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla emanazione della presente legge, i criteri e le modalità per l'accesso ai relativi benefici.

Le cooperative di cui all'articolo 23, comma 3-*quater* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni, rispettano la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile a decorrere dal quinto anno successivo alla loro costituzione».

Art. 9.

9.1

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono vietati i giochi e le scommesse con vincite in denaro di qualunque tipologia».

Conseguentemente:

all'articolo 12, comma 3, sopprimere la lettera d);

all'articolo 14, comma 2, sopprimere la lettera c).

9.2

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto del disturbo da gioco d'azzardo», con le seguenti: «Al fine di tutelare i minori e di arginare il fenomeno della dipendenza da gioco d'azzardo patologico».

Conseguentemente:

al medesimo comma, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «A decorrere dalla medesima data, sono altresì vietate tutte le forme di promozione o di pubblicità relative ad apertura ed esercizio di nuove sale da gioco o scommesse con vincite in denaro»;

al medesimo comma, ultimo periodo, sopprimere le parole: «e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli»;

al comma 2, aggiungere in fine le parole: «comminata dall’Autorità, di cui al comma 3 del presente articolo, entro quindici giorni dall’avvenuto accertamento delle violazioni di cui al comma 1. In caso di violazione del divieto di cui al comma 1 a mezzo di trasmissione televisiva o radiofonica, l’Autorità competente procede con proprio atto amministrativo rispettivamente all’oscuramento del canale o alla sospensione del segnale radiofonico»;

al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «di cui una quota non inferiore ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, è destinata per la durata dei contratti pubblicitari in corso di esecuzione di cui al comma 5, all’adozione di una campagna di comunicazione televisiva volta a sensibilizzare i cittadini sui problemi derivanti dal gioco patologico, prevedendo altresì che la trasmissione dei relativi *spot* sia effettuata immediatamente dopo quella degli *spot* del gioco *on-line*, alla generazione di messaggi di allerta sui rischi derivanti dal gioco d’azzardo, da realizzare mediante applicazione diretta sugli apparecchi di strumenti o di software tenuto conto dei limiti derivanti dal rispetto della normativa vigente in materia di *privacy*, nonché per le attività di prevenzione, cura ed alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d’azzardo».

Alla rubrica del Capo sostituire le parole: «Misure per il contrasto alla ludopatia» *con le seguenti:* «Misure per il contrasto del gioco d’azzardo patologico».

9.4

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «quanto previsto dall’articolo 7» *fino alla fine dell’articolo, con le seguenti:* «il divieto di pubblicità di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per contrastare l’esercizio abusivo dell’attività di gioco o scommessa, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa alle categorie di giochi di sorte a quota fissa, giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, lotterie ad estrazione istantanea, giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore, con vincita in denaro e offerti su canale fisico o a distanza, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed internet, con l’eccezione di quanto pubblicato all’interno di siti internet e applicazioni mobili di proprietà dei concessionario e registrati come canali di vendita presso l’apposito registro tenuto presso l’Agenzia delle Do-

gane e dei Monopoli. Il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive ed acustiche, delle medesime categorie di giochi. Sono escluse dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di sorte locali di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001 n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

2. Per le altre categorie di giochi, caratterizzati da minor frequenza e ripetitività del gioco, socialità o elementi di abilità, quali le scommesse ippiche e sportive, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 4 e 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dall'articolo 1, commi da 937 a 940, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è vietata qualsiasi forma di pubblicità comunque effettuata e su qualunque mezzo incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed *internet*, che assuma connotati di aggressività o ingannevolezza, secondo quanto previsto dal protocollo di intesa che l'Autorità delle Dogane e dei Monopoli sottoscrive con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. In ogni caso, tenendo conto dei principi previsti dalla raccomandazione 2014/478/UE della Commissione europea del 14 luglio 2014 e quanto già previsto dall'articolo 1, comma 938 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2016), la pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro di cui al comma 2, non deve descrivere il gioco come socialmente attraente o approvato da personalità famose o celebrità, lasciando intendere che il gioco contribuisce al successo sociale.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con legge 8 novembre 2012, n. 189, l'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata nella misura del 5 per cento del valore della sponsorizzazione o del contratto pubblicitario e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, ad un importo minimo di euro 50.000.

5. L'Autorità competente alla contestazione ed all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo è l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

6. Il protocollo d'intesa tra l'Autorità delle Dogane e dei Monopoli e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni prevede l'assoggettamento preventivo obbligatorio alle regole di disciplina pubblicitaria delle iniziative e delle campagne pubblicitarie di livello nazionale dei concessionari per l'offerta delle attività di gioco e scommesse con vincita in denaro di cui al comma 2 nonché l'obbligo degli stessi di destinare annualmente il 5 per cento del valore della loro attività di pubblicità al fondo per il contrasto d'azzardo patologico di cui all'articolo 1 comma 946 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

7. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, compresi quelli derivanti da pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata di bilancio statale e riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero della salute per essere destinati al fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 1, comma 946 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

8. Ai contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto resta applicabile, fino alla loro scadenza e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la normativa vigente anteriormente alla medesima data di entrata in vigore.

9. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, rispettivamente, nel 19,25 per cento e nel 6,25 per cento dell'ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1° settembre 2018 e nel 19,5 per cento e nel 6,5 per cento a decorrere dal 1° maggio 2019.

10. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 147 milioni di euro per l'anno 2019 e a 198 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 9».

Conseguentemente:

all'articolo 12, comma 3, lettera d), sostituire le parole: «comma 6», con le seguenti: «comma 9»;

all'articolo 14, comma 2, lettera c), sostituire il numero: «6» con il seguente: «9».

9.5

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «a decorrere dalla data di entrata in vigore fino alla fine dell'articolo», con le seguenti: «nonché il divieto di pubblicità di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per contrastare l'esercizio abusivo dell'attività

di gioco o scommessa, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite in denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed internet, che assuma connotati di aggressività o ingannevolezza, secondo quanto previsto dal protocollo di intesa che l'Autorità delle Dogane e dei Monopoli sottoscrive con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive ed acustiche con i medesimi connotati di aggressività o ingannevolezza. Sono esclusi dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di sorte locali di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001 n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

2. In ogni caso, tenendo conto dei principi previsti dalla raccomandazione 2014/478/UE della Commissione europea del 14 luglio 2014 e quanto già previsto dall'articolo 1, comma 938 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), la pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, non deve descrivere il gioco come socialmente attraente o approvato da personalità famose o celebrità, lasciando intendere che il gioco contribuisce al successo sociale.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con legge 8 novembre 2012, n. 189, l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e al comma 2, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata nella misura del 5 per cento del valore della sponsorizzazione o del contratto pubblicitario e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, ad un importo minimo di euro 50.000.

4. L'Autorità competente alla contestazione ed all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo è l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

5. Il protocollo d'intesa tra l'Autorità delle Dogane e dei Monopoli e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni prevede l'assoggettamento preventivo obbligatorio alle regole di disciplina pubblicitaria delle iniziative e delle campagne pubblicitarie di livello nazionale dei concessionari

per l'offerta delle attività di gioco e scommesse con vincita in denaro ivi definiti nonché l'obbligo degli stessi di destinare annualmente il 5 per cento del valore della loro attività di pubblicità al fondo per il contrasto d'azzardo patologico di cui all'articolo 1 comma 946 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

6. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 1 e al comma 2, compresi quelli derivanti da pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata di bilancio statale e riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero della salute per essere destinati al fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 1, comma 946 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

7. Ai contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto resta applicabile, fino alla loro scadenza e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la normativa vigente anteriormente alla medesima data di entrata in vigore.

8. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*) e lettera *b*), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, rispettivamente, nel 19,25 per cento e nel 6,25 per cento dell'ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1° settembre 2018 e nel 19,5 per cento e nel 6,5 per cento a decorrere dal 1° maggio 2019.

9. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 147 milioni di euro per l'anno 2019 e a 198 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 8».

Conseguentemente:

all'articolo 12, comma 3, lettera a), sostituire le parole: «comma 6» con le seguenti: «comma 8».

all'articolo 14, comma 2, lettera c), sostituire il numero: «6» con il seguente: «8».

9.3

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «legge 28 dicembre 2015, n. 208», aggiungere le seguenti: «e a quanto disposto dal successivo comma 5».

9.6

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «è vietata qualsiasi forma» fino alla fine del comma con le seguenti: «qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, è sottoposta ai seguenti limiti:

a) ciascun fornitore di servizi media audiovisivi non può diffondere comunicazioni commerciali di tali giochi o scommesse con vincite in denaro oltre il 25 per cento dell'affollamento pubblicitario orario;

b) tale comunicazione commerciale può essere trasmessa esclusivamente tra le ore 23:00 fino alle ore 7:00 del giorno successivo, salvo nel corso degli eventi sportivi in diretta e 30 minuti prima dell'inizio di ciascun evento sportivo e 30 minuti dopo il suo termine».

Conseguentemente:

dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1.1. In ogni caso, al fine di evidenziare i rischi legati al gioco patologico e realizzare un più efficace contrasto al gioco illegale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni individua con proprio regolamento le linee guida per un formato di pubblicità responsabile, idonee a rendere il consumatore consapevole dei possibili rischi legati al gioco d'azzardo e distinguere le attività e i canali di accesso legali attraverso un'offerta chiara, trasparente e riconoscibile. Tale regolamento dovrà prevedere limitazioni di tale pubblicità sulla stampa quotidiana e periodica, sulle pubblicazioni in genere, sulle affissioni e su *Internet*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto anche le sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo, saranno sottoposte alle seguenti limitazioni:

a) tutti i contratti di sponsorizzazione attualmente in vigore devono essere depositati presso l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;

b) tutti i contratti di sponsorizzazione stipulati dopo l'entrata in vigore del presente decreto devono essere depositati, pena la loro nullità, entro 15 (quindici) giorni dalla loro sottoscrizione, presso l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;

c) i soggetti che hanno stipulato i contratti di cui sopra alle lettere a) o b) devono corrispondere il doppio del corrispettivo indicato nei predetti contratti su uno specifico conto del Ministero della Salute perché siano destinati allo stesso fondo previsto al successivo comma 4.

1.2. Sono esclusi dalle limitazioni di cui ai commi 1 e 1 *-bis* le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di solle locali di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli».

al comma 2, sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: «di cui ai commi 1 e 1.1»;

al comma 4, sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: «di cui ai commi 1 e 1.1»;

sopprimere il comma 5.

9.7

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Al comma 1, alle parole: «le manifestazioni» premettere le seguenti: «le campagne comunicative,».

9.8

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Al comma 1, alle parole: «le manifestazioni» premettere le seguenti: «gli eventi e».

9.9

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Al comma 1, sostituire le parole: «le manifestazioni» con le seguenti: «gli eventi».

9.10

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Al comma 1, dopo le parole: «incluse le manifestazioni sportive,» inserire le seguenti: «e gli eventi».

9.11

BINETTI, DE POLI

Al comma 1, dopo le parole: «con vincite di denaro» aggiungere le seguenti: «all'informazione relativa a vincite di particolare consistenza, alla stampa di settore, alla pubblicità degli esercizi pubblici che vendono tagliandi delle lotterie istantanee.».

9.12

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Al comma 1, sostituire le parole: «culturali o artistiche» con le seguenti: «eventi culturali o artistici».

9.13

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Al comma 1, dopo le parole: «culturali o artistiche» inserire le seguenti: «, le campagne comunicative».

9.14

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Al comma 1, sostituire le parole: «in genere» con la seguente: «scientifiche».

9.15

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Al comma 1, sostituire le parole: «in genere» con le seguenti: «di satira».

9.16

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Al comma 1, sostituire le parole: «in genere» con la seguente: «mediche».

9.17

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Al comma 1, sostituire le parole: «in genere» con le seguenti: «di politica estera».

9.18

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Al comma 1, sostituire le parole: «in genere» con le seguenti: «d'intrattenimento».

9.19

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Al comma 1, sostituire le parole: «in genere» con la seguente: «artistiche».

9.20

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Al comma 1, sostituire le parole: «in genere» con la seguente: «politiche».

9.21

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Al comma 1, sostituire le parole: «in genere» con le seguenti: «di fumetti».

9.22

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Al comma 1, sostituire le parole: «in genere» con la seguente: «culturali».

9.23

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Al comma 1 sopprimere il secondo periodo.

9.24

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «dalla legge 3 agosto 2009, n. 102» aggiungere le seguenti: «le altre lotterie ad estrazione istantanea».

9.25

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: «le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102».

9.26

MIRABELLI, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, PATRIARCA, MISIANI

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, infine, le parole: «nonché le Case da Gioco autorizzate».

9.27

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «nonché le Case da Gioco autorizzate».

9.28

LANIECE

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le Case da Gioco autorizzate».

9.29

ZAFFINI, CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Il divieto di cui al presente comma non si applica alla stampa specializzata destinata ai soli operatori di settore».

9.32

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Dopo il comma inserire i seguenti:

«1.1. Sono altresì esclusi dal divieto di cui al comma 1 anche i giochi con vincita in denaro appartenenti alle categorie merceologiche dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore nazionale. Sono altresì escluse dai divieti indicati le sponsorizzazioni che prevedono il semplice uso del logo del prodotto e di marchi registrati, nonché le comunicazioni istituzionali dei concessionari. Sono altresì esclusi dalle limitazioni i messaggi che abbiano un fine esclusivamente di utilità sociale, quali le campagne finalizzate alla prevenzione del gioco minorile, alla prevenzione del gioco problematico, all'educazione ad un approccio responsabile al gioco, nonché di sostegno ad iniziative relative all'arte, sport e cultura.

1.2. Al fine di evitare la concentrazione eccessiva delle pubblicità di giochi con vincita in denaro durante le fasce orarie consentite, il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto individua, all'interno delle fasce orarie consentite, la soglia percentuale di spazi disponibili per la pubblicità di giochi con vincita in denaro di cui al comma 1, prevedendo un limite pari al 30 per cento di ogni ora. Nelle interruzioni pubblicitarie sui diversi

mezzi non possono comunque essere inseriti più di due messaggi pubblicitari di giochi con vincite in denaro.

1.3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 937 e 938 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e nei commi precedenti, la pubblicità dei giochi con vincite in denaro è vietata qualora preveda in qualità di testimonial personaggi pubblici di grande notorietà nel mondo dello sport e dello spettacolo, ed è altresì vietata qualora i programmi e le pubblicazioni siano destinati a un pubblico infantile e adolescenziale.

1.4. I concessionari di giochi pubblici e gli altri componenti delle loro reti di raccolta di gioco sottopongono preventivamente ogni loro campagna di comunicazione commerciale alla valutazione, per le rispettive competenze, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di riscontrare nei contenuti di tali campagne e delle comunicazioni commerciali che le compongono, mediante un visto di conformità, il rispetto delle limitazioni di cui all'articolo 1, comma 938, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

1.5. Qualsiasi comunicazione commerciale riguardante giochi con vincite in denaro reca, in ogni caso, i seguenti messaggi di avvertimento:

a) la denominazione sociale del concessionario, il dato identificativo numerico della concessione e gli estremi del visto di conformità di cui al comma 1-*quinquies*;

b) i loghi della Agenzia delle dogane e dei monopoli, fatta salva la comunicazione su canali radiofonici;

c) l'indicazione dell'indirizzo *web* dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sul quale consultare le probabilità di vincite ovvero, in loro mancanza, la percentuale storica per giochi simili, nonché, qualora la comunicazione commerciale sia commissionata dal concessionario dei giochi, anche il sito *web* di quest'ultimo;

d) l'indicazione "pubblicità" per tutta la durata del messaggio pubblicitario diffuso televisione e su internet nonché un segnale acustico specifico all'inizio e alla fine dei messaggi diffusi sul mezzo radiofonico.

1.6. In ogni caso, le comunicazioni commerciali di giochi con vincite in denaro contengono sempre una chiara e precisa avvertenza che il gioco è vietato ai minori di diciotto anni. In caso di comunicazione radiofonica, televisiva e su *internet*, l'avvertenza dovrà essere realizzata attraverso una formula, adottata in accordo con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e uguale per tutti gli investitori, che contenga anche a sensibilizzazione sui problemi derivanti dal gioco patologico.

1.7. È in ogni caso vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale, di pubblicità di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta sia fisiche sia *On-line*, diversi dai giochi pubblici e comunque riferibili a soggetti non concessionari ovvero non appartenenti alle reti di raccolta dei giochi pubblici gestite dai concessionari. È altresì vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale, di pubblicità, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro relative agli ap-

parecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)* del Testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, anche relativa alle sale ove si svolgono tali attività.

1.8. La comunicazione commerciale dei giochi con vincita in denaro non deve contrastare con l'esigenza di favorire l'affermazione di modelli di comportamento ispirati a misura, correttezza e responsabilità, a tutela dell'interesse primario degli individui, e in particolare dei minori di età, a una vita familiare, sociale e lavorativa protetta dalle conseguenze di comportamenti di gioco non responsabile, determinati da eccesso o dipendenza. Tutte le comunicazioni commerciali dei giochi con vincita in denaro devono contenere una chiara e precisa avvertenza che il gioco è vietato a minori di anni 18 e che può causare dipendenza patologica.

1.9. I fornitori di servizi di *media* audiovisivi e dei servizi *internet* sono tenuti a ospitare nei propri palinsesti e nei propri siti campagne di sensibilizzazione sui rischi della dipendenza da gioco e del gioco illegale e in particolare a partecipare a campagne informative dedicate al tema della prevenzione dall'eccesso di dipendenza dal gioco. I costi dei messaggi e delle campagne, che non incidono sui limiti di affollamento pubblicitario, sono posti a carico dei concessionari dei giochi pubblici. Le modalità e l'entità dei messaggi e delle campagne sono stabiliti, per quanto di rispettiva competenza, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

9.33

VITALI, RONZULLI

Dopo il comma inserire i seguenti:

«1.1. Sono altresì esclusi dal divieto di cui al comma 1 anche i giochi con vincita in denaro appartenenti alle categorie merceologiche dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore nazionale. Sono altresì escluse dai divieti indicati le sponsorizzazioni che prevedono il semplice uso del logo del prodotto e di marchi registrati, nonché le comunicazioni istituzionali dei concessionari. Sono altresì esclusi dalle limitazioni i messaggi che abbiano un fine esclusivamente di utilità sociale, quali le campagne finalizzate alla prevenzione del gioco minorile, alla prevenzione del gioco problematico, all'educazione ad un approccio responsabile al gioco, nonché di sostegno ad iniziative relative all'arte, sport e cultura.

1.2. Al fine di evitare la concentrazione eccessiva delle pubblicità di giochi con vincita in denaro durante le fasce orarie consentite, il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto individua, all'interno delle fasce orarie consentite, la soglia percentuale di spazi disponibili per la pubblicità di giochi con vincita in denaro di cui al comma 1, prevedendo un limite pari al 30 per cento di ogni ora. Nelle interruzioni pubblicitarie sui diversi

mezzi non possono comunque essere inseriti più di due messaggi pubblicitari di giochi con vincite in denaro.

1.3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 937 e 938 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e nei commi precedenti, la pubblicità dei giochi con vincite in denaro è vietata qualora preveda in qualità di *testimonial* personaggi pubblici di grande notorietà nel mondo dello sport e dello spettacolo, ed è altresì vietata qualora i programmi e le pubblicazioni siano destinati a un pubblico infantile e adolescenziale.

1.4. I concessionari di giochi pubblici e gli altri componenti delle loro reti di raccolta di gioco sottopongono preventivamente ogni loro campagna di comunicazione commerciale alla valutazione, per le rispettive competenze, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di riscontrare nei contenuti di tali campagne e delle comunicazioni commerciali che le compongono, mediante un visto di conformità, il rispetto delle limitazioni di cui all'articolo 1, comma 938, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

1.5. Qualsiasi comunicazione commerciale riguardante giochi con vincite in denaro reca, in ogni caso, i seguenti messaggi di avvertimento:

a) la denominazione sociale del concessionario, il dato identificativo numerico della concessione e gli estremi del visto di conformità di cui al comma 1-*quinquies*;

b) i loghi della Agenzia delle dogane e dei monopoli, fatta salva la comunicazione su canali radiofonici;

c) l'indicazione dell'indirizzo *web* dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sul quale consultare le probabilità di vincite ovvero, in loro mancanza, la percentuale storica per giochi simili, nonché, qualora la comunicazione commerciale sia commissionata dal concessionario dei giochi, anche il sito *web* di quest'ultimo;

d) l'indicazione "pubblicità" per tutta la durata del messaggio pubblicitario diffuso in televisione e su internet nonché un segnale acustico specifico all'inizio e alla fine dei messaggi diffusi sul mezzo radiofonico.

1.6. In ogni caso, le comunicazioni commerciali di giochi con vincite in denaro contengono sempre una chiara e precisa avvertenza che il gioco è vietato ai minori di diciotto anni. In caso di comunicazione radiofonica, televisiva e su *internet*, l'avvertenza dovrà essere realizzata attraverso una formula, adottata in accordo con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e uguale per tutti gli investitori, che contenga anche la sensibilizzazione sui problemi derivanti dal gioco patologico.

1.7. È in ogni caso vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale, di pubblicità, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta sia fisiche sia *on-line*, diversi dai giochi pubblici e comunque riferibili a soggetti non concessionari ovvero non appartenenti alle reti di raccolta dei giochi pubblici gestite dai concessionari. È altresì vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale, di pubblicità, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro relative agli apparec-

chi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)* del Testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, anche relativa alle sale ove si svolgono tali attività.

1.8. La comunicazione commerciale dei giochi con vincita in denaro non deve contrastare con l'esigenza di favorire l'affermazione di modelli di comportamento ispirati a misura, correttezza e responsabilità, a tutela dell'interesse primario degli individui, e in particolare dei minori di età, a una vita familiare, sociale e lavorativa protetta dalle conseguenze di comportamenti di gioco non responsabile, determinati da eccesso o dipendenza. Tutte le comunicazioni commerciali dei giochi con vincita in denaro devono contenere una chiara e precisa avvertenza che il gioco è vietato ai minori di anni 18 e che può causare dipendenza patologica.

1.9. I fornitori di servizi di *media* audiovisivi e dei servizi *internet* sono tenuti a ospitare nei propri palinsesti e nei propri siti campagne di sensibilizzazione sui rischi della dipendenza dal gioco e del gioco illegale e in particolare a partecipare a campagne informative dedicate al tema della prevenzione dall'eccesso di dipendenza dal gioco. I costi dei messaggi e delle campagne, che non incidono sui limiti di affollamento pubblicitario, sono posti a carico dei concessionari dei giochi pubblici. Le modalità e l'entità dei messaggi e delle campagne sono stabiliti, per quanto di rispettiva competenza, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

9.30

BERNINI, SCIASCI, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR, VITALI

Dopo il comma inserire il seguente:

«1-bis. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle concessioni in corso d'esecuzione».

9.31

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Fermo restando quanto previsto ai commi 937 e 938 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 e nei commi precedenti, vigono le seguenti ulteriori limitazioni relativamente ai giochi con vincite in denaro:

1) relativamente alla comunicazione commerciale audiovisiva, la pubblicità di giochi con vincita in denaro è vietata:

a) sui canali e servizi free o a pagamento della televisione digitale terrestre e satellitare con una programmazione tematica destinata esclusivamente a "bambini";

b) durante i programmi destinati ai minori di età quali i cartoni animati, i film chiaramente dedicati ad un pubblico di minori e negli spettacoli che hanno i minori di età come protagonisti trasmessi in qualunque fascia oraria, nonché nei trenta minuti precedenti e successivi agli stessi programmi;

2) quanto alla radiodiffusione sonora, la pubblicità è vietata durante programmi chiaramente dedicati ad un pubblico di minori e durante quelli che hanno i minori di età come protagonisti, nonché nei trenta minuti precedenti e successivi agli stessi;

3) quanto al circuito cinematografico, la pubblicità è vietata:

a) durante le proiezioni cinematografiche destinate ai minori di età, fra le quali i cartoni animati e i film chiaramente dedicati ad un pubblico infantile o adolescenziale, nonché nei trenta minuti precedenti e successivi a tali proiezioni;

b) nelle sale cinematografiche e nei loro *foyer* in occasione della proiezione di film destinati alla visione dei minori di età, fra i quali cartoni animati o film chiaramente diretti ad un pubblico infantile o adolescenziale;

4) quanto al circuito teatrale, la pubblicità è vietata nei teatri e nei loro *foyer* in occasione di rappresentazioni destinate alla visione dei minori di età, ovvero chiaramente dirette ad un pubblico infantile o adolescenziale, fatta eccezione per le rappresentazioni teatrali che sono con ragionevole evidenza rivolte a un pubblico prevalentemente adulto;

5) quanto alla stampa quotidiana e periodica, la pubblicità è vietata su quella destinata ai minori di età, che per grafica, contenuto ed oggetto è chiaramente destinata ad un pubblico infantile e adolescenziale».

9.34

VITALI

Dopo il comma 1-ter, inserire il seguente:

«1-*quater*. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle concessioni in corso d'esecuzione».

9.35

VITALI

Dopo il comma 1-ter, inserire il seguente:

«1-quater. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle concessioni in corso d'esecuzione qualora nell'oggetto dell'affidamento per la gestione del gioco pubblico sia prevista la realizzazione di attività pubblicitarie e promozionali».

9.36

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

Dopo il comma 1-ter, inserire il seguente:

«1-quater. I fornitori di servizi media audiovisivi e dei servizi internet sono tenuti a ospitare nei propri palinsesti e nei propri siti campagne di sensibilizzazione sui rischi della dipendenza dal gioco e del gioco illegale e in particolare a partecipare a campagne informative dedicate al tema della prevenzione dall'eccesso di dipendenza dal gioco. I costi dei messaggi e delle campagne, che non incidono sui limiti di affollamento pubblicitario, sono posti a carico dei concessionari dei giochi pubblici. Le modalità e l'entità dei messaggi e delle campagne sono stabiliti, per quanto di rispettiva competenza, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

9.37

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

Dopo il comma 1-ter, inserire il seguente:

«1-quater. I concessionari di giochi pubblici impiegano annualmente una somma pari allo 0,5 per cento dei corrispettivi loro spettanti per le attività svolte in relazione agli adempimenti previsti dalle rispettive concessioni, con un minimo di euro mille ed un massimo di euro cinquecentomila, per campagne informative ovvero per iniziative di comunicazione responsabile su temi annualmente stabiliti da una commissione governativa che opera, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Dipartimento dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e che è presieduta dal Capo del predetto Dipartimento e composta da quattro membri in rappresentanza dei Ministri della salute, dell'istruzione, dell'interno e dell'economia e delle finanze. La somma di cui al periodo precedente è compresa negli interventi e investimenti di comunicazione e

informazione, e comunque in generale negli investimenti pubblicitari e promozionali già previsti dalle concessioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto».

9.38

D'ALFONSO, MIRABELLI, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Al comma 2, sopprimere le parole da: «Fatto salvo» fino a: «n. 189».

Conseguentemente, al medesimo comma:

– *sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «25 per cento»;*

– *sostituire le parole: «euro 50.000» con le seguenti: «euro 150.000».*

9.39

MIRABELLI, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, PATRIARCA, MISANI

Al comma 2, sostituire le parole: «a carico del committente, del proprietario» con le seguenti: «sia a carico del committente sia a carico del proprietario».

9.40

MIRABELLI, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, PATRIARCA, MISANI

Al comma 2, sostituire le parole: «per ogni violazione» con le seguenti: «per la prima violazione».

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il periodo: «In caso di reiterazione della violazione, la concessione in capo al soggetto che commissiona la propaganda pubblicitaria, la comunicazione commerciale, la sponsorizzazione o la promozione è revocata».

9.41

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Al comma 2, sostituire le parole: «euro 50.000» con le seguenti: «euro».

9.42

D'ALFONSO, MIRABELLI, BONFRISCO, COMINCINI, GRIMANI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

Conseguentemente, ai comma 4, sopprimere le parole da: «compresi» quelli fino a: «24 novembre 1981, n. 689».

9.53

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Al comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Al fine di evidenziare i rischi legati al gioco patologico e realizzare un più efficace contrasto al gioco illegale, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni individua con proprio regolamento le linee guida per un formato di pubblicità responsabile, idonee a rendere il consumatore consapevole dei possibili rischi legati al gioco d'azzardo e distinguere le attività e gli accessi legali attraverso un'offerta chiara, trasparente e riconoscibile».

9.43

MIRABELLI, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, PATRIARCA, MISIANI

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «per il finanziamento, con le modalità ivi previste, di progetti di sostegno alle persone con problematiche correlate al gioco d'azzardo presentati da comuni».

9.44

GRIMANI

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per il finanziamento, con le modalità ivi previste, di progetti di sostegno alle persone con problematiche correlate al gioco d'azzardo presentati dai comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti».

9.45

GRIMANI

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per il finanziamento, con le modalità ivi previste, di progetti di sostegno alle persone con problematiche correlate al gioco d'azzardo presentati dai comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti».

9.46

GRIMANI

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per il finanziamento, con le modalità ivi previste, di progetti di sostegno alle persone con problematiche correlate al gioco d'azzardo presentati dalle Città metropolitane e dai comuni».

9.47

GRIMANI

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per il finanziamento, con le modalità ivi previste, di progetti di sostegno alle persone con problematiche correlate ai gioco d'azzardo presentati dalle Città Metropolitane».

9.48

GRIMANI

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per il finanziamento, con le modalità ivi previste, di progetti di sostegno alle persone con problematiche correlate al gioco d'azzardo».

9.52

GRIMANI

Al comma 4, aggiungere, infine, le seguenti parole: «per il finanziamento, con le modalità ivi previste, di progetti di sostegno alle persone con problematiche correlate al gioco d'azzardo presentati da comuni».

9.49

MIRABELLI, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, PATRIARCA, MISIANI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. La dotazione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico (GAP) di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementata di 35 milioni di euro per l'anno 2018, 70 milioni di euro per l'anno 2019 e 35 milioni di euro per l'anno 2020 per il finanziamento di progetti di reinserimento sociale di persone con problematiche correlate al gioco d'azzardo patologico presentati dalle tre regioni che, in applicazione di leggi approvate entro la data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano realizzato la maggiore riduzione dei punti vendita di gioco sul proprio territorio. Le modalità e i criteri di assegnazione delle risorse di cui al primo periodo sono stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 12.

9.51

MIRABELLI, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, PATRIARCA, MISIANI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. La dotazione del fondo per il gioco d'azzardo patologico (GAP) di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementata di 35 milioni di euro per l'anno 2018, 70 milioni di euro per l'anno 2019 e 35 milioni di euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 12.

9.50

MIRABELLI, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, PATRIARCA, MISIANI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d'azzardo patologico, la dotazione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico (GAP) di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementata di 35 milioni di euro per l'anno 2018, 70 milioni di euro per l'anno 2019 e 35 milioni di euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 12.

9.54

MIRABELLI, D'ALFOLSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, PATRIARCA, MISIANI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le somme erogate dagli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 sono effettuate esclusivamente in forma elettronica mediante carte nominative.

9.56

MIRABELLI, D'ALFOLSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, PATRIARCA, MISIANI

Al comma 6, sostituire le parole: «19,6 per cento e nel 6,65» con le seguenti: «20 per cento e nel 7».

Conseguentemente:

– *al medesimo comma, sopprimere le parole da: «nel 19,68 per cento fino alla fine del comma»;*

– *dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e avvia o un processo di riduzione proporzionale dei nulla osta di esercizio relativi ad apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6, lettera a) attivi alla data del 31 dicembre 2018 tale da determinare una diminuzione non inferiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2019. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di tale riduzione, anche tenuto conto della diffusione territoriale degli apparecchi».

9.55

MIRABELLI, D'ALFOLSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, PATRIARCA, MISIANI

Al comma 6 sostituire le parole: «19,6 per cento e nel 6,65» con le seguenti: «19,8 per cento e nel 6,7».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole da: «nel 19,68 per cento» fino alla fine del comma, con le seguenti: «. Una quota pari allo 0,25 a decorrere dal 1° settembre 2018 e allo 0,5 a decorrere dal 1° maggio 2019 è destinata a incrementare il fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.».

9.57

VITALI

Sopprimere il comma 6-bis.

9.58

D'ALFONSO

Sopprimere il comma 6-bis.

9.59

D'ALFONSO

Sostituire il comma 6-bis con il seguente:

«6-bis. Al fine di porre in atto una strategia volta a prevenire la diffusione del gioco d'azzardo patologico, il Ministero della salute e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sentito l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, definiscono le seguenti linee di azione:

a) realizzazione di periodiche campagne informative ed educative volte ad accrescere la conoscenza dei fenomeni relativi al gioco d'azzardo patologico nonché dei fattori di rischio per la salute correlati al gioco compulsivo e problematico;

b) realizzazione di campagne di sensibilizzazione, indirizzate specificamente alle famiglie, volte a pubblicizzare il divieto di accesso dei minori ai giochi con vincite in denaro e a informare i genitori sui programmi di filtraggio e di blocco dei giochi *on line*,

c) predisposizione di materiale informativo mirato a promuovere la consapevolezza delle reali possibilità di vincita nel gioco d'azzardo, del rischio di perdite economiche e d'indebitamento, nonché delle possibili conseguenze di carattere legale che tale rischio comporta;

d) previsione di iniziative volte a promuovere la conoscenza del logo identificativo "no slot».

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca programma, presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, attività formative finalizzate a educare i giovani a un approccio consapevole e responsabile ai giochi con vincite in denaro, nonché a informarli e sensibilizzarli sui fattori di rischio connessi a tali giochi, allo scopo di attuare una prevenzione selettiva del gioco compulsivo e del gioco d'azzardo patologico.

Nella programmazione delle attività formative di cui al comma 2, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado si avvalgono della collaborazione delle istituzioni locali e dei servizi territoriali del sistema sanitario pubblico, anche attraverso la partecipazione alle attività di esperti operatori del settore delle dipendenze.

È fatto divieto ai concessionari abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro di prevedere penalizzazioni od oneri a carico dei gestori e degli esercenti in caso di richiesta di rimozione degli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».

9.60

VITALI

Sostituire il comma 6-bis con i seguenti:

«6-bis. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, propone un disegno di legge per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, riordinando tutte le norme in vigore in un codice delle disposizioni sui giochi, fermo restando il modello organizzativo fondato sul regime concessorio e autorizzatorio, in quanto indispensabile per la tutela della fede, dell'ordine e della sicurezza pubblici, per il contemperamento degli interessi erariali con quelli locali e con quelli generali in materia di salute pubblica, per la prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose, nonché per garantire il regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi.

6-ter. Il riordino di cui al comma 1 è effettuato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) raccolta sistematica e organica delle disposizioni vigenti in funzione della loro portata generale ovvero della loro disciplina settoriale, anche di singoli giochi, e loro adeguamento ai più recenti principi, anche di fonte giurisprudenziale, stabiliti al livello dell'Unione europea, nonché

all'esigenza di prevenire i fenomeni di ludopatia ovvero di gioco d'azzardo patologico e di gioco minorile, con

b) riserva alla legge ordinaria o agli atti aventi forza di legge ordinaria, nel rispetto dell'articolo 23 della Costituzione, delle materie riguardanti le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e la misura dell'imposta;

c) disciplina specifica dei singoli giochi, definizione delle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche, anche d'infrastruttura, con provvedimenti direttoriali generali;

d) riordino delle disposizioni vigenti in materia di disciplina del prelievo erariale sui singoli giochi, al fine di assicurare il riequilibrio del relativo prelievo fiscale, distinguendo espressamente quello di natura tributaria in funzione delle diverse tipologie di gioco pubblico, e al fine di armonizzare le percentuali di aggio o compenso riconosciute ai concessionari, ai gestori e agli esercenti e le percentuali destinate a vincita (payout), nonché riordino delle disposizioni vigenti in materia di disciplina degli obblighi di rendicontazione;

e) introdurre e garantire l'applicazione di regole trasparenti e uniformi nell'intero territorio nazionale in materia di titoli abilitativi all'esercizio dell'offerta di gioco, di autorizzazioni e di controlli, tenendo conto dei principi stabiliti in sede di Conferenza Unificata e sottoscritti mediante Intesa il 7 settembre 2017, garantendo forme vincolanti di partecipazione dei comuni competenti per territorio al procedimento di autorizzazione e di pianificazione, che tenga conto di parametri di distanza da luoghi sensibili validi per l'intero territorio nazionale, della dislocazione locale di sale da gioco e di punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi e non sportivi, nonché in materia di installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, comunque con riserva allo Stato della definizione delle regole necessarie per esigenze di ordine e sicurezza pubblica, assicurando la salvaguardia delle discipline regolatorie nel frattempo emanate a livello locale che risultino coerenti con i principi delle norme di attuazione della presente lettera».

9.61

D'ALFONSO

Sostituire il comma 6-bis con il seguente:

«6-bis. Al fine di accentuare l'azione preventiva e di contrasto al gioco d'azzardo patologico, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana un decreto, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione del provvedimento, decorso il quale il decreto può comunque essere adottato, volto a:

a) escludere la possibilità di utilizzare banconote o qualsiasi altra forma di moneta elettronica;

b) eliminare per le videolotterie (VLT) la possibilità di inserire banconote di valore superiore a 100 euro;

c) prevedere nuovi elementi tecnologici a salvaguardia del giocatore e di prevenzione e contrasto agli effetti del gioco d'azzardo patologico, quali:

1) strumenti di autolimitazione in termini di tempo e di spesa;

2) messaggi automatici durante il gioco che evidenziano la durata dello stesso;

3) abbassamento degli importi minimi delle giocate;

4) introduzione di altri strumenti tecnologici che, nel rispetto della normativa sulla privacy, consentano un maggior controllo sul grado di partecipazione al gioco dei singoli giocatori più esposti al rischio del gioco d'azzardo patologico».

9.62

BINETTI, DE POLI

Al comma 6-bis sopprimere le seguenti parole: «, e comunque tale da garantire almeno l'invarianza delle corrispondenti entrate».

9.64

D'ALFONSO, MIRABELLI, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Dopo il comma 6-bis inserire i seguenti:

«6-ter. La ritenuta sulle vincite del lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 è fissata al nove per cento a decorrere dal 1° settembre 2018.

6-quater. Il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 300, previsto dall'articolo 5, comma 1 lettera a) del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 2011, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, trasfuso nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, e fissato al 12 per cento, a decorrere dal 1° settembre 2018.

6-quinquies. Il prelievo sulla parte della vincita eccedente 300 euro, previsto dall'articolo 6 del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di cui al comma 6.2, è fissato al 12 per cento, a decorrere dal 1° settembre 2018.

6-sexies. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da *6-ter* a *6-quinquies* sono destinati al fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico di cui al comma 4».

9.63

BINETTI, DE POLI, FLORIS, CONZATTI, PEROSINO, TOFFANIN

Dopo il comma 6-bis inserire il seguente:

«*6-ter*. Con decreto del Ministro della Salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dell'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, è istituito il numero verde per le informazioni relative alle conseguenze del gioco d'azzardo».

9.65

MIRABELLA D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, PATRIARCA, MISIANI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«*6-ter*. All'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2019"».

9.66

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«*6-ter*. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 1, 2 e 3, compresi quelli derivanti dal pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata di bilancio statale e Rassegnati, per una quota pari al 50 per cento, allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per essere destinati, nell'ambito dei programmi delle scuole di ogni ordine e grado, ad attività formative finalizzate a educare i giovani a un approccio consapevole e responsabile ai giochi con vincite in denaro, nonché a infor-

marli e sensibilizzarli sui fattori di rischio connessi a tali giochi, allo scopo di attuare una prevenzione selettiva del gioco compulsivo e del gioco d'azzardo patologico. Nella programmazione delle attività formative di cui al presente comma, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado si avvalgono della collaborazione delle istituzioni locali e dei servizi territoriali del sistema sanitario pubblico, anche attraverso la partecipazione alle attività di esperti operatori del settore delle dipendenze».

ORDINI DEL GIORNO

G9.1

BINETTI, DE POLI

Il Senato, nel corso dell'esame dell'A.S. 741,

premessò che:

la riforma complessiva in materia di giochi pubblici prevista per l'eliminazione dei rischi connessi al Disturbo da gioco d'azzardo (DGA) deve tener particolarmente conto di due delle categorie di utenti che più facilmente possono incorrere in questo tipo di disturbo: giovani ed adolescenti da un lato; anziani dall'altro;

le ragioni sono note e molti studi scientifici sul tema confermano le diverse dinamiche di natura psico-sociale che spingono gli uni e gli altri ad esporsi ai rischi del gioco. La curiosità degli adolescenti, una certa tendenza alla trasgressività, dal momento che a loro non è concesso questo tipo di attività, il desiderio di poter disporre di piccole somme di denaro per gestire una crisi economica che si protrae da tempo e che culmina per molti di loro in una protratta disoccupazione;

diverse le motivazioni per gli anziani, spesso si tratta di donne di disagiata condizione economica, con pensione reddituali minime, che cercano nel gioco la possibilità di una speranza, che consenta di affrontare una anzianità insidiosa e difficile da gestire sotto il profilo economico. Cosa che preoccupa particolarmente quando in famiglia ci sono altre persone di cui prendersi cura, malate, disabili, ecc. Altre volte è la solitudine, la noia, l'inattività, ecc. che muove le persone anziane a spezzare un circuito esistenziale difficile;

in ogni caso per l'eliminazione dei rischi connessi al Disturbo da gioco d'azzardo (DGA) è fondamentale prevedere iniziative concrete rivolte specificamente a queste due categorie di soggetti. Agli anziani e nei centri per anziani, per offrire alternative d'interesse alle persone che li frequentano e per evidenziare i rischi delle molteplici forme di dipendenza a cui possono andare incontro. Nei Centri per anziani dovrebbe essere sempre disponibile una ampia documentazione sui danni da Disturbo da gioco d'azzardo, sulle iniziative possibili per esserne curati e sulla intrinseca manipolazione dei dati relativi alle prospettive di vincite;

analogamente nelle Scuole di ogni ordine e grado, in accordo con il MIUR, dovrebbe esserci una analoga documentazione con il linguaggio adatto alla comprensione e alla motivazione dei giovani, puntando spesso su giochi di logica matematica che rivelino l'intrinseca fallacia delle promesse del gioco e rendano i ragazzi protagonisti di avventure più significativamente centrate sulle loro competenze e non sull'azzardo,

impegna il Governo:

a prevedere che nei Centri per Anziani, siano essi di natura prettamente sociale o socio sanitaria, sia disponibile una adeguata documentazione sui rischi del GDA e si possano svolgere con cadenza regolare incontri e dibattiti sul tema, in modo da stimolare una serie riflessione sui rischi effettivi di diventarne vittime;

a prevedere che nelle scuole, in stretta collaborazione con i docenti dell'area logico-matematica, i ragazzi possano entrare nel vivo del calcolo probabilistico, per svelare il profondo conflitto di interessi che si crea in questo delicato comparto del Gioco.

inoltre per contrastare il gioco illegale e le frodi a danno dei cittadini e dell'erario, a garantire che dove ci siano luoghi di particolare concentrazione di sale-gioco, non ci siano contestualmente spazi in cui potrebbero annidarsi potenziali forme di usura e sfruttamento del giocatore con DGA.

G9.2

PATRIARCA, D'ALFONSO

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» prevede, all'articolo 9, il divieto di pubblicità e scommesse;

in particolare si pone il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e internet, che si applica anche alle sponsorizzazioni e a tutte le forme di comunicazione di contenuto promozionale non annoverabili fra i consueti messaggi di pubblicità tabellare è comprende le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti del soggetto che promuove il gioco d'azzardo o la scommessa;

con tale disposizione il Governo dichiara di voler contrastare il fenomeno del gioco d'azzardo patologico, fenomeno in continua crescita e ben più complesso da regolamentare che non introducendo semplicemente il divieto di pubblicità che, come la stessa relazione tecnica evidenzia, produce per le lotterie e per i giochi numerici una riduzione del giocato pari al 5 per cento, per il gioco on line (escluse le scommesse sportive) una riduzione del 20 per cento e per le scommesse sportive una riduzione del 5 per cento;

il Contratto di governo al paragrafo riguardante le problematiche ad esso riferite affermava che erano necessarie una serie di misure per

contrastare il fenomeno della dipendenza che crea forti danni sia socio sanitari che all'economia sana, reale e produttiva, tra le quali: divieto assoluto di pubblicità e sponsorizzazioni: trasparenza finanziaria per le società dell'azzardo strategia d'uscita dal *machines gambling* (*Slot machines, videolottery*) e forti limitazioni alle forme di azzardo con puntate ripetute: obbligo all'utilizzo di una tessera personale per prevenire l'azzardo: minore; imposizione di limiti di spesa; tracciabilità dei flussi di denaro per contrastare l'evasione fiscale e le infiltrazioni mafiose. È necessaria una migliore regolamentazione del fenomeno, prevedendo il rilascio dell'autorizzazione all'installazione delle *slot machine* – VLT solo in luoghi ben definiti (no bar, distributori; e altro), la limitazione negli orari di gioco e l'aumento della distanza minima dai luoghi sensibili (come scuole e centri di aggregazione giovanile);

nella passata, legislatura sono state approvate numerose misure all'interno di diversi provvedimenti, sulla base della scelta di seguire un percorso più rapido, seppure non organico per contrastare questo fenomeno;

in particolare tra le varie misure *bisogna* ricordare l'istituzione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico-GAP, al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette con una dotazione di 50 milioni a decorrere dal 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 946) e l'introduzione nell'aggiornamento nei livelli essenziali d'assistenza dell'assistenza delle persone affette da ludopatia (decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 e successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017);

il 7 settembre 2017 è stata raggiunta l'intesa in Conferenza Stato regioni ed Enti locali concernente le caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico,

impegna il Governo:

a predisporre con proprio atto nuovi interventi tecnologici a salvaguardia del giocatore e di prevenzione e contrasto agli effetti del gioco d'azzardo patologico, quali ad esempio:

1. strumenti di autolimitazione in termini di tempo e di spesa;
 2. messaggi automatici durante il gioco che evidenziano la durata dello stesso;
 3. abbassamento degli importi minimi delle giocate;
 4. introduzione di altri strumenti tecnologici che, nel rispetto della normativa sulla *privacy*, consentono un maggior controllo sul grado di partecipazione al gioco dei singoli giocatori più esposti al rischio del gioco d'azzardo patologico.
-

G9.3

ENDRIZZI, MANTERO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (AS 741);

premessi che:

l'articolo 9 reca misure in materia di divieto di pubblicità per giochi e scommesse;

nello specifico il comma 6-*bis* prevede che entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo proponga una riforma complessiva in materia di giochi pubblici in modo da assicurare l'eliminazione dei rischi connessi al disturbo da gioco d'azzardo e contrastare il gioco illegale e le frodi a danno dell'erario, e comunque tale da garantire almeno l'invarianza delle corrispondenti entrate;

considerato che:

tra il 2000 e il 2016, la raccolta complessiva da giochi, indice dell'ampiezza del mercato, è – aumentata di cinque volte, passando in termini reali da 20 a circa 96 miliardi di euro: Stime recenti quantificano in oltre 102 miliardi la raccolta nel 2017. Nel 2016, le vincite hanno superato i 77 miliardi e il *payout*, cioè la percentuale della raccolta che in media viene restituita ai giocatori sotto forma di vincita/premio, si è attestato a circa l'80 per cento. Il restante 20 per cento, pari a una spesa effettiva dei giocatori (differenza tra raccolta e vincite) di oltre 19 miliardi, si è ripartito tra le entrate erariali, circa 10 miliardi (10,5 per cento della raccolta) e il fatturato del settore, oltre 9 miliardi (8,5 per cento della raccolta); la raccolta (volume complessivo delle puntate in azzardo) è passata da 24,7 miliardi nel 2004 a 102 miliardi nel 2017 (+ 412%) mentre nello stesso periodo le entrate per l'erario sono cresciute 10 volte meno, passando da circa 7,3 miliardi a 9,8 miliardi (+34 %);

questo è dovuto al fatto che sono state introdotte forme di azzardo a maggior *payout* (percentuale delle puntate restituite in forma di «vincite») e minore tassazione, che rendono più appetibile il gioco d'azzardo;

elevati *payout* (percentuali delle puntate redistribuite come «vincite») sono effettivamente percepiti come incentivanti da chi gioca d'azzardo;

una parte consistente dei *payout* viene frazionato in microvincite e queste, rendendo più frequente lo stimolo emotivo della vincita, anche quando essa corrisponde sostanzialmente alla somma appena puntata, amplificano l'erronea percezione della probabilità di vincita e portano a sottostimare le perdite reali, trattenendo le persone ad azzardare in modo prolungato e ripetitivo;

tali incentivazioni e le distorsioni cognitive indotte sono fattori di rischio per lo sviluppo del disturbo da gioco d'azzardo;

già nel 2012 la Consulta Nazionale Antiusura Stimava in 70 milioni di giornate lavorative il tempo dedicato all'azzardo a fronte di una raccolta complessiva di circa 80 miliardi;

ad oggi il volume di azzardo è ulteriormente aumentato a 102 miliardi e le stime per il 2018 indicano un ulteriore aumento di circa 4 miliardi;

il tempo dedicato all'azzardo, la frequenza e la durata delle sedute di azzardo, facilitano sviluppo di assuefazione, compulsività, danni alle relazioni sociali e familiari;

le entrate generate dal comparto dei giochi si distinguono a seconda che il gettito rientri tra le entrate extra-tributarie o tributarie. Nel primo caso il prelievo fiscale viene calcolato in maniera residuale e si ottiene sottraendo dall'importo complessivo delle giocate (raccolta), le vincite pagate ai giocatori e l'aggio spettante al gestore del punto di gioco;

impegna il Governo:

– nell'ambito della riforma complessiva di cui in premessa, a dare priorità alla tutela della salute e alla prevenzione nonché al contrasto del disturbo da gioco d'azzardo;

– a varare un programma di riforma per la riduzione della raccolta complessiva da giochi, utilizzando un aumento generale del prelievo fiscale e la diminuzione dei *payout* come elementi disincentivanti, che riporti la situazione a regimi più sostenibili sul piano della salute pubblica e della promozione di valori quali la famiglia, il risparmio, l'impegno sociale, il merito personale.

G9.4

MANTERO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (AS 741);

premessi che:

il Capo III reca misure per il contrasto del disturbo da gioco d'azzardo;

considerato che:

il gioco d'azzardo, non solo sotto il profilo normativo, è una questione che riguarda la sicurezza e l'ordine pubblico, oltretutto, per diversi e distinti profili, la materia sanitaria con particolare riferimento alle dipendenze patologiche;

la pratica dell'azzardo è correlata al drammatico impoverimento delle famiglie, all'aumento delle crisi familiari come segnalato dagli avvocati divorzisti;

la facile disponibilità e accessibilità dell'offerta di azzardo nel territorio è correlata all'insorgenza di problemi e patologie correlate;

il disturbo da gioco d'azzardo è stato riconosciuto come patologia dall'Organizzazione mondiale della sanità;

esso viene definito come vera e propria dipendenza, derivante dall'interazione delle caratteristiche della persona con quelle dell'ambiente e delle forme di azzardo, l'aumento dei casi di patologia, pertanto, è da considerare legato all'aumento dell'offerta di azzardo;

i Servizi per le dipendenze riferiscono di avere in cura, quasi per la totalità, persone che hanno praticato azzardo in forme lecite;

a fronte dell'aumento del volume di azzardo, delle problematiche correlate e del disturbo di gioco d'azzardo, Regioni e Comuni hanno adottato misure di contenimento e regolazione dell'offerta di azzardo a tutela della salute, del decoro urbano, della quiete pubblica, delle relazioni familiari;

questa azione di tutela è stata confermata nella sua legittimità da numerose sentenze di Tribunali amministrativi regionali, nonché del Consiglio di Stato e della Corte Costituzionale;

la tutela della salute risulta sovraordinata in generale alla libertà di impresa, mentre nello specifico la medesima Corte ha sancito che in tema di azzardo la libertà di impresa non rappresenti un diritto soggettivo;

la normativa regionale in materia di gioco d'azzardo presenta forti profili di eterogeneità, determinando diversi livelli di tutela nel territorio nazionale;

l'articolo 32 della Costituzione, al primo comma, stabilisce che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;

impegna il Governo:

a) a limitare gli orari in cui sono offerti servizi di azzardo, avendo cura di escludere le fasce orarie dedicate al sonno, all'entrata e uscita da scuola, al pranzo e alla cena in famiglia;

b) escludere la presenza di luoghi di offerta di azzardo nelle vicinanze di chiese, scuole, centri di aggregazione di giovani, anziani, fasce deboli;

c) a garantire un livello minimo di tutela per tutto il territorio nazionale fatte salve norme più protettive già emanate da Regioni e Comuni, e rafforzando la potestà legislativa e regolativa di Regioni e Comuni in materia.

G9.5

PATRIARCA, D'ALFONSO

Il Senato,

premessi che:

l'atto in esame «Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» prevede all'articolo 9 il divieto di pubblicità e scommesse;

in particolare si pone il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comun-

que effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali e artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e internet, che si applica anche alle sponsorizzazioni e a tutte le forme di comunicazione di contenuto promozionale non annoverabili fra i consueti messaggi di pubblicità tabellare e comprende le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti del soggetto che promuove il gioco d'azzardo o la scommessa;

con tale disposizione il Governo dichiara di voler contrastare il fenomeno del gioco d'azzardo patologico, fenomeno in continua crescita e ben più complesso da regolamentare che non introducendo semplicemente il divieto di pubblicità che, come la stessa relazione tecnica evidenzia, produce per le lotterie e per i giochi numerici una riduzione del giocato pari al 5 per cento, per il gioco on line (escluse le scommesse sportive) una riduzione del 20 per cento e per le scommesse sportive una riduzione del 5 per cento;

il Contratto di governo al paragrafo riguardante le problematiche ad esso riferite affermava che erano necessarie una serie di misure per contrastare il fenomeno della dipendenza che crea f011i danni sia socio sanitari che all'economia sana, reale e produttiva, tra le quali: divieto assoluto di pubblicità e sponsorizzazioni; trasparenza finanziaria per le società dell'azzardo: strategia d'uscita dal *machines gambling (Slot machines, videolottery)* e forti limitazioni alle forme di azzardo con puntate ripetute; obbligo all'utilizzo di una tessera personale per prevenire l'azzardo minorile; imposizione di limiti di spesa; tracciabilità dei flussi di denaro per contrastare l'evasione fiscale e le infiltrazioni mafiose. È necessaria una migliore regolamentazione del fenomeno, prevedendo il rilascio dell'autorizzazione all'installazione delle slot machine – VLT solo in luoghi ben definiti (no bar, distributori ecc), la limitazione negli orari di gioco e l'aumento della distanza minima dai luoghi sensibili (come scuole e centri di aggregazione giovanile);

nella passata legislatura sono state approvate numerose misure all'interno di diversi provvedimenti, sulla base della scelta di seguire un percorso più rapido, seppure non organico per contrastare questo fenomeno;

in particolare tra le varie misure *bisogna* ricordare l'istituzione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico-GAP, al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette con una dotazione di 50 milioni a decorrere dal 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 946) e l'introduzione nell'aggiornamento nei livelli essenziali d'Assistenza dell'assistenza delle persone affette da ludopatia (decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 e successivo DPCM 12 gennaio 2017);

il 7 settembre 2017 è stata raggiunta l'intesa in Conferenza Stato regioni ed Enti locali concernente le caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico,

impegna il Governo:

a ridurre l'offerta di gioco, sia dei volumi che dei punti vendita attraverso:

- a. l'anticipo delle riduzioni delle AWP a partire prioritariamente dagli esercizi che ne detengono un numero maggiore e che presentino inadeguate condizioni di agibilità;
 - b. dimezzamento entro un congruo lasso di tempo dei punti vendita del gioco al pubblico;
 - c. definendo un sistema di regole relative alla distribuzione territoriale e temporale dei punti gioco.
-

G9.6

PATRIARCA, D'ALFONSO

Il Senato,

premessi che:

l'atto in esame «Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» prevede all'articolo 9 il divieto di pubblicità e scommesse;

in particolare si pone il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali e artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e internet, che si applica anche alle sponsorizzazioni e a tutte le forme di comunicazione di contenuto promozionale non annoverabili fra i consueti messaggi di pubblicità tabellare e comprende le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti del soggetto che promuove il gioco d'azzardo o la scommessa;

con tale disposizione il Governo dichiara di voler contrastare il fenomeno del gioco d'azzardo patologico, fenomeno in continua crescita e ben più complesso da regolamentare che non introducendo semplicemente il divieto di pubblicità che, come la stessa relazione tecnica evidenzia, produce per le lotterie e per i giochi numerici una riduzione del giocato pari al 5 per cento, per il gioco on line (escluse le scommesse sportive) una riduzione del 20 per cento e per le scommesse sportive una riduzione del 5 per cento;

il Contratto di governo al paragrafo riguardante le problematiche ad esso riferite affermava che erano necessarie una serie di misure per contrastare il fenomeno della dipendenza che crea forti danni sia socio sanitari che all'economia sana, reale e produttiva, tra le quali: divieto assoluto di pubblicità e sponsorizzazioni; trasparenza finanziaria per le società dell'azzardo: strategia d'uscita dai *machines gambling* (*Slot machines, videolottery*) e forti limitazioni alle forme di azzardo con puntate ripetute; obbligo all'utilizzo di una tessera personale per prevenire l'azzardo minorile; imposizione di limiti di spesa; tracciabilità dei flussi di denaro per contrastare l'evasione fiscale e le infiltrazioni mafiose. È necessaria

una migliore regolamentazione del fenomeno, prevedendo il rilascio dell'autorizzazione all'installazione delle slot machine – VLT solo in luoghi ben definiti (no bar, distributori ecc), la limitazione negli orari di gioco e l'aumento della distanza minima dai luoghi sensibili (come scuole e centri di aggregazione giovanile);

nella passata legislatura sono state approvate numerose misure all'interno di diversi provvedimenti, sulla base della scelta di seguire un percorso più rapido, seppure non organico per contrastare questo fenomeno;

in particolare tra, le varie misure *bisogna* ricordare l'istituzione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico-GAP, al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette con una dotazione di 50 milioni a decorrere dal 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 946) e l'introduzione nell'aggiornamento nei Livelli essenziali d'Assistenza dell'assistenza delle persone affette da ludopatia (decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 e successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017);

il 7 settembre 2017 è stata raggiunta l'intesa in Conferenza Stato regioni ed Enti locali concernente le caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico,

impegna il Governo:

al fine di tutelare la salute e la sicurezza pubblica e di contrastare illegalità a predisporre con proprio atto un innalzamento del sistema dei controlli contro il gioco illegale, attribuendo competenze specifiche anche agli organi di polizia locale, prevedendo un apposito potere sanzionatorio e attribuendo i relativi proventi ai comuni;

a predisporre un sistema strutturato di vigilanza e di controllo dei giochi che colleghi il rispetto delle normative antimafia e antiriciclaggio con le ispezioni amministrative, le verifiche tributarie e il monitoraggio continuo e capillare delle tecnologie elettroniche e informatiche;

ad introdurre un nuovo modello di governance della vigilanza nel settore dei giochi e delle scommesse improntato a efficacia ed efficienza, basato anche sulla centralizzazione di qualunque dato o informazione giudiziaria riguardanti il gioco d'azzardo.

G9.7

PATRIARCA, D'ALFONSO

Il Senato,

premessi che:

l'atto in esame «Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» prevede all'articolo 9 il divieto di pubblicità e scommesse;

in particolare si pone il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e internet, che si applica anche alle sponsorizzazioni e a tutte le forme di comunicazione di contenuto promozionale non annoverabili fra i consueti messaggi di pubblicità tabellare e comprende le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti del soggetto che promuove il gioco d'azzardo o la scommessa;

con tale disposizione il Governo dichiara di voler contrastare il fenomeno del gioco d'azzardo patologico, fenomeno in continua crescita e ben più complesso da regolamentare che non introducendo semplicemente il divieto di pubblicità che, come la stessa relazione tecnica evidenzia, produce per le lotterie e per i giochi numerici una riduzione del giocato pari al 5 per cento, per il gioco online (escluse le scommesse sportive) una riduzione del 20 per cento e per le scommesse sportive una riduzione del 5 per cento;

il Contratto di governo al paragrafo riguardante le problematiche ad esso riferite affermava che erano necessarie una serie di misure per contrastare il fenomeno della dipendenza che crea forti danni sia socio sanitari che all'economia sana, reale e produttiva, tra le quali: divieto assoluto di pubblicità e sponsorizzazioni; trasparenza finanziaria per le società dell'azzardo; strategia d'uscita dal *machines gambling* (*Slot machines, videolottery*) e forti limitazioni alle forme di azzardo con puntate ripetute; obbligo all'utilizzo di una tessera personale per prevenire l'azzardo minore; imposizione di limiti di spesa; tracciabilità dei flussi di denaro per contrastare l'evasione fiscale e le infiltrazioni mafiose. È necessaria una migliore regolamentazione del fenomeno, prevedendo il rilascio dell'autorizzazione all'installazione delle slot machine – VL T solo in luoghi ben definiti (no bar, distributori, ecc), la limitazione negli orari di gioco e l'aumento della distanza minima dai luoghi sensibili (come scuole e centri di aggregazione giovanile);

nella passata legislatura sono state approvate numerose misure all'interno di diversi provvedimenti, sulla base della scelta di seguire un percorso più rapido, seppure non organico per contrastare questo fenomeno;

in particolare tra le varie misure bisogna ricordare l'istituzione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico-GAP, al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette con una dotazione di 50 milioni a decorrere dal 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 946) e l'introduzione nell'aggiornamento nei Livelli essenziali d'Assistenza dell'assistenza delle persone affette da ludopatia (decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 e successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017);

il 7 settembre 2017 è stata raggiunta l'intesa in Conferenza Stato regioni ed Enti locali concernente le caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico,

impegna il Governo:

a definire linee d'azione volte a prevenire la diffusione del gioco d'azzardo patologico, realizzando periodiche campagne informative ed educative volte ad accrescere la conoscenza dei fenomeni relativi al gioco d'azzardo patologico nonché dei fattori di rischio per la salute correlati al gioco compulsivo e problematico indirizzate specificamente alle famiglie;

a predisporre materiale informativo mirato a promuovere la consapevolezza delle reali possibilità di vincita nel gioco d'azzardo, del rischio di perdite economiche e d'indebitamento, nonché delle possibili conseguenze di carattere legale che tale rischio comporta;

a predisporre presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, attività formative finalizzate a educare i giovani a un approccio consapevole e responsabile ai giochi con vincite in denaro, nonché a informarli e sensibilizzarli sui fattori di rischio connessi a tali giochi, allo scopo di attuare una prevenzione selettiva del gioco compulsivo e del gioco d'azzardo patologico.

G9.8

D'ALFONSO, PATRIARCA

Il Senato,

premessi che:

l'atto in esame «Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» prevede all'articolo 9 il divieto di pubblicità e scommesse;

in particolare si pone il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e internet, che si applica anche alle sponsorizzazioni e a tutte le forme di comunicazione di contenuto promozionale non annoverabili fra i consueti messaggi di pubblicità tabellare e comprende le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti del soggetto che promuove il gioco d'azzardo o la scommessa;

con tale disposizione il Governo dichiara di voler contrastare il fenomeno del gioco d'azzardo patologico, fenomeno in continua crescita è ben più complesso da regolamentare che non introducendo semplicemente il divieto di pubblicità che, come la stessa relazione tecnica evidenzia, produce per le lotterie e per i giochi numerici una riduzione del giocato pari al 5 per cento, per il gioco online (escluse le scommesse sportive) una riduzione del 20 per cento e per le scommesse sportive una riduzione del 5 per cento;

il Contratto di governo al paragrafo riguardante le problematiche ad esso riferite affermava che erano necessarie una serie di misure per contrastare il fenomeno della dipendenza che crea forti danni sia socio sanitari che all'economia sana, reale e produttiva, tra le quali: divieto assoluto di pubblicità e sponsorizzazioni; trasparenza finanziaria per le società dell'azzardo; strategia d'uscita dal *machines gambling* (*Slot machines, videolottery*) e forti limitazioni alle forme di azzardo con puntate ripetute: obbligo all'utilizzo di una tessera personale per prevenire l'azzardo minore; imposizione di limiti di spesa; tracciabilità dei flussi di denaro per contrastare l'evasione fiscale e le infiltrazioni mafiose. È necessaria una migliore regolamentazione del fenomeno, prevedendo il rilascio dell'autorizzazione all'installazione delle slot machine – VLT solo in luoghi ben definiti (no bar, distributori, ecc), la limitazione negli orari di gioco e l'aumento della distanza minima dai luoghi sensibili (come scuole e centri di aggregazione giovanile);

nella passata legislatura sono state approvate numerose misure all'interno di diversi provvedimenti, sulla base della scelta di seguire un percorso più rapido, seppure non organico per contrastare questo fenomeno;

in particolare tra le varie misure *bisogna* ricordare l'istituzione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico-GAP, al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette con una dotazione di 50 milioni a decorrere dal 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 946) e l'introduzione nell'aggiornamento nei Livelli essenziali d'Assistenza dell'assistenza delle persone affette da ludopatia (decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 e successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017);

il 7 settembre 2017 è stata raggiunta l'intesa in Conferenza Stato regioni ed Enti locali concernente le caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico,

impegna il Governo:

al fine di tutelare efficacemente i consumatori a predisporre tutte le misure volte all'apertura di un confronto con gli altri Stati europei per favorire una legislazione comunitaria omogenea sulla pubblicità nel settore dei giochi.

G9.9

PATRIARCA, D'ALFONSO

Il Senato,

premessi che:

l'atto in esame «Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» prevede all'articolo 9 il divieto di pubblicità e scommesse;

in particolare si pone il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e internet, che si applica anche alle sponsorizzazioni e a tutte le forme di comunicazione di contenuto promozionale non annoverabili fra i consueti messaggi di pubblicità tabellare e comprende le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti del soggetto che promuove il gioco d'azzardo o la scommessa;

con tale disposizione il Governo dichiara di voler contrastare il fenomeno del gioco d'azzardo patologico, fenomeno in continua crescita e ben più complesso da regolamentare che non introducendo semplicemente il divieto di pubblicità che, come la stessa relazione tecnica evidenzia, produce per le lotterie e per i giochi numerici una riduzione del giocato pari al 5 per cento, per il gioco online (escluse le scommesse sportive) una riduzione del 20 per cento e per le scommesse sportive una riduzione del 5 per cento;

il Contratto di governo al paragrafo riguardante le problematiche ad esso riferite affermava che erano necessarie una serie di misure per contrastare il fenomeno della dipendenza che crea forti danni sia socio sanitari che all'economia sana, reale e produttiva, tra le quali: divieto assoluto di pubblicità e sponsorizzazioni; trasparenza finanziaria per le società dell'azzardo; strategia d'uscita dal *machines gambling* (*Slot machines, videolottery*) e forti limitazioni alle forme di azzardo con puntate ripetute; obbligo all'utilizzo di una tessera personale per prevenire l'azzardo minore; imposizione di limiti di spesa; tracciabilità dei flussi di denaro per contrastare l'evasione fiscale e le infiltrazioni mafiose. È necessaria una migliore regolamentazione del fenomeno, prevedendo il rilascio dell'autorizzazione all'installazione delle slot machine – VL T solo in luoghi ben definiti (no bar, distributori, ecc), la limitazione negli orari di gioco e l'aumento della distanza minima dai luoghi sensibili (come scuole e centri di aggregazione giovanile);

nella passata legislatura sono state approvate numerose misure all'interno di diversi provvedimenti, sulla base della scelta di seguire un percorso più rapido, seppure non organico per contrastare questo fenomeno;

in particolare tra le varie misure bisogna ricordare l'istituzione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico-GAP, al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette con una dotazione di 50 milioni a decorrere dal 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 946) e l'introduzione nell'aggiornamento nei Livelli essenziali d'Assistenza dell'assistenza delle persone affette da ludopatia (decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 e successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017);

il 7 settembre 2017 è stata raggiunta l'intesa in Conferenza Stato regioni ed Enti locali concernente le caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico,

impegna il Governo:

in un'ottica di accentuazione della prevenzione e di contrasto al gioco d'azzardo patologico ad adottare misure volte a mantenere le caratteristiche attuali di bassa giocata e bassa vincita escludendo, pertanto, la possibilità di utilizzare banconote o qualsiasi altra forma di moneta elettronica nonché la possibilità per le VLT di inserire banconote di valore superiore a 100 euro.

G9.10

PATRIARCA, D'ALFONSO

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 9 del provvedimento all'esame reca misure in materia di contrasto alla ludopatia e stabilisce un divieto assoluto di pubblicità e sponsorizzazioni relative a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, comprese le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e la rete *internet*;

un valido percorso di riforma del settore dei giochi pubblici, volto a garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico, della pubblica fede dei giocatori e prevenire il rischio di accesso dei minori era stato già avviato con l'emanazione della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, commi 918-948) la quale, oltre ad introdurre una serie di divieti per la pubblicità del gioco, in attuazione dei principi previsti dalla Raccomandazione della Commissione europea 2014/478/UE, ha disposto, a decorrere dal 2017, la riduzione del 30 per cento degli apparecchi con vincita in denaro rispetto a quelli attivi al 31 luglio 2015 e ha previsto che, in sede di Conferenza unificata, fossero definite: le caratteristiche dei punti vendita ove si raccoglie gioco pubblico e i criteri per la distribuzione e concentrazione territoriale dei punti vendita ove si raccoglie gioco pubblico;

in coerenza con questa impostazione, la Conferenza unificata ha avviato, nel maggio 2016, il confronto tra Governo, regioni ed Enti locali sulla regolazione del settore dei giochi che ha portato all'intesa raggiunta all'unanimità il 7 settembre 2017 tra i presidenti delle regioni e delle provincie autonome e il Governo;

proprio l'unanimità di intenti a tutti i livelli decisionali rappresenta la forza di questo accordo che non si limita semplicemente alla regolamentazione della pubblicità ma contrasta la ludopatia intervenendo in modo organico su vari aspetti di interesse del settore dei giochi;

l'accordo raggiunto in particolare fornisce un quadro nazionale unico, che rispetta le autonomie locali, contribuisce a ridurre l'offerta, tu-

tela i cittadini e gli investimenti esistenti e garantisce certezze di prospettiva ad un settore che da molto tempo attendeva nuove regole;

l'intesa raggiunta in Conferenza unificata avrebbe dovuto essere recepita con decreto ministeriale, sentite le Commissioni parlamentari competenti;

l'approvazione di una serie di emendamenti presentati dal Partito Democratico tra cui il monitoraggio dell'offerta di gioco, la limitazione all'accesso degli apparecchi da parte dei minori e la possibilità di esporre il logo *no slot* ha rafforzato il poco incisivo contenuto iniziale del provvedimento,

impegna il Governo:

a garantire la completa tracciabilità delle giocate e delle vincite attraverso l'obbligo di pagamento con moneta elettronica.

G9.11

D'ALFONSO, PATRIARCA

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 9 del provvedimento all'esame reca misure in materia di contrasto alla ludopatia e stabilisce un divieto assoluto di pubblicità e sponsorizzazioni relative a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, comprese le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e la rete *internet*;

un valido percorso di riforma del settore dei giochi pubblici, volto a garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico, della pubblica fede dei giocatori e prevenire il rischio di accesso dei minori era stato già avviato con l'emanazione della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, commi 918-948) la quale, oltre ad introdurre una serie di divieti per la pubblicità del gioco, in attuazione dei principi previsti dalla Raccomandazione della Commissione europea 2014/478/UE, ha disposto, a decorrere dal 2017, la riduzione del 30 per cento degli apparecchi con vincita in denaro rispetto a quelli attivi al 31 luglio 2015 e ha previsto che, in sede di Conferenza unificata, fossero definite: le caratteristiche dei punti vendita ove si raccoglie gioco pubblico e i criteri per la distribuzione e concentrazione territoriale del punti vendita ove si raccoglie gioco pubblico;

in coerenza con questa impostazione, la Conferenza unificata ha avviato, nel maggio 2016, il confronto tra Governo, regioni ed Enti locali sulla regolazione del settore dei giochi che ha portato all'intesa raggiunta all'unanimità il 7 settembre 2017 tra i presidenti delle regioni e delle province autonome e il Governo;

proprio l'unanimità di intenti a tutti i livelli decisionali rappresenta la forza di questo accordo che non si limita semplicemente alla regolamentazione della pubblicità ma contrasta la ludopatia intervenendo in modo organico su vari aspetti di interesse del settore dei giochi;

l'accordo raggiunto in particolare fornisce un quadro nazionale unico, che rispetta le autonomie locali, contribuisce a ridurre l'offerta, tutela i cittadini e gli investimenti esistenti e garantisce certezze di prospettiva ad un settore che da molto tempo attendeva nuove regole;

l'intesa raggiunta in Conferenza unificata avrebbe dovuto essere recepita con decreto ministeriale, sentite le Commissioni parlamentari competenti;

l'approvazione di una serie di emendamenti presentati dal Partito Democratico tra cui il monitoraggio dell'offerta di gioco, la limitazione all'accesso degli apparecchi da parte dei minori e la possibilità di esporre il logo *no slot* ha rafforzato il poco incisivo contenuto iniziale del provvedimento,

impegna il Governo:

ad accentuare l'azione di prevenzione e contrasto al riciclaggio di denaro prevedendo un limite massimo agli importi delle singole giocate.

G9.12

PATRIARCA, D'ALFONSO

Il Senato,

premesso che:

l'atto in esame «Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» prevede all'articolo 9 il divieto di pubblicità e scommesse;

in particolare si pone il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e internet, che si applica anche alle sponsorizzazioni e a tutte le forme di comunicazione di contenuto promozionale non annoverabili fra i consueti messaggi di pubblicità tabellare e comprende le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti del soggetto che promuove il gioco d'azzardo o la scommessa;

con tale disposizione il Governo dichiara di voler contrastare il fenomeno del gioco d'azzardo patologico, fenomeno in continua crescita e ben più complesso da regolamentare che non introducendo semplicemente il divieto di pubblicità che, come la stessa relazione tecnica evidenzia, produce per le lotterie e per i giochi numerici una riduzione del giocato pari al 5 per cento, per il gioco *on line* (escluse le scommesse sportive)

una riduzione del 20 per cento e per le scommesse sportive una riduzione del 5 per cento;

nella passata legislatura sono state approvate numerose misure all'interno di diversi provvedimenti, sulla base della scelta di seguire un percorso più rapido, seppure non organico per contrastare questo fenomeno;

in particolare tra le varie misure *bisogna* ricordare l'istituzione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico-GAP, al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette con una dotazione di 50 milioni a decorrere dal 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 946) e l'introduzione nell'aggiornamento nei Livelli essenziali d'Assistenza dell'assistenza delle persone affette da ludopatia (decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 e successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017):

il 7 settembre 2017 è stata raggiunta l'intesa in Conferenza Stato regioni ed Enti locali concernente le caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico,

impegna il Governo:

in collaborazione con le associazioni di categoria rappresentative degli esercenti e dei concessionari abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro a definire linee d'azione volte a definire un codice etico di condotta a cui gli stessi esercenti devono attenersi allo scopo di contenere eventuali comportamenti di gioco a rischio, di individuare giocatori che manifestino modalità di gioco problematiche.

G9.13

PATRIARCA, D'ALFONSO

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 9 del provvedimento all'esame reca misure in materia di contrasto alla ludopatia e stabilisce un divieto assoluto di pubblicità e sponsorizzazioni relative a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, comprese le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e la rete internet;

come ammesso dalla stessa relazione illustrativa, poiché «a livello dell'Unione europea non esiste una specifica normativa sul gioco d'azzardo», rischia di esserci uno scarto tra l'ambizione e la concreta efficacia delle norme proposte;

la mancanza di una disciplina sovranazionale della materia pregiudica la possibilità di applicare il medesimo divieto in caso di manifestazioni estere trasmesse in Italia;

l'applicazione in ambito nazionale del divieto di pubblicità e sponsorizzazione dei giochi, in assenza di un divieto imposto a livello sovranazionale rischia di penalizzare in termini di concorrenza gli operatori nazionali;

secondo la relazione tecnica, per il gioco *online* «la pubblicità e la sponsorizzazione rappresentano l'unico modo per farsi conoscere dai giocatori e per distinguersi dagli operatori illegali» è presumibile quindi che l'applicazione di queste norme di contrasto alla ludopatia possa invece determinare come unico effetto lo spostamento verso il gioco illegale;

quanto alla tassazione del gioco *online*, un innalzamento della imposizione del gioco online che risulta al momento molto inferiore alla tassazione degli altri giochi gestiti dai Monopoli di Stato, rischierebbe di spostare il gioco verso altri Paesi dell'Unione europea come ad esempio Malta, il cui Pil nazionale, è sostenuto per il 12 per cento proprio dalle società di business del gioco d'azzardo e in cui vige un regime di favore per i concessionari, risulta pertanto urgente avviare una trattativa in ambito comunitario proprio per evitare il *dumping* fiscale sul gioco d'azzardo effettuato sulle reti telematiche,

impegna il Governo:

ad elevare a livello comunitario il dibattito sul divieto di pubblicità e sul riequilibrio europeo della tassazione del gioco d'azzardo con particolare riferimento al gioco *online*.

G9.14

PATRIARCA, D'ALFONSO

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 9, del decreto in esame, vieta qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse, comunque effettuata e su qualunque mezzo;

la disposizione, a partire dal 1° gennaio 2019, estende il divieto di pubblicizzare giochi e scommesse anche alle sponsorizzazioni. La violazione dei divieti comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari al 5 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e, in ogni caso, non inferiore a 50 mila euro per ogni violazione;

in particolare, il comma 4 destina le risorse provenienti dalle sanzioni amministrative comminate in base alle disposizioni contenute nel decreto ad incrementare il Fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico istituito in base alle norme della legge di stabilità per il 2016;

negli ultimi anni quasi tutte le regioni hanno approvato leggi in materia di contrasto al gioco d'azzardo patologico,

impegna il Governo:

ad utilizzare le risorse incrementalmente del Fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico per premiare le scelte delle regioni che ab-

biano ottenuto i maggiori risultati in merito al contrasto al gioco d'azzardo patologico.

G9.15

ENDRIZZI, MANTERO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese;

premesso che:

il Capo III reca misure per il contrasto del disturbo da gioco d'azzardo;

considerato che:

le Associazioni e le Fondazioni Antiusura, che risultano abilitate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze quali titolari del Fondo di prevenzione dell'usura, possono essere abilitati sia a costituire gli Organismi di Composizione delle Crisi da Sovraindebitamento (art. 15 della Legge 27 gennaio 2012 n. 3) e sia a esercitare funzioni di gestore delle crisi da sovraindebitamento;

per le vittime dell'usura, l'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (leggi antiusura), nel disporre la concessione di un mutuo senza interessi da restituire in dieci anni per un importo pari al danno da interessi e altri vantaggi usurari corrisposti all'autore del reato (oltre all'eventuale maggior danno per perdite o mancati guadagni), richiede il requisito soggettivo dell'essere esercenti un'«attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione», escludendo dal Fondo di Solidarietà le famiglie con reddito da lavoro dipendente le quali, non potendo trovare accesso ai circuiti ufficiali del credito, sono indotte a rivolgersi al prestito usurario;

la conseguenza pratica di tale persistente omissione è che il soggetto non esercente attività economica, il quale pur avrebbe potuto trovare sostegno nel Fondo di prevenzione, una volta caduto in usura non può più godere dell'aiuto dello Stato, ma può solo affidarsi agli interventi di solidarietà che le Fondazioni, a fatica e con fondi propri, cercano di supportare;

l'impossibilità di accedere a tali fondi limita fortemente la possibilità di supportare le famiglie in un percorso di recupero dal dissesto familiare; l'assenza di prospettive per la composizione delle crisi da sovraindebitamento acuisce il fenomeno delle esecuzioni immobiliari, nonché le crisi abitative e le distorsioni nel mercato dei NPL che ne derivano, ma soprattutto demotiva per disperazione le persone dall'intraprendere un percorso terapeutico ed è causa di maggior rischio suicidario;

il fondo di cui sopra, proprio per le limitazioni di accesso, risulta oggi più che capiente con consistenti residui annuali, pertanto la platea dei

potenziali beneficiari potrebbe includere i soggetti non economici (famiglie), ovvero, in alternativa si potrebbe destinare tali rimanenze per finanziare un eventuale fondo specificamente destinato alle famiglie;

impegna il Governo:

ad adottare tutte le misure necessarie per consentire anche alle famiglie di accedere a fondo di solidarietà per le vittime dell'usura, di cui all'articolo 14 della legge antiusura, riservato ad oggi ai soli soggetti economici, al fine anche di una maggiore tutela del diritto all'abitazione;

ad adottare le misure necessarie al fine di prevedere che una quota delle somme inutilizzate annualmente dal fondo di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108 sia destinato al Fondo di prevenzione di cui all'articolo 15 della medesima legge;

ad individuare misure volte a consentire alle persone in trattamento terapeutico per patologie di gioco d'azzardo che siano sottoposte a Protocollo Diagnostico Terapeutico e Assistenziale, presso il Servizio Sanitario Nazionale o presso il Servizio privato convenzionato, di accedere alle misure di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, ossia al fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura;

a adottare specifici interventi normativi volti a prevedere la sospensione delle esecuzioni immobiliari laddove esse riguardano famiglie prive di alternative per l'alloggio, anche ai fini dell'accesso a procedure di composizione della crisi mediante il ricorso alle disposizioni di cui alle leggi 7 marzo 1996, n. 108 e 27 gennaio 2012, n. 3;

a riconoscere le Fondazioni Antiusura, iscritte nei registri prefettizi e ministeriali come Organismi di Composizione delle crisi da sovraindebitamento.

G9.16

LANIECE

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 741 «Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese»,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di esentare dai divieti previsti dal comma 1, dell'articolo 9, del presente disegno di legge, la stampa specializzata destinata ai soli operatori di settore, individuata eventualmente dal Ministero dello Sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTI

9.0.1

FARAONE, BINI, BOLDRINI, MISIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. A tutela della dignità della persona, della salute pubblica e del diritto degli utenti ad una corretta informazione sanitaria, l'impiego di comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi dei relativi Ordini delle professioni sanitarie di cui al Capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, ivi ricomprese le società di cui all'art. 1, comma 153, legge 4 agosto 2017 n. 124, può contenere unicamente e informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali all'oggetto di garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari la loro trasparenza e veridicità nella libera e consapevole determinazione del paziente, con esclusione di qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestionale.

2 A garanzia del pieno rispetto dell'efficacia delle presenti disposizioni sull'informativa sanitaria, gli Ordini professionali sanitari territoriali verificano preventivamente la correttezza delle comunicazioni procedendo in via disciplinare nei confronti dei professionisti o società iscritti e segnalando all'Autorità di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo ogni altro caso involgente le strutture sanitarie private di cura per i provvedimenti sanzionatori di competenza».

9.0.2

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9.1.

(Divieto di installazione di terminali per il prelievo di denaro).

1. È vietato installare terminali multifunzione che consentono il prelievo di valuta contante all'interno o all'esterno, entro un raggio di 100

metri, dai locali dove si effettuano giochi d'azzardo e scommesse con vincite in denaro.

2. Il responsabile della violazione del divieto di cui al comma 1 è punito con una sanzione pecuniaria tra i 5.000 e i 10.000 euro e con una sanzione amministrativa corrispondente alla revoca della concessione sui giochi».

9.0.3

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9.1.

(Fascia oraria di rispetto)

1. All'articolo 1, comma 939, prima periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: "generaliste" è soppressa e le parole: "alle ore 22" sono sostituite dalle seguenti: "alle ore 24"».

9.0.4

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9.1.

(Collocazione sale da gioco)

1. È vietata l'apertura di sale da gioco, di cui all'articolo 86 del Re-gio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, in un raggio di seicento metri da aree sensibili quali istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, servizi edu-cativi, strutture sanitarie e ospedaliere, strutture residenziali o semiresiden-ziali socio-assistenziali, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi.

2. Fatte salve le sanzioni previste per l'esercizio illecito delle attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposi-zione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attra-verso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piat-taforme di gioco messe a disposizione dai concessionari *on-line*, da sog-getti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsivoglia titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle compe-tenti autorità».

9.0.5

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9.1.

1. Il 5 per cento degli introiti dell'erario derivanti del gioco d'azzardo sono destinati al fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e, in particolare, alla promozione di campagne di informazione, sensibilizzazione e educazione, tarate in maniera adeguata e specifica, in base a ciascuna tipologia di *target* costituente la totalità della vita, inteso in termini di ciclo vitale, con particolare attenzione ai più giovani».

9.0.6

FARAONE, BINI, BOLDRINI, MISIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. L'accesso agli apparecchi da intrattenimento e ai videogiochi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria, al fine di impedire l'accesso ai giochi da parte dei minori. La medesima disposizione si applica anche ai giochi *on line* con vincite in denaro, fermi restando gli ulteriori adempimenti già previsti allo scopo di impedire l'accesso dei minori a tali giochi.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su tutti gli apparecchi di cui al comma 1 devono essere installati appositi meccanismi che ne blocchino il funzionamento in caso di mancato inserimento della tessera sanitaria.

3. Dopo trecentosessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'accesso agli apparecchi da intrattenimento di cui al comma 1 è consentito solo attraverso un'apposita carta elettronica personalizzata, da utilizzare sia come strumento di pagamento sia come archivio di un'anagrafe del giocatore, nella quale sono riportate le informazioni sulle giocate effettuate ed è descritto, da parte del giocatore stesso, il proprio profilo di gioco per quanto riguarda le somme massime disponibili per unità di tempo ed eventuali scelte di auto-esclusione temporanea dal gioco.

4. Con decreto interministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della salute, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l'Agenzia delle do-

gane e dei monopoli e l'Osservatorio, sono definite le modalità di funzionamento della carta elettronica personalizzata di cui al precedente comma 3.

5. La carta elettronica personalizzata di cui al comma 3 deve inoltre rilevare, sulla base di profili di rischio precedentemente elaborati, la presenza di comportamenti riconducibili al gioco compulsivo e al gioco problematico, nonché informare di tale rischio il giocatore attraverso l'invio di un segnale di allerta ben visibile sul terminale di gioco».

9.0.7

FARAONE, BINI, BOLDRINI, MISIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Nell'ambito della riduzione complessiva degli impianti da gioco il Governo d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 90 giorni all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge individua i criteri che devono essere recepiti dai Comuni per l'esercizio di nuove sale da gioco e di nuovi punti vendita in cui si esercita, come attività principale e non, l'offerta di scommessa di eventi sportivi, anche ippici, o non sportivi in modo da garantire un'equilibrata distribuzione dei punti gioco nonché le distanze minime degli stessi dai luoghi socialmente sensibili, quali istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi e centri di aggregazione giovanile o altri istituti frequentanti principalmente dai giovani ovvero strutture residenziali e semi residenziali operanti nel settore socio sanitario e socio-assistenziale, luoghi di culto, caserme, da banche e uffici postali».

9.0.8

FARAONE, BINI, BOLDRINI, MISIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Al fine di pervenire la diffusione del gioco d'azzardo patologico, all'articolo 6 a D.L. 24/04/2017, n. 50 come modificato dalla legge di conversione del decreto-legge sono apportate le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 3 con il seguente:

"Il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500, previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto del direttore generale del-

l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, trasfuso nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, è fissato al 14 per cento, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge";

b) sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. Il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500, previsto dall'articolo 6 del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato citato al comma 3, è fissato al 14 per cento, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge"».

9.0.9

FARAONE, BINI, BOLDRINI, MISIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Individuazione dei criteri di riduzione dei punti gioco)

1. Al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età, il ministero dell'economia e delle finanze, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione del provvedimento, decorso il quale il Ministero può comunque procedere, volto a ripartire la riduzione del punti gioco sulla base dei criteri che saranno recepiti dai Comuni, in modo da garantirne un'equilibrata distribuzione sul territorio nazionale per un numero massimo di 55.000 esercizi».

9.0.10

FARAONE, BINI, BOLDRINI, MISIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Individuazione dei criteri di riduzione dei punti gioco)

1. Al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età, il ministero dell'economia e delle finanze, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione del provvedimento, decorso il quale il Ministero può comunque procedere, volto a ripartire la riduzione dei punti gioco sulla base dei criteri che saranno recepiti dai Comuni, in modo da garantirne un'equilibrata distribuzione sul territorio nazionale».

9.0.14

FARAONE, BINI, BOLDRINI, MISIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e rendere operativo in tempi brevi l'accesso selettivo alle nuove macchine da gioco, con controllo da remoto, impedendone l'utilizzo da parte dei minori e per l'aiuto ai giocatori problematici, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, sentite le Commissioni parlamentari competenti, sono recepiti i contenuti dell'intesa sancita il 7 settembre 2017 in sede di Conferenza unificata, con particolare riferimento ai tempi di avvio delle AWPR e della introduzione di dissuasori, quali la tessera del giocatore e una apposita tecnologia di arresto del gioco in caso di compulsività».

9.0.19

FARAONE, BINI, BOLDRINI, MISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Linee di azione per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico)

1. Al fine di porre in atto una strategia volta a prevenire la diffusione del gioco d'azzardo patologico, il Ministero della salute e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sentito l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, definiscono le seguenti linee di azione:

a) realizzazione di periodiche campagne informative ed educative volte ad accrescere la conoscenza dei fenomeni relativi al gioco d'azzardo patologico nonché dei fattori di rischio per la salute correlati al gioco compulsivo e problematico;

b) realizzazione di campagne di sensibilizzazione, indirizzate specificamente alle famiglie, volte a pubblicizzare il divieto di accesso dei minori ai giochi con vincite in denaro e a informare i genitori sui programmi di filtraggio e di blocco dei giochi on line;

c) predisposizione di materiale informativo mirato a promuovere la consapevolezza delle reali possibilità di vincita nel gioco d'azzardo, del rischio di perdite economiche e d'indebitamento, nonché delle possibili conseguenze di carattere legale che tale rischio comporta;

d) previsione di iniziative volte a promuovere la conoscenza del logo identificativo "no slot" di cui al comma 4.

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca programma, presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, attività formative finalizzate a educare i giovani a un approccio consapevole e responsabile ai giochi con vincite in denaro, nonché a informarli e sensibilizzarli sui fattori di rischio connessi a tali giochi, allo scopo di attuare una prevenzione selettiva del gioco compulsivo e del gioco d'azzardo patologico.

3. Nella programmazione delle attività formative di cui al comma 2, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado si avvalgono della collaborazione delle istituzioni locali e dei servizi territoriali del sistema sanitario pubblico, anche attraverso la partecipazione alle attività di esperti operatori del settore delle dipendenze.

4. I pubblici esercizi e i circoli privati che eliminano o che si impegnano a non installare gli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, possono chiedere ai comuni il rilascio e il diritto d'uso del logo identificativo "no slot".

5. Con apposito decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro

della salute, su proposta dell'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, definisce le condizioni per il rilascio del diritto d'uso del logo identificativo «no slot», nonché per la sua revoca.

6. È fatto divieto ai concessionari abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro di prevedere penalizzazioni od oneri a carico dei gestori e degli esercenti in caso di richiesta di rimozione degli apparecchi da Intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a*) e *b*), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».

9.0.11

FARAONE, BINI, BOLDRINI, MISIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Riduzione della giocata massima sugli apparecchi da intrattenimento VLT)

1. Ai fini della prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro, all'articolo 110, comma 6, lettera *b*), numero 1), del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "in ogni caso l'importo complessivamente introdotto per ciascuna sessione di gioco non può superare euro 500"».

9.0.12

FARAONE, BINI, BOLDRINI, MISIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Riduzione della giocata massima sugli apparecchi da intrattenimento VLT)

1. Ai fini della prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro, all'articolo 110, comma 6, lettera *b*), numero 1), del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "in ogni caso l'importo

complessivamente introdotto per ciascuna sessione di gioco non può superare euro 200"».

9.0.13

FARAONE, BINI, BOLDRINI, MISIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Riduzione della giocata massima sugli apparecchi da intrattenimento VLT)

1, Ai fini della prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro, all'articolo 110, comma 6, lettera *b*), numero 1), del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "in ogni caso l'importo complessivamente introdotto per ciascuna sessione di gioco non può superare euro 100"».

9.0.15

FARAONE, BINI, BOLDRINI, MISIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Misure per la tutela dei minori e per l'aiuto ai giocatori problematici).

1. All'articolo 24, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: "da euro cinque mila a euro venti mila" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 10.000 a euro 30.000".

2. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e rendere operativo in tempi brevi l'accesso selettivo alle nuove macchine da gioco, con controllo da remoto, impedendone l'utilizzo da parte dei minori e per l'aiuto ai giocatori problematici, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 ottobre 2018, sentite le Commissioni parlamentari competenti, sono recepiti i contenuti dell'intesa sancita il 7 settembre 2017 in sede di Conferenza unificata, con particolare riferimento ai tempi di avvio delle AWPR e della introduzione di dissuasori, quali la tessera

del giocatore e una apposita tecnologia di arresto del gioco in caso di compulsività».

9.0.16

FARAONE, BINI, BOLDRINI, MISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Obblighi degli esercenti e dei concessionari di giochi con vincite in denaro)

1. Le associazioni di categoria rappresentative degli esercenti e dei concessionari abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro devono dotarsi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un codice etico di condotta contenente le linee guida e le buone prassi alle quali gli stessi esercenti devono attenersi allo scopo di contenere eventuali comportamenti di gioco a rischio, di individuare i giocatori che manifestino modalità di gioco problematiche e di intervenire fornendo loro una prima assistenza di carattere informativo e orientativo.

2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in collaborazione con il Ministero della salute e sentito l'Osservatorio, organizza, con cadenza biennale e su base regionale, corsi di formazione obbligatori, riservati agli esercenti abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro, sul tema del gioco a rischio, problematico o patologico e sulla prevenzione del gioco d'azzardo patologico, I corsi di formazione sono realizzati con l'impiego delle risorse umane e strumentali in dotazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Gli esercenti abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro curano all'interno dei propri esercizi l'esposizione e la diffusione dei materiali informativi e promozionali per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico.

5. Negli esercizi in cui sono installati gli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la vendita e la somministrazione di prodotti alcolici sono vietate in concomitanza con gli orari di accensione dei medesimi apparecchi.

6. Il mancato rispetto del divieto di vendita e di somministrazione di prodotti alcolici di cui al comma 5 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro».

9.0.17

FARAONE, BINI, BOLDRINI, MISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. È fatto divieto ai concessionari abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro di prevedere penalizzazioni od oneri a carico dei gestori e degli esercenti in caso di richiesta di rimozione degli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».

9.0.18

FARAONE, BINI, BOLDRINI, MISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. I pubblici esercizi e i circoli privati che eliminano o che si impegnano a non installare gli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, possono chiedere ai comuni il rilascio e il diritto d'uso del logo identificativo "no slot".

2. Con apposito decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, su proposta dell'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, definisce le condizioni per il rilascio del diritto d'uso del logo identificativo "no slot", nonché per la sua revoca».

9.0.20

FARAONE, BINI, BOLDRINI, MISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Misure per il contrasto delle ludopatie)

1. Il Servizio sanitario nazionale, attraverso i servizi per le dipendenze patologiche istituiti dalle regioni, garantisce alle persone affette da gioco d'azzardo patologico interventi di presa in carico, di cura e di riabilitazione ambulatoriale e residenziale, secondo quanto previsto dagli articoli 28 e 35 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017.

2. La certificazione della diagnosi di gioco d'azzardo patologico rilasciata dai servizi per le dipendenze patologiche di cui al comma 1, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministero della Salute da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, in conformità a quanto definito dall'organizzazione mondiale della sanità (OMS), dà diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo della spesa sanitaria, limitatamente alle prestazioni correlate al trattamento di tale patologia.

3. Il Ministero della Salute fornisce, attraverso una specifica sezione del proprio sito internet istituzionale, informazioni aggiornate sul trattamento del gioco d'azzardo patologico, sulle strutture a cui rivolgersi e sulle reti del servizio pubblico disponibili in relazione a ogni zona di residenza».

9.0.21

BINETTI, DE POLI

Dopo l'articolo 9-quinquies, è aggiunto il seguente:

«Art. 9-sexies.

(Incentivi per gli esercenti che riducono il volume dei giochi)

1. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze è istituito presso il MEF, il "Fondo per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave" con una dotazione di diciotto milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 18 milioni di euro per il 2018, 23,5 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede me-

dante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche.

3. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro delle politiche sociali e dello Sviluppo Economico da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua la tipologia dell'agevolazione di cui al comma 1, rivolta agli esercenti che intendano ridurre il numero delle *slot machine* nonché i criteri e le modalità per l'accesso alla stessa».

Art. 9-bis.

9-bis.1

COMINCINI, D'ALFONSO, BONIFAZI, GRIMANI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente legge, i gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia offerta di giochi d'azzardo autorizzati a norma di legge, ovvero di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, sono tenuti a esporre, all'ingresso e all'interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali, diretto a evidenziare i rischi correlati ai giochi d'azzardo e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate al gioco d'azzardo.

3-ter. Ai fini di cui al comma 1, i gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia offerta di giochi d'azzardo autorizzati ovvero di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi sono tenuti a consentire l'accesso alle medesime agli operatori dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale, nonché a figure professionali appartenenti ad associazioni senza scopo di lucro, autorizzate dalle aziende sanitarie locali, al fine di incontrare i giocatori con possibile patologia del gioco d'azzardo e di fornire loro informazioni e un sostegno concreto e di prossimità».

Art. 9-ter.

9-ter.1

D'ALFONSO

*Al comma 1, sostituire la parola: «annualmente» con le seguenti:
«con cadenza semestrale».*

ORDINE DEL GIORNO

G9-ter.1

ENDRIZZI, MANTERO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (AS 741);

premesso che:

l'articolo 9-ter reca misure volte al monitoraggio dell'offerta dei giochi prevedendo l'istituzione anche di una banca di dati sull'andamento del volume di gioco e sulla sua distribuzione nel territorio nazionale;

l'articolo 9-quater reca ulteriori misure a tutela dei minori prevedendo che l'accesso agli apparecchi di intrattenimento sia consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria e stabilendo le relative sanzioni per gli esercizi commerciali che non si adeguino alla normativa;

considerato che:

il diritto alla protezione dei dati personali è un diritto fondamentale dell'individuo ai sensi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e in quanto tale è necessario che questa sia garantita;

i dati personali, contenuti ad esempio nella tessera sanitaria necessaria per l'utilizzo di apparecchi di intrattenimento, identificano o rendono identificabile una persona fisica e possono fornire dettagli sulle sue caratteristiche, abitudini, stato di salute, situazione economica, stato civile, o comunque tutti quei dati sensibili la cui diffusione può essere oggetto di un trattamento illecito;

è infatti noto che questi dati siano ormai diventati oggetto di un vero e proprio commercio, spesso a vantaggio di società private che ne fanno un uso illecito e dai quali traggono notevoli profitti;

la disponibilità di «big data» è stata utilizzata dall'industria internazionale per affinare l'efficacia dei *software* dei prodotti di azzardo al fine di renderli più aggressivi e performanti;

è necessario escludere ogni possibilità di profilazione delle reazioni dei fruitori di gioco d'azzardo agli stimoli forniti dalle interfacce grafiche, dagli esiti delle puntate e dalle vincite erogate;

impegna il Governo:

ad attivarsi al fine di mettere in atto ogni iniziativa, anche di tipo normativo, utile a garantire che i dati raccolti per l'elaborazione della banca dati prevista dall'articolo 9-ter, nonché quelli acquisibili alle tessere sanitarie necessarie all'uso di apparecchi di intrattenimento, non siano in alcun modo divulgati o utilizzati a fini diversi da quelli volti ad una maggiore tutela della salute pubblica, né acquisibili, cedibili o utilizzabili da soggetti privati.

EMENDAMENTI

Art. 9-*quater*.

9-*quater*.1

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9-*quater*. - (Limiti orari e distanze delle sale da gioco dai luoghi sensibili. Sistema automatico di rilevamento dell'età anagrafica del giocatore). – 1. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 936, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", da emanarsi entro e non oltre il 30 settembre 2018";

b) dopo il comma 941, aggiungere il seguente: "941 -*bis*. Al fine di impedire l'accesso al gioco a soggetti minori di età o che, pur essendo maggiorenni, abbiamo espressamente scelto di accedervi, gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, devono essere dotati di procedure e meccanismi di identificazione della clientela tramite tessera sanitaria collegati ad un sistema automatico di rilevamento dell'età anagrafica del giocatore, con automatica disabilitazione in caso di minore età".

c) dopo il comma 946 aggiungere i seguenti:

"946-*bis*. L'esercizio delle sale da gioco e il gioco lecito nei locali aperti al pubblico sono soggetti all'autorizzazione del sindaco del comune territorialmente competente, concessa per cinque anni rinnovabili, previa apposita istanza. Per le autorizzazioni esistenti il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

946-*ter*. Fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al precedente comma 936, secondo periodo, è fatto divieto di collocare apparecchi per il gioco d'azzardo lecito nei centri storici ed in locali posti a una distanza inferiore a cinquecento metri, calcolati quale distanza pedonale più breve da scuole di ogni ordine e grado, strutture residenziali o semi-residenziali operanti nel settore sanitario o socio-assistenziale, luoghi di culto, caserme, centri di aggregazione giovanile e centri per anziani, sportelli di prelievo di denaro.

946-*quater*. Il limite di cui al comma precedente può essere individuato con legge regionale, in misura in ogni caso mai inferiore a trecento metri, calcolati ai sensi del precedente comma. I comuni hanno facoltà di

individuare altri luoghi sensibili, in cui applicare le disposizioni di cui al comma 946-*ter*, con riguardo all'impatto degli insediamenti di cui al comma 936.

946-*bis*. sul contesto e sulla sicurezza urbana e ai problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.

946-*quinquies*. I comuni promuovono reti di collaborazione con le scuole, le associazioni, i volontari e le ASL, mediante attivazione di iniziative culturali per la prevenzione e il contrasto al gioco d'azzardo patologico.

946-*sexies*. L'orario in cui è consentito il gioco d'azzardo non può eccedere le otto ore giornaliere. Al fine di garantire maggiori livelli di sicurezza pubblica, con ordinanza del sindaco possono essere definiti limiti più restrittivi e specifiche fasce orarie per ciascun tipo di esercizio.

946-*septies*. La violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi da 946-*ter* a 946-*sexies* comporta la revoca dell'autorizzazione comunale e l'inabilitazione all'esercizio delle attività di gioco d'azzardo per un periodo da uno a cinque anni.

946-*opties*. Entro il 30 settembre 2018 il Ministro dell'economia e delle finanze emana il decreto di recepimento delle intese raggiunte il 7 settembre 2017 in sede di Conferenza unificata di cui al precedente comma 936"».

9-*quater*.2

MIRABELLI, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9-*quater*. – 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a*) e *b*), del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, devono essere dotati di un lettore elettronico di tessera sanitaria o di un documento di identità per l'abilitazione al gioco dei soli utenti maggiorenni. Indipendentemente dal tipo di gioco d'azzardo e dall'utilizzo di apparecchiature elettroniche, tutte le forme di gioco con vincita in denaro sono subordinate all'utilizzo della tessera sanitaria o di un documento.

2. Il pagamento delle prestazioni rese dagli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a*) e *b*), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è effettuato esclusivamente in forma elettronica mediante carte nominative».

9-quater.3

D'ALFONSO

Al comma 1, sostituire le parole: «di euro 10.000» con le seguenti: «di euro 20.000».

9-quater.4

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANO, GRASSO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di promuovere una cultura e una sensibilità contro il gioco d'azzardo, il Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, autorizza a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 l'avvio di una campagna formativa rivolta alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie inferiori e superiori,

1-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-bis si provvede, nel limite massimo di 2 milioni di euro l'anno, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107».

9-quater.5

COMINCINI, D'ALFONSO, BONIFAZI, GRIMANI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«2. Nel periodo necessario per gli adeguamenti degli apparecchi di gioco di cui al comma 1, il titolare dell'esercizio commerciale, del locale, ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro, identifica i minori mediante richiesta di esibizione di un documento di identità.

3. Si applica la sanzione amministrativa di diecimila euro a chiunque consente l'accesso agli apparecchi del gioco d'azzardo ai minori di anni diciotto. Nei caso di reiterazione delle violazioni, dalla seconda volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria accessoria da quindicimila a ventimila euro e la sospensione, per tre mesi, della licenza all'esercizio dell'attività».

9-quater.6

MALAN

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«All'articolo 3 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la presentazione della documentazione di cui al comma 1 può costituire requisito di accesso ove la singola istituzione scolastica lo decida conformemente al proprio ordinamento interno e comunque attraverso gli organi collegiali, nel caso di scuole pubbliche"».

Conseguentemente, al titolo del Capo III del citato decreto, sono aggiunte le seguenti parole: «e la prevenzione delle malattie infettive».

9-quater.7

SICLARI, TOFFANIN, CONZATTI, FLORIS, PEROSINO

«All'articolo 3 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la presentazione della documentazione di cui al comma 1 relativamente alle vaccinazioni obbligatorie per legge al 31 dicembre 2016 costituisce requisito di accesso».

Conseguentemente, al titolo del Capo III del citato decreto, sono aggiunte le seguenti parole: «e la prevenzione delle malattie infettive».

ORDINE DEL GIORNO

G9-quater.1

ENDRIZZI, MANTERO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (AS 741);

premesso che:

l'articolo 9-*quater* reca misure a tutela dei minori in relazione all'eccesso di quest'ultimi a giochi o scommesse con vincite in denaro. In particolare l'articolo dispone che l'accesso agli apparecchi di intrattenimento sia consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria. Si prevede altresì che dal 1° gennaio 2020 gli apparecchi privi di meccanismi idonei a impedire ai minori l'accesso al gioco debbano essere rimossi dagli esercizi commerciali nei quali sono collocati;

considerato che:

secondo il Rapporto «Consumi d'azzardo 2017» elaborato dal Reparto di epidemiologia e ricerca sui servizi sanitari dell'Istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche (Ifc-Cnr) il 10,8% degli studenti minori di diciotto anni ignora che il gioco d'azzardo sia illegale e ben il 33,6% dichiara di aver giocato d'azzardo nel corso del 2017. Il rapporto affronta direttamente il tema della facilità di accesso ai luoghi di gioco evidenziando come solo il 27,1% abbia avuto problemi a giocare d'azzardo in luoghi pubblici perché minorenni;

l'offerta di giochi o scommesse con vincite in denaro ha avuto una crescita notevole nel corso degli ultimi anni e anche la domanda si è resa più dinamica. L'espansione del mercato è stata infatti sensibilmente influenzata dalla forte innovazione nelle modalità di gioco che, attraverso la diffusione di internet, ha ampliato le possibilità, soprattutto per i minori, di effettuare puntate attraverso la rete anche direttamente dai propri dispositivi mobili;

le misure a tutela dei minori introdotte dall'articolo in esame sono certamente di fondamentale importanza per la protezione di soggetti così vulnerabili dalle gravi dipendenze che il gioco può provocare. Tuttavia le stesse misure non sembrano sufficienti a contrastare in maniera efficace i rischi connessi ad una così ampia offerta online di giochi e scommesse che infatti ha coinvolto nel corso del 2017 almeno il 18,1 per cento dei giovani giocatori;

impegna il Governo:

a prevedere misure a tutela dei minori, analoghe a quelle previste dall'articolo in esame per gli apparecchi di intrattenimento collocati nei locali commerciali, anche per quanto riguarda la vasta offerta di giochi e scommesse con vincite in denaro, nelle reti di raccolta fisiche e/o presenti su internet e accessibili ad oggi anche ai minori.

EMENDAMENTI

Art. 9-quinquies.

9-quinquies.1

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. I comuni possono deliberare, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, variazioni in diminuzione di aliquote di tributi di loro competenza e di tariffe, in favore dei pubblici esercizi e i circoli privati che eliminano o che si impegnano a non installare gli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

1-ter. Gli enti locali che deliberano le variazioni delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi di loro competenza di cui al comma 1-bis entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento».

9-quinquies.2

D'ALFONSO

Al comma 2, sostituire le parole: «entro sei mesi» con le seguenti: «entro sessanta giorni».

9-quinquies.3

COMINCINI, D'ALFONSO, BONIFAZI, GRIMANI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I Comuni hanno facoltà di poter introdurre sgravi fiscali sulla TaRi in favore dei titolari di pubblici esercizi o di circoli privati a cui hanno rilasciato il logo "No Slot"».

ORDINE DEL GIORNO

G9-quinquies.1

CROATTI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» (AS 7 41);

premesso che:

diverse regioni ai fini della tutela della salute e della prevenzione del disturbo da gioco d'azzardo hanno normato le distanze dai luoghi sensibili vietando la nuova installazione presso gli esercenti di nuovi apparecchi entro distanze definite;

le suddette leggi equiparano alla nuova installazione «il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi»;

per la gestione degli apparecchi, viene normalmente prevista la sottoscrizione di vari e distinti tipi di contratti: tra concessionario di rete nazionale ed gestore degli apparecchi, tra concessionario ed esercente, tra gestore degli apparecchi ed esercente;

considerato che:

l'articolo 9-*quater* (Misure a tutela dei minori), al fine di escludere l'accesso agli apparecchi di intrattenimento, prevede un rinnovo tecnologico degli apparecchi entro il 1 gennaio 2020, con rimozione dall'esercizio di quelli privi di meccanismi che prevedano utilizzo della tessera sanitaria;

l'articolo 9-*quinquies* isituisce il logo «no slot» e che già diverse regioni hanno già adottato il loro logo e che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le condizioni per il rilascio e la regolamentazione dell'uso del logo identificativo No Slot;

impegna il governo:

a chiarire che il «concessionario per l'utilizzo degli apparecchi», deve intendersi quale gestore che noleggia gli apparecchi e non quale concessionario di rete;

a chiarire che le sostituzioni tecnologiche di apparecchi per introdurre l'uso della «tessera sanitaria» equivalgono a nuova installazione;

a coordinarsi in sede di Conferenza Stato – Regioni al fine di prevedere che nel successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico che definirà le condizioni per il rilascio e la regolamentazione dell'uso del logo identificativo «No Slot», siano previste norme di armonizzazione con i loghi regionali già esistenti.

EMENDAMENTI

9-quinquies.0.1

MIRABELLI, PATRIARCA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-sexies.

(Linee di azione per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico)

1. Al fine di porre in atto una strategia volta a prevenire la diffusione del gioco d'azzardo patologico, il Ministero della salute e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sentito l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, definiscono le seguenti linee di azione:

a) realizzazione di periodiche campagne informative ed educative volte ad accrescere la

conoscenza dei fenomeni relativi al gioco d'azzardo patologico nonché dei fattori di rischio per la

salute correlati al gioco compulsivo e problematico;

b) realizzazione di campagne di sensibilizzazione, indirizzate specificamente alle famiglie, a volte a pubblicizzare il divieto di accesso dei minori ai giochi con vincite in denaro e a informare i

genitori sui programmi di filtraggio e di blocco dei giochi *on line*,

c) predisposizione di materiale informativo mirato a promuovere la consapevolezza delle reali possibilità di vincita nel gioco d'azzardo, del rischio di perdite economiche e d'indebitamento, nonché delle possibili conseguenze di carattere legale che tale rischio comporta;

d) previsione di iniziative volte a promuovere la conoscenza del logo identificativo "no slot" di cui al comma 4.

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca programma, presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, attività formative finalizzate a educare i giovani a un approccio consapevole e responsabile ai giochi con vincite in denaro, nonché a informarli e sensibilizzarli sui fattori di rischio connessi a tali giochi, allo scopo di attuare una prevenzione selettiva del gioco compulsivo e del gioco d'azzardo patologico.

3. Nella programmazione delle attività formative di cui al comma 2, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado si avvalgono della collaborazione delle istituzioni locali e dei servizi territoriali del sistema sanitario

pubblico, anche attraverso la partecipazione alle attività di esperti operatori del settore delle dipendenze.

4. È fatto divieto ai concessionari abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro di prevedere penalizzazioni od oneri a carico dei gestori e degli esercenti in caso di richiesta di rimozione degli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».

9-quinquies.0.2

MIRABELLI, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, PATRIARCA, MISIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-sexies.

(Innalzamento del livello dei controlli)

1. Al fine di innalzare il livello dei controlli e garantire la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori, il Ministro dell'interno, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana un decreto, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione del provvedimento, decorso il quale il decreto può comunque essere adottato, volto a:

a) inasprire i controlli contro il gioco illegale, attribuendo competenze specifiche anche agli organi di polizia locale, prevedendo un apposito potere sanzionatorio e l'attribuzione dei relativi proventi ai comuni;

b) agevolare i controlli amministrativi e di polizia sui vari punti di gioco, attraverso il nuovo sistema distributivo del gioco lecito che dovrà fondarsi sull'equilibrio tra il complessivo dimensionamento dell'offerta e la distribuzione sul territorio dei punti vendita di gioco che risulti sostenibile sotto il profilo dell'impatto sociale e dei controlli che possono in concreto essere assicurati dalle autorità a ciò preposte;

c) attribuire la necessaria rilevanza a significativi indicatori di rischio, quali a titolo di esempio l'"indice di presenza maliosa", l'"indice di organizzazione criminale" (IOC) e altri indici pertinenti quali quelli utilizzati dall'ISTAT nel rapporto BES 2014, sul presupposto che le varie aree del Paese sono sottoposte a differenti profili di rischio di condizionamento e di infiltrazione mafiosa, oltre che della maggiore o minore propensione al gioco compulsivo, alla dipendenza da gioco patologico e a differenti situazioni di tensione o degrado sociale.

d) offrire l'opportunità agli enti locali, ferma restando la pianificazione che deriverà dall'intesa, di far fronte adeguatamente e con prontezza – d'intesa con l'Agenzia Delle Dogane e dei Monopoli ed i preposti Organi di Magistratura, Polizia e Guardia di Finanza – a situazioni emergenziali di pericolosità sociale del diffondersi di illegalità e disagio connessi al gioco, anche in deroga alle disposizioni previste dall'intesa. A tal fine, lo Stato, nelle sue articolazioni, dovrà sostenere l'ente locale, con tempestività e con adeguate risorse, nell'adozione di misure tese a porre rimedio all'imprevista situazione emergenziale.

e) predisporre conseguentemente un sistema strutturato di vigilanza e di controllo dei giochi che colleghi il rispetto delle normative antimafia e antiriciclaggio con le ispezioni amministrative, le verifiche tributarie e il monitoraggio continuo e capillare delle tecnologie elettroniche e informatiche; tale sistema deve essere in grado di garantire la "continuità di processo", la condivisione delle informazioni e il coordinamento sulla sicurezza informatica delle reti critiche, funzionali a questo settore;

f) introdurre un nuovo modello di *governance* della vigilanza nel settore dei giochi e delle scommesse improntato a efficacia ed efficienza, basato anche sulla centralizzazione di qualunque dato o informazione giudiziaria riguardanti il gioco d'azzardo».

9-quinquies.0.9

MIRABELLI, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-sexies.

(Certificazione dei punti vendita del gioco pubblico)

1. Al fine di innalzare il livello qualitativo dei punti vendita del gioco pubblico, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le nuove regole di concessione certificata delle licenze di vendita del gioco rispondenti ai seguenti criteri:

a) accesso selettivo, completa identificazione dell'avventore, mediante il controllo con documento d'identità e della carta nazionale dei servizi che permetterà il funzionamento delle apparecchiature da gioco e videosorveglianza;

b) eliminazione di immagini eccessive che inducano al gioco;

c) standard di arredo interno e luci, più segnaletica esterna che attesta la certificazione pubblica;

d) rispetto di vincoli architettonici;

- e) formazione specifica per gli addetti anche con approccio di contrasto al gioco d'azzardo patologico;
- f) rispetto di limiti minimi sui volumi di spazio dedicati al gioco e sui numeri minimi e massimi di apparecchi adibiti al gioco;
- g) trasparenza delle comunicazioni in materia di gioco;
- h) tracciabilità completa delle giocate e delle vincite, degli apparati di videosorveglianza interna simili a quelli in dotazione ai tradizionali casinò;
- i) collegamento diretto con presidi di polizia e con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2020 l'installazione degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è consentita solo negli esercizi certificati ai sensi del decreto di cui al comma 1».

9-quinquies.0.4

MIRABELLI, PATRIARCA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente;

«Art. 9-sexies.

(Prevenzione e contrasto al gioco d'azzardo patologico).

1. Al fine di accentuare l'azione preventiva e di contrasto al gioco d'azzardo patologico, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana un decreto, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione del provvedimento, decorso il quale il decreto può comunque essere adottato, volto a:

- a) escludere la possibilità di utilizzare banconote o qualsiasi altra forma di moneta elettronica;
- b) eliminare per le videolotterie (VLT) la possibilità di inserire banconote di valore superiore a 100 euro;
- c) prevedere nuovi elementi tecnologici a salvaguardia del giocatore e di prevenzione e contrasto agli effetti del gioco d'azzardo patologico, quali:
 - 1) strumenti di autolimitazione in termini di tempo e di spesa;
 - 2) messaggi automatici durante il gioco che evidenziano la durata dello stesso,
 - 3) abbassamento degli importi minimi delle giocate;

4) introduzione di altri strumenti tecnologici che, nel rispetto della normativa sulla privacy, consentano un maggior controllo sul grado di partecipazione al gioco dei singoli giocatori più esposti al rischio del gioco d'azzardo patologico».

9-quinquies.0.7

MIRABELLI, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-sexies.

(Modernizzazione del settore dei giochi)

1. Al fine di completare l'intervento normativo e di modernizzazione del settore dei giochi, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana un decreto, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nei termini di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione del provvedimento, decorso il quale il decreto può comunque essere adottato, volto a:

a) predisporre le normative necessarie per il passaggio al sistema del "margine" per il calcolo delle entrate pubbliche;

b) realizzare, in collaborazione con il Ministero dell'interno e gli enti locali interessati, una revisione dell'attuale disciplina dei Casinò, finalizzata al risanamento del settore e a una razionale distribuzione nel territorio nazionale, anche allo scopo di aiutare la scelta di ridurre la frammentazione della attuale diffusione territoriale del gioco».

9-quinquies.0.10

MIRABELLI D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-sexies.

(Individuazione dei criteri di riduzione dei punti gioco)

1. Al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età il Ministero dell'economia e

delle finanze, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge conversione del presente decreto, emana un decreto, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e del parere del Consiglio di Stato che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione del provvedimento, decorso il quale il Ministero può comunque procedere, volto a ripartire la riduzione dei punti gioco sulla base dei criteri che saranno recepiti dai Comuni, in modo da garantirne un'equilibrata distribuzione sul territorio nazionale per un numero massimo di 55.000 esercizi».

9-quinquies.0.11

MIRABELLI, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-sexies.

(Distribuzione della riduzione dei punti vendita del gioco pubblico)

1. Al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana un decreto, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione del provvedimento, decorso il quale il decreto può comunque essere adottato, volto a ripartire la riduzione dei punti vendita del gioco, sulla base dei criteri che saranno recepiti dagli Enti Locali, in modo da garantirne un'equilibrata distribuzione sul territorio nazionale, sulla base dell'intesa sancita il 7 settembre 2017 in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

9.quinquies.0.15

BINETTI, DE POLI, FLORIS, CONZATTI, PEROSINO, TOFFANIN

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-sexies.

(Monitoraggio del gioco attraverso la tessera sanitaria)

1. Al fine di contrastare le patologie legate al gioco d'azzardo, l'uso della tessera sanitaria oltre che alla esatta identificazione del giocatore prevede anche la possibilità di esclusione dal gioco per i soggetti affetti da grave disturbo da gioco d'azzardo, in quanto il gioco nuoce gravemente e documentatamente alla sua salute. Tale misura è concordata con il soggetto stesso.

2. L'accesso agli apparecchi elettronici, *slot machine* e *Video lottery*, monitorato anche attraverso la tessera sanitaria, prevede tempi predeterminati e pause che non consentono tempi prolungati oltre i sessanta minuti di gioco».

9.quinquies.0.17

MIRABELLI, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-sexies.

1. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 1, comma 93 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e rendere operativo in tempi brevi l'accesso selettivo alle nuove macchine da gioco, con controllo da remoto, impedendone l'utilizzo da parte dei minori e per l'aiuto ai giocatori problematici, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, sentite le Commissioni parlamentari competenti, sono recepiti i contenuti dell'intesa sancita il 7 settembre 2017 in sede di Conferenza unificata, con particolare riferimento ai tempi di avvio delle AWPR e della introduzione di dissuasori, quali la tessera del giocatore e una apposita tecnologia di arresto del gioco in caso di compulsività».

9-quinquies.0.12

MIRABELLI, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-sexies.

(Distribuzione territoriale e temporale dei punti gioco)

1. Al fine di una maggiore efficacia nella prevenzione dei minori e nella lotta alla ludopatia, nonché nel contrasto all'insediamento del gioco illegale, le Regioni e gli Enti locali adottano, nei rispettivi piani urbanistici, criteri che, tenendo anche conto della ubicazione degli investimenti esistenti, consentano una equilibrata distribuzione nel territorio allo scopo di evitare il formarsi di ampie aree nelle quali l'offerta di gioco pubblico sia o totalmente assente o eccessivamente concentrata.

2. Gli Enti Locali possono stabilire, d'intesa con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per le varie tipologie di gioco, le fasce di interruzione del funzionamento nell'arco della giornata nel limite massimo di 6 ore complessive, in una prospettiva il più omogenea possibile nel territorio nazionale e regionale, anche ai fini del monitoraggio telematico».

9-quinquies.0.3

MIRABELLI, PATRIARCA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-sexies.

(Misure per il contrasto delle ludopatie)

1. Il Servizio sanitario nazionale, attraverso i servizi per le dipendenze patologiche istituiti dalle regioni, garantisce alle persone affette da gioco d'azzardo patologico interventi di presa in carico, di cura e di riabilitazione ambulatoriale e residenziale, secondo quanto previsto dagli articoli 28 e 35 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017.

2. La certificazione della diagnosi di gioco d'azzardo patologico rilasciata dai servizi per le dipendenze patologiche di cui al comma 1, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministero della Salute da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, in conformità a quanto definito dall'organizzazione mondiale della sanità (OMS), dà diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo

della spesa sanitaria, limitatamente alle prestazioni correlate al trattamento di tale patologia.

3. Il Ministero della Salute fornisce, attraverso una specifica sezione del proprio sito internet istituzionale, informazioni aggiornate sul trattamento del gioco d'azzardo patologico, sulle strutture a cui rivolgersi e sulle reti del servizio pubblico disponibili in relazione a ogni zona di residenza».

9-quinquies.0.5

D'ALFONSO, MIRABELLI, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-sexies.

(Esercizio abusivo di attività di gioco e scommessa)

1. L'articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è sostituito dal seguente:

"Art. 4. – *(Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa)*. 1. Chiunque esercita, anche a distanza, in qualunque modo, attività di scommesse, sportive o non sportive, anche come intermediario di terzi, in mancanza delle prescritte concessioni e autorizzazioni rilasciate dallo Stato, è punito con la reclusione a re a sei anni e con la multa da ventimila a cinquantamila euro. La stessa pena è applicata a chiunque privo delle suddette concessioni od autorizzazioni, svolge in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero.

2. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano anche nei confronti di chiunque esercita, in mancanza delle prescritte concessioni e autorizzazioni rilasciate dallo Stato, l'organizzazione o la raccolta e gioco del lotto, di concorsi pronostici ovvero la vendita sul territorio nazionale, senza autorizzazione, di biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipa a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione.

3. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, è punito altresì con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque, in mancanza delle prescritte concessioni e autorizzazioni, organizza, esercita o raccoglie a distanza, qualsiasi gioco per cui è prevista la riserva allo Stato.

4. Chiunque, ancorché titolare delle prescritte concessioni e autorizzazioni, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco per cui

è prevista la riserva allo Stato con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.

5. Fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dai commi da 1 a 4, chiunque in qualsiasi modo, dà pubblicità al loro esercizio o ai soggetti che gestiscono o promuovono le attività illecite, nonché ai relativi marchi, simboli, denominazioni od insegne, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da euro ventimila a euro centomila. La stessa sanzione si applica a chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero ovvero a marchi, simboli, denominazioni od insegne di soggetti che promuovono o gestiscono, anche per conto di terzi, attività di scommesse in mancanza delle prescritte concessioni od autorizzazioni rilasciate dallo Stato.

6. Fuori dei casi di concorso, chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse nei casi di cui ai commi da 1 a 4, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 100 a euro 1.000. Se la partecipazione avviene a distanza su siti non autorizzati dall'Agenzia delle dogane e del monopoli la pena dell'arresto è raddoppiata e l'ammenda non può essere inferiore a 800 euro.

7. Le sanzioni amministrative di cui al comma 1 possono essere elevate dalla polizia locale e i proventi attribuiti in quota parte pari al 50 per cento al Comune"».

9-quinquies.0.6

MIRABELLI, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-sexies.

(Obblighi degli esercenti e dei concessionari di giochi con vincite in denaro)

1. Le associazioni di categoria rappresentative degli esercenti e dei concessionari abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro devono dotarsi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di un codice etico di condotta contenente le linee guida e le buone prassi alle quali gli stessi esercenti devono attenersi allo scopo di contenere eventuali comportamenti di gioco a rischio, di individuare i giocatori che manifestino modalità di gioco problematiche e di intervenire fornendo loro una prima assistenza di carattere informativo e orientativo.

2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in collaborazione con il Ministero della salute e sentito l'Osservatorio, organizza, con cadenza biennale e su base regionale, corsi di formazione obbligatori, riservati

agli esercenti abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro, sul tema del gioco a rischio, problematico o patologico e sulla prevenzione del gioco d'azzardo patologico. I corsi di formazione sono realizzati con l'impiego delle risorse umane e strumentali in dotazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Gli esercenti abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro curano all'interno dei propri esercizi l'esposizione e la diffusione dei materiali informativi e promozionali per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico.

4. Negli esercizi in cui sono installati gli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la vendita e la somministrazione di prodotti alcolici sono vietate in concomitanza con gli orari di accensione dei medesimi apparecchi.

5. Il mancato rispetto del divieto di vendita e di somministrazione di prodotti alcolici di cui al comma 5 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro».

9-quinquies.0.8

MIRABELLI, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-sexies.

(Riduzione della giocata massima sugli apparecchi da intrattenimento VLT).

1. Ai fini della prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro, all'articolo 110, comma 6, lettera *b)*, numero 1), del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «in ogni caso l'importo complessivamente introdotto per ciascuna sessione di gioco non può superare euro 500».

9-quinquies.0.13

MIRABELLI, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-sexies.

1. È fatto divieto ai concessionari abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro di prevedere penalizzazioni od oneri a carico dei gestori e degli esercenti in caso di richiesta di rimozione degli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».

9.quinquies.0.16

MIRABELLI, PATRIARCA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-sexies.

(Misure per la tutela dei minori e per l'aiuto ai giocatori problematici)

1. All'articolo 24, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: "da euro cinque mila a euro venti mila" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 10.000 a euro 30.000".

2. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e rendere operativo in tempi brevi l'accesso selettivo alle nuove macchine da gioco, con controllo da remoto, impedendone l'utilizzo da parte dei minori e per l'aiuto ai giocatori problematici, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 ottobre 2018, sentite le Commissioni parlamentari competenti, sono recepiti i contenuti dell'intesa sancita il 7 settembre 2017 in sede di Conferenza unificata, con particolare riferimento ai tempi di avvio delle AWPR e della introduzione di dissuasori, quali la tessera del giocatore e una apposita tecnologia di arresto del gioco in caso di compulsività».

9.quinquies.0.14

COMINCINI, D'ALFONSO, BONIFAZI, GRIMANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-sexies.

(Prevenzione e cura per i soggetti affetti da GAP)

1. Entro due mesi dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge deve essere completato il percorso, di concerto con le Commissioni ministeriali interessate e la Conferenza Stato regioni, che prevede l'inserimento del GAP all'interno dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) per garantire a tutti i cittadini opportunità di cura, di benefici di legge e opportunità fiscali al pari dei soggetti con altre forme di dipendenze patologiche. Il compito di prevenzione, cura e riabilitazione sarà affidato ai Servizi per le dipendenze, i quali, come già operano per le altre forme di dipendenza già riconosciute dai LEA, dovranno promuovere interventi ambulatoriali, residenziali e informativi.

2. I familiari dei giocatori patologici, durante il periodo di cura dei propri congiunti, hanno diritto al sostegno psicologico da ricevere nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

3. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero della salute, di concerto con il ministero degli affari sociali e con i rappresentanti delle regioni, producono un documento con le linee guida a sostegno dell'attivazione di corsi di aggiornamento per gli operatori dei Sert, dei servizi di salute mentale e del privato sociale, affinché acquisiscano le necessarie competenze in tutti i contesti del territorio nazionale.

4. Agli oneri necessari per la prevenzione e la cura delle persone affette da GAP, nonché per il sostegno ai familiari, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 6 dell'articolo 9».

9.quinquies.0.18

D'ALFONSO, MIRABELLI, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-sexies.

1. I corpi di polizia locale possono cooperare con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli al fine di agevolare i controlli amministrativi e di polizia sui punti di gioco presenti nel territorio di relativa competenza. Nell'esercizio di tale funzione qualora vengano a conoscenza di fatti o atti che possono configurare violazioni amministrative o tributarie in ma-

teria di gioco li comunicano all’Agenzia e al comando provinciale del Corpo della Guardia di Finanza territorialmente competenti».

9.quinquies.0.19

MIRABELLI, D’ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-sexies.

(Accesso delle famiglie ai Fondo Antiusura)

1. È garantito l’accesso al "Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura" di cui all’Articolo n. 15 della legge del 7 marzo 1996 n. 108, anche al coniuge e ai parenti entro il primo grado conviventi di soggetti affetti da gioco d’azzardo patologico, nel caso in cui l’indebitamento del nucleo familiare sia stato causato dalla dipendenza da gioco.

2. All’articolo 14 della legge 7 marzo 1996 n. 108 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2.1. L’erogazione dei mutui può avvenire con le medesime modalità e limiti di cui al comma 2 anche in favore di persone fisiche o nuclei familiari vittime del delitto di usura per dipendenza da gioco d’azzardo patologico e parti offese nel relativo procedimento penale";

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Nel caso di erogazione del mutuo in favore dei soggetti di cui al comma 2.1, la domanda deve essere corredata da un piano di utilizzo delle somme per le necessità personali o familiari e per la copertura dei debiti, nonché dell’attestazione di una fonte di reddito idonea a garantire la restituzione delle somme concesse a titolo di mutuo"».

Art. 10.

10.1

D’ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI

Sopprimere l’articolo.

10.2

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (*Disposizioni in materia di redditometro*). – 1. L'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 è abrogato.

2. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 settembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 25 settembre 2015, è abrogato».

10.3

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al quinto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2018, il decreto di cui al primo periodo è emanato con la medesima periodicità, sentiti l'istituto nazionale di statistica (ISTAT) e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti"».

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.

10.4

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il comma 5 è abrogato».

10.5

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il quinto comma è abrogato».

10.6

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI

Al comma 1, sopprimere le parole: «metodica di».

10.7

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «in base alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio».

10.8

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96, per il periodo di imposta 2018, entro il 30 ottobre 2018, il ministro dell'economia e delle finanze, approva con proprio decreto indici sintetici di affidabilità fiscale semplificati, parametrati su dati contabili e del personale per particolari attività economiche individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate».

Conseguentemente sopprimere i commi 2 e 3.

10.9

PAPATHEU

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le associazioni professionali incluse nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4 contenente "Disposizioni in materia di professioni non organizzate" fanno parte del sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13».

10.11

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI

Sopprimere i commi 2 e 3.

10.12

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINE GRIMANI, MISIANI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, quinto comma, come modificato dal comma 1, restano in vigore le disposizioni stabilite dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 settembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 25 settembre 2015».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

10.13

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI

Al comma 2 sostituire le parole: «31 dicembre 2015» con le seguenti: «31 dicembre 2017».

10.14

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI

Al comma 2 sostituire le parole: «31 dicembre 2015» con le seguenti: «31 dicembre 2016».

10.15

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI

Al comma 3 sostituire le parole: «31 dicembre 2015» con le seguenti: «31 dicembre 2017».

ORDINI DEL GIORNO

G10.1

CROATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» (AS 741),

premesso che:

il Capo IV reca diverse misure in materia di semplificazione fiscale: dalle disposizioni in materia di redditometro; alle disposizioni in materia di invio dei dati delle fatture emesse e ricevute; alle disposizioni in materia di proroga della fatturazione elettronica per le cessioni di carburante; alle disposizioni in materia di *split payment*; alle disposizioni in materia di compensazione delle cartelle esattoriali con i crediti nei confronti della pubblica amministrazione;

considerato che:

sono circa 250 le imprese sparse sul territorio italiano che risultano essere concessionarie di beni pertinenziali del Demanio Marittimo, ossia che svolgono la propria attività all'interno di manufatti acquisiti al Pubblico Demanio Marittimo (c.d. pertinenze del demanio marittimo, come indicato nel Codice della Navigazione);

la pressoché totalità di queste aziende, fiore all'occhiello dell'offerta turistica delle diverse località ove le stesse sono collocate, sono gestite da famiglie che hanno profuso le proprie energie ed i risparmi di una vita nella conduzione della propria attività, effettuando investimenti, anche considerevoli, nell'ottica di offrire un migliore servizio all'utenza e contribuire allo sviluppo del turismo;

rilevato che:

la legge finanziaria per l'anno 2007, la legge n. 296/2006, ha applicato una maggiorazione evidentemente eccessiva ai canoni demaniali marittimi per i beni pertinenziali con finalità turistico ricreativa;

in particolare, il comma 252 della legge finanziaria del 2006 ha previsto che le misure dei canoni demaniali marittimi, come ridefinite dal comma 251, si applichino anche, a decorrere dal 1° gennaio 2007, alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto;

la legge di stabilità per l'anno 2014 (legge 147 del 2013), per tamponare una situazione che era divenuta emergenziale, ha previsto all'articolo 1, commi 732 e 733, la possibilità di sanare la morosità maturata dai concessionari, i quali avevano impugnato chiaramente le esose pretese dell'amministrazione innanzi all'Autorità Giudiziaria, pagando una percentuale del canone in contestazione;

in particolare, i commi 732 e 733 della legge 147 del 2013 consentono la definizione dei procedimenti giudiziari pendenti, alla data del 30 settembre 2013, in materia di pagamento dei canoni demaniali marittimi attraverso: a) il versamento in un'unica soluzione di un importo pari al 30 per cento delle somme dovute o, in alternativa, b) il versamento fino a un massimo di nove rate annuali di un importo pari al 60 per cento, oltre agli interessi legali. La domanda di definizione deve essere presentata all'Ente gestore e all'Agenzia del demanio entro il 28 febbraio 2014 e perfezionata entro i sessanta giorni successivi con il versamento dell'intero importo ovvero della prima rata. La definizione del contenzioso sospende i procedimenti in corso nell'ambito del contenzioso medesimo di rilascio ovvero di sospensione, revoca o decadenza della concessione demaniale marittima. Il procedimento di definizione è attuato nelle more del complessivo riordino della materia da effettuare entro il 15 maggio 2014;

così è potuto, in molti casi, arrestare l'inevitabile tracollo di molte aziende che non avrebbero potuto diversamente sostenere la pretesa creditoria delle amministrazioni concedenti;

il problema, tuttavia, si è riproposto dal momento che, negli anni a seguire, nonostante le richieste degli operatori del settore, non si è provveduto al riordino della disciplina in materia di beni pertinenziali del demanio marittimo;

impegna il Governo:

a valutare, nelle more di un intervento di riordino della disciplina vigente, l'opportunità di adottare misure finalizzate a sospendere azioni di riscossione coattiva del canone, tenuto conto della evidente iniquità del medesimo canone, nonché a sospendere nonché i procedimenti di decadenza delle concessioni avviati medio tempore dalle amministrazioni competenti;

ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volto a consentire una definizione agevolata del contenzioso in essere, così come previsto in occasione della legge di stabilità per il 2014.

G10.2

PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» (AS 741);

premessò che:

il capo IV, dall'articolo 10 all'articolo 12, del disegno di legge in esame si occupa di disciplinare una serie di «misure in materia di semplificazione fiscale»;

considerato che:

i commi 1 e 1-*bis*, dell'articolo 2-quater, del decreto legge 30 settembre 1994, n. 564 prevedono testualmente che: «1. Con decreti del Ministro delle finanze sono indicati gli organi dell'Amministrazione finanziaria competenti per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio o di revoca, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, degli atti illegittimi o infondati. Con gli stessi decreti sono definiti i criteri di economicità sulla base dei quali si inizia o si abbandona l'attività dell'amministrazione. *t-bis*, Nel potere di annullamento o di revoca di cui al comma 1 deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato»;

considerato che:

nelle more del ricorso in autotutela contro l'Agenzia delle Entrate, secondo le regole vigenti, salvo discrezionale decisione contraria ad opera del funzionario amministrativo responsabile, non è prevista alcuna sospensione degli effetti dell'atto impugnato, con grave pregiudizio nei confronti del contribuente;

impegna il Governo:

a porre in essere tutti gli atti idonei, anche attraverso provvedimenti normativi, volti a prevedere l'automatica sospensione, fino alla notifica della risposta dell'ente e comunque per un limite massimo di 30 giorni, degli effetti di un atto amministrativo delle Agenzie delle Entrate che sia stato regolarmente impugnato con ricorso in autotutela.

G10.3

D'ALFONSO, PATRIARCA

Il Senato,

premessò che:

l'articolo 10 in materia di redditometro prevede la sospensione immediata degli accertamenti da effettuare sugli anni d'imposta 2016 e 2017

e, all'articolo 12, la riduzione dell'ambito di applicazione dello *split payment*;

il decreto-legge 28 giugno 2018, n. 79, fatto confluire nell'articolo 11-*bis* del provvedimento all'esame, rinvia al 1° gennaio 2019 l'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica per le fatture relative ai carburanti;

nonostante le disposizioni abbiano in realtà un impatto estremamente contenuto, come riconosciuto dalla stessa relazione tecnica, è evidente come da esse traspaia un allentamento della lotta all'evasione fiscale;

le misure innovative e tecnologicamente avanzate introdotte dai Governi Renzi e Gentiloni hanno contribuito a una nuova strategia di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, privilegiando attività in grado di incentivare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili rispetto ai tradizionali interventi di controllo e accertamento *ex post*;

in tal modo, il 2017 ha registrato il miglior risultato sul recupero dell'evasione (25,8 miliardi di euro) degli ultimi dieci anni;

anche i contenuti del «contratto per il Governo» (il «carcere vero» ma solo per i grandi evasori a fronte di una «pace fiscale» che si annuncia come un vero e proprio condono tombale) e le dichiarazioni pubbliche dei vicepresidenti del Consiglio dei Ministri in materia di abolizione degli strumenti antievasione lasciano intendere come l'azione di contrasto dell'evasione non sia tra le priorità del Governo e, anzi, se ne intenda indebolirne l'efficacia,

impegna il Governo:

ad assicurare il recupero di gettito atteso a legislazione vigente sulla base degli strumenti di contrasto all'evasione fiscale già predisposti nella scorsa legislatura e, in particolare, della fatturazione elettronica che entrerà in vigore il 1° gennaio 2019.

EMENDAMENTI

10.0.1

LAUS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto da emanarsi entro 36 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla revisione in materia di codici Ateco prevedendo un raggruppamento delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive;

2. In attesa della revisione di cui al comma 1, il Ministro per la Pubblica Amministrazione informa tutte le stazioni appaltanti affinché il riferimento all'attività professionale richiesta dai bandi appositamente pubblicati non sia identificata esclusivamente dal codice ateco».

10.0.2

LAUS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, da emanarsi entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla revisione in materia di codici Ateco prevedendo un raggruppamento delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive;

2. In attesa della revisione di cui al comma 1, il Ministro per la Pubblica Amministrazione informa tutte le stazioni appaltanti affinché l'attività professionale richiesta nel bando pubblico non sia identificata unicamente dal codice ateco».

10.0.3

LAUS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, con proprio decreto da emanarsi entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede al riesame in materia di codici Ateco prevedendo un raggruppamento delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive;

2. In attesa della revisione di cui al comma 1, il Ministro per la Pubblica Amministrazione informa tutte le stazioni appaltanti affinché il riferimento all'attività professionale richiesta dai bandi appositamente pubblicati non sia identificata dal codice ateco».

10.0.4

LAUS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)

1. Il Ministro dello Sviluppo economico del lavoro e delle politiche sociali, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, emana linee guida riformulando i codici ateco e prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive;

2. In attesa della revisione di cui al comma 1, il Ministro per la Pubblica Amministrazione informa tutte le stazioni appaltanti affinché il riferimento all'attività professionale richiesta nel bando pubblico non sia identificata unicamente dal codice ateco».

10.0.5

LAUS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, con proprio regolamento da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, riformula i codici ateco prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive;

2. In attesa della revisione di cui al comma 1, il Ministro per la Pubblica Amministrazione informa tutte le stazioni appaltanti affinché il riferimento all'attività professionale richiesta nel bando pubblico non sia identificata unicamente dal codice ateco».

10.0.6

LAUS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)

1. Il Ministro dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, riformula i codici ateco prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive.

2. In attesa della revisione di cui al comma 1, il Ministro per la Pubblica Amministrazione informa tutte le stazioni appaltanti affinché il riferimento all'attività professionale richiesta nel bando pubblico non sia identificata unicamente dal codice ateco».

10.0.7

LAUS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, riformula i codici ateco prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive;

2. In attesa della riformulazione dei codici Ateco di cui al comma 1, il Ministro per la Pubblica Amministrazione informa tutte le stazioni appaltanti affinché il riferimento all'attività professionale richiesta nel bando pubblico non sia identificata unicamente dal codice ateco».

10.0.8

LAUS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla revisione in materia di codici Ateco prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macroaree

2. In attesa della revisione di cui al comma 1, il Ministro per la Pubblica Amministrazione informa tutte le stazioni appaltanti affinché il riferimento all'attività professionale richiesta nel bando pubblico non sia identificata unicamente dal codice ateco».

10.0.9

LAUS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, con proprio regolamento da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla revisione in materia di codici Ateco prevedendo un raggruppamento delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive;

2. In attesa della revisione di cui al comma 1, il Ministro per la Pubblica Amministrazione informa tutte le stazioni appaltanti affinché il riferimento all'attività professionale richiesta nel bando pubblico non sia identificata unicamente dal codice ateco».

10.0.10

LAUS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede al riesame in materia di codici Ateco prevedendo un raggruppamento delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive;

2. In attesa della revisione di cui al comma 1, il Ministro per la Pubblica Amministrazione informa tutti gli enti appaltanti affinché il riferimento all'attività professionale richiesta nel bando pubblico non sia identificata unicamente dal codice ateco».

10.0.100 (già 10.10)

PAPATHEU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito l'istituto nazionale di statistica e l'Agenzia delle entrate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, adotta la riforma dei codici ateco, ovvero la classificazione delle attività economiche, al fine di garantire una migliore individuazione dell'attività economica svolta mediante nuova suddivisione in macro aree produttive. La partecipazione a gare pubbliche e appalti è consentita sia con riferimento all'attività professionale esercitata rilevata con riferimento ai codici, che mediante partita iva. È onere del Ministero della funzione pubblica dare informazione alle stazioni appaltanti che il riferimento alle attività professionale richiesta nel bando pubblico sia identificabile sia mediante i codici ateco che la partita iva».

10.0.12

LAUS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto, da emanarsi entro 9 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla revisione in materia di codici Ateco prevedendo un raggruppamento delle attività economiche suddivisa per aree produttive.

2. In attesa della revisione di cui al comma 1, il Ministro per la Pubblica Amministrazione informa tutte le stazioni appaltanti affinché il riferimento all'attività professionale richiesta dai bandi appositamente pubblicati non sia identificata esclusivamente dal codice Ateco».

10.0.13

LAUS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto, da emanarsi entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla revisione in materia di codici Ateco prevedendo un raggruppamento delle attività economiche suddivisa per distretti produttivi.

2. In attesa della revisione di cui al comma 1, il Ministro per la Pubblica Amministrazione informa tutte le stazioni appaltanti affinché il riferimento all'attività professionale richiesta dai bandi appositamente pubblicati non sia identificata esclusivamente dal codice ateco».

10.0.14

LAUS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla revisione in materia di codici Ateco prevedendo un raggruppamento delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive.

2. In attesa della revisione di cui al comma 1, il Ministro per la Pubblica Amministrazione informa tutte le stazioni appaltanti affinché il riferimento all'attività professionale richiesta dai bandi appositamente pubblicati non sia identificata prevalentemente dal codice ateco».

10.0.15

LAUS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, di lavoro e delle politiche sociali con proprio regolamento da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla revisione in materia di codici Ateco prevedendo un raggruppamento delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive.

2. In attesa della revisione di cui al comma 1, il Ministro per la Pubblica Amministrazione informa tutte le stazioni appaltanti affinché il riferimento all'attività professionale richiesta dai bandi appositamente pubblicati non sia identificata unicamente dal codice ateco».

10.0.16

LAUS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanarsi entro 36 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, riformula i codici Ateco prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive».

10.0.17

LAUS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle finanze, con decreto da emanarsi entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, riformula i codici Ateco prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive».

10.0.18

LAUS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)

1. Il Ministro dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle finanze, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con decreto da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, riformula i codici Ateco prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive».

10.0.19

LAUS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)

1. Il Ministro dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del de-

creto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con decreto da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, riformula i codici Ateco prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive».

10.0.20

LAUS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali in accordo con il Ministro dell'Economia e delle finanze, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con decreto da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, riformula i codici Ateco prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive».

10.0.21

LAUS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, in accordo con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con decreto da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, riformula i codici Ateco prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive».

10.0.22

LAUS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)

1. Il Ministro dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle finanze, con decreto da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, riformula i codici Ateco prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive».

10.0.23

LAUS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto, da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla revisione in materia di codici Ateco prevedendo un raggruppamento delle attività economiche suddivisa per zone produttive».

10.0.24

LAUS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)

1. Il Ministro dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vi-

gore della presente legge, riformula i codici ateco prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive».

10.0.25

LAUS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali con decreto da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, riformula i codici Ateco prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive».

10.0.27

LAUS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle finanze, con decreto da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, riformula i codici Ateco prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive».

10.0.28

LAUS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle finanze, con decreto da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, riformula i codici Ateco prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive».

10.0.29

LAUS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle finanze, con decreto da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, riformula i codici Ateco prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive».

10.0.11

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici ATECO)

1. Il Ministero dello sviluppo economico, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è chiamata a modificare i codici ATECO prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macro aree produttive.

2. Nelle more della revisione di cui al comma precedente il Dipartimento della funzione pubblica è tenuto ad informare tutte le stazioni appaltanti affinché il riferimento all'attività professionale richiesta nel bando pubblico non sia identificata unicamente dal codice ATECO».

10.0.26

LAUS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono riformulati i codici Ateco prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive».

10.0.30

LAUS

Dopo l'articolo, inserire il seguente;

«Art. 10-bis.

(Norme di coordinamento della legge 14 gennaio 2013, n. 4 con il decreto legislativo 6 gennaio 2013 n. 13)

1. Le associazioni professionali incluse nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, sono deputate ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, all'erogazione dei servizi di individuazione e validazione delle competenze, esclusivamente per i propri soci, in relazione alle attività di rispettiva competenza, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di servizio di cui al predetto decreto legislativo e previo inserimento delle relative qualificazioni professionali nel Repertorio nazionale ivi previsto.

2. Ogni associazione eroga i detti servizi per un massimo di tre attività e qualificazioni professionali inserite nel Repertorio nazionale».

10.0.31

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Semplificazione compensazioni tributi).

1. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 17, comma 1, terzo periodo, le parole: "5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "20.000 euro";

b) all'articolo 35, comma 3, dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322," sono aggiunte le seguenti: "e i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4"».

10.0.32

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Norme in materia di riscossione provvisoria delle imposte in pendenza di giudizio).

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma primo sono aggiunti i seguenti:

Se il contribuente ha prodotto ricorso, dette imposte sono iscritte a titolo provvisorio nei ruoli:

a) dopo la decisione della commissione tributaria provinciale, fino alla concorrenza di due terzi dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile deciso dalla commissione;

b) dopo la decisione della Commissione tributaria regionale, fino alla concorrenza di tre quarti dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile deciso da questa;

c) dopo la decisione della Corte di cassazione, per l'ammontare corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile da queste determinato.

L'articolo 15-bis è soppresso.

2. All'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:

Se il contribuente propone ricorso contro l'accertamento, il pagamento dell'imposta o della maggiore imposta deve essere eseguito:

1) fino alla concorrenza della metà dell'ammontare che risulta dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, entro i termini previsti per proporre appello;

2) fino alla concorrenza di due terzi dell'ammontare che risulta dalla sentenza della Commissione tributaria regionale, i termini previsti per proporre appello;

3) per l'intero ammontare che risulta ancora dovuto in base alla decisione della Corte di Cassazione, entro sessanta giorni dal deposito delle motivazioni della sentenza.

Sulle somme dovute a norma dei precedenti commi si applicano gli interessi calcolati al saggio legale, con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo alla data di notifica dell'accertamento o della rettifica. Gli interessi sono liquidati dall'ufficio e indicati nell'avviso di accertamento o di rettifica o negli avvisi relativi alle liquidazioni da notificare a norma del comma precedente e ricominciano a decorrere in caso di ritardo nei pagamenti.

Se l'imposta o la maggiore imposta accertata al sensi dei numeri 1), 2), o 3) del secondo comma e inferiore a quella già pagata, il contribuente ha diritto al rimborso della differenza entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione o della sentenza, che deve essere eseguita anche su richiesta del contribuente. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi calcolati al saggio legale, con decorrenza dalla data del pagamento fatto dal contribuente.

3. All'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le lettere *a)* e *b)* sono sostituite dalle seguenti:

"a) di imposta complementare per il maggior valore accertato. In tal caso la maggior imposta deve essere pagata per un terzo dell'imposta liquidata sul valore risultante dalla decisione della Commissione tributaria provinciale e per il resto dopo la decisione della Commissione regionale, in ogni caso al netto delle somme già riscosse; la direzione regionale delle entrate, se ricorrono gravi motivi può sospendere la riscossione fino alla decisione della Commissione tributaria provinciale. Se l'imposta riscuotibile in base alla decisione della commissione tributaria è inferiore a quella già riscossa, il contribuente ha diritto al rimborso della differenza entro sessanta giorni dalla notifica della decisione, che deve essere eseguita anche su richiesta del contribuente;

b) di imposte suppletive, che sono riscosse per intero dopo la decisione della Commissione tributaria centrale o della Corte di Cassazione o dell'ultima decisione non impugnata";

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Le pene pecuniarie e le soprattasse sono riscosse dopo che la decisione della controversia è divenuta definitiva".

4. All'articolo 40 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 il primo periodo è sostituito dal seguente:

"Il ricorso del contribuente sospende la riscossione dell'imposta principale nelle misure e nei termini di cui ai commi 2, 3 e 4";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'Imposta complementare, se il contribuente propone ricorso, deve essere pagata per un terzo dopo la decisione della Commissione tributaria provinciale, per due terzi dopo la decisione della commissione tributaria regionale e per il resto dopo la decisione della Corte di cassazione, in ogni caso al netto delle somme già pagate; l'Agenzia delle entrate, se ricorrono gravi motivi, può sospendere la riscossione fino alla decisione della commissione tributaria provinciale";

c) al comma 4 le parole: "Corte d'appello" sono sostituite dalle parole: "Corte di cassazione".

5. All'articolo 68; comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, alle lettere a) e b) le parole: "due terzi" sono sostituite dalle parole: "un terzo"».

Art. 11.

11.1

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Sopprimere il comma 1.

11.2

D'ALFONSO

Al comma 1, dopo le parole: «Con riferimento all'obbligo di comunicazione» aggiungere le seguenti: «dei dati e delle fatture emesse e ricevute».

11.3

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINICINI, GRIMANI

Al comma 1, sostituire le parole: «28 febbraio 2019» con le seguenti: «30 novembre 2018».

11.4

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINICINI, GRIMANI

Al comma 1, sostituire le parole: «28 febbraio 2019» con le seguenti: «31 dicembre 2018».

11.5

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINICINI, GRIMANI

Sopprimere il comma 2.

11.6

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 1 -ter, comma 2, lettera a) del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "è facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza semestrale" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2018 è facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza annuale"».

11.7

GRIMANI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 1 -ter, comma 2, lettera a) del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "è in facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza semestrale" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2018 è facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza annuale"».

11.8

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 1-ter, comma 2, lettera a) del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "è in facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza semestrale" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2018 è facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza annuale"».

11.9

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 2-bis, inserire il seguente:

«2-bis.1. Le sanzioni di cui al comma 6, dell'articolo 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, si applicano a partire dal 1° gennaio 2019».

11.10

DE BERTOLDI, CIRIANI, BERTACCO

Dopo il comma 2-bis, inserire il seguente:

«2-bis.1. Le sanzioni di cui al comma 6, dell'articolo 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, si applicano a partire dal 1° gennaio 2019».

11.11

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

Dopo il comma 2-quinquies, aggiungere i seguenti:

«2-sexies. Le sanzioni di cui al comma 6, dell'articolo 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, si applicano a partire dal 1° gennaio 2019.

2-septies. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis pari a 193 milioni di euro nell'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale istituito dall'articolo 1, commi da 431 a 434 della legge n. 143 del 2013 come da ultimo modificata dall'articolo 1, comma 1069, della legge n. 205 del 2017».

11.0.1

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Le associazioni professionali incluse nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, sono deputate ai sensi dell'articolo 2 e seguenti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, all'erogazione dei servizi di individuazione e validazione delle competenze, esclusivamente per i propri soci, in relazione alle attività di rispettiva competenza, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di servizio previsti e previo inserimento delle relative qualificazioni professionali nel repertorio nazionale di cui all'articolo 8 decreto legislativo n. 13 del 2013.

2. Ogni associazione potrà erogare i servizi di cui al comma 1 per un massimo di una attività e qualificazioni professionali inserite nel repertorio nazionale, preventivamente dichiarata».

Art. 11-bis.

11-bis.1

GRIMANI

Sopprimere il comma 1.

11-bis.2

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 913, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Le disposizioni di cui ai commi 910 e 911 non si applicano agli anticipi della retribuzione corrisposti in favore del personale marittimo a bordo di navi impiegate in traffico internazionale secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il settore privato dell'industria armatoriale stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e in ogni caso in misura non superiore all'80 per cento del minimo contrattuale"».

11-bis.3

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 913, primo periodo, dopo le parole: "legge 2 aprile 1958, n. 339" sono aggiunte le seguenti: ", ai rapporti di lavoro instaurati da operatori turistici e commerciali che hanno la propria sede legale in comuni con popolazione inferiore a mille abitanti"».

11-bis.4

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) il comma 917, è sostituito con il seguente:

"917. Fermo restando quanto previsto al comma 916, le disposizioni dei commi da 909 a 928 si applicano:

a) alle fatture emesse a partire dal 1° luglio 2018 relative a cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, ad eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, per le quali il comma 920 si applica dal 1° gennaio 2019;

b) alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019 relative a prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un'amministrazione pubblica. Ai fini della presente lettera, per filiera delle imprese si intende l'insieme dei soggetti, destinatari della normativa di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti. Le fatture elettroniche emesse ai sensi della presente lettera riportano gli stessi codici CUP e CIG di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, riportati nelle fatture emesse dall'impresa capofila nei confronti dell'amministrazione pubblica"».

Conseguentemente, al comma 3, lettera c), sostituire le parole: «30,9 milioni» con le seguenti: «35,9 milioni;» e le parole: «29 milioni» con le seguenti: «34 milioni».

11-bis.5

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «ad eccezione» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «. In deroga a quanto disposto dal comma 920, fino al 31 dicembre 2018, gli esercenti di impianti stradali di distribuzione di carburante possono documentare la cessione di carburante per autotrazione nei confronti dei soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto, sia mediante emissione di fattura elettronica, sia secondo le modalità individuate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444.».

11-bis.6

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) al comma 917, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 per le fatture emesse, sino al 31 dicembre 2018, con modalità diverse da quelle previste dal medesimo articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo 5 agosto 2015, n.127, qualora l'imposta sia stata comunque regolarmente assolta."».

Conseguentemente, al comma 3, lettera c), sostituire le parole: «30, 9 milioni» con le seguenti: «34,4 milioni;» e le parole: «29 milioni» con le seguenti: «33 milioni».

11-bis.7

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo il comma 928, è inserito il seguente:

"928-bis. In via sperimentale, i contribuenti possono applicare le disposizioni di cui ai commi da 909 a 928, alle fatture emesse a partire dal 1° novembre 2018"».

11-bis.8

SCIASCIA, CONZATTI, FLORIS, PEROSINO, TOFFANIN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 909 a 928 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano unicamente per i contribuenti con volume d'affari, ex articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, pari o superiore a un milione di euro sino al 31 dicembre 2021».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche.

11-bis.9

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini della tutela dei consumatori, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono diminuite al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio».

11-bis.0.1

TOFFANIN, CONZATTI, FLORIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-ter.

(Modalità di semplificazione degli obblighi di conservazione dei documenti informatici trasmessi alle pubbliche Amministrazioni)

1. Gli obblighi di conservazione dei documenti informatici trasmessi alle pubbliche Amministrazioni sono assolti esclusivamente dalle stesse. Nessun obbligo graverà in merito ai privati o loro intermediari che hanno trasmesso i documenti.

2. Le pubbliche Amministrazioni non possono richiedere ai privati o loro intermediari i documenti di cui siano già in possesso e conservati dalla stessa o da altra Amministrazione.

3. I privati e loro intermediari possono consultare e richiedere copia dei documenti da loro trasmessi e conservati dalle pubbliche Amministrazioni.

4. Per pubbliche amministrazioni si intendono in ogni caso tutti gli enti di cui all'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi *ex* articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

11-bis.0.2

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-ter.

(Disposizioni in materici di lavoratori impatriati)

1. All'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, le parole: "e per i quattro periodi successivi" sono sostituite dalle seguenti: "e per i sei periodi successivi"».

Art. 12.

12.1

COMINCINI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 13 con il seguente:

«Art. 13. - (*Disposizioni in materia di sostegno alio sport*). – 1. Il "Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano" di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2018, di 70 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro per l'anno 2020».

12.2

GRIMANI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 13 con il seguente:

«Art. 13. - (*Disposizioni in materia di sostegno allo sport*). – 1. Il Fondo "Sport e Periferie" di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2018, di 70 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro per l'anno 2020».

12.3

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Sopprimere l'articolo.

12.4

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Sostituire il comma 1, con il seguente;

«1. Al fine di potenziare le piattaforme informatiche gestite dell'Agenzia delle entrate finalizzate all'interscambio dei flussi di dati con amministrazioni, società, enti e contribuenti, al potenziamento dei servizi di consultazione *on-line* e di informatizzazione dei carichi affidati agli agenti di riscossione, è stanziata la somma di 35 milioni di euro per l'anno 2018, di 70 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro per l'anno 2020».

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

12.5

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il sesto periodo è sostituito dal seguente: "Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, ivi compresi quelli obbligatori ai sensi della vigente normativa, nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno"».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

12.6

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

«1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'articolo 17-ter è abrogato;
- b) all'articolo 30, secondo comma, lettera a) le parole: ", nonché a norma dell'articolo 17-ter" sono soppresse.

1-bis. L'articolo 1, comma 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato».

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente: «Le disposizioni dei commi 1 e 1-bis si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura dal giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto».

12.7

DE POLI, CONZATTI, FLORIS, PEROSINO, TOFFANIN

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

«1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'articolo 17-ter è abrogato;
- b) all'articolo 30, terzo comma, lettera a) le parole: ", nonché a norma dell'articolo 17-ter" sono soppresse.

1-bis. L'articolo 1, comma 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è soppresso.

1-ter. Le disposizioni dei commi 1 e 1-bis si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura dal giorno successivo a quello di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto».

12.8

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Al comma 1, capoverso comma 1-sexies, premettere le parole: «Fatta salva l'opzione da parte dei cedenti o prestatori da effettuarsi al momento della sottoscrizione del contratto.».

12.9

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Al comma 1, capoverso comma 1-sexies, dopo le parole: «non si applicano» aggiungere le seguenti: «alle piccole e medie imprese e».

Conseguentemente al comma 3:

alinea, sostituire le parole: «pari a 35 milioni di euro per per l'anno 2019, a 35 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «pari a 70 milioni di euro per l'anno 2018, a 140 milioni di euro per l'anno 2019, a 70 milioni di euro per l'anno 2020»;

lettera a), sostituire le parole: «41 milioni» con le seguenti: «82 milioni», le parole: «4 milioni» con le seguenti: «8 milioni», le parole: «ricerca per 5 milioni» con le seguenti: «ricerca per 10 milioni», le parole: «24 milioni» con le seguenti: «48 milioni», le parole: «2 milioni» con le seguenti: «4 milioni», le parole: «internazionale per 10 milioni» con le seguenti: «internazionale per 10 milioni», le parole: «1 milione» con le seguenti: «2 milioni»;

lettera b), sostituire le parole: «15 milioni» con le seguenti: «30 milioni»,

lettera c) sostituire le parole: «8 milioni» con le seguenti: «16 milioni»,

lettera d) sostituire le parole: «35 milioni» con le seguenti: «70 milioni» sostituire le parole: «6 milioni» con le seguenti: «12 milioni» sostituire le parole: «34 milioni» con le seguenti: «68 milioni».

12.10

DE POLI, CONZATTI, FLORIS, PEROSINO, TOFFANIN

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 17-ter è soppresso;

b) all'articolo 30, terzo comma, lettera a), le parole: "nonchè a norma dell'articolo 17-ter sono soppresse".

2-ter. L'articolo 1, comma 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è soppresso.

2-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a decorrere dal 1° gennaio 2019».

12.11

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALLER, LANIECE

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

1) l'articolo 17-ter è soppresso;

2) all'articolo 30, comma 3, lettera a), le parole ", nonché a norma dell'articolo 17-ter" sono soppresse.

2-ter. L'articolo 1, comma 633, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è soppresso.

2-quater. Le disposizioni di cui ai commi *2-bis* e *2-ter* si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a decorrere dal 1° gennaio 2019».

12.12

DE BERTOLDI, CIRIANI, BERTACCO

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«*2-bis.* Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) l'articolo *17-ter* è soppresso;
- 2) all'articolo 30, comma 3, lettera *a*), le parole ", nonché a norma dell'articolo *17-ter*" sono soppresse.

2-ter. L'articolo 1, comma 633, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è soppresso.

2-quater. Le disposizioni di cui ai commi *2-bis* e *2-ter* si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a decorrere dal 1° gennaio 2019».

ORDINE DEL GIORNO

G12.1

CAUSIN, CONZATTI, FLORIS, PEROSINO, TOFFANIN

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese,

premesso che:

con la legge di stabilità 2015 è stato introdotto l'articolo 17-ter nel DPR 26 ottobre 1972, n. 633 che prevede che le Pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'IVA che è stata a loro addebitata dai fornitori (c.d. «*split payment*»);

per effetto della manovra correttiva di cui al DL 24 aprile 2017, n. 50 (convertito con legge n. 196/2017), recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» dal 1° luglio 2017 è stato esteso l'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell'IVA anche ai professionisti e alle società che intrattengono rapporti economici con la Pubblica Amministrazione;

il DL 50/2017 ha inoltre abrogato il comma 2 dell'articolo 17-ter del DPR 633/1972, con la conseguenza che lo *split payment* diventa applicabile anche a tutti i soggetti che emettono fattura e che subiscono l'applicazione delle ritenute alla fonte sui compensi percepiti (liberi professionisti, agenti, intermediari);

con il DL 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con legge I 72/2017 (c.d. «decreto fiscale collegato») l'ambito soggettivo di applicazione dello «*split payment*» viene ulteriore ampliato includendo nuovi enti pubblici (quali gli enti pubblici economici e le fondazioni partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni) e le società controllate non soltanto dallo Stato o dagli Enti territoriali, bensì da tutte le Pubbliche Amministrazioni soggette a fatturazione elettronica;

con il DM 9 gennaio 2018 del Ministero dell'Economia, pubblicato nella GU del 3 febbraio 2015, con cui sono state disciplinate le nuove modalità attuative relative all'ampliamento dell'ambito di applicazione del c.d. «*split payment*»; (scissione dei pagamenti) per il versamento dell'IVA sui servizi resi alle amministrazioni pubbliche e alle società quotate;

la norma contenuta nelle leggi soprarichiamate obbliga la pubblica amministrazione a non corrispondere più l’IVA alle imprese, riversandola direttamente all’erario riconoscendo alle stesse che operano prevalentemente con il settore pubblico solo l’imponibile nonostante tali imprese debbano comunque fornitori;

dal punto di vista finanziario le imprese che hanno tra i committenti essenzialmente enti pubblici, si troveranno con un costante credito IVA;

la proroga del meccanismo IVA dello *split payment* al mese di giugno del 2020 e l’estensione dell’ambito di applicazione stabilita dalla Manovra correttiva 2017, determineranno problemi finanziari notevoli ad ulteriori 310 mila piccole imprese, in aggiunta alle 2 milioni di imprese che, lavorando con la Pubblica Amministrazione, hanno già «sperimentato» lo *split payment* dal 2015;

per le imprese di piccole e medie dimensioni, la difficoltà di applicazione dello *split payment* è rappresentata dai minori incassi di IV A che, a regime nel 2018, ammontano complessivi 15,8 miliardi (10,5 miliardi dallo *split payment* PA e 5,3 miliardi dall’estensione alle società controllate ed alle holding quotate nel FTSE MIB) e non consentiranno di recuperare nel corso dello stesso anno i circa 11, 1 miliardi di IV A che, secondo le stime della CNA, gli stessi soggetti continueranno a pagare ai propri fornitori;

il recupero di questi crediti è ulteriormente ostacolato dalla Manovra correttiva (cfr, articolo 3, DL n. 50/2017), attraverso la riduzione – da 15.000 a 5.000 euro – del limite entro cui il recupero in compensazione dei crediti IVA può essere effettuato senza apporre il visto di conformità sulla dichiarazione;

l’effetto finanziario ed economico scaturito dall’applicazione dello *split payment* per le piccole e medie imprese impatta fortemente con il sistema creditizio basato essenzialmente sul cosiddetto credito in «sconto fatture» e che pertanto risente fortemente della perdita di liquidità delle imprese stesse in quanto l’ammontare delle fatture non potrà più far conto con il recupero dell’IVA pagata ai fornitori, non potendo più compensarla sulle vendite effettuate verso la PA;

nella migliore delle ipotesi, la notevole contrazione della liquidità determinata dal mancato incasso dell’IVA comunque comporterà per tutti i soggetti coinvolti dall’applicazione dello *split payment* il crescente ricorso a fonti di finanziamento bancario, con conseguente aumento degli oneri per interesse;

con la Decisione di esecuzione (UE) 2017/784 del Consiglio del 25 aprile 2017, pubblicata nella GUCE del 6 maggio 2017, è stata fissata al 30 giugno 2020 la scadenza dell’applicazione del nuovo meccanismo sullo *split payment*;

impegna il governo:

a valutare la possibilità, attraverso un intervento normativo, per stabilire l’obbligo di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto secondo regole che stabiliscano tempi certi e brevi, al fine di non sottrarre la di-

sponibilità di liquidità agli operatori economici, e in particolare secondo norme che dispongano il rimborso entro il mese successivo alla mensilità di riferimento del credito IVA;

a valutare la possibilità di abrogare il meccanismo dello *split payment* e delle specifiche disposizioni che lo impongono.

EMENDAMENTI

12.0.1

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12.1.

(Principio di risarcibilità del contribuente)

1. Le norme fiscali stabiliscono i casi in cui al contribuente spetta un risarcimento per i danni arrecati da documenti fiscali palesemente infondati e per le spese sostenute ai fini di autotutela.

2. Il risarcimento è stabilito nella misura del trenta per cento della somma richiesta».

12.0.2

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12.1.

All'articolo 1, comma 913, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: "contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici", inserire le seguenti: "e dei contratti collettivi nazionali e territoriali per gli operai agricoli e florovivaisti"».

12.0.3

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12.1.

*(Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice civile
in materia di cooperative)*

1. All'articolo 223-*duodecies* del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, recante disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, al sesto comma, sono aggiunte, in fine, parole: "che abbiano un fatturato annuo inferiore a due milioni di euro"».

12-bis.1

D'ALFONZO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Al comma 1, dopo le parole: «si applicano» inserire le seguenti: «alle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati»

12-bis.2

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

Al comma 1, sostituire le parole: «anche per l'anno 2018, con riferimento ai carichi affidati agli Agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2017» con le seguenti: «ai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017, con riferimento ai carichi affidati agli Agenti della riscossione nell'anno precedente. Nel caso in cui si verificano effetti negativi in termini di fabbisogno, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede alla loro copertura, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

12-bis.3

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

Al comma 1, le parole: «anche per l'anno 2018, con riferimento ai carichi affidati agli Agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2017», sono sostituite dalle seguenti: «ai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017, con riferimento ai carichi affidati agli Agenti della riscossione nell'anno precedente».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 50 milioni a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche.

12-bis.0.1

TOFFANIN, FLORIS, GASPARRI, MALLEGNI, BARBONI, CONZATTI, PEROSINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-ter.

(Disposizioni in materia di concessioni demaniali)

1. All'articolo 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2070"».

12-bis.0.2

TOFFANIN, FLORIS, GASPARRI, MALLEGNI, BARBONI, CONZATTI, PEROSINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-ter.

(Disposizioni in materia di concessioni demaniali)

1. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2040"».

12-bis.0.3

GASPARRI, TOFFANIN, FLORIS, MALLEGNI, CONZATTI, PEROSINO, FLORIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-ter.

(Regime speciale per il commercio sulle aree pubbliche)

1. Considerata la grave crisi economica del commercio sulle aree pubbliche, in deroga ai principi stabiliti dalla Direttiva 2006/123/UE, al Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 7 è aggiunta, in fine la seguente lettera:

"f-bis) al commercio sulle aree pubbliche";

b) all'articolo 16:

1) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al commercio sulle aree pubbliche, di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114»;

c) l'articolo 70 è abrogato.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Legge, sono nulli gli effetti derivanti dall'intesa in sede di Conferenza Unificata, 5 luglio 2012, n. 83/CU e tutti gli atti connessi e conseguenti».

12-bis.0.4

ASTORRE, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-ter.

1. All'articolo 15, comma 1, dopo la lettera *e-bis* del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserita la seguente:

"*e-bis.1*) le spese per la frequenza, in età scolare, di campus estivi o centri estivi per un importo annuo non superiore a 300 euro".

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

12-bis.0.5

GARAVINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-ter.

(Regime speciale per lavoratori impatriati: estensione periodo di fruizione incentivi fiscali)

1. All'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, le parole: "e per i quattro periodi successivi" sono sostituite dalle seguenti: "e per i sei periodi successivi".

2. All'articolo 1, comma 151, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la parola: "2020" è sostituita dalla seguente: "2022".

3. All'articolo 8-*bis*, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "il quadriennio 2017-2020" sono sostituite dalle seguenti: "gli anni dal 2017 al 2022 inclusi"».

12-bis.0.6

GARAVINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-ter.

(Proroga del termine di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria per l'emersione di redditi prodotti all'estero)

1. All'articolo 5-*septies* del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'istanza di regolarizzazione può essere trasmessa fino ai 31 dicembre 2018 e gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento in un'unica soluzione di quanto dovuto entro il 28 febbraio 2019, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive, modificazioni. Il versamento può essere ripartito in tre rate mensili consecutive di pari importo; in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 28 febbraio 2019. Il perfezionamento della procedura di regolarizzazione avviene dal momento del versamento di quanto dovuto in un'unica soluzione o dell'ultima rata"».

12-bis.0.7

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-ter.

1. Entro il 31 dicembre 2019, il Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 2018, provvede al recupero degli aiuti di cui all'articolo 33, comma 28 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dichiarati illegittimi con la decisione della Commissione europea C(2015) del 14 agosto 2015 limitatamente ai soli importi eccedenti la soglia *de minimis* di euro 500.000,00 come determinata dal Regolamento (CE) n. 1998 del 2006 del 15 dicembre 2006 come integrato con Comunicazione della Commissione 2009/C6/05 dell'11 gennaio 2011».

12-bis.0.8

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, FERRAZZI

Dopo l'articolo, inserire li seguente:

«Art. 12-ter.

1. All'articolo 11, comma 3-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole da: "Fino alla data del subentro" a: "non oltre il 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2019".

2. All'articolo 11, comma 3-*bis*, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, *b)* l'ultimo periodo è sostituito dai seguente: "Dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, le sanzioni di cui all'articolo 260-*bis*, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non si applicano"».

12-bis.0.9

D'ALFONSO, BELLANOVA, FERRARI, RICETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-ter.

1. I soggetti destinatari delle comunicazioni di avvio dei procedimenti di recupero previste dall'articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017 che, alla data di entrata in vigore della legge 24 luglio 2018, n. 89 di conversione del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, abbiano già corrisposto agli inviti formulati ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017 ovvero, alla medesima data, siano incorsi nella decadenza stabilita dalla lettera *c)* del suddetto comma 4, come modificata dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 aprile 2018, sono ammessi a presentare la documentazione richiesta dal commissario straordinario ovvero ad integrare la documentazione già prodotta entro il termine come prolungato dal comma 1».

12-bis.0.10

FERRAZZI, PARRINI, COLLINA, D'ALFONSO, MARINO, BOLDRINI, MISIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-ter.

1. All'articolo 1, comma 1107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 agosto 2018"».

Art. 13.

13.1

COMINCINI

Sopprimere l'articolo.

13.2

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Sopprimere l'articolo.

13.3

SBROLLINI, MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Sopprimere l'articolo.

13.4

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Sostituire l'articolo, con il seguente

«Art. 13. – (*Misure di sostegno allo sport*). – Il "Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano" di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Agli oneri derivanti dal

presente comma, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

13.5

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI

Sopprimere il comma 1.

13.6

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Il Servizio sanitario nazionale, al fine di favorire e incrementare la frequenza dei minori alle attività sportive, attraverso appositi servizi istituiti dalle regioni, garantisce ai minori di 18 anni il rilascio del certificato di idoneità per l'attività sportiva non agonistica con l'esenzione alla partecipazione al costo della spesa sanitaria.

2. La certificazione di cui al comma 1 è rilasciato sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministero della Salute da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

13.7

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I Comuni, al fine di favorire e incrementare la frequenza dei minori alle attività sportive, possono predisporre un servizio dedicato di trasporto pubblico dei minori verso le strutture sportive ubicate nel proprio territorio, anche attraverso l'utilizzo dei mezzi del servizio trasporto pubblico locale e dei mezzi del servizio di trasporto scolastico, purché appo-

sitamente resi idonei a tale finalità, nel rispetto di quanto previsto dal codice della strada, e sottoposti a verifica annuale».

13.8

COMINCINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le parole: «353, 354, 355,» e sopprimere il secondo periodo;

b) sopprimere i commi 3 e 4;

c) sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Il Fondo "Sport e Periferie" di cui all'articolo 15 comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016 n. 9, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2018, di 4,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 4,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 5 milioni di euro per l'anno 2021, di 5,1 milioni di euro per l'anno 2022 e di 0,4 milioni di euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante le maggiori entrate e le minori spese derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1».

13.9

GRIMANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le parole: «353, 354, 355,» e sopprimere il secondo periodo;

b) sopprimere i commi 3 e 4;

c) sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il "Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano" di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2018, di 4,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 4,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 5 milioni di euro per l'anno 2021, di 5,1 milioni di euro per l'anno 2022 e di 0,4 milioni di euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante le maggiori entrate e le minori spese derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1».

13.10

COMINCINI

Al comma 1, sopprimere le parole: «353, 354, 355,» e sopprimere il secondo periodo.

3.11

GRIMANI

Al comma 1, sopprimere la parola: «355,».

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

3.12

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI

Sopprimere il comma 2.

13.13

COMINCINI

Sopprimere i commi 3 e 4.

13.14

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI

Sopprimere il comma 3.

13.15

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI

Sopprimere il comma 4.

13.16

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

Al comma 4, lettera a), aggiungere infine le parole: «prevedendo una corsia preferenziale per le società sportive dilettantistiche iscritte al CONI».

Conseguentemente al medesimo comma, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) al comma 26, le parole: "in via preferenziale a disposizione di società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti" sono sostituite dalle seguenti: "a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti, prevedendo una corsia preferenziale per le società sportive dilettantistiche iscritte al CONI"».

13.17

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANI, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

Al comma 4, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) al comma al comma 24 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle aree geografiche in cui gli impianti di cui al precedente periodo siano carenti, i criteri di utilizzo possono tener conto, previo accordo tra i comuni interessati, di un bacino di utenza più ampio, al fine di assicurare la più ampia fruibilità delle strutture, particolare di quelle dedicate a specifiche discipline"».

Conseguentemente, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) al comma al comma 26 è aggiunto infine il seguente periodo: "Nelle aree geografiche in cui gli impianti di cui al precedente periodo siano carenti, i criteri di utilizzo possono tener conto, previo accordo tra i comuni interessati, di un bacino di utenza più ampio, al fine di assicurare la più ampia fruibilità delle strutture, particolare di quelle dedicate a specifiche discipline"».

13.18

COMINCINI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il "Fondo unico a sostegno dei potenziamento del movimento sportivo italiano" di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 3,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 11,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 9,8 milioni di euro per l'anno 2020, di 10,2 milioni di euro per l'anno 2021, di 10,3 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5,6 milioni di euro per l'anno 2023 2023 e di 5,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante le maggiori entrate e le minori spese derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 3».

13.19

GRIMANI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il "Fondo unico a sostegno del potenziamento dei movimento sportivo italiano" di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2018, di 4,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 4,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 5 milioni di euro per l'anno 2021, di 5,1 milioni di euro per l'anno 2022 e di 0,4 milioni di euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante le maggiori entrate e le minori spese derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1».

13.20

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: «3,4 milioni di euro nell'anno 2018 fino alla fine del comma», con le seguenti: «6,8 milioni di euro nell'anno 2018, di 23 milioni di euro nell'anno 2019, di 19,8 milioni di euro nell'anno 2020, di 20,4 milioni di euro nell'anno 2021, di 20,6 milioni di euro nell'anno 2022 e di 11,2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Le suddette risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 pari a 3,4 milioni di euro nell'anno 2018, di 11,5 milioni di euro nell'anno 2019, di 9,8 milioni di euro nell'anno 2020, di 10,2 mi-

lioni di euro nell'anno 2021, di 10,3 milioni di euro nell'anno 2022, di 5,6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 e per la residua parte, mediante le maggiori entrate e le minori spese derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 3».

13.21

MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: «3,4 milioni di euro nell'anno 2018 fino alla fine del comma», con le seguenti: 5 milioni di euro nell'anno 2018, di 15 milioni di euro nell'anno 2019, di 14 milioni di euro nell'anno 2020, di 15 milioni di euro nell'anno 2021, di 15 milioni di euro nell'anno 2022 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Le suddette risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 pari a 1,6 milioni di euro nell'anno 2018, di 3,5 milioni di euro nell'anno 2019, di 4,2 milioni di euro nell'anno 2020, di 4,8 milioni di euro nell'anno 2021, di 4,3 milioni di euro nell'anno 2022 e di 2,4 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 e per la residua parte, mediante le maggiori entrate e le minori spese derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 3».

13.22

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il Fondo "Sport e Periferie" di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, è incrementato di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Misure di sostegno allo sport».

13.0.1

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 1 e 14 sono abrogati.

2. All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, i commi 1, 2 e 2-bis sono abrogati».

13.0.2

MARTELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche)

1. Al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 7 è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "f-bis) al commercio sulle aree pubbliche"».

13.0.3

SCIASCIA, FLORIS, CARBONE, CONZATTI, DE POLI, PEROSINO, ROSSI, TOFFANIN, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Proroga di termini in materia di digitalizzazione doganale)

All'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, le parole: "gennaio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "ottobre 2018"».

Conseguentemente, il comma 1088, articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è abrogato.

Art. 14.

14.0.1

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, STEGER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Clausola di salvaguardia relativa alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

TITOLO

Tit.1

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

Al Titolo sostituire le parole: «per la dignità dei lavoratori e delle imprese» *con le seguenti:* «in materia di lavoro e imprese».

Tit.2

PARENTE, PATRIARCA, NANNICINI, LAUS

Al Titolo, sostituire le parole: «la dignità dei lavoratori e delle imprese» *con le seguenti:* «misure sul lavoro a tempo determinato, in somministrazione, indennità di licenziamento, delocalizzazione, ludopatia e semplificazione fiscale».
